

XVIII LEGISLATURA

# BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

## INDICE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI .....	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (III e VII) .....	»	6
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e IX) .....	»	12
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X) .....	»	17
COMMISSIONI RIUNITE (IX e X) .....	»	18
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	24
GIUSTIZIA (II) .....	»	33
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) .....	»	110
DIFESA (IV) .....	»	116
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) .....	»	118
FINANZE (VI) .....	»	131
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....	»	132
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....	»	138
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) .....	»	144
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) .....	»	145
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....	»	159

**N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva: IV; Coraggio Italia: CI; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-Alternativa: Misto-A; Misto-MAIE-PSI-Facciamoecco: Misto-MAIE-PSI-FE; Misto-Azione+Europa-Radicali Italiani: Misto-A-+E-RI; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Noi con l'Italia-USEI-Rinascimento ADC: Misto-Nci-USEI-R-AC; Misto-Europa Verde-Verdi Europei: Misto-EV-VE; Misto-Manifesta, Potere al Popolo, Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea: Misto-M-PP-RCSE; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.**

AFFARI SOCIALI (XII) .....	<i>Pag.</i>	161
AGRICOLTURA (XIII) .....	»	170
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) .....	»	190
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ...	»	195
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE .....	»	205
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA .	»	206
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DEL- L'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IM- MIGRAZIONE .....	»	207
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRI- BUTARIA .....	»	209
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	210
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FATTI ACCADUTI PRESSO LA COMUNITÀ «IL FORTETO» .....	»	212
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ CON- NESSE ALLE COMUNITÀ DI TIPO FAMILIARE CHE ACCOLGONO MINORI .....	»	214
<i>INDICE GENERALE</i> .....	<i>Pag.</i>	216

## GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

### S O M M A R I O

#### GIUNTA PLENARIA:

Richiesta avanzata dal deputato Giovanni Donzelli nell'ambito del procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Prato (n. 1604/19 RGNR – n. 2130/19 RG GIP) <i>(Seguito dell'esame e rinvio)</i> .....	3
AVVERTENZA .....	5

#### GIUNTA PLENARIA

*Mercoledì 30 marzo 2022. — Presidenza del presidente Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE.*

#### La seduta comincia alle 9.15.

**Richiesta avanzata dal deputato Giovanni Donzelli nell'ambito del procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Prato (n. 1604/19 RGNR – n. 2130/19 RG GIP).**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 23 marzo 2022.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, ricorda che nella seduta del 23 marzo 2022 il relatore, deputato Federico Conte, ha illustrato la vicenda alla Giunta e che nella stessa seduta la Giunta ha ascoltato il deputato Giovanni Donzelli ai sensi dell'articolo 18, primo comma, del Regolamento della Camera.

Chiede, quindi, al relatore di intervenire e di formulare, se ritiene, una proposta di deliberazione.

Federico CONTE (LeU), *relatore*, ritiene opportuno svolgere alcune riflessioni pre-

liminari, connesse all'esame del caso in questione, in merito alle attività parlamentari coperte da insindacabilità ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione.

La prima questione da affrontare è se il sopralluogo effettuato dall'on. Donzelli all'origine delle dichiarazioni contestate possa essere definito atto tipico della funzione parlamentare; al riguardo, ricorda che l'articolo 3, comma 1, della legge n. 140 del 2003 tipizza le seguenti quattro attività che, se connesse alla funzione di parlamentare, sono sempre coperte da insindacabilità, anche quando espletate fuori del Parlamento: ispezione, divulgazione, critica e denuncia politica. Tra le attività tipiche coperte da insindacabilità può quindi rientrare anche quella di ispezione, alla quale il sopralluogo è pacificamente riconducibile. Ricorda che nella presente legislatura vi è già stato il caso dell'insindacabilità delle opinioni espresse dall'on. Bruno Bossio con riferimento al presidente del centro di accoglienza dei migranti di Isola di Capo Rizzuto, deliberata dalla Giunta e dall'Assemblea anche sulla base del sopralluogo ivi effettuato dalla deputata. La seconda questione è quella della riconducibilità dell'attività di ispezione svolta dall'on. Donzelli, che lo stesso Pubblico Ministero ha ritenuto divulgativa dell'attività parlamentare del deputato, a una precedente attività *intra moenia* sui temi affrontati nelle di-

chiarazioni all'origine della querela; a tal proposito richiama le due proposte di inchiesta parlamentare presentate dall'on. Donzelli sul degrado delle periferie e sui campi nomadi. Evidenzia quindi che tali proposte di inchiesta, e in particolare quella sui campi nomadi, sono state presentate sin dal 28 marzo 2018, vale a dire nei primissimi giorni della legislatura, quasi a volere caratterizzare sin dall'inizio lo svolgimento della propria funzione di parlamentare su questi temi, come affermato dall'on. Donzelli medesimo sia nell'interrogatorio al PM sia nell'audizione in Giunta. Da questo punto di vista, potrebbe quindi apparire configurabile l'esistenza del nesso funzionale, anche nell'interpretazione restrittiva che ne dà la giurisprudenza costituzionale. La terza questione da verificare è l'attività tipica svolta dal deputato successivamente all'ispezione. Al riguardo, ricorda che il 15 maggio 2019 il deputato presentò l'interrogazione n. 5/02137, indirizzata al Ministro dell'interno. Evidenzia la sequenza logica e temporale in cui si inseriscono la presentazione delle proposte di inchiesta parlamentare, lo svolgimento del sopralluogo nell'ambito dell'attività di ispezione e la presentazione dell'atto di sindacato che origina proprio dagli elementi ricavati dall'ispezione. Sottopone quindi all'attenzione della Giunta il quesito se sia possibile ravvisare un'ipotesi di nesso funzionale tra attività ispettiva *extra moenia* e atto di sindacato ispettivo presentato successivamente. Da ultimo, con riferimento all'attribuzione del fatto determinato che sarebbe insita nelle dichiarazioni contestate in sede giudiziaria, sottolinea che, a sua precisa domanda nel corso dell'audizione, il deputato Donzelli ha chiarito che egli non intendeva attribuire ad alcuno dei residenti nel campo nomadi il furto degli oggetti abbandonati all'esterno del campo stesso, menzionati solo per segnalare lo stato di abbandono in cui versavano quei luoghi, di fatto adibiti a discarica non autorizzata. Si riserva infine di formulare la propria proposta all'esito del dibattito.

Carlo SARRO (FI) esprime apprezzamento per le considerazioni svolte dal relatore e ricorda che il Gruppo di Forza

Italia ha più volte posto il tema dell'ampiezza della funzione parlamentare, i cui limiti non possono essere fissati in modo meccanico o subordinati alla sussistenza di presupposti di mero ordine temporale. Sottolinea che il caso in esame assume in tal senso valore paradigmatico e auspica che sia occasione per la Giunta di compiere uno sforzo evolutivo nell'interpretazione dei criteri in base ai quali ritenere sussistente o meno il nesso funzionale tra opinioni espresse e attività parlamentare tipica.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, fa presente che la giurisprudenza costituzionale sul cosiddetto nesso funzionale si è finora occupata diffusamente delle attività di divulgazione, critica e denuncia politica ma non risulta che si sia mai occupata specificamente dell'attività di ispezione prevista dall'articolo 3, comma 1, della legge n. 140 del 2003, se non in un solo caso, peraltro in via incidentale ma in senso conforme a quanto ritenuto anche dal PM di Prato. Osserva infatti che, oltre al precedente della presente legislatura riguardante l'on. Bruno Bossio, ricordato dal relatore, sul tema delle opinioni espresse nello svolgimento di attività di ispezione esiste un altro precedente, di cui ha contezza perché relativo a una deliberazione in materia di insindacabilità avente ad oggetto dichiarazioni rese dal padre Sandro Delmastro Delle Vedove, deputato della XIV legislatura, in occasione di un accesso a struttura carceraria ai sensi della legge n. 354 del 1975, che fu all'origine di una sentenza della Corte costituzionale in tema di conflitto di attribuzione.

Catello VITIELLO (IV) sottolinea l'esigenza di una riflessione di ordine generale sulle attività poste in essere dai parlamentari che, in astratto, possono essere coperte dalla garanzia dell'insindacabilità, anche in relazione allo svolgimento di attività parlamentare tipica, temporalmente precedente ovvero successiva. Nel caso particolare, l'interrogazione parlamentare presentata dall'on. Donzelli è conseguenziale all'ispezione svolta, che è essa stessa attività parlamentare tipica, durante la quale furono rese le dichiarazioni contestate.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, non essendovi ulteriori interventi, rinvia il seguito e la conclusione dell'esame della domanda in titolo alla prossima seduta.

**La seduta termina alle 9.40.**

**AVVERTENZA**

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

*Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di macerata nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del deputato*

*Vittorio Sgarbi (procedimento n. 512/2020 rgnr – n. 907/2021 RG GIP).*

*Doc. IV-ter, n. 24.*

*Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Roma nell'ambito di un procedimento civile nei confronti del deputato Vittorio Sgarbi (atto di citazione in appello di Vittorio Sgarbi).*

*Doc. IV-ter, n. 25.*

*Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Perugia nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del deputato Vittorio Sgarbi (procedimento n. 2089/19 RGNR – n. 311/20 RG GIP).*

*Doc. IV-ter, n. 20.*

## COMMISSIONI RIUNITE

### III (Affari esteri e comunitari) e VII (Cultura, scienza e istruzione)

#### S O M M A R I O

#### RISOLUZIONI:

7-00807 Mollicone: Sulla tutela del patrimonio culturale e artistico in Ucraina.	
7-00809 Di Giorgi: Sulla tutela del patrimonio culturale ed artistico in Ucraina.	
7-00812 Belotti: Sulla tutela del patrimonio culturale ed artistico in Ucraina.	
7-00814 Del Sesto: Sulla tutela del patrimonio culturale ed artistico in Ucraina ( <i>Discussione congiunta e rinvio</i> ) .....	6
ALLEGATO ( <i>Nuova formulazione</i> ) .....	9
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	8

#### RISOLUZIONI

*Mercoledì 30 marzo 2022. — Presidenza della vicepresidente della VII Commissione, Paola FRASSINETTI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per la cultura Lucia Borgonzoni.*

#### La seduta comincia alle 15.45.

**7-00807 Mollicone: Sulla tutela del patrimonio culturale e artistico in Ucraina.**

**7-00809 Di Giorgi: Sulla tutela del patrimonio culturale ed artistico in Ucraina.**

**7-00812 Belotti: Sulla tutela del patrimonio culturale ed artistico in Ucraina.**

**7-00814 Del Sesto: Sulla tutela del patrimonio culturale ed artistico in Ucraina.**

*(Discussione congiunta e rinvio).*

Le Commissioni iniziano la discussione congiunta delle risoluzioni in titolo.

Paola FRASSINETTI, *presidente*, ricorda che in sede di uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei Gruppi, delle Commissioni III e VII, il gruppo Fratelli d'Italia ha chiesto la calendarizzazione della risoluzione n. 7-00807 a prima firma del deputato Mollicone, presentata il 15 marzo scorso. Nel prosieguo sono state presentate le ulteriori risoluzioni in titolo. Vertendo tutte sul medesimo argomento, in assenza di obiezioni, le risoluzioni potranno essere discusse congiuntamente.

Rinvia quindi alla riunione degli uffici di presidenza congiunti, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle due Commissioni, convocata al termine della seduta, ogni deliberazione in merito all'organizzazione futura dei lavori, inclusa la deliberazione sullo svolgimento di attività conoscitive.

La sottosegretaria Lucia BORGONZONI, illustra alcune iniziative già individuate dal Ministero della cultura, precisando che si

tratta di misure di immediata attuazione perché l'urgenza del momento non consente di attendere. Riferisce che è stato attivato un tavolo tecnico con la partecipazione del Ministero della cultura del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca per individuare le linee di intervento possibili. Per quanto riguarda gli artisti, segnala che il Ministero della cultura ha stanziato due milioni di euro, ovvero 100.000 euro per ciascuna delle 20 fondazioni partecipate dal Ministero per intraprendere una serie di iniziative che vanno dalla formazione, all'inserimento nei percorsi di istruzione, all'offerta di alloggi. Riferisce poi di diverse iniziative in materia di cinema per la formazione degli studenti e l'inserimento di docenti; tra queste, la promozione di festival, specialmente quelli legati al mondo dell'infanzia con la produzione di cortometraggi animati in favore dei bambini che arrivano nel territorio italiano, e di produzione di cortometraggi e documentari realizzati da registi e produttori ucraini. Verrà sostenuta anche l'attività di professionisti ucraini del settore audiovisivo, con il coinvolgimento anche della Biennale di Venezia, di Cinecittà di Bologna, del Museo del cinema di Torino, del Giffoni Film Festival. Sarà inoltre assicurato un sostegno all'attività di artisti e compagnie ucraine in Italia nel campo della lirica. Riferisce inoltre che per dare ospitalità alle famiglie ucraine, è stato individuato Palazzo ducale di Mantova e gli alloggi di servizio di diversi musei italiani. Ricorda che è in corso di definizione un tavolo per la stesura di un protocollo per un piano estate per le scuole, per assicurare anche una formazione linguistica ai ragazzi ucraini, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione. A tale proposito, si stanno individuando misure per dare lavoro come mediatori linguistici e culturali agli ucraini già presenti in Italia. Altre iniziative riguardano il servizio civile universale, al quale si sta lavorando con il Ministero per le politiche giovanili e il Ministero del turismo che metterà a disposizione gli ostelli della gioventù. Infine, riferisce che è stata inviata una lettera all'Unesco, affinché sia messo in salvo il patrimonio culturale: sottolinea che gli interventi saranno tanti e che tutta la comunità europea si deve attivare per salvaguar-

darlo. Si riserva di inviare uno schema dettagliato degli interventi in corso di definizione.

Federico MOLLICONE (FDI), illustrando la risoluzione a sua prima firma, esprime l'auspicio che le Commissioni possano raggiungere un'intesa su un unico testo, considerato che i testi delle altre risoluzioni presentate sono sostanzialmente allineati al contenuto di quella del gruppo di Fratelli d'Italia. Apprezzata la tempestività con cui le risoluzioni sono state calendarizzate e ritenuto che in un'eventuale risoluzione unitaria possano essere incorporati i diversi impegni rivolti al Governo, confida in un *iter* rapido che dia un impulso propositivo all'attività dell'Esecutivo per la messa in sicurezza del patrimonio culturale ed artistico dell'Ucraini nonché per l'accoglienza degli artisti provenienti dal quel Paese.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE (FDI), associandosi alle considerazioni del collega Mollicone, sottolinea la rilevanza della risoluzione n. 7-00807, che dichiara di avere sottoscritto con entusiasmo. Evidenzia l'esigenza di un'approvazione celere e, se possibile, unanime dell'atto di indirizzo a testimonianza della volontà del nostro Paese di contribuire in modo efficace ed unitario alla soluzione del conflitto russo-ucraino non solo in termini di assistenza umanitaria, ma di impegno alla ricostruzione del patrimonio culturale ed artistico dell'Ucraina. Informando le Commissioni circa la missione umanitaria appena svolta in Moldova – dove ha avuto modo, tra le altre cose, di raccogliere il grido di allarme di molti profughi sui rischi esiziali a cui è soggetto il patrimonio storico-artistico ucraino nell'attuale contesto bellico – auspica che il supporto fornito dall'Italia possa soprattutto agevolare una rapida esfiltrazione dei beni artistici mobili.

Rosa Maria DI GIORGI (PD), dopo aver riconosciuto al deputato Mollicone la paternità dell'iniziativa, concorda con l'ipotesi di addivenire alla composizione di un testo unitario che raccolga gli impegni contenuti in tutte le risoluzioni presentate. Apprezzato l'intervento della sottosegretaria che ha illustrato le numerose iniziative già messe in

campo dal Ministero della cultura, anche in raccordo con le altre amministrazioni, si sofferma ad illustrare alcuni punti della risoluzione a sua prima firma n. 7-00809. Sottolinea, in particolare, l'importanza di un impegno forte dell'Italia, culla delle arti, alla collaborazione con il Governo ucraino per assicurare al suo immenso patrimonio culturale e artistico la dovuta protezione secondo le modalità già previste a livello internazionale, da concretizzarsi in ogni forma possibile di gemellaggio tra città, ricostruzione e soluzioni che offrano riparo ad artisti, operatori culturali e attivisti della società civile ucraina. Invita a sollecitare un impegno anche da parte di fondazioni e mecenati privati affinché in nome della salvaguardia del patrimonio culturale siano rafforzate le relazioni tra i popoli e perché la drammaticità del momento sia trasformata in una nuova occasione di collaborazione e di rinascita.

Cristina PATELLI (LEGA), intervenendo in qualità di cofirmataria dell'interrogazione n. 7-00812 a prima firma della collega Bellotti, illustra l'atto di indirizzo di cui presenta contestualmente una nuova formulazione (*vedi allegato*).

Dopo aver espresso apprezzamento per l'intervento della sottosegretaria, si sofferma brevemente ad illustrare l'impegno contenuto nella risoluzione presentata dal suo gruppo, volto a sollecitare la messa a disposizione della *task force* italiana « *Unite4heritage* », per intervenire a salvaguardia di siti archeologici, luoghi della cultura e beni culturali. Riferisce quindi della richiesta del sindaco di Odessa di definire favorevolmente l'iscrizione del centro storico della città portuale di Odessa nella lista del patrimonio dell'umanità presso l'UNESCO. Al riguardo evidenzia che il centro storico di Odessa è caratterizzato per uno stile architettonico tipicamente italiano e che la città, non a caso, gemellata con Genova, è considerata un po' una città italiana, come San Pietroburgo. Sottolinea che Odessa è, di fatto, una città con un grande prestigio e una grande importanza storica e che è candidata dal 2009 ad essere inserita nella lista del patrimonio dell'umanità. Ritiene quindi sensato chiedere adesso al Governo che si applichi nelle forme e nei modi previsti per fare

pressione presso l'UNESCO, affinché tale inserimento sia approvato: farlo ora, a suo avviso, avrebbe un valore non indifferente, soprattutto considerando che l'Italia è presidente di turno del Consiglio d'Europa e la prossima riunione del 1° aprile, sarà presieduta dal Ministro Dario Franceschini con tutti i Ministri della cultura, un'occasione per convergere sulle iniziative comuni di sostegno alla cultura e agli artisti ucraini.

Iolanda DI STASIO (M5S), ringraziando la collega Del Sesto per la presentazione della proposta di risoluzione a nome del gruppo M5S, di cui è cofirmataria, nonché la rappresentante del Governo per la disamina sui primi significativi impegni assunti dal Ministero della cultura, ribadisce che l'Italia intende impegnarsi per la tutela del patrimonio culturale ed artistico ucraino contribuendo alla ricostruzione dei beni artistici – musei, teatri e chiese – devastati dalla violenza del conflitto. Ricorda che tale disponibilità è emersa anche in occasione della recente audizione, in videoconferenza, con una delegazione della omologa Commissione Affari esteri del Parlamento ucraino, svoltosi il 24 marzo scorso.

Segnalando la disponibilità del proprio gruppo a convergere su un testo unificato delle risoluzioni in titolo, come proposto dal collega Mollicone, ritiene che il dispositivo della risoluzione unitaria non possa prescindere dal chiedere al Governo l'impegno a sostenere concretamente gli appelli dell'UNESCO diretti alla salvaguardia del patrimonio culturale dell'Ucraina, un Paese ferito dalla guerra e che rischia di essere colpito in ciò che un popolo ha di più prezioso: la propria identità storica e culturale.

Paola FRASSINETTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione congiunta ad altra seduta.

**La seduta termina alle 16.15.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Gli Uffici di presidenza si sono riuniti dalle 16.15 alle 16.20.



ALLEGATO

**Risoluzione n. 7-00812 Belotti: Sulla tutela del patrimonio culturale ed artistico in Ucraina.****NUOVA FORMULAZIONE**

Le Commissioni III e VII,

premesso che:

la drammatica azione bellica russa esplosa nei confronti ed entro i confini dell'Ucraina ha coinvolto le forze armate di entrambi i paesi registrando la caduta di molti militari, e purtroppo ha comportato la perdita di molte vite umane fra la popolazione civile ucraina, che non è riuscita a mettersi in salvo; si verifica inoltre, come spesso accade in queste circostanze, il tentativo di cancellare la storia del popolo aggredito, in questa drammatica circostanza quello ucraino, attraverso la distruzione dei centri storici delle grandi città del paese, alcune – la capitale Kiev, ma forse ancora di più Leopoli e Odessa – conosciute in tutto il mondo;

questa strategia colpisce il patrimonio culturale ucraino, che rappresenta, in tutte le sue forme e i suoi presidi, l'identità e la memoria storica di quel popolo, ma in alcuni siti – come vedremo – è certificato come patrimonio dell'umanità intera, perché riconosciuto dall'Unesco;

questo patrimonio, in alcuni casi già irrimediabilmente distrutto, purtroppo, e in altri per adesso gravemente minacciato, esprimeva ed esprime valori universalmente riconosciuti. È inestimabile testimonianza delle civiltà passate e funge da ponte generazionale; esso dovrebbe rappresentare, inoltre, uno strumento di conoscenza, dialogo e comprensione reciproca tra culture e popoli differenti;

tanta è l'importanza del patrimonio culturale che la cosiddetta « comunità internazionale », all'indomani delle distruzioni e delle razzie del patrimonio culturale nelle nazioni aggredite, verificatesi du-

rante i due grandi conflitti mondiali, ha affermato la necessità – almeno in via di principio – di difenderlo da qualsiasi forma di aggressione; infatti, dopo le più celebri e conosciute « Convenzioni di Ginevra », che in sostanza fissano il diritto delle vittime di guerra e il diritto internazionale umanitario, vale la pena di citare la « Convenzione per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato », un trattato internazionale stipulato a L'Aia nel 1954, dove viene usata per la prima volta l'espressione « beni culturali » con riferimento a qualcosa che appartiene a tutta l'umanità, e non soltanto ad una delle fazioni che prendono parte al conflitto, e per questo – con la finalità di tutelare questo patrimonio durante una guerra o un conflitto armato per preservarli da distruzione, furto o saccheggio – sono previste una serie di procedure molto particolareggiate;

tuttavia, nelle guerre più o meno convenzionali che hanno insanguinato il nostro pianeta – anche recentemente – abbiamo assistito, alla distruzione volontaria e sistematica dei siti archeologici, dei musei e dei monumenti, in particolare di quelli legati a tradizioni religiose, a conferma che gli aggressori in generale si propongono e agiscono al fine di cancellare i simboli dell'identità e distruggere le radici storiche delle popolazioni aggredite, affermando così nelle loro intenzioni una pretesa supremazia culturale, imposta con la violenza;

pochi giorni fa, tra il 27 e 28 febbraio, a Ivankov, nei pressi di Kiev, è stato bombardato il museo di Maria Prymachenko, artista famosa in tutto il mondo, è stato distrutto il memoriale dell'Olocausto di Babyn Yar e danneggiata dagli occupanti russi l'Accademia statale di arte decorativa

e design di Kiev; a Kharkiv, seconda città dell'Ucraina dopo la capitale Kiev, i bombardamenti russi hanno distrutto l'Università e colpito, tra le altre cose, la simbolica piazza delle Libertà, da cui si accedeva al museo di arte contemporanea, il Yermilov Centre, uno dei più importanti della regione; restano in pericolo le collezioni e gli oggetti esposti al Mystetskyi Arsenal National Art and Culture Museum Complex di Kiev, fra cui opere di Kazimir Malevich, Vasyl Yermilov, Alexander Bogomazov, Anatol Petrytsky e Viktor Zaretsky, solo per citarne alcuni; a rischio sono anche i siti già patrimonio mondiale dell'UNESCO, tra cui la cattedrale di Santa Sofia a Kiev, il complesso del centro storico di Leopoli ed altri luoghi inseriti nella lista del cosiddetto patrimonio dell'umanità presso il World Heritage Centre dell'UNESCO a Parigi;

in particolare, è lecito temere per le sorti delle opere di artisti italiani in Ucraina, che sono molte, ma a proposito di Italia, voglio ricordare il « Centro storico della città portuale di Odessa »; infatti Odessa – gemellata con Genova dal 1972 – è l'unica città in Ucraina che ha conservato interamente la struttura urbana di una città portuale multinazionale, tipica della fine del XVIII-XIX secolo; la città assunse il suo aspetto moderno per cura del governatore duca di Richelieu (1803-1814): la posizione della città, su un pianoro elevato sulla costa del mare, è quanto mai pittoresca, la sua pianta è quadrata, con vie larghe e regolari. Una grande scalea di marmo di 200 gradini, che rappresenta come il centro vitale della città, scende dal boulevard Feldmann (già Nikolaevskij) al porto. Le case, tutte del sec. XIX, sono di vari stili, ma risentono soprattutto l'influsso italiano, come nei palazzi costruiti dagli architetti Frapolli, Dallaqua, Torricelli, Boffo, Mòrandi, Otton, ecc., e vi predominano il gusto neoclassico e le reminiscenze del Rinascimento italiano. Tutto ciò ha giustificato la candidatura del Centro storico della città portuale di Odessa accettata il 6 gennaio 2009 con il dossier n. 5412, purtroppo non ancora definito;

il nostro Paese ha dimostrato massima attenzione alla tutela del patrimonio

artistico proprio di recente, adottando una riforma che ne ridefinisce l'assetto nell'ottica di un tendenziale inasprimento del trattamento sanzionatorio, così come previsto dalla Convenzione di Nicosia, elevando ad autonome fattispecie speciali i delitti di distruzione, danneggiamento nonché di deturpamento o imbrattamento di beni culturali o paesaggistici e l'Italia è presidente di turno del Consiglio d'Europa e la prossima riunione del 1° aprile, presieduta dal Ministro Dario Franceschini con tutti i Ministri della cultura, potrà essere occasione per convergere su iniziative comuni di sostegno alla cultura e agli artisti ucraini;

fatte tutte queste premesse, con questa nostra risoluzione,

impegnano il Governo:

a promuovere un coordinamento tra i Ministri della Cultura dei vari Paesi, affinché chiedano al Governo russo il rispetto della Convenzione dell'Aja del 1954 sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato e dei suoi due protocolli addizionali del 1954 e del 1999;

a farsi promotore, in accordo con le autorità locali, di un partenariato internazionale finalizzato ad assicurare un « corridoio verde » per portare in salvo, oltre i confini ucraini, il patrimonio culturale mobile custodito nel Paese;

ad attivare i massimi controlli, anche d'intesa con le forze dell'ordine degli altri Paesi europei, al fine di prevenire e reprimere un eventuale mercato nero internazionale di opere trafugate dai musei ucraini;

a sostenere l'UNESCO nelle azioni di salvaguardia del patrimonio storico-artistico ucraino e di formazione delle giovani generazioni;

a insistere, nei modi e nelle forme meglio viste, presso l'UNESCO per la definizione favorevole all'iscrizione nella lista del cosiddetto patrimonio dell'umanità presso il *World Heritage Centre* dell'UNESCO a Parigi del « Centro storico della città portuale di Odessa », in ragione della ne-

cessità cosiddetta « SOS » finalizzata ad attirare l'attenzione mondiale sulla necessità di salvare un determinato sito a rischio, definendo accogliendolo il dossier numero 5412 accettato il 6 gennaio 2009;

a mettere a disposizione la *task force* italiana « *Unite4heritage* » costituita da esperti del Ministero per la cultura e da militari altamente qualificati del Comando carabinieri tutela patrimonio culturale, per intervenire in aree colpite da emergenze per salvaguardare i siti archeologici, i luoghi della cultura ed i beni culturali;

a consentire la prosecuzione dei percorsi formativi presso gli Istituti di formazione del Ministero della cultura di giovani profughi e l'istituzione di borse di studio destinate a giovani artisti ucraini che potranno accedere agli Istituti di alta formazione artistica, quali i conservatori, le accademie di belle arti, gli Istituti coreutici.

(7-00812) Belotti, Zoffili, Formentini, Bassini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Raccchella, Toccalini, Zicchieri.

## COMMISSIONI RIUNITE

### VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante modifiche ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2021 di individuazione di interventi diversi nei settori delle infrastrutture portuali, dei presidi di pubblica sicurezza, delle infrastrutture idriche e delle infrastrutture stradali quali interventi infrastrutturali prioritari per la cui realizzazione o il cui completamento si rende necessaria la nomina di commissari straordinari. Atto n. 364 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	12
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	15
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'individuazione di nuovi interventi infrastrutturali da realizzare ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e dei commissari straordinari individuati per ciascuna opera. Atto n. 373 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	13
ALLEGATO 2 ( <i>Documentazione depositata dalla rappresentante del Governo</i> ) .....	16

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 30 marzo 2022. — Presidenza della presidente della IX Commissione, Raffaella PAITA. — Interviene la viceministra per le infrastrutture e la mobilità sostenibili, Teresa Bellanova.*

#### La seduta comincia alle 14.10.

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante modifiche ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2021 di individuazione di interventi diversi nei settori delle infrastrutture portuali, dei presidi di pubblica sicurezza, delle infrastrutture idriche e delle infrastrutture stradali quali interventi infrastrutturali prioritari per la**

**cui realizzazione o il cui completamento si rende necessaria la nomina di commissari straordinari.**

**Atto n. 364.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).*

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo nella seduta del 23 marzo 2022.

La viceministra Teresa BELLANOVA, in ordine alla modifica proposta dal Governo con riferimento all'articolo 7 dell'atto, precisa che la delibera CIPE n. 88 del 2010 ha approvato il progetto Roma-Latina. L'intervento era costituito da un sistema autostradale, per un'estesa di circa 100 km, e dalle relative opere connesse, per un'estesa di circa 56 km, così suddivisi: a) autostrada

A12 – Roma (Tor de' Cenci) – Latina; *b*) autostrada Cisterna – Valmontone; *c*) opere connesse (ad esempio tangenziale di Latina, tangenziale di Lariano eccetera).

Il 23 maggio 2019 è stato istituito, presso il MIMS (allora MIT), un gruppo di lavoro di cui l'ingegner Antonio Mallamo ha fatto parte, con l'obiettivo di valutare l'analisi benefici-costi ed i possibili scenari infrastrutturali e trasportici relativi al corridoio intermodale Roma-Latina e alla bretella Cisterna-Valmontone. La situazione di partenza prevedeva un sistema autostradale a pedaggio, da realizzare attraverso una concessione alla società Autostrade per il Lazio attualmente in liquidazione.

Il 5 ottobre 2020 la struttura tecnica di missione per l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'alta sorveglianza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso i risultati a cui è pervenuto il tavolo tecnico. In particolare, il tavolo ha individuato in modo analitico ed esaustivo gli scenari di intervento e le ipotesi di ottimizzazione del progetto relativo al collegamento autostradale Roma-Latina e della bretella Cisterna-Valmontone, individuando altresì, per quest'ultima, l'esigenza di procedere alla sua separazione dal resto del progetto, declassandola da arteria autostradale ad arteria interurbana senza pedaggio (*project review*).

Al fine di non perdere il *know how* che l'ingegner Antonio Mallamo aveva acquisito nel corso dell'esperienza assunta nei lavori del citato tavolo tecnico, ed anche in considerazione che se entro il 3 agosto 2022 non saranno emessi i decreti di esproprio sarà vanificato tutto il lavoro svolto sino ad oggi compromettendo la realizzazione dell'opera, il Governo lo ha individuato, con DPCM del 16 aprile 2021, quale figura più idonea alla nomina a commissario straordinario.

La nomina dell'ingegner Antonio Mallamo, non essendo quest'ultimo dipendente di ASTRAL S.p.A., è stata concepita nell'ottica fondamentale di garantire la continuità nella realizzazione dell'opera. Appare pertanto necessario riconoscere il compenso previsto dalla normativa vigente.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *relatore per l'VIII Commissione*, anche a nome del collega Scagliusi, presenta una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Emanuele SCAGLIUSI (M5S), *relatore per la IX Commissione*, ringrazia la viceministra per gli ulteriori chiarimenti forniti oggi alle Commissioni.

Le Commissioni approvano la proposta di parere favorevole dei relatori (*vedi allegato 1*).

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'individuazione di nuovi interventi infrastrutturali da realizzare ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e dei commissari straordinari individuati per ciascuna opera.**

**Atto n. 373.**

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 marzo 2022.

Raffaella PAITA, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri sono state svolte le audizioni dei commissari straordinari designati.

Emanuele SCAGLIUSI (M5S), *relatore per la IX Commissione*, chiede ai membri della Commissione, sulle base delle audizioni appena svolte, di far pervenire ai relatori gli elementi che ritengono utili alla redazione del parere.

Elena LUCCHINI (LEGA), *relatrice per la VIII Commissione*, chiede, anche a seguito delle interlocuzioni informali con il collega relatore per la IX Commissione, un breve rinvio finalizzato a formulare una proposta di parere condivisa.

La viceministra Teresa BELLANOVA deposita un documento agli atti delle Commissioni relativo all'intervento nel Porto di

Venezia – Terminal container di Montesyndial (*vedi allegato 2*).

Silvia FREGOLENT (IV), pur essendo consapevole delle difficoltà di formulare una proposta ampiamente condivisa su un provvedimento di tale importanza, si augura che il rinvio possa essere limitato a qualche giorno, per non essere le stesse Commissioni causa di ulteriori ritardi per la realizzazione di opere molto attese sui territori. Osserva che ormai è breve il lasso di tempo che precede la fine della legislatura e auspica che il Parlamento possa, nel breve tempo rimasto, lavorare con efficacia.

Raffaella PAITA, *presidente*, condivide il richiamo alla celerità formulato dalla collega Fregolent, ricordando che la finalità per la quale vengono nominati i commissari è appunto quella di velocizzare la realizzazione delle opere. Ricorda che la Commissione Ambiente la prossima settimana sarà impegnata in numerosi atti; prende comunque atto della richiesta formulata dai relatori.

Umberto DEL BASSO DE CARO (PD) protesta che un ulteriore rinvio gli appare inopportuno, giacché siamo al limite dei 20 giorni previsti per l'espressione del parere da parte delle Commissioni. Ricorda che la richiesta di rinvio non è stata adeguatamente motivata, rimarcando che, qualora le Commissioni non si esprimessero in tempo utile, il Governo potrebbe andare semplicemente avanti, di fatto espropriandole di un potere.

Raffaella PAITA, *presidente*, risponde al collega Del Basso De Caro che il termine scade il giorno 5 aprile e che da quando lei è presidente della Commissione Trasporti non è mai accaduto che quest'ultima non esprimesse un parere. Anche in questo caso, preannunzia, entro il termine utile le Commissioni delibereranno validamente.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.20.**

ALLEGATO 1

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante modifiche ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2021 di individuazione di interventi diversi nei settori delle infrastrutture portuali, dei presìdi di pubblica sicurezza, delle infrastrutture idriche e delle infrastrutture stradali quali interventi infrastrutturali prioritari per la cui realizzazione o il cui completamento si rende necessaria la nomina di commissari straordinari (Atto n. 364).**

**PARERE APPROVATO**

Le Commissioni VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato l'atto del Governo n. 364, recante lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante modifiche ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2021 di individuazione di interventi diversi nei settori delle infrastrutture portuali, dei presìdi di pubblica sicurezza, delle infrastrutture idriche e delle

infrastrutture stradali quali interventi infrastrutturali prioritari per la cui realizzazione o il cui completamento si rende necessaria la nomina di commissari straordinari;

preso atto delle dichiarazioni rese dal rappresentante del Governo,

esprimono

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 2

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'individuazione di nuovi interventi infrastrutturali da realizzare ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e dei commissari straordinari individuati per ciascuna opera (Atto n. 373).**

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DALLA RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO**

**Porto di Venezia – Terminal Container di Montesyndial**

L'intervento consiste nella realizzazione di un *terminal container* nell'area denominata Montesyndial per consentire al Porto di Venezia di gestire navi contenitori di grandi dimensioni con pescaggi fino a – 11,50 m.

Il costo stimato dell'intero intervento, che si articola in 3 stralci, ammonta a euro 184.505.000,00

Allo stato è stato proposto il Commissariamento del 1° stralcio dell'intervento con un costo stimato di euro 51.404.509,56 completamente finanziato.

A seguito di un aggiornamento sulle disponibilità finanziarie sono state indivi-

duate ulteriori risorse che consentono la copertura finanziaria dell'intero progetto (1°, 2° e 3° stralcio).

Per quanto sopra evidenziato, il Governo propone il commissariamento, ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, dell'intera opera, con un costo stimato di euro 184.505.000,00 completamente finanziato, al fine di consentire di esercitare i poteri commissariali in termini sistemici sul complesso dell'intervento. Ciò permetterà anche il miglioramento dell'accessibilità stradale e ferroviaria di ultimo miglio a supporto dello sviluppo della funzione logistica del porto di Venezia.

In particolare, il costo totale dell'intervento è così articolato:

Copertura finanziaria	
AdP MISE	51.405.000 euro
AdP MISE quota AdSP MAS	4.000.000 euro
Stanziamenti LdB	92.950.000 euro
PNRR/Fondo Complementare	35.150.000 euro
Risorse AdSP Mar Adriatico Settentrionale (MAS)	1.000.000 euro
<b>Totale</b>	<b>184.505.000 euro</b>



## **COMMISSIONI RIUNITE**

**VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)  
e X (Attività produttive, commercio e turismo)**

---

### *S O M M A R I O*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	17
---	----

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 30 marzo 2022.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
15.15 alle 15.30.

## COMMISSIONI RIUNITE

### IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

##### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (legge sull'intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti legislativi dell'Unione. COM(2021) 206 final e Allegati ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	18
ALLEGATO ( <i>Proposta di documento finale delle relatrici</i> ) .....	20

##### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 30 marzo 2022. — Presidenza della presidente della IX Commissione, Raffaella PAITA.

##### La seduta comincia alle 14.30.

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (legge sull'intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti legislativi dell'Unione. COM(2021) 206 final e Allegati.**

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 9 marzo 2022.

Raffaella PAITA, *presidente*, fa presente che la seduta odierna è dedicata alla prosecuzione del dibattito, avviato nella seduta dello scorso 17 novembre.

Ricorda che lo scorso 16 marzo le Commissioni hanno concluso un ciclo di audizioni informali sul provvedimento in esame.

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), *relatrice per la IX Commissione*, illustra una

proposta di documento finale con osservazioni (*vedi allegato*), sottolineando come essa sia stata redatta prestando particolare attenzione alle indicazioni giunte da parte dei diversi auditi, sia del mondo produttivo che di quello accademico. L'obiettivo che essa si pone è quello di ritagliare per l'Italia un ruolo da protagonista in questa vicenda, che è unica giacché quello in oggetto è forse il solo tentativo esistente al mondo di normazione dell'intelligenza artificiale.

Afferma infine di ritenere molto importante la decisione se attribuire la regolazione di tale settore a un'Autorità di nuova istituzione, come accaduto ad esempio in Spagna, oppure, come suggerito dal Ministro Colao, frazionando tale responsabilità tra più Autorità già esistenti. Personalmente dichiara di propendere per la prima ipotesi, ma il tema è talmente complesso che occorre svisceralo con un dibattito approfondito: per questo motivo richiede un rinvio della votazione.

Anna Laura ORRICO (M5S), *relatrice per la X Commissione*, associandosi alle considerazioni svolte dalla relatrice per la IX Commissione, invita tutti i gruppi politici a far pervenire osservazioni in materia per la loro eventuale inclusione nel documento proposto che, ritiene, potrebbe es-

sere oggetto di votazione da parte delle Commissioni già nel corso della prossima settimana. Evidenzia che nel predetto documento sono stati accolti molti suggerimenti emersi nel corso del ciclo di audizioni e viene indicata una serie di strumenti volti ad evitare, nella legislazione europea, frammentazioni operative nel momento in cui verrà applicato concretamente il regolamento, ciò al fine di scongiurare possibili disomogeneità nell'applicazione della normativa tra i diversi Stati membri con il rischio che vi siano Paesi che applichino una disciplina più restrittiva di altri.

Luigi GALLO (M5S) ringrazia le relatrici per il lavoro svolto e ritiene che il documento proposto sia idoneo a collocare il nostro Paese in una posizione centrale nonché di avanguardia tra i Paesi europei. Sulla problematica relativa all'opportunità di istituire un'Autorità specializzata in ma-

teria esprime l'opinione che sarebbe preferibile procedervi. In tal senso auspica che tale Autorità sia dedicata alla tutela dei diritti digitali, definizione che ritiene favorirebbe un'accelerazione del percorso per la predisposizione di strumenti idonei ad affrontare in modo dinamico una tematica così nuova e delicata.

Valuta, altresì, favorevolmente che nel documento proposto si insista anche sull'aspetto dell'autoregolamentazione da parte delle imprese, sottolineando tuttavia che ciò deve essere bilanciato dalle attività di un'Autorità che tuteli, in questa prospettiva di nuovi diritti, non solo i cittadini ma anche le imprese stesse.

Raffaella PAITA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.35.**

## ALLEGATO

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (legge sull'intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti legislativi dell'Unione. COM(2021) 206 final e allegati.**

**PROPOSTA DI DOCUMENTO FINALE DELLE RELATRICI**

Le Commissioni IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e X (Attività produttive, commercio e turismo),

esaminata, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento la proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (legge sull'intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti legislativi dell'Unione;

premesso che:

la proposta di regolamento rappresenta il primo tentativo di regolare l'intelligenza artificiale (IA) in un contesto globale caratterizzato dalla sostanziale assenza di discipline normative di carattere generale;

la proposta è stata preannunciata in una serie di documenti programmatici della Commissione europea, tra i quali il Libro Bianco sull'Intelligenza artificiale – Un approccio europeo all'eccellenza e alla fiducia (COM(2020)65), su cui la IX Commissione trasporti ha adottato un documento conclusivo in data 19 maggio 2021;

l'atto della Commissione rappresenta uno dei *dossier* legislativi che fondano la visione strategica dell'UE sulla trasformazione digitale e le nuove tecnologie, nell'ambito della quale sono state adottate, tra l'altro, le proposte di legge sui servizi digitali, sui mercati digitali e sulla *governance* dei dati;

è apprezzabile l'approccio antropocentrico alla base della nuova disciplina, in funzione del quale le tecnologie devono essere al servizio delle persone e in linea

con i valori, i diritti fondamentali e i principi dell'Unione;

è condivisibile la scelta di introdurre un regime orizzontale volto a garantire sicurezza, affidabilità e conformità al sistema valoriale europeo degli strumenti che rientrano nella gamma della IA, applicabile alla maggior parte dei settori socio-economici, e sul piano soggettivo a tutti i soggetti inclusi nella catena del valore dei sistemi di intelligenza artificiale;

rilevato che:

il concetto di intelligenza artificiale (IA) include un'ampia gamma di tecnologie utilizzate nella maggior parte dei settori socio-economici, tra l'altro dotate di un alto grado di autonomia nelle loro azioni e impiegate per la capacità di elaborare rapidamente ingenti volumi di dati;

l'uso crescente dell'IA può porre una serie di rischi, riconducibili alle modalità specifiche di progettazione, alla tipologia di dati immessi nei sistemi, nonché all'utilizzo degli utenti finali, nell'ambito della catena del valore;

i rischi possono attenersi alla sicurezza delle persone, come anche alla protezione dei dati e al diritto alla vita privata, nonché alla discriminazione sociale ed economica in base a distorsioni nell'immissione di dati;

l'esigenza di disciplinare l'IA con un quadro giuridico comune in grado di ridurre al massimo l'esistenza di tali rischi deve essere bilanciata dalla necessità di consentire alle imprese nazionali ed europee di liberare i rispettivi sforzi sul piano dell'innovazione tecnologica pionieristica,

al fine di tenere il passo nella concorrenza globale con i maggiori *competitor* nel settore digitale, USA e Cina;

considerato che:

la proposta introduce un'ampia definizione di IA, basata sul combinato disposto dell'articolo 3, recante una nozione di *software* che può, per una determinata serie di obiettivi definiti dall'uomo, generare *output* quali contenuti, previsioni, raccomandazioni o decisioni che influenzano gli ambienti con cui interagiscono, nonché dell'allegato I, che stila una lista di tecniche e approcci con cui tale *software* può essere sviluppato;

al fine di stabilire un regime tecnologicamente neutro, alla Commissione è attribuito un potere, esercitato mediante atti delegati, di aggiornamento del citato elenco di cui all'allegato I, in funzione degli sviluppi tecnologici e di mercato sulla base di caratteristiche simili alle tecniche e agli approcci ivi indicati;

l'approccio della Commissione europea è volto a graduare i sistemi di IA in relazione al livello di rischio per i diritti fondamentali dell'UE;

in particolare, è istituito un sistema di oneri per i dispositivi di IA ad alto rischio che si traduce, tra l'altro, in una serie di obblighi di certificazione o di autocertificazione in materia di conformità del prodotto ai requisiti stabiliti nel regolamento;

tra gli obblighi di *compliance* che devono essere rispettati dai sistemi di IA la proposta attribuisce significativa rilevanza agli *standard* previsti per i *set* di dati di addestramento, convalida e prova che devono essere, tra l'altro, pertinenti, rappresentativi, esenti da errori e completi;

a tal proposito, è condivisibile l'obiettivo di garantire la qualità dei dati immessi nei sistemi ai fini dell'addestramento, convalida e prova, al fine di evitare la generazione di effetti indesiderati, per esempio in termini di discriminazione sulla base del genere o di altri aspetti attinenti ai diritti fondamentali delle persone;

nonostante la rilevanza fondamentale della qualità dei dati immessi in un sistema ai fini della correttezza dell'*output* del sistema di IA, in ogni caso il livello di complessità delle tecnologie di IA è tale da imporre una riflessione sul fatto che eventuali distorsioni ed errori possono derivare da scelte progettuali e di *design* indipendenti dagli *standard* in materia di dati;

la complessità dell'ecosistema digitale proprio dell'intelligenza artificiale può sfuggire all'impostazione tradizionale basata sul rapporto fornitore-utente ed è pertanto opportuno verificare se è possibile delineare un sistema di responsabilità che tenga maggiormente conto delle modalità di utilizzo e del contesto di esecuzione di un sistema di intelligenza artificiale;

la proposta definisce un complesso sistema di *governance* che essenzialmente si articola su tre livelli che comprendono la Commissione europea, un comitato europeo per l'intelligenza artificiale, nonché autorità istituite o designate a livello nazionale competenti al fine di garantire l'applicazione e l'attuazione del regolamento;

la disciplina conferisce agli Stati membri un margine di discrezionalità nella scelta di istituire un'autorità *ad hoc* cui affidare i profili di *governance* a livello nazionale, oppure attribuire tali compiti ad un organismo esistente;

è condivisibile l'intento della Commissione europea di sostenere l'innovazione, in particolare attraverso la previsione di spazi di sperimentazione normativa per l'IA e altre misure per ridurre gli oneri normativi e sostenere le piccole e medie imprese e le *start-up*;

ricordato che il Parlamento europeo ha approvato una serie di raccomandazioni su ciò che le norme europee sull'IA dovrebbero ricomprendere, tra l'altro, in materia di etica e responsabilità, e ha proposto delle linee guida per l'uso dell'intelligenza artificiale in campo militare e civile;

preso atto della relazione trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma

5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sul documento;

preso atto degli elementi di conoscenza e valutazione acquisiti nel corso delle audizioni svolte sul documento;

preso atto altresì del parere favorevole con osservazioni approvato sul documento dalla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea nella seduta del 29 marzo 2022;

rilevata, infine, la necessità che il presente documento conclusivo sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico,

esprimono una

#### VALUTAZIONE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

*a)* si valuti l'opportunità di intervenire sul complesso delle disposizioni di cui all'articolo 3 e all'allegato I della proposta, con particolare riguardo alla definizione di « intelligenza artificiale », al fine di stabilire un criterio di individuazione che ponga l'accento non solo sulla modalità tecnica di funzionamento del sistema informatico, ma anche sulle finalità e peculiarità proprie dello strumento, nonché sulla capacità di replicare funzioni, abilità e comportamenti propri delle persone;

*b)* si valuti la portata della definizione di « intelligenza artificiale », al fine di verificare se talune tecnologie elencate nell'allegato I siano effettivamente riconducibili alla definizione più aggiornata dei sistemi di IA e al perimetro di applicazione del nuovo regime, nonché di evitare profili di incertezza giuridica;

*c)* pur essendo condivisibile l'obiettivo di rendere il nuovo regime tecnologicamente neutro, abilitandone la capacità di stare al passo con i progressi scientifici ed industriali, è opportuno prevedere che il potere di aggiornamento della definizione di sistema sia esercitato in maniera da consentire il massimo grado di partecipa-

zione degli Stati membri, anche attribuendo considerazione prioritaria alle conseguenze di eventuali modifiche dell'ambito applicativo oggettivo sui rispettivi sistemi produttivi nazionali e sulle loro peculiarità;

*d)* si valuti l'opportunità di adottare orientamenti comuni circa le facoltà degli Stati membri di prevedere la possibilità di autorizzare in tutto o in parte sistemi di identificazione biometrica remota in tempo reale in spazi accessibili al pubblico a fini di attività di contrasto entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal paragrafo 4 dell'articolo 5, al fine di evitare la frammentazione normativa;

*e)* occorre migliorare le previsioni di coordinamento tra il nuovo regime e le altre discipline, sia a carattere orizzontale (quale il regolamento generale sulla protezione dei dati), sia di tipo settoriale (ad esempio le norme future in materia di finanza digitale), al fine di evitare duplicazioni di oneri, o disallineamenti in grado di compromettere il raggiungimento dei rispettivi obiettivi, con particolare riguardo alla tutela dei diritti fondamentali;

*f)* appare utile una riflessione sull'effettiva applicabilità del disposto di cui all'articolo 10 relativamente al rispetto dei requisiti di pertinenza, rappresentatività, esenzione da errori e completezza degli *standard* per quanto riguarda i dati di addestramento, convalida e prova utilizzati dai sistemi di IA ad alto rischio, anche alla luce di quanto recita il considerando 44, il quale richiede che tali *set* di dati debbano essere sufficientemente pertinenti, rappresentativi e privi di errori, nonché completi alla luce delle finalità previste dal sistema;

*g)* con riferimento al capo 3, appare utile definire con un maggior grado di precisione un sistema di responsabilità che rifletta il ruolo attivo dei soggetti nella catena del valore dell'IA, inclusi quelli che svolgono un ruolo nell'implementazione di adattamenti e personalizzazioni che modifichino in modo sostanziale le modalità di erogazione o finanche le finalità stesse del sistema originariamente concepite dal fornitore;

h) si rafforzino gli strumenti per migliorare la trasparenza e l'accessibilità alle informazioni relative ai sistemi di IA;

i) per quanto concerne i codici di condotta di cui la Commissione e gli Stati membri incoraggiano l'elaborazione ai sensi dell'articolo 69, appare particolarmente necessario agevolare e promuovere l'adozione di un codice etico di autoregolamentazione da parte dei fornitori di IA, senza però determinare oneri eccessivi per il mercato; a tal fine, sarebbe opportuno istituire un tavolo di lavoro degli *stakeholder* che potrebbe avviare la discussione di tale codice già nel corso dell'esame della proposta di regolamento presso le istituzioni dell'Unione europea;

l) l'istituzione di spazi di sperimentazione normativa per l'IA nei diversi Stati membri a livello nazionale, già prevista all'articolo 53, dovrebbe essere particolarmente incoraggiata, costruendo un *framework* il più possibile omogeneo al fine di evitare eccessi di burocratizzazione e scongiurare il rischio di una frammentazione della regolamentazione del mercato, nonché garantire uniformità nelle pratiche amministrative;

m) con riferimento alle opzioni relative al modello di *governance* da adottare a livello nazionale, secondo quanto previsto

dall'articolo 59 della proposta, sia nel caso dell'istituzione di un'autorità di controllo apposita, sia nel caso di conferimento delle rispettive funzioni ad un organismo esistente, è indispensabile dotare tali soggetti delle risorse specialistiche necessarie, oltreché assicurare la necessaria sfera di indipendenza, attesa la rilevanza dei diritti fondamentali, specie quelli individuali, che possono essere incisi da strumenti di IA non in linea con il regolamento;

n) è opportuno sensibilizzare gli Stati membri affinché avviino le attività preparatorie che saranno necessarie per l'implementazione del regolamento, nonché vengano attuate politiche volte a migliorare l'alfabetizzazione digitale, nonché le competenze in materia di IA, in particolare quelle ibride, che sono particolarmente adatte alla complessità delle questioni poste dall'uso dell'intelligenza artificiale; l'accento su tali politiche è, altresì, necessario anche alla luce delle risultanze dell'ultimo DESI (*Digital Economy and Society*);

o) è opportuno infine che la strategia nazionale sull'IA adottata nel novembre 2021 sia implementata con particolare riguardo agli obiettivi riconducibili alle politiche volte a migliorare le competenze in materia di IA e in raccordo con la futura cornice normativa europea.

## I COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

#### S O M M A R I O

##### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e alla legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia. Emendamenti testo unificato C. 1951 e abb.-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	24
--	----

##### SEDE REFERENTE:

Sull'ordine dei lavori .....	25
Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani fondamentali e per il contrasto alle discriminazioni. Testo unificato C. 855 Quartapelle Procopio, C. 1323 Scagliusi e C. 1794 Brescia ( <i>Rinvio del seguito dell'esame</i> ) .....	25
Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e alla legge 25 marzo 1993, n. 81, concernenti il computo dei votanti per la validità delle elezioni comunali e il numero delle sottoscrizioni per la presentazione dei candidati alle medesime elezioni. C. 3144, approvata dal Senato ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	25

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante individuazione e abrogazione degli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione. Atto n. 369 ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	26
---	----

##### RELAZIONI AL PARLAMENTO:

Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021. Doc. CCLXIII, n. 1 ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 124 del regolamento, e rinvio</i> ) .....	27
---	----

ALLEGATO ( <i>Proposta di risoluzione formulata dalla relatrice Baldino</i> ) .....	28
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	27
---	----

##### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 30 marzo 2022. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI.

**La seduta comincia alle 13.45.**

**Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modi-**

**ficazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e alla legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia.**

**Emendamenti testo unificato C. 1951 e abb.-A.**

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere*).



Il Comitato prosegue l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento.

Alberto STEFANI, *presidente*, avverte che il Comitato permanente per i pareri è chiamato a esaminare, ai fini del parere all'Assemblea, gli emendamenti 1.700 e 1.701 e l'articolo aggiuntivo 2.0700 della Commissione, presentati al testo unificato delle proposte di legge C. 1951 e abb.-A, recante modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e alla legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia.

Valentina CORNELI (M5S), *relatrice*, rileva come gli emendamenti trasmessi non presentino profili problematici per quanto riguarda il riparto di competenze tra Stato e Regioni, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: pertanto propone di esprimere su di essi nulla osta.

Emanuele PRISCO (FDI) dichiara l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

Il Comitato approva la proposta di parere.

**La seduta termina alle 13.50.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 30 marzo 2022. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'Interno Ivan Scalfarotto.*

**La seduta comincia alle 13.55.**

#### Sull'ordine dei lavori.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, propone, concorde la Commissione, di procedere a un'inversione nell'ordine del giorno della seduta odierna, nel senso di proce-

dere, dapprima, all'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 855 e abbinate, recante istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani fondamentali e per il contrasto alle discriminazioni, della proposta di legge C. 3144, recante modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e alla legge 25 marzo 1993, n. 81, concernenti il computo dei votanti per la validità delle elezioni comunali e il numero delle sottoscrizioni per la presentazione dei candidati alle medesime elezioni, quindi all'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante individuazione e abrogazione degli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione (Atto del Governo n. 369) e, infine, all'esame della Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021 (Doc. CCLXIII, n. 1).

**Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani fondamentali e per il contrasto alle discriminazioni.**

**Testo unificato C. 855 Quartapelle Procopio, C. 1323 Scagliusi e C. 1794 Brescia.**

*(Rinvio del seguito dell'esame).*

Giuseppe BRESCIA, *presidente e relatore*, in considerazione dell'impossibilità, per il Sottosegretario Della Vedova, impegnato al Senato, di partecipare alla seduta odierna, rinvia, concorde la Commissione, il seguito dell'esame alla seduta già prevista per la giornata di domani, giovedì 31 marzo.

**Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e alla legge 25 marzo 1993, n. 81, concernenti il computo dei votanti per la validità delle elezioni comunali e il numero delle sottoscrizioni per la presentazione dei candidati alle medesime elezioni. C. 3144, approvata dal Senato.**

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 marzo 2022.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte innanzitutto che, come specificato anche nelle convocazioni, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in sede referente sul provvedimento in videoconferenza, in quanto nella seduta odierna non sono previste votazioni sul provvedimento.

Rileva quindi come la Commissione prosegue l'esame, in sede referente, della proposta di legge C. 3144, già approvata dal Senato, recante modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e alla legge 25 marzo 1993, n. 81, concernenti il computo dei votanti per la validità delle elezioni comunali e il numero delle sottoscrizioni per la presentazione dei candidati alle medesime elezioni. Rammenta che nella precedente seduta di esame è stato illustrato il contenuto del provvedimento.

Non essendovi richieste di intervento, dichiara concluso l'esame preliminare.

Per quanto riguarda il seguito dell'esame, ricorda che il gruppo Lega, in occasione dell'ultima riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, ha proposto che i gruppi rinuncino alla fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti, in considerazione dell'ampia condivisione registratasi al Senato sul provvedimento. Qualora si registri l'unanimità in tal senso, il provvedimento sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva, ai fini dell'acquisizione dei prescritti pareri; in caso contrario, dovrà essere stabilito un termine per la presentazione delle proposte emendative.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.**

## ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 30 marzo 2022. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA.*

### **La seduta comincia alle 14.**

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante individuazione e abrogazione degli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione. Atto n. 369.**

*(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 22 marzo 2022.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, chiede alla relatrice come intenda procedere ai fini della formulazione della proposta di parere sullo schema di decreto.

Ricorda al riguardo che il termine per l'espressione del parere è fissato al 7 aprile 2022.

Valentina CORNELI (M5S), *relatrice*, si riserva di formulare una proposta di parere all'inizio della prossima settimana, in considerazione del fatto che sono in corso interlocuzioni con l'omologa Commissione del Senato al fine di pervenire alla presentazione di proposte di parere analoghe sul provvedimento.

Emanuele PRISCO (FDI) chiede che la presentazione della proposta di parere avvenga in tempi tali da consentire ai gruppi di poterne approfondire il contenuto, ai fini della formulazione di eventuali osservazioni o proposte di modifica.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, alla luce dell'esigenza prospettata dal deputato Prisco, invita la relatrice a trasmettere informalmente ai gruppi la proposta di parere non appena la stessa sarà stata predisposta.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.05.**

#### RELAZIONI AL PARLAMENTO

*Mercoledì 30 marzo 2022. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA.*

**La seduta comincia alle 14.05.**

**Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021.**

**Doc. CCLXIII, n. 1.**

*(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 124 del regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 marzo 2022.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ricorda che nell'ultima seduta di esame sul documento la relatrice, Baldino, si era riservata di presentare una proposta di risoluzione.

Vittoria BALDINO (M5S), *relatrice*, presenta una proposta di risoluzione (*vedi allegato*).

Rileva come in tale proposta siano stati recepiti osservazioni e rilievi emersi nel corso delle audizioni nonché alcune indicazioni provenienti dai gruppi. Assicura quindi la propria disponibilità a valutare ulteriori proposte di integrazione e modifica formulate dai gruppi.

Emanuele PRISCO (FDI) chiede chiarimenti circa l'ulteriore organizzazione dei lavori sul documento in esame, sottolineando, in particolare, la necessità che i gruppi

dispongano del tempo necessario per valutare la proposta di risoluzione della relatrice e per formulare eventuali osservazioni, nonché, laddove lo si ritenga, per presentare ulteriori proposte di risoluzione.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, rileva come la votazione della risoluzione dovrebbe avvenire nella giornata di domani o, al più tardi, in quella di martedì 5 aprile.

Emanuele PRISCO (FDI) osserva come la previsione della votazione nella giornata di domani non consentirebbe di disporre di un tempo congruo per approfondire la proposta di risoluzione della relatrice.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, alla luce delle esigenze prospettate dal deputato Prisco, ritiene che la votazione della proposta di risoluzione possa avere luogo nella giornata di martedì 5 aprile. Rileva, quindi, che la formulazione di osservazioni alla proposta della relatrice, nonché l'eventuale presentazione di ulteriori risoluzioni, debbano avere luogo entro l'inizio della prossima settimana.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta, che sarà convocata per la giornata di martedì 5 aprile.

**La seduta termina alle 14.10.**

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 30 marzo 2022.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.20.

ALLEGATO

**Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021. Doc. CCLXIII, n. 1.**

**PROPOSTA DI RISOLUZIONE FORMULATA DALLA RELATRICE  
BALDINO**

La I Commissione,

all'esito dell'esame, ai sensi dell'articolo 124 del Regolamento, della Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, riferita all'anno 2021 (Doc. CCLXIII, n. 1);

rilevato come l'esame della Relazione abbia consentito alle Commissioni parlamentari di avviare il monitoraggio circa lo stato di realizzazione del PNRR e circa i progressi compiuti nella sua attuazione, anche con riferimento alle singole misure, con particolare attenzione al rispetto e al raggiungimento degli obiettivi inerenti alle priorità trasversali del medesimo Piano, quali il clima, il digitale, la riduzione dei divari territoriali, la parità di genere e i giovani;

sottolineata la rilevanza cruciale di un adeguato e costante coinvolgimento del Parlamento nell'attuazione delle misure previste dal PNRR, nonché nell'individuazione degli eventuali correttivi da apportare al meccanismo di *Governance* dello stesso PNRR;

preso atto degli importanti elementi di informazione acquisiti durante il ciclo di audizioni svolto dalla Commissione nell'ambito dell'esame della Relazione, in particolare in occasione delle audizioni della Ministra per le pari opportunità e la famiglia, del Ministro per la Pubblica amministrazione e del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale;

sottolineato positivamente come il documento in esame, che costituisce la prima Relazione sullo stato di attuazione del Piano (Doc. CCLXIII, n. 1), segnali il raggiungimento, da parte dell'Italia, dei 51 traguardi

e obiettivi con scadenza al 31 dicembre 2021, funzionali al pagamento della prima rata di sovvenzioni e di prestiti da parte dell'Unione Europea;

rilevato come, per quanto riguarda ai profili di interesse della Commissione Affari costituzionali, rilevino principalmente gli obiettivi di crescita digitale, di modernizzazione della pubblica amministrazione e di rafforzamento della capacità amministrativa del settore pubblico, che il PNRR considera prioritari ai fini del rilancio del sistema Paese, per la cui realizzazione il PNRR prevede due aree di intervento nell'ambito della Componente 1 della Missione 1;

evidenziato, in tale contesto, come, tra gli obiettivi conseguiti entro il termine previsto del 31 dicembre 2021, si annoverino, quanto ai profili maggiormente connessi agli ambiti di competenza della I Commissione: l'entrata in vigore della legislazione primaria sulla *governance* del PNRR di cui al citato decreto-legge n. 77 del 2021; la semplificazione delle procedure di acquisto di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR, di cui all'articolo 53 del citato decreto-legge n. 77 del 2021; la semplificazione del contesto normativo per facilitare gli interventi di digitalizzazione della pubblica amministrazione, quali la migrazione al *cloud* e la interoperabilità tra le amministrazioni, di cui agli articoli 39 e 41 del predetto decreto; l'entrata in vigore della legislazione primaria necessaria per fornire assistenza tecnica e rafforzare la creazione di capacità per l'attuazione del PNRR e l'assunzione del *pool* di 1.000 esperti da impiegare a supporto delle amministrazioni nella gestione delle nuove procedure per fornire

assistenza tecnica, nonché il completamento delle relative procedure di assunzione; l'entrata in vigore della legislazione primaria necessaria per la semplificazione delle procedure amministrative per l'attuazione del PNRR, di cui al decreto-legge n. 77 del 2021 e al decreto-legge n. 152 del 2021;

rilevata, in particolare, l'esigenza di proseguire nel processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione, soprattutto attraverso la creazione di infrastrutture digitali per la pubblica amministrazione, l'interoperabilità dei dati, l'offerta di servizi digitali e la sicurezza cibernetica, in quanto tale processo costituisce uno degli assi strategici attorno al quale sviluppare l'intero Piano;

evidenziati, a tale particolare riguardo, i passi avanti compiuti, nell'ambito della Componente 1, con riferimento all'Investimento 1.1, Infrastrutture digitali, quanto alla realizzazione del Polo Strategico Nazionale (PSN), infrastruttura *cloud* nazionale pubblico-privata, per la quale si è proceduto all'affidamento, ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 52 del 2021, alla società Difesa Servizi, del compito di espletare le procedure di gara per la realizzazione del Polo strategico nazionale, che si concluderanno entro il 2022;

preso altresì atto, quanto all'Investimento 1.2, Abilitazione e facilitazione al *cloud* per le PA locali, il quale ha l'obiettivo di garantire la migrazione dei dati e delle applicazioni delle pubbliche amministrazioni locali verso un'infrastruttura *cloud* sicura, consentendo a ciascuna amministrazione di scegliere liberamente all'interno di una serie di ambienti *cloud* pubblici certificati, che, entro la prima metà del 2022, saranno pubblicati gli avvisi che consentiranno alle amministrazioni locali di accedere ai finanziamenti;

sottolineata la rilevanza delle misure per l'innovazione della pubblica amministrazione, principalmente per quanto attiene alla valorizzazione del personale e della capacità amministrativa del settore pubblico;

considerata la necessità di potenziare le risorse umane in forza agli enti locali, principale fulcro della realizzazione dei progetti legati all'attuazione del PNRR;

richiamata in questo quadro l'importanza dell'Investimento 1.4, Servizi digitali e cittadinanza digitale, che ha l'obiettivo di sviluppare un'offerta integrata e armonizzata di servizi digitali per i cittadini, garantirne la diffusione generalizzata nell'amministrazione centrale e locale e migliorare l'esperienza degli utilizzatori, segnatamente per quanto attiene all'accessibilità dei servizi, ai pagamenti tramite PagoPA, all'applicazione IO, al Sistema pubblico di identità digitale (SPID), alla Carta d'identità elettronica (CIE), all'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) e alla Piattaforma notifiche digitali;

valutata positivamente, in tale contesto, l'attivazione, dal novembre 2021, del servizio del portale dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), attraverso il quale è possibile scaricare 14 tipologie diverse di certificati digitali in modo autonomo e gratuito, per sé o per un componente della propria famiglia, accedendo con la propria identità digitale e senza necessità di recarsi fisicamente allo sportello;

sottolineata l'esigenza di accelerare e ampliare l'impatto degli investimenti per la digitalizzazione delle grandi amministrazioni centrali, tra le quali assume rilievo nevralgico il Ministero dell'Interno, con l'obiettivo di ridisegnare e digitalizzare un insieme di processi, attività e servizi prioritari nelle grandi amministrazioni centrali, al fine di per migliorare l'efficienza di tali amministrazioni e semplificare le procedure;

sottolineata l'esigenza di perseguire gli obiettivi della semplificazione, intesa sia come semplificazione normativa sia come semplificazione dell'attività amministrativa e dei procedimenti, in quanto componenti che devono accompagnare l'intera attuazione del PNRR;

evidenziato, in particolare, come la semplificazione normativa costituisca un

intervento riformatore essenziale per favorire la crescita del Paese, trasversale rispetto a tutte e sei le missioni del Piano, superando i limiti incontrati nell'azione di semplificazione e razionalizzazione della legislazione, tramite il potenziamento delle strutture amministrative a ciò deputate e interventi mirati di miglioramento dell'efficacia e della qualità della regolazione, segnatamente attraverso: il rafforzamento delle strutture per la semplificazione amministrativa e normativa, tramite il reclutamento delle professionalità necessarie; l'adozione di provvedimenti attuativi della riforma della pubblica amministrazione; la costituzione, nell'ambito del DAGL, di un'apposita unità per la semplificazione normativa; l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dell'Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione;

rilevata, a tale ultimo riguardo, l'importanza dell'Investimento 1.3, Dati ed interoperabilità, rispetto all'obiettivo di garantire la piena interoperabilità e la condivisione di informazione tra le pubbliche amministrazioni secondo il principio dell'*once only* («una volta per tutte»), evitando al cittadino di dover fornire più volte la stessa informazione a diverse amministrazioni, sia attraverso lo sviluppo della Piattaforma digitale nazionale dati (PDND), sia attraverso lo Sportello digitale unico, che consentirà l'armonizzazione tra gli Stati membri e la digitalizzazione di procedure e servizi;

considerato che [italiadomani.gov.it](https://italiadomani.gov.it), in quanto portale ufficiale dedicato a «Italia Domani, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza», è lo strumento a disposizione di tutti i cittadini per controllare e monitorare i contenuti del Piano, nonché il percorso di attuazione delle riforme, con notizie in continuo aggiornamento;

evidenziato, quanto alla semplificazione amministrativa, come gli investimenti e le azioni in materia dovranno perseguire le finalità di eliminare i vincoli burocratici, rendere più efficiente ed efficace l'azione della Pubblica Amministrazione, con l'effetto di ridurre tempi e costi per le imprese

e i cittadini, non solo attraverso misure di carattere normativo, ma anche con interventi organizzativi, soprattutto a livello locale, nonché con investimenti nel personale, nel riordino di processi e procedure e nelle risorse strumentali e tecnologiche;

rilevato, in particolare, come tali misure dovranno perseguire alcuni obiettivi specifici: ridurre i tempi per la gestione delle procedure, con particolare riferimento a quelle che prevedono l'intervento di una pluralità di soggetti, per accelerare gli interventi cruciali nei settori chiave per la ripresa economica; liberalizzare, semplificare (anche mediante l'eliminazione di adempimenti non necessari), reingegnerizzare e uniformare le procedure; digitalizzare le procedure amministrative per edilizia e attività produttive; monitorare gli interventi per la misurazione della riduzione di oneri e tempi e per la loro comunicazione;

sottolineato come gli investimenti organizzativi e strumentali in materia dovranno concentrarsi: sull'assistenza tecnica a livello centrale e locale, a supporto delle amministrazioni territoriali nella realizzazione delle riforme di semplificazione dei procedimenti e nella gestione delle nuove procedure; sulla semplificazione e standardizzazione delle procedure, realizzando uno *screening* dei procedimenti amministrativi e introducendo conseguenti meccanismi di semplificazione; sulla digitalizzazione delle procedure, anche attraverso la definizione di standard tecnici comuni di interoperabilità, per dare piena attuazione al richiamato principio «*once-only*»; sul monitoraggio e la comunicazione delle azioni di semplificazione; sulla realizzazione di un'amministrazione pubblica orientata ai risultati, con l'introduzione di nuove iniziative di *benchmarking* nelle amministrazioni e di specifici incentivi alle *performance* collegati ai risultati ottenuti, anche attraverso una riforma degli organismi indipendenti di valutazione (OIV);

valutati al riguardo positivamente gli interventi, già attuati con il decreto-legge n. 77 del 2021 e con il decreto-legge n. 152 del 2021, per semplificare e accelerare in

primo luogo le procedure direttamente collegate all'attuazione del PNRR;

sottolineato il rilievo centrale attribuito alla strategia per la parità di genere, in quanto rappresenta una delle tre priorità trasversali del Piano in termini di inclusione sociale (unitamente a Giovani e Mezzogiorno), anche al fine di colmare il divario che ancora separa sotto questo profilo il nostro Paese dai Paesi più avanzati;

segnalato, in particolare, come la strategia nazionale per la parità di genere dovrà svilupparsi attraverso un approccio multidimensionale che coinvolga le Amministrazioni centrali, le Regioni e gli Enti locali, e dovrà perseguire gli obiettivi di: individuare buone pratiche per combattere gli stereotipi di genere; colmare il divario di genere nel mercato del lavoro; raggiungere la parità nella partecipazione ai diversi settori economici; affrontare il problema del divario retributivo e pensionistico; conseguire l'equilibrio di genere nel processo decisionale;

rilevata, altresì, l'esigenza di rafforzare ulteriormente le risorse umane e strumentali delle forze dell'ordine e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, attraverso una politica di investimenti mirata a rafforzare la capacità operativa, in vista delle nuove sfide che tali articolazioni essenziali della pubblica amministrazione dovranno affrontare nei prossimi anni;

sottolineata l'esigenza di perseguire l'obiettivo della sicurezza dei cittadini attraverso politiche imperniate su una strategia integrata, basata sul pieno coinvolgimento delle autonomie territoriali e delle polizie locali, nonché su meccanismi di prevenzione sociale dei fenomeni criminali, anche attraverso progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre le situazioni di emarginazione e degrado;

considerato che, secondo il rapporto annuale dell'Ufficio lotta antifrode della Commissione europea (O.L.A.F.), l'Italia risulta quarta per numero di irregolarità nella gestione di tali fondi nel periodo 2015-2019;

rilevata l'importanza della direttiva europea n. 2019/1937 sul *whistleblowing*,

quanto ai sistemi di segnalazione di illeciti in ambito professionale, non ancora recepita nel nostro Paese;

segnalata l'esigenza, oggetto dell'Investimento 1.5, *Cybersecurity*, di rafforzare le infrastrutture legate alla protezione cibernetica del Paese, a partire dall'attuazione della disciplina prevista dal Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, avviata con il decreto-legge n. 82 del 2021, che ha definito l'architettura nazionale di cybersicurezza e ha istituito l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN), di cui sono stati adottati i regolamenti di organizzazione, del personale e di contabilità;

evidenziata l'esigenza di potenziare il Servizio civile universale, inteso quale strumento di formazione e integrazione delle giovani generazioni nella vita sociale, culturale e politica del Paese, nonché di potenziare il Servizio civile digitale, avviato in via sperimentale nel 2021, che prevede il reclutamento di giovani per aiutare gli utenti ad acquisire competenze digitali di base,

impegna il Governo:

a) a intensificare la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti amministrativi e dei processi, garantendo al contempo il raggiungimento degli obiettivi di celerità, efficienza e trasparenza della elaborazione, realizzazione, finanziamento ed esecuzione dei singoli progetti, anche attuati dai piccoli comuni, garantendo a tutti i cittadini un pieno monitoraggio delle attività prodromiche al finanziamento delle opere;

b) ad adottare tutte le iniziative necessarie per accrescere la capacità amministrativa degli enti locali, anche di minore dimensione, in caso di criticità nella progettazione, nella gestione della spesa e nell'attuazione degli interventi, affinché gli stessi possano far fronte all'impegno straordinario di attuare i programmi del PNRR, e, al medesimo fine, a valutare la creazione di strutture centrali e periferiche tese all'assistenza costante e al monitoraggio della capacità progettuale e gestionale degli enti locali, al fine di scongiurare il rischio che le

realtà territoriali con maggiori necessità di investimenti possano risultare destinatarie di risorse insufficienti;

c) ad assumere le iniziative, anche normative, necessarie a potenziare le risorse umane in forza agli enti locali, con particolare attenzione alle regioni del Mezzogiorno, sia tramite l'indizione di nuove procedure concorsuali che favoriscano l'assunzione di giovani, sia tramite il supporto diretto da parte delle amministrazioni centrali, al fine di sopperire alla carenza di personale tecnico e qualificato necessario, implementando le risorse con personale altamente specializzato, in tal modo agevolando la realizzazione dei progetti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

d) a provvedere con urgenza all'adeguamento e all'integrazione del portale « ItaliaDomani », implementandone la fruibilità e la comprensione in favore di tutta l'utenza, aggiornando costantemente le informazioni, al fine di garantire una piena accessibilità non limitata ai singoli bandi, ma relativa allo stato di avanzamento dei progetti in considerazione della singola missione, con l'obiettivo di consentire un mo-

nitoraggio trasparente dell'attuazione del Piano;

e) sul terreno della digitalizzazione, ad ottimizzare, altresì, l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) che, tra i diversi benefici, potrà consentire il superamento delle tessere elettorali ai fini dell'espressione del voto e la semplificazione delle relative modalità e, più in generale, a valorizzare il rapporto tra accesso agli strumenti digitali ed effettivo esercizio dei diritti di partecipazione;

f) a recepire la direttiva europea n. 2019/1937 sul *whistleblowing* – che avrebbe dovuto essere recepita negli ordinamenti nazionali entro dicembre 2021 – al fine di armonizzare la disciplina italiana quanto ai sistemi di segnalazione di illeciti in ambito professionale;

g) ad intraprendere urgenti iniziative per rendere più efficiente ed efficace il contrasto da parte delle pubbliche amministrazioni alle irregolarità nella gestione dei fondi UE;

h) in merito alla promozione della parità di genere, a sviluppare, quanto prima, specifici indicatori per monitorare l'impatto degli interventi sulle relative politiche.



## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

#### COMITATO DEI NOVE:

Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e alla legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia. Emendamenti testo unificato C. 1951 Bruno Bossio, C. 3106 Ferraresi, C. 3184 Delmastro Delle Vedove e C. 3315 Paolini-A .....	33
--	----

#### SEDE REFERENTE:

Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura. C. 2681 Governo, C. 226 Ceccanti, C. 227 Ceccanti, C. 489 Zanettin, C. 976 Rossello, C. 989 Bartolozzi, C. 1156 Dadone, C. 1919 Colletti, C. 1977 Dadone, C. 2233 Pollastrini, C. 2517 Sisto, C. 2536 Zanettin, C. 2691 Costa e C. 3017 Costa ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	33
ALLEGATO 1 ( <i>Proposte emendative segnalate</i> ) .....	36
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 21 aprile 2011, n. 62, in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori. C. 2298 Siani, C. 1780 Cirielli e C. 3129 Bellucci ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	34
ALLEGATO 2 ( <i>Ulteriori emendamenti presentati</i> ) .....	109
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	35

#### COMITATO DEI NOVE

*Mercoledì 30 marzo 2022.*

**Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e alla legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia.**

**Emendamenti testo unificato C. 1951 Bruno Bossio, C. 3106 Ferraresi, C. 3184 Delmastro Delle Vedove e C. 3315 Paolini-A.**

Il Comitato si è riunito dalle 9.10 alle 9.25, dalle 16.15 alle 16.30 e dalle 20.15 alle 20.30.

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 30 marzo 2022. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto.*

**La seduta comincia alle 14.05.**

**Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giu-**

diziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura.

C. 2681 Governo, C. 226 Ceccanti, C. 227 Ceccanti, C. 489 Zanettin, C. 976 Rossello, C. 989 Bartolozzi, C. 1156 Dadone, C. 1919 Colletti, C. 1977 Dadone, C. 2233 Pollastrini, C. 2517 Sisto, C. 2536 Zanettin, C. 2691 Costa e C. 3017 Costa.

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 marzo 2022.

Mario PERANTONI, *presidente*, ricorda che, a seguito della decisione assunta nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 14 marzo scorso, i gruppi hanno provveduto alla segnalazione delle proposte emendative da esaminare (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Francesco Paolo SISTO fa presente che allo stato attuale il Governo non è nelle condizioni di esprimere i pareri sulle proposte emendative segnalate. Auspicando che a breve si possano concludere le valutazioni in atto, precisa che si sta procedendo a tenere conto degli esiti delle riunioni di maggioranza svoltesi in questi giorni.

Maria Carolina VARCHI (FDI), nel rinviare le proprie considerazioni di merito al momento in cui verrà effettivamente avviato l'esame delle proposte emendative, al fine di evitare che i lavori della Commissione subiscano ulteriori ritardi, chiede al presidente di non iscrivere il provvedimento all'ordine del giorno della Commissione in assenza delle condizioni per procedere. Chiede, inoltre, se sia possibile ottenere una previsione ragionevole sui tempi per l'espressione dei pareri, rilevando che ciò sarebbe utile tanto per la Commissione quanto per il Governo, ai fini di una proficua programmazione dei lavori.

Mario PERANTONI, *presidente*, nel concordare con la collega Varchi, fa presente

di aver ritenuto preferibile mantenere comunque in convocazione per la seduta odierna il prosieguo dell'esame del provvedimento, in ragione dell'importanza della materia trattata. Assicura che per il futuro sarà sua cura adottare un sistema più funzionale dal punto di vista pratico.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 21 aprile 2011, n. 62, in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori.**

C. 2298 Siani, C. 1780 Cirielli e C. 3129 Bellucci.

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 marzo 2022.

Mario PERANTONI, *presidente*, ricorda che nella scorsa seduta era stata convenuta la riapertura del termine degli emendamenti e che la stessa era stata fissata per venerdì 18 marzo alle ore 18. Avverte che il fascicolo degli emendamenti già predisposto (*vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni n. 625 del 15 luglio 2021*) è stato aggiornato alla luce delle nuove proposte emendative presentate (*vedi allegato 2*). Chiede quindi al relatore se sia nelle condizioni di esprimere il parere sugli emendamenti presentati.

Walter VERINI (PD), *relatore*, fa presente che, nonostante sul provvedimento si siano svolti numerosi dibattiti anche al di fuori della Commissione, vi è l'esigenza di ulteriori interlocuzioni con il Governo ai fini della definizione della riformulazione di alcuni emendamenti presentati e che gli uffici legislativi dell'Esecutivo attualmente sono impegnati anche su altri provvedimenti molto importanti. Sottolineando che la volontà del Governo, oltre che la propria, sia quella di definire in tempi rapidi la questione, ritiene che a breve si potrà procedere all'esame del provvedimento.

Mario PERANTONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.15.**

*Mercoledì 30 marzo 2022.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.25.

## ALLEGATO 1

**Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (A.C. 2681 Governo e abbinate).**

## PROPOSTE EMENDATIVE SEGNALATE

## ART. 1.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole:* direttivi e semidirettivi *con le seguenti:* di coordinamento degli uffici giudiziari.

*Conseguentemente, ovunque ricorrono nel testo, sostituire le parole:* direttivi e semidirettivi *con le seguenti:* di coordinamento degli uffici giudiziari.

**1.3. Businarolo.**

*All'emendamento 1.26 del Governo, parte consequenziale, numero 2), capoverso d), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* prevedendo il divieto di esercitare incarichi direttivi e semidirettivi per cinque anni successivi alla fine del periodo di collocamento fuori ruolo e, fino a collocamento a riposo, il divieto dell'accesso agli incarichi direttivi e semi-direttivi.

**0.1.26.4. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Prisco, Lucaselli, Vinci.**

*All'emendamento 1.26 del Governo, parte consequenziale, numero 2), capoverso d), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , prevedendo l'esclusione della possibilità per i magistrati di ricoprire incarichi in posizione di fuori ruolo dall'organico della magistratura, salvo quanto previsto dagli articoli da 12 a 18.

**0.1.26.5. Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi.**

*All'emendamento 1.26 del Governo, parte consequenziale, numero 2, dopo il capoverso d), aggiungere il seguente:*

*e) all'allineamento della disciplina di collocamento fuori ruolo e attribuzione degli incarichi tra la magistratura amministrativa e contabile alla magistratura ordinaria, specificamente provvedendo alla eliminazione del cumulo di compensi ed allo svolgimento in simultanea delle funzioni.*

**0.1.26.13. Bartolozzi.**

*Al comma 1, lettera a), dopo la parola:* semidirettivi *aggiungere le seguenti:* , *di rivedere il numero degli incarichi semidirettivi.*

*Conseguentemente:*

*1) al medesimo comma 1, lettera a), sopprimere le parole:* e *alla necessità di garantire un contenuto minimo nella formazione del progetto organizzativo dell'ufficio del pubblico ministero;*

*2) al medesimo comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*d) al riordino della disciplina del collocamento in posizione di fuori ruolo dei magistrati ordinari;*

*3) al comma 4, dopo le parole:* ai sensi dell'articolo 17-bis *aggiungere le seguenti:* , commi 1 e 2,.

**1.26. Il Governo.**

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: direttivi e semidirettivi aggiungere le seguenti: , delle verifiche di professionalità, degli avanzamenti di carriera e dei meccanismi di promozione dei magistrati.

**1.11.** Varchi, Maschio, Mollicone, Delmastro Delle Vedove.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

*a-bis*) alla revisione dei requisiti e criteri per il conferimento delle funzioni dei magistrati ordinari prevedendo l'obbligo, dopo otto anni dall'ingresso in magistratura, di scegliere le funzioni giudicanti o requirenti, previo concorso per titoli ed esami;.

**1.10.** Varchi, Maschio, Lucaselli, Mollicone, Delmastro Delle Vedove.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

*(Separazione delle funzioni)*

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla revisione ordinamentale della magistratura sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere per l'ingresso in magistratura che sia bandito annualmente un concorso e che i candidati debbano indicare nella domanda, a pena di inammissibilità, se intendano accedere ai posti nella funzione giudicante ovvero a quelli nella funzione requirente; prevedere che le tracce d'esame siano differenziate in base all'opzione sulla funzione prescelta nella domanda di partecipazione; prevedere che, al momento dell'attribuzione delle funzioni, tale indicazione costituisca titolo preferenziale per la scelta della sede di prima destinazione e che tale scelta, nei limiti delle disponibilità dei posti, debba avvenire nell'ambito della funzione prescelta;

b) prevedere che le commissioni del Consiglio superiore della magistratura di cui all'articolo 4 e all'articolo 11, comma 3, della legge 24 marzo 1958, n. 195, siano composte da due sezioni rispettivamente riferite ai magistrati che svolgono funzioni requirenti e a quelli che svolgono funzioni giudicanti e i cui membri svolgano le rispettive funzioni;

c) modificare la normativa relativa al funzionamento della Scuola superiore della magistratura e all'aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, al fine di prevedere l'istituzione di due distinti corsi per la funzione requirente e giudicante.

Conseguentemente, all'articolo 10:

*al comma 1:*

*alla lettera a) premettere la seguente:*

*0a)* all'articolo 11, comma 2, le parole: « riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti » sono soppresse;

*sostituire la lettera b) con la seguente:*

*b)* all'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: « il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti » sono soppresse;

2) al comma 3, le parole da: « all'interno dello stesso distretto » fino alla fine del comma sono soppresse;

3) i commi 4, 5 e 6 sono soppresi;

*sostituire il comma 2 con i seguenti:*

2. Al sesto comma dell'articolo 192 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, le parole: « salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del Consiglio superiore della magistratura » sono soppresse.

3. Alla legge 4 gennaio 1963, n. 1, articolo 18, il terzo comma è abrogato.

4. Al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, all'articolo 23, comma 1, le parole: « nonché per il passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa » sono soppresse.

5. Al decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, all'articolo 3, comma 1, l'ultimo periodo è soppresso.

**1.02.** Costa.

**ART. 2.**

*All'emendamento 2.73 del Governo, comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

*0a)* ai fini dell'idoneità ad assumere incarichi direttivi e semidirettivi, prevedere un concorso per esami a cadenza quadriennale che preveda un esame teorico-pratico scritto e orale, cui possano accedere i magistrati che hanno conseguito la terza valutazione di professionalità; stabilire, in particolare, che le prove scritte consistano nella risoluzione di uno o più casi pratici, aventi carattere di complessità e implicanti alternativamente o congiuntamente la risoluzione di rilevanti questioni probatorie, istruttorie e cautelari, relative alle funzioni richieste e stabilendo, altresì, che le prove orali consistano nella discussione del caso o dei casi pratici oggetto della prova scritta, e siano volte inoltre ad accertare la capacità di efficiente organizzazione del lavoro giudiziario;.

*Conseguentemente, al medesimo comma 1:*

*a) alla lettera d), dopo la parola: semidirettivi aggiungere le seguenti: tra coloro che sono risultati idonei ai concorsi di cui alla lettera 0a) e aggiungere, in fine, le seguenti parole: , tenendo conto in particolare del numero di provvedimenti emanati, della durata dei procedimenti gestiti, del rispetto dei termini processuali e dell'esito degli affari nelle successive fasi e nei gradi del procedimento e del giudizio;*

*b) alla lettera e), sopprimere le parole da: , salvo che fino alla fine della lettera;*

*c) alla lettera f), alle parole: conservare il criterio dell'anzianità premettere le seguenti: prevedere che il punteggio ottenuto nel concorso di cui alla lettera 0a) sia uno*

degli elementi da prendere in considerazione.

**0.2.73.14.** Costa, Magi.

*All'emendamento del Governo 2.73, comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

*0a)* modificare i requisiti per il conferimento delle funzioni direttive di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, prevedendo, che:

1) per il conferimento delle funzioni di cui al comma 10 del citato articolo 10 è richiesto il conseguimento almeno della quarta valutazione di professionalità;

2) per il conferimento delle funzioni di cui al comma 11 del citato articolo 10 è richiesto il conseguimento almeno della quinta valutazione di professionalità;

3) per il conferimento delle funzioni di cui ai commi 12, 13 e 14 del citato articolo 10 è richiesto il conseguimento almeno della sesta valutazione di professionalità;

4) per il conferimento delle funzioni di cui al comma 15 del citato articolo 10 è richiesto il conseguimento della settima valutazione di professionalità;.

**0.2.73.6.** Sarti, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Ferraresi, Giuliano, Salafia, Scutellà.

*All'emendamento 2.73 del Governo, comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e prevedere il divieto di contemporanea presentazione da parte del magistrato di domanda di assegnazione per incarico direttivo e semidirettivo.*

**0.2.73.28.** Potenti, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.

*All'emendamento 2.73 del Governo, comma 1, lettera b), dopo la parola: deroghe aggiungere la seguente: limitate.*

**0.2.73.62.** Bordo.

All'emendamento 2.73 del Governo, comma 1, dopo lettera b), aggiungere la seguente:

*b-bis)* prevedere che per l'assegnazione degli incarichi direttivi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, il Consiglio superiore della magistratura, esaurite le procedure di valutazione, indichi una terna di candidati idonei per l'assegnazione dell'incarico in caso di numero di aspiranti sino a dodici e una quaterna di candidati in caso di numero di aspiranti superiore a dodici, tra le quali il vincitore sarà prescelto per sorteggio;

\* **0.2.73.7.** Ascari.

\* **0.2.73.5.** Colletti.

All'emendamento 2.73 del Governo, comma 1, lettera c), dopo le parole: proceda sempre all'audizione dei candidati *aggiungere le seguenti:* o ad una prova scritta consistente nella redazione di un elaborato scritto.

*Conseguentemente, alla medesima lettera c), sopprimere le parole da:* l'audizione di almeno tre di essi *fino alle parole:* dell'indicazione di tutti i suoi componenti.

**0.2.73.31.** Potenti, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.

All'emendamento 2.73 del Governo, comma 1, lettera c), *sopprimere le parole da:* , salvo quando il numero *fino alle parole:* tutti i suoi componenti.

\* **0.2.73.10.** D'Orso.

\* **0.2.73.29.** Potenti, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.

All'emendamento 2.73 del Governo, comma 1, lettera c), *sostituire le parole:* dell'indicazione di tutti i suoi componenti *con le seguenti:* dell'indicazione della mag-

gioranza dei suoi componenti *e sopprimere le parole:* e riservata.

*Conseguentemente:*

*a) al medesimo comma 1, lettera e), sostituire le parole da:* salvo che; *fino alla fine della lettera, con le seguenti:* salvo quando la natura dell'incarico fuori ruolo abbia comportato attività di studio e di ricerca coerente con le funzioni semidirettive o direttive;

*b) al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

*e-bis)* quanto alle pubblicazioni prevedere che la Commissione debba tenere conto della loro rilevanza scientifica, anche in relazione alle riviste o alle collane in cui dette pubblicazioni sono edite;

**0.2.73.9.** Sarti, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Ferraresi, Giuliano, Salafia, Scutellà.

All'emendamento 2.73 del Governo, comma 1, *sostituire la lettera d) con la seguente:*

*d)* prevedere che, nell'assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi, le attitudini, il merito e l'anzianità dei candidati siano valutati, in conformità a criteri previsti da una legge che recepisca il testo unico sulla Dirigenza giudiziaria contenuto nella Circolare n. P 14858 del 28 luglio 2015 (Delibera del 28 luglio 2015), aggiornata al 16 giugno 2021, con specifico riferimento all'incarico da ricoprire, assegnando rilevanza al criterio dell'acquisizione di specifiche competenze rispetto agli incarichi per cui è richiesta una particolare specializzazione, e che le attitudini direttive e semidirettive siano positivamente accertate nel corso del procedimento disciplinato per legge, oltre che in forza degli elementi indicati dall'articolo 12, commi 10, 11, e 12 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, anche con particolare attenzione alla conoscenza del complesso dei servizi resi dall'ufficio o dalla sezione per la cui direzione è indetto il concorso, alla capacità di analisi ed elaborazione dei dati

statistici, alla conoscenza delle norme ordinarie e alla capacità di efficiente organizzazione del lavoro;

**0.2.73.61.** D'Ettore, Parisse.

*All'emendamento 2.73 del Governo, comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e agli esiti delle verifiche ispettive sulle pregresse esperienze.*

**0.2.73.57.** Varchi, Maschio, Lucaselli.

*All'emendamento 2.73 del Governo, comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: inoltre, nell'assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi nonché nell'ambito della procedura di valutazione necessaria alla progressione di carriera, prevedere che siano valutati gli anni di effettivo servizio prestati dai magistrati presso sedi disagiate, ai sensi della legge 4 maggio 1998, n. 133;.*

**0.2.73.79.** Miceli.

*All'emendamento 2.73 del Governo, comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*d-bis) prevedere che, alla cessazione della durata dell'incarico elettivo presso il Consiglio superiore della magistratura, il magistrato non possa, per la durata di cinque anni, avanzare domanda per un ufficio direttivo, né semidirettivo, salvo il caso in cui l'incarico sia stato ricoperto in precedenza, né possa avanzare domanda per accedere alle funzioni di consigliere di cassazione e di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione, salvo il caso in cui le funzioni siano state ricoperte in precedenza.*

**0.2.73.21.** Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Paolini, Tateo, Tomasi.

*All'emendamento 2.73 del Governo, comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*d-bis) prevedere che il magistrato che abbia cessato di far parte del Consiglio*

superiore della magistratura non possa proporre domanda per un ufficio direttivo o semi direttivo, salvo il caso in cui l'incarico direttivo o semi direttivo sia stato ricoperto in precedenza, né proporre domanda per accedere alle funzioni di consigliere di cassazione e di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione, salvo il caso in cui le funzioni siano già state ricoperte in precedenza.

**0.2.73.22.** Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Paolini, Tateo, Tomasi.

*All'emendamento 2.73 del Governo, comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*d-bis) prevedere, in sede di assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi, nonché per l'attribuzione di priorità nell'assegnazione di sedi in caso di trasferimento a richiesta, meccanismi premiali di natura non solo economica, per i magistrati che, per almeno 5 anni ulteriori a quelli di prima nomina, abbiano ricoperto incarichi requirenti o giudicanti presso sedi disagiate e storicamente afflitte da notevole *turn over*;*

**0.2.73.26.** Paolini, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo, Tomasi.

*All'emendamento 2.73 del Governo, comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*d-bis) prevedere il rafforzamento degli effetti delle valutazioni negative sul piano della progressione retributiva del magistrato e dell'idoneità dello stesso ad accedere a funzioni di grado superiore;*

**0.2.73.66.** Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

*All'emendamento 2.73 del Governo, comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*d-bis) prevedere che ai magistrati assegnati alle sedi di cui all'articolo 1 della*



legge 4 maggio 1998, n. 133, che ivi siano rimasti per quattro anni si dia priorità nell'assegnazione degli incarichi semidirettivi qualora abbiano conseguito almeno la seconda valutazione di professionalità e nell'assegnazione degli incarichi direttivi qualora abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità.

**0.2.73.69.** Ferri, Annibali.

*All'emendamento 2.73 del Governo, comma 1, lettera e), sopprimere le parole: delle attitudini organizzative e sostituire le parole da: salvo che fino alla fine della lettera, con le seguenti: fatta eccezione di quelle maturate presso organi costituzionali o di rilevanza costituzionale, ovvero presso organi di giurisdizione internazionale;*

*Conseguentemente, al comma 3, lettera h), sostituire le parole da: nei quali, fino alla fine della lettera, con le seguenti: di esperienze maturate presso organi costituzionali o di rilevanza costituzionale, ovvero presso organi di giurisdizione internazionale;*

**0.2.73.64.** Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

*All'emendamento 2.73 del Governo, comma 1, lettera e), sostituire le parole: non si tenga conto con le seguenti: si tenga conto;*

*Conseguentemente, alla medesima lettera e), sostituire le parole da: salvo che in relazione fino alla fine della lettera, con le seguenti: soprattutto se la natura e le competenze dell'amministrazione o dell'ente che conferisce l'incarico, nonché della natura dell'incarico, siano idonee a favorire l'acquisizione di competenze coerenti con le funzioni semidirettive e direttive.*

**0.2.73.63.** Bordo.

*All'emendamento 2.73 del Governo, comma 1, lettera e), sostituire le parole da: salvo che fino alla fine della lettera con le*

*seguinti: salvo quelle maturate presso gli organi costituzionali o di rilevanza costituzionale, ovvero presso organi giurisdizionali internazionali;*

*Conseguentemente:*

*al medesimo comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:*

*e-bis) escludere, comunque, dalla valutazione, ai fini della verifica dell'attitudine organizzativa e ai fini della maturazione di esperienze ordinarie, le altre esperienze maturate nell'ambito di incarichi elettivi di carattere politico a livello nazionale o locale, nonché quelle svolte nell'ambito del governo e, a qualsiasi titolo, negli enti territoriali (regione, provincia, città metropolitana e comune) e presso gli organismi elettivi sovranazionali;*

*al comma 3, lettera h), sostituire le parole da: nei quali, fino alla fine della lettera, con le seguenti: di esperienze maturate presso gli organi costituzionali o di rilevanza costituzionale, ovvero presso organi giurisdizionali internazionali;*

*al comma 3, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:*

*h-bis) escludere, comunque, dalla valutazione le altre esperienze maturate nell'ambito di incarichi elettivi di carattere politico a livello nazionale o locale, nonché quelle svolte nell'ambito del governo e, a qualsiasi titolo, negli enti territoriali (regione, provincia, città metropolitana e comune) e presso gli organismi elettivi sovranazionali;*

**0.2.73.68.** Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

*All'emendamento 2.73 del Governo, comma 1, lettera i), sostituire le parole: sei anni con le seguenti: cinque anni.*

\* **0.2.73.13.** Sarti, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Ferraresi, Giuliano, Salafia, Scutellà.

\* **0.2.73.71.** Annibali, Ferri, Vitiello.

\* **0.2.73.76.** Vitiello, Annibaldi.

\* **0.2.73.80.** Ferro, Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

*All'emendamento 2.73 del Governo, comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:*

*i-bis)* stabilire una preclusione al conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi a chi sia stato collocato fuori ruolo almeno nei quattro anni precedenti;

**0.2.73.55.** Varchi, Maschio, Mollicone.

*All'emendamento 2.73 del Governo, comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:*

*i-bis)* prevedere una riduzione della durata delle funzioni direttive e semidirettive, modificando l'articolo 45 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e in particolare stabilendo che le stesse abbiano natura temporanea e siano conferite per la durata di quattro anni, al termine dei quali il magistrato può essere confermato, secondo le modalità già stabilite, per una sola volta e per un periodo massimo di ulteriori due anni;

**0.2.73.8.** Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Ferraresi, Giuliano, Salafia, Sarti, Scutellà.

*All'emendamento 2.73 del Governo, comma 1, lettera l), sopprimere la parola: reiterata.*

**0.2.73.23.** Potenti, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.

*All'emendamento 2.73 del Governo, comma 2, lettera a), dopo le parole: e il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati aggiungere le seguenti: a cui va*

dato un congruo termine per esprimere il proprio parere.

**0.2.73.24.** Potenti, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.

*All'emendamento 2.73 del Governo, comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*b-bis)* prevedere che nei documenti organizzativi degli uffici venga indicata l'incidenza di indagini e/o procedimenti per strage legati alla criminalità organizzata nei diversi distretti di Corte d'appello, affinché il Consiglio superiore della magistratura possa valutare l'assegnazione, anche extra previsione di organico, di magistrati sia con funzioni giudicanti sia requirenti che con incarichi direttivi o semi direttivi;

**0.2.73.78.** Miceli.

*All'emendamento 2.73 del Governo, comma 3, lettera a), sostituire le parole da: prevedere fino a: dieci anni con le seguenti: prevedere quale condizione preliminare per l'accesso il possesso della quarta valutazione di professionalità e l'effettivo esercizio, per almeno dieci anni, delle funzioni giudicanti o requirenti da conferire;.*

**0.2.73.67.** Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

*All'emendamento 2.73 del Governo, comma 3, lettera a), sostituire le parole: di primo o di secondo grado con le seguenti: di primo e di secondo grado complessivamente.*

*Conseguentemente, al medesimo comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis)* prevedere che se la permanenza in servizio presso la Corte d'appello supera i sei anni, il magistrato ha diritto, in caso di trasferimento a domanda presso la Corte di cassazione, ad essere preferito a tutti gli altri aspiranti;

**0.2.73.70.** Vitiello, Annibaldi, Ferri.

*All'emendamento 2.73 del Governo, comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis) prevedere che il magistrato esprima l'opzione al termine del tirocinio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), ovvero, per i magistrati in ruolo, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto o dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, circa l'assegnazione alle funzioni giudicanti o requirenti e che tale opzione sia vincolante per tutto il periodo di collocamento in ruolo;*

**0.2.73.74.** Annibaldi, Vitiello, Ferri.

*All'emendamento 2.73 del Governo, comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis) prevedere il riordino degli organi di autogoverno della giustizia amministrativa, tributaria e contabile al fine di introdurre quale unico organo di autogoverno il Consiglio superiore della magistratura.*

**0.2.73.75.** Vitiello, Annibaldi.

*All'emendamento 2.73 del Governo, comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:*

*b) prevedere, ai fini della valutazione delle attitudini, del merito e dell'anzianità, l'adozione di criteri per l'attribuzione di un punteggio per ciascuno dei suddetti parametri, assicurando, nella valutazione del criterio dell'anzianità, un sistema di punteggi per effetto del quale ad ogni valutazione di professionalità corrisponda un punteggio;*

**0.2.73.12.** Sarti, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Ferraresi, Giuliano, Salafia, Scutellà.

*All'emendamento 2.73 del Governo, comma 3, sopprimere la lettera d).*

**0.2.73.73.** Ferri.

*All'emendamento 2.73 del Governo, comma 3, lettera h), sopprimere le parole da: o che presuppongano fino alla fine della lettera.*

**0.2.73.11.** D'Orso.

*Sostituirlo con il seguente:*

Art. 2.

*(Revisione dell'assetto ordinamentale della magistratura: criteri di assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi, con rivisitazione del numero di questi ultimi; procedure di approvazione delle tabelle di organizzazione previste dall'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12; criteri di accesso alle funzioni di consigliere di Cassazione e di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione)*

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina delle funzioni direttive e semidirettive sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

*a) prevedere espressamente l'applicazione dei principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto compatibili, ai procedimenti per la copertura dei posti direttivi e semidirettivi e che tutti gli atti dei procedimenti siano pubblicati nel sito intranet istituzionale del Consiglio superiore della magistratura, ferme restando le esigenze di protezione dei dati sensibili, da realizzare con l'oscuramento degli stessi;*

*b) prevedere che i medesimi procedimenti, distinti in relazione alla copertura dei posti direttivi e dei posti semidirettivi, siano definiti secondo l'ordine temporale con cui i posti si sono resi vacanti, salva la possibilità di deroghe per gravi e giustificati motivi e fatta comunque salva la trattazione prioritaria dei procedimenti relativi alla copertura dei posti di primo presidente della Corte di cassazione e di procuratore generale presso la Corte di cassazione;*

c) prevedere che nei procedimenti per la copertura dei posti direttivi la Commissione competente del Consiglio superiore della magistratura proceda sempre all'audizione dei candidati, salvo, quando il numero dei candidati è eccessivamente elevato, l'audizione di almeno tre di essi, individuati dalla Commissione tenendo conto dell'indicazione di tutti i suoi componenti; stabilire in ogni caso modalità idonee ad acquisire il parere del Consiglio dell'ordine degli avvocati competente per territorio, nonché, in forma semplificata e riservata, dei magistrati e dei dirigenti amministrativi assegnati all'ufficio giudiziario di provenienza dei candidati; prevedere che la Commissione valuti specificamente gli esiti di tali audizioni e interlocuzioni ai fini della comparazione dei profili dei candidati;

d) prevedere che, nell'assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi, le attitudini, il merito e l'anzianità dei candidati siano valutati, in conformità ai criteri dettati dal Consiglio superiore della magistratura, con specifico riferimento all'incarico da ricoprire, assegnando rilevanza al criterio dell'acquisizione di specifiche competenze rispetto agli incarichi per cui è richiesta una particolare specializzazione, e che le attitudini direttive e semidirettive siano positivamente accertate nel corso del procedimento, oltre che in forza degli elementi indicati dall'articolo 12, commi 10, 11, e 12, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, anche con particolare attenzione alla conoscenza del complesso dei servizi resi dall'ufficio o dalla sezione per la cui direzione è indetto il concorso, alla capacità di analisi ed elaborazione dei dati statistici, alla conoscenza delle norme ordinamentali e alla capacità di efficiente organizzazione del lavoro giudiziario;

e) prevedere che, ai fini della valutazione delle attitudini organizzative, non si tenga conto delle esperienze maturate nel lavoro non giudiziario a seguito del collocamento fuori del ruolo della magistratura, salvo che, in relazione alla natura e alle competenze dell'amministrazione o dell'ente che conferisce l'incarico, nonché della natura dell'incarico, esse siano idonee a favorire l'acquisizione di competenze coe-

renti con le funzioni semidirettive o direttive;

f) conservare il criterio dell'anzianità come criterio residuale a parità di valutazione risultante dagli indicatori del merito e delle attitudini, salva la necessità di dare prevalenza, a parità di valutazione in relazione agli indicatori del merito e delle attitudini, al candidato appartenente al genere meno rappresentato, nel caso in cui emerga una significativa sproporzione, su base nazionale e distrettuale, nella copertura dei posti direttivi o semidirettivi analoghi a quelli oggetto di concorso;

g) prevedere che il Consiglio superiore della magistratura, nella valutazione ai fini della conferma di cui agli articoli 45 e 46 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, tenga conto anche dei pareri espressi dai magistrati dell'ufficio, acquisiti con le modalità definite dallo stesso Consiglio, del parere del presidente del tribunale o del procuratore della Repubblica, rispettivamente quando la conferma riguarda il procuratore della Repubblica o il presidente del tribunale, e delle osservazioni del consiglio dell'ordine degli avvocati e che valuti i provvedimenti tabellari e organizzativi redatti dal magistrato in valutazione, nonché, a campione, i rapporti redatti ai fini delle valutazioni di professionalità dei magistrati dell'ufficio o della sezione;

h) prevedere un procedimento per la valutazione dell'attività svolta nell'esercizio di un incarico direttivo o semidirettivo anche in caso di mancata richiesta di conferma; prevedere, altresì, che l'esito della predetta valutazione sia considerato in caso di partecipazione a successivi concorsi per il conferimento di altri incarichi direttivi o semidirettivi;

i) stabilire che il magistrato titolare di funzioni direttive o semidirettive, anche quando non chiede la conferma, non può partecipare a concorsi per il conferimento di un ulteriore incarico direttivo o semidirettivo prima di sei anni dall'assunzione delle predette funzioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 45, comma 1, e 46, comma 1, del decreto legislativo 5

aprile 2006, n. 160, in caso di valutazione negativa;

*l)* prevedere che la reiterata mancata approvazione da parte del Consiglio superiore della magistratura dei provvedimenti organizzativi adottati nell'esercizio delle funzioni direttive possa costituire causa ostativa alla conferma di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e, in ogni caso, che sia oggetto di valutazione in sede di eventuale partecipazione ad ulteriori concorsi per il conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi;

*m)* prevedere che la capacità di dare piena e compiuta attuazione a quanto indicato nel progetto organizzativo sia valutata ai fini di quanto previsto dall'articolo 12, commi 10 e 11, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, nonché nella valutazione ai fini della conferma di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160;

*n)* prevedere una complessiva rivisitazione dei criteri dettati per l'individuazione degli incarichi per cui è richiesta l'attribuzione delle funzioni semidirettive, al fine di contenerne il numero.

2. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina della formazione e approvazione delle tabelle di organizzazione degli uffici previste dagli articoli *7-bis* e *7-ter* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* prevedere che il presidente della corte d'appello trasmetta le proposte tabellari corredate da documenti organizzativi generali, concernenti l'organizzazione delle risorse e la programmazione degli obiettivi di buon funzionamento degli uffici, anche sulla base dell'accertamento dei risultati conseguiti nel quadriennio precedente; stabilire che tali documenti siano elaborati dai dirigenti degli uffici giudicanti, sentito il dirigente dell'ufficio requirente corrispondente e il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati; prevedere che i suddetti

documenti possano essere modificati nel corso del quadriennio anche tenuto conto dei piani di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, e dei programmi di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

*b)* prevedere che i documenti organizzativi generali degli uffici, le tabelle e i progetti organizzativi siano elaborati secondo modelli standard stabiliti con delibera del Consiglio superiore della magistratura e trasmessi in via telematica; prevedere altresì che i pareri dei consigli giudiziari siano redatti secondo modelli standard, contenenti i soli dati concernenti le criticità, stabiliti con delibera del Consiglio superiore della magistratura;

*c)* semplificare le procedure di approvazione delle tabelle di organizzazione degli uffici previste dall'articolo *7-bis* dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e dei progetti organizzativi dell'ufficio del pubblico ministero, prevedendo che le proposte delle tabelle di organizzazione degli uffici e dei progetti organizzativi dell'ufficio del pubblico ministero e delle relative modifiche si intendano approvate, ove il Consiglio superiore della magistratura non si esprima in senso contrario entro un termine stabilito in base alla data di invio del parere del consiglio giudiziario, salvo che siano state presentate osservazioni dai magistrati dell'ufficio o che il parere del consiglio giudiziario sia a maggioranza.

3. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti la ridefinizione dei criteri per il conferimento delle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* prevedere quale condizione preliminare per l'accesso, fermo il possesso della valutazione di professionalità richiesta, l'effettivo esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado per almeno dieci anni; prevedere che l'esercizio

di funzioni a seguito del collocamento fuori del ruolo della magistratura non possa essere equiparato all'esercizio delle funzioni di merito ai fini di cui alla prima parte della presente lettera;

*b)* prevedere l'adozione di criteri di valutazione delle attitudini, del merito e dell'anzianità;

*c)* prevedere che, nella valutazione delle attitudini, siano considerate anche le esperienze maturate nel lavoro giudiziario, in relazione allo specifico ambito di competenza, penale o civile, in cui si colloca il posto da conferire e che sia attribuita rilevanza alla capacità scientifica e di analisi delle norme, da valutare anche tenendo conto di andamenti statisticamente significativi degli esiti degli affari nelle successive fasi e nei gradi del procedimento e del giudizio, nonché al pregresso esercizio di funzioni giudicanti o requirenti di secondo grado e di addetto all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione;

*d)* introdurre i criteri per la formulazione del motivato parere della commissione di cui all'articolo 12, comma 13, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, prevedendo che la valutazione espressa sia articolata nei seguenti giudizi: inidoneo, discreto, buono o ottimo, il quale ultimo può essere espresso solo qualora l'aspirante presenti titoli di particolare rilievo;

*e)* prevedere che il parere di cui alla lettera *d)* sia fondato sull'esame di provvedimenti estratti a campione nelle ultime tre valutazioni di professionalità e su provvedimenti, atti o pubblicazioni liberamente prodotti dai candidati, nel numero stabilito dal Consiglio superiore della magistratura;

*f)* prevedere che la commissione di cui all'articolo 12, comma 13, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, valuti la capacità scientifica e di analisi delle norme dei candidati tenendo conto delle peculiarità delle funzioni esercitate;

*g)* prevedere che, nella valutazione della capacità scientifica e di analisi delle norme, il parere della commissione di cui all'articolo 12, comma 13, del decreto legislativo 5

aprile 2006, n. 160, abbia valore preminente, salva diversa valutazione da parte del Consiglio superiore della magistratura per eccezionali e comprovate ragioni;

*h)* prevedere che, ai fini del giudizio sulle attitudini, le attività esercitate fuori del ruolo organico della magistratura siano valutate nei soli casi nei quali l'incarico abbia ad oggetto attività assimilabili a quelle giudiziarie o che presuppongano particolare attitudine allo studio e alla ricerca giuridica;

*i)* escludere la possibilità di accesso alle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità prevista dall'articolo 12, comma 14, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, per i magistrati che non hanno ottenuto il giudizio di ottimo dalla commissione di cui all'articolo 12, comma 13, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160;

*l)* prevedere l'applicazione dei principi di cui al comma 1, lettera *a)*, ai procedimenti per il conferimento delle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità.

### **2.73. Il Governo.**

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* prevedere il divieto di contemporanea presentazione da parte del magistrato di domanda di assegnazione per incarico direttivo e semidirettivo.

### **2.18. Potenti, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.**

*Al comma 1, lettera d), dopo le parole:* prova finale *aggiungere le seguenti:* articolata nella redazione di un elaborato scritto ed un colloquio orale,.

### **2.19. Potenti, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.**

*Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole:* e nel lavoro non giudiziario a seguito del collocamento fuori del ruolo della magistratura.

### **2.16. Businarolo.**

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: e le esperienze negli organi di governo della magistratura.

Conseguentemente, al medesimo comma 1:

a) alla lettera g), sostituire la parola: anche con la seguente: prevalentemente;

b) sopprimere la lettera l);

c) alla lettera m), sopprimere le parole: anche in caso di mancata richiesta di conferma;

d) alla lettera n), sopprimere le parole: anche quando non chiede la conferma;

e) sopprimere la lettera o).

**2.17.** D'Orso.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. All'articolo 19 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la cifra: « 65 » è sostituita dalla seguente: « 20 ».

**2.20.** Potenti, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.

### ART. 3.

All'emendamento 3.34 del Governo, parte principale, lettera a), sostituire le parole: introdurre la facoltà per i componenti avvocati e professori universitari di partecipare alle discussioni e di assistere alle con le seguenti: i componenti avvocati e professori universitari partecipano alle discussioni e votano nelle.

**0.3.34.7.** Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci, Prisco, Lucaselli.

All'emendamento 3.34 del Governo, parte principale, lettera a), sostituire le parole da: di partecipare alle discussioni fino alla fine della lettera, con le seguenti: di partecipare alle discussioni e di esercitare il diritto di voto, contribuendo alle deliberazioni relative all'esercizio delle competenze del consiglio direttivo della Cassazione e dei con-

sigli giudiziari, fatta salva l'astensione obbligatoria per i casi di parentela sino al quarto o affinità, convivenza o commensalità, nei casi in cui abbia causa pendente, grave inimicizia, rapporto di debito o credito o comunque sussistano gravi ragioni di convenienza, con cui il magistrato per cui vi è pratica sono in esame.

**0.3.34.25.** Bartolozzi.

All'emendamento 3.34 del Governo, parte principale, lettera a), sopprimere le parole da: con attribuzione alla componente degli avvocati fino alla fine della lettera.

**0.3.34.2.** Ferraresi, Sarti.

All'emendamento 3.34 del Governo, parte principale, lettera a), sostituire le parole da: alla componente degli avvocati fino alla fine della lettera, con le seguenti: agli avvocati del diritto di esprimere sempre il proprio voto personale.

**0.3.34.1.** Colletti.

All'emendamento 3.34 del Governo, parte principale, lettera a), sostituire la parola: unitario con le seguenti: per ciascuna componente.

**0.3.34.23.** Bisa, Turri, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Paolini, Tateo, Tomasi.

All'emendamento 3.34 del Governo, parte principale, lettera a), sostituire le parole da: nel caso in cui fino alla fine della lettera, con le seguenti: . Tale voto è espressione di quanto formalmente deliberato dal Consiglio dell'ordine competente per territorio.

**0.3.34.41.** Vazio.

All'emendamento 3.34 del Governo, parte consequenziale, numero 2), sostituire la lettera b-bis) con la seguente:

b-bis) prevedere che il giudizio di professionalità di cui al comma 9 dell'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006,

n. 160, venga espresso con l'attribuzione di voti che vanno dal 4 al 10. I voti 10 « eccellente » e 9 « più che positivo » sono da attribuirsi quando la valutazione evidenzia capacità eccellenti o più che positive in relazione a ciascuno dei parametri di cui al comma 2 della medesima norma. I voti 8 « positivo » e 7 « più che sufficiente » corrispondono ad un giudizio di professionalità positivo, da attribuirsi quando la valutazione risulti positiva o più che sufficiente in relazione ai parametri di cui al comma 2 della medesima norma. Il voto 6 corrisponde a un giudizio di professionalità « sufficiente », 5 « non positivo » e il voto 4 corrisponde ad un giudizio di professionalità « negativo », secondo i parametri valutativi già indicati nel comma 9; prevedere che solo i voti 8, 9 e 10 determinino il passaggio alla classe stipendiale successiva;

**0.3.34.12.** Costa, Magi.

*All'emendamento 3.34 del Governo, parte conseguenziale, numero 2), lettera b-bis), sopprimere le parole: nelle seguenti articolazioni: discreto, buono o ottimo.*

**0.3.34.5.** Sarti, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Ferraresi, Giuliano, Salafia, Scutellà.

*All'emendamento 3.34 del Governo, parte conseguenziale, numero 2), lettera b-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: secondo criteri definiti con legge.*

**0.3.34.32.** D'Ettore, Parisse.

*All'emendamento 3.34 del Governo, parte conseguenziale, numero 2) dopo la lettera b-quater), inserire la seguente:*

*b-quater.1)* prevedere, in ogni caso, l'esclusione ai fini delle valutazioni di professionalità dei periodi di aspettativa del magistrato per lo svolgimento di incarichi elettivi di carattere politico a livello nazionale o locale, nonché quelli svolti nell'ambito del governo e, a qualsiasi titolo, negli enti territoriali (regione, provincia, città

metropolitana e comune) e presso gli organismi elettivi sovranazionali;

**0.3.34.35.** Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

*All'emendamento 3.34 del Governo, parte conseguenziale, numero 2), sopprimere la lettera b-quinquies).*

\* **0.3.34.4.** Scutellà.

\* **0.3.34.33.** Bordo.

*All'emendamento 3.34 del Governo, parte conseguenziale, numero 2), lettera b-quinquies), sostituire le parole: , a campione, la documentazione con le seguenti: la documentazione completa e.*

**0.3.34.6.** Sarti, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Ferraresi, Giuliano, Salafia, Scutellà.

*All'emendamento 3.34 del Governo, parte conseguenziale, numero 2), lettera b-quinquies), sopprimere le parole: , a campione,.*

**0.3.34.31.** Maschio, Varchi, Lucaselli.

*All'emendamento 3.34 del Governo, parte conseguenziale, numero 2) lettera b-quinquies), sostituire le parole: , a campione, con le seguenti: tutta la documentazione dell'intera attività del magistrato nel triennio precedente la valutazione e.*

**0.3.34.24.** Bisa, Turri, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Paolini, Tateo, Tomasi.

*All'emendamento 3.34 del Governo, parte conseguenziale, numero 2) dopo la lettera b-quinquies), aggiungere la seguente:*

*b-sexies)* ai fini delle valutazioni di professionalità di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 e ai fini delle valutazioni delle attitudini per il conferimento degli incarichi di cui all'articolo 2, prevedere l'istituzione del fascicolo informatico di *performance* del magistrato.



Il fascicolo contiene, per i magistrati del pubblico ministero l'indicazione dei procedimenti loro assegnati, i tempi di definizione, l'esito con particolare riferimento alla percentuale di assoluzioni e alla formula ove abbiano esercitato l'azione penale con citazione diretta a giudizio, la percentuale di accoglimento delle richieste di rinvio a giudizio e di quelle di misure cautelari, il numero sentenze di assoluzione impugnate e confermate nel grado successivo, il numero di ingiuste detenzioni su misure cautelari richieste; per i magistrati che svolgono funzione di gup-gip, la percentuale di assoluzioni nei procedimenti per i quali hanno disposto il rinvio a giudizio e l'esito nei gradi successivi delle sentenze pronunciate nel rito abbreviato, l'esito dei procedimenti per i quali hanno disposto misure cautelari e il grado di tenuta delle stesse in seguito ai ricorsi proposti; per i magistrati che svolgono la funzione di giudice in composizione monocratica o collegiale, la tenuta delle sentenze emesse anche con riferimento alle formule delle stesse, il numero di ingiuste detenzione su misure cautelari disposte;

**0.3.34.16.** Costa, Magi.

*All'emendamento 3.34 del Governo, parte consequenziale, numero 3), sostituire le parole: anche con specifico riferimento a quella espletata con finalità di mediazione e conciliazione; con le seguenti: e dell'ufficio del processo che coadiuva il magistrato;*

**0.3.34.20.** Potenti, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.

*All'emendamento 3.34 del Governo, parte consequenziale, dopo il numero 4), inserire il seguente:*

*4-bis) alla lettera c), numero 3), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: « a tale fine, prevedere che le statistiche siano individuali e analitiche, con suddivisione per tipi di procedimenti definiti, contengano i tempi di definizione dei procedimenti suddivisi per fasce di difficoltà, con indicazione della*

*tempistica media su base nazionale, l'esito con particolare riferimento alla percentuale di assoluzioni anche con riferimento alle formule delle stesse, e indichino il numero di rinvii delle udienze o i casi di nullità, distinguendo ove siano addebitabili a disfunzioni della cancelleria o del magistrato in qualità di responsabile dell'andamento del suo ufficio; prevedere che tali statistiche siano pubbliche e facilmente accessibili a tutti i cittadini ».*

**0.3.34.17.** Costa, Magi.

*All'emendamento 3.34 del Governo, parte consequenziale, sopprimere il numero 5).*

**0.3.34.39.** Ferri.

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

*a) introdurre la facoltà per i componenti avvocati e professori universitari di partecipare alle discussioni e di assistere alle deliberazioni relative all'esercizio delle competenze del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari di cui, rispettivamente, agli articoli 7, comma 1, lettera b), e 15, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, con attribuzione alla componente degli avvocati della facoltà di esprimere un voto unitario sulla base delle segnalazioni di cui all'articolo 11, comma 4, lettera f), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, nel caso in cui il consiglio dell'ordine degli avvocati abbia effettuato le predette segnalazioni sul magistrato in valutazione;*

*Conseguentemente, al medesimo comma 1:*

*1) alla lettera b), sostituire la parola: maturi con la seguente: matura;*

*2) dopo lettera b), aggiungere le seguenti:*

*b-bis) prevedere che, nell'applicazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, il giudizio positivo sia articolato nelle seguenti ulteriori valutazioni: discreto, buono o ottimo con riferi-*

mento alle capacità del magistrato di organizzare il proprio lavoro;

*b-ter)* prevedere che nell'applicazione dell'articolo 11, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sia espressamente valutato il rispetto da parte del magistrato di quanto indicato nei programmi annuali di gestione redatti a norma dell'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

*b-quater)* prevedere che, ai fini delle valutazioni di professionalità di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, i magistrati che abbiano goduto di esoneri totali o parziali dal lavoro giudiziario siano tenuti a produrre documentazione idonea alla valutazione dell'attività alternativa espletata;

*b-quinquies)* prevedere che, ai fini della valutazione di cui all'articolo 11, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, il consiglio giudiziario acquisisca, a campione, la documentazione necessaria ad accertare l'esito degli affari nelle successive fasi o gradi del procedimento e del giudizio;

3) alla lettera *c)*, numero 1), dopo le parole: svolta dal magistrato, aggiungere le seguenti: anche con specifico riferimento a quella espletata con finalità di mediazione e conciliazione;

4) alla lettera *c)*, sopprimere il numero 2);

5) alla lettera *c)*, sostituire il numero 5) con il seguente:

5) che i fatti accertati in via definitiva in sede di giudizio disciplinare siano oggetto di valutazione ai fini del conseguimento della valutazione di professionalità successiva all'accertamento, anche se il fatto si colloca in un quadriennio precedente, ove non sia già stato considerato ai fini della valutazione di professionalità relativa a quel quadriennio.

**3.34.** Il Governo.

*Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

*d)* modificare la disciplina delle valutazioni di professionalità con esito negativo, eliminando la previsione della dispensa in caso di secondo giudizio negativo e rafforzando gli effetti delle valutazioni negative sul piano della progressione retributiva del magistrato e dell'idoneità dello stesso ad accedere a funzioni di grado superiore.

**3.31.** Zanettin, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

#### ART. 4.

*All'emendamento 4.13 del Governo, parte principale, dopo la parola: organizzati aggiungere le seguenti: , avvalendosi di formatori scelti tra magistrati che, oltre a comprovate esperienze acquisite, abbiano conseguito almeno la quarta valutazione di professionalità.*

**0.4.13.14.** Di Sarno.

*All'emendamento 4.13 del Governo, parte consequenziale, numero 2), sostituire il capoverso c-bis) con i seguenti:*

*c-bis)* prevedere che l'accesso al concorso per magistrato avvenga all'esito di un percorso post-laurea propedeutico e obbligatorio la cui frequenza sia riservata ai laureati in giurisprudenza con corso di laurea almeno quadriennale. Si preveda la possibilità di frequentare alternativamente un percorso biennale di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 o la facoltà di iniziare il tirocinio formativo di cui all'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Alternativamente, prevedere l'accesso al concorso a coloro che abbiano conseguito il titolo di avvocato da almeno 5 anni oppure, abbiano svolto funzioni per un biennio di vice procuratore onorario, giudice onorario di tribunale;

*c-ter*) in alternativa, prevedere che la scuola superiore per la magistratura organizzi in sede decentrata e previo corsi di preparazione al concorso per magistrato ordinario con prove intermedie, stabilendo che i costi di frequenza immediata ammissione a partecipare al concorso con obbligo siano a carico dei partecipanti ma proporzionali alla situazione reddituale;

*c-quater*) prevedere che il percorso di cui alle lettere *a*) e *b*) consenta l'espressione di una valutazione che incida in misura non superiore ad un quarto rispetto alla valutazione delle prove d'esame. Prevedere che la prova scritta del concorso per magistrato abbia la funzione prevalente di verificare la capacità di inquadramento teorico-sistematica dei candidati e consista nello svolgimento di tre elaborati scritti rispettivamente vertenti sul diritto civile penale e amministrativo anche alla luce dei principi costituzionali e dell'Unione;

*c-quinquies*) prevedere che la prova scritta abbia la funzione prevalente di verificare la capacità di inquadramento teorico-sistematica del candidato e consiste nello svolgimento di tre elaborati scritti, rispettivamente vertenti sul diritto civile, diritto penale, sul diritto amministrativo anche alla luce dei principi costituzionali e dell'Unione europea;

*c-sexies*) prevedere che la prova orale verta anche su un colloquio in lingua straniera previsto dall'articolo 1, comma 4, lettera *m*), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160;

*c-septies*) prevedere la possibilità di partecipare al concorso senza limitazione di tentativi.

**0.4.13.31.** Potenti, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.

*All'emendamento 4.13 del Governo, parte consequenziale, numero 2), sostituire il capoverso c-bis) con il seguente:*

*c-bis*) prevedere tra i requisiti per l'accesso al concorso per magistrato ordinario un tirocinio, della durata di diciotto

mesi, propedeutico e obbligatorio che preveda l'affiancamento a un magistrato indifferentemente giudice o pubblico ministero, il quale redigerà una relazione sullo svolgimento dell'attività da parte del tirocinante. La relazione deve indicare specifiche attitudini e competenze. Essa sarà oggetto di valutazione della commissione esaminatrice del concorso per l'accesso ai ruoli della magistratura.

**0.4.13.27.** Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi.

*All'emendamento 4.13 del Governo, parte consequenziale, numero 2), sostituire il capoverso c-bis) con il seguente:*

*c-bis*) prevedere come requisito obbligatorio per accedere al concorso per il ruolo di magistrato ordinario la positiva conclusione dello *stage* presso gli uffici giudiziari o del tirocinio professionale per diciotto mesi presso l'Avvocatura dello Stato, di cui all'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, anche per coloro che frequentano le scuole di specializzazione per le professioni legali previste dall'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, o le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162. Prevedere contestualmente il libero accesso allo *stage* presso gli uffici giudiziari o al tirocinio professionale per diciotto mesi presso l'Avvocatura dello Stato mediante la soppressione dei requisiti di punteggio agli esami o nel voto di laurea attualmente previsti dall'articolo 73 del citato decreto-legge n. 69 del 2013.

**0.4.13.28.** Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi.

*All'emendamento 4.13 del Governo, parte consequenziale, numero 2) capoverso c-bis), sostituire le parole da: tre elaborati fino a: diritto amministrativo con le seguenti: due*

elaborati scritti, rispettivamente vertenti sul diritto civile, sul diritto penale.

**0.4.13.13.** D'Orso, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Ferraresi, Giuliano, Salafia, Sarti, Scutellà.

*All'emendamento 4.13 del Governo, parte consequenziale, numero 4), capoverso Art. 4-bis, comma 1, alinea, dopo le parole: dei magistrati ordinari aggiungere le seguenti: , amministrativi e contabili.*

*Conseguentemente, alla rubrica del medesimo capoverso Art. 4-bis, dopo le parole: dei magistrati ordinari aggiungere le seguenti: , amministrativi e contabili.*

**0.4.13.30.** Bisa, Turri, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Paolini, Tateo, Tomasi.

*All'emendamento 4.13 del Governo, parte consequenziale, numero 4), capoverso Art. 4-bis, comma 1, lettera a), dopo la parola: extragiudiziari aggiungere le seguenti: quali il Capo di gabinetto, il Vice capo di gabinetto, il Direttore dell'ufficio di gabinetto, il Capo della segreteria del Ministro.*

**0.4.13.1.** Colletti.

*All'emendamento 4.13 del Governo, parte consequenziale, numero 4), capoverso Art. 4-bis, comma 1, lettera c), dopo le parole: interesse dell'amministrazione di appartenenza aggiungere le seguenti: prevedere che non possa comunque essere autorizzato il collocamento del magistrato in posizione di fuori ruolo per incarichi apicali e di diretta collaborazione presso istituzioni nazionali o internazionali;*

*Conseguentemente, al medesimo capoverso Art. 4-bis, comma 1, lettera d), sopprimere le parole: gli incarichi non giurisdizionali apicali e di diretta collaborazione presso istituzioni nazionali o internazionali;*

**0.4.13.42.** Varchi, Maschio, Lucaselli.

*All'emendamento 4.13 del Governo, parte consequenziale, numero 4), capoverso Art. 4-bis, comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: prevedere in ogni caso che presso gli uffici legislativi del Ministero della giustizia la quota di magistrati non possa superare il 30 per cento del personale in essi impiegato.*

**0.4.13.26.** Costa, Magi.

*All'emendamento 4.13 del Governo, parte consequenziale, numero 4), capoverso Art. 4-bis, comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e della funzionalità dell'ufficio, da assicurare anche mediante previsioni di tempestiva sostituzione del magistrato da collocare fuori ruolo.*

**0.4.13.32.** Potenti, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.

*All'emendamento 4.13 del Governo, parte consequenziale, numero 4), capoverso Art. 4-bis, comma 1, lettera d), dopo le parole: organi costituzionali inserire le seguenti: ; gli incarichi presso organi di rilievo costituzionale;*

**0.4.13.47.** Bazoli.

*All'emendamento 4.13 del Governo, parte consequenziale, numero 4), capoverso Art. 4-bis, comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*d-bis) prevedere che per gli incarichi svolti in posizione di fuori ruolo non possano essere riconosciute indennità aggiuntive rispetto al trattamento economico già spettante.*

**0.4.13.22.** Costa, Magi.

*All'emendamento 4.13 del Governo, parte consequenziale, numero 4), capoverso Art. 4-bis, comma 1, sopprimere la lettera e).*

*Conseguentemente, al medesimo capoverso Art. 4-bis, comma 1, lettera g), sosti-*

tuire la parola: dieci con la seguente: cinque.

**0.4.13.21.** Costa, Magi.

*All'emendamento 4.13 del Governo, parte consequenziale, numero 4), capoverso Art. 4-bis, comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:*

e) prevedere che il periodo di collocamento fuori ruolo del magistrato non deve eccedere i cinque anni, continuativi o frazionati, nel corso dell'intera carriera, fatti salvi gli incarichi ricoperti presso il Consiglio superiore della magistratura, la Presidenza della Repubblica e la Corte costituzionale;

*Conseguentemente, al medesimo capoverso Art. 4-bis, comma 1, sopprimere la lettera g).*

**0.4.13.44.** Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

*All'emendamento 4.13 del Governo, parte consequenziale, numero 4), capoverso Art. 4-bis, comma 1, lettera f), sopprimere le parole da: e quando fino alla fine della lettera.*

**0.4.13.43.** Bordo.

*All'emendamento 4.13 del Governo, parte consequenziale, capoverso Art. 4-bis, comma 1, lettera g), sostituire la parola: dieci con la seguente: cinque.*

*Conseguentemente, alla medesima lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e possono essere ricollocati in ruolo decorsi ulteriori due anni in posizione di studio, in distretto diverso da quello di assegnazione.*

**0.4.13.45.** Vitiello, Annibali, Ferri.

*All'emendamento 4.13 del Governo, parte consequenziale, numero 4), capoverso Art. 4-bis, comma 1, lettera g), sostituire le parole: ferme le deroghe già previste dall'articolo 1, comma 70, della legge 6 novembre*

2012, n. 190; con le seguenti: fatta salva la deroga per membri di Governo e cariche elettive;

**0.4.13.9.** Colletti.

*All'emendamento 4.13 del Governo, parte consequenziale, numero 4), capoverso Art. 4-bis, comma 1, sostituire la lettera h), con la seguente:*

h) ridurre il numero massimo di magistrati ordinari collocati fuori ruolo nel senso di limitarne l'impiego a non più di 50 unità complessive di cui 30 per le destinazioni di Ministero della giustizia, l'Ispettorato generale, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Camera dei deputati, gli altri Ministeri, le Autorità indipendenti, le Commissioni parlamentari, gli Organismi internazionali, la Scuola superiore della Magistratura. Stabilire tassativamente che tale limite sia inderogabile.

**0.4.13.29.** Potenti, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.

*All'emendamento 4.13 del Governo, parte consequenziale, numero 4), capoverso Art. 4-bis, comma 1, lettera h), sopprimere le parole: stabilendo tassativamente le fattispecie in cui tale limite non si applica;*

\* **0.4.13.11.** Colletti.

\* **0.4.13.41.** Bartolozzi.

*All'emendamento 4.13 del Governo, parte consequenziale, numero 4), dopo il capoverso Art. 4-bis, aggiungere il seguente:*

Art. 4-ter.

*(Collocamento fuori ruolo dei magistrati amministrativi)*

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto legislativo recante riordino della disciplina del collocamento in posizione di fuori ruolo dei magistrati amministrativi è adottato nel rispetto dei

seguenti principi e criteri direttivi e oggettivi:

a) individuare le tipologie di incarichi extragiudiziari, come ad esempio Capo di gabinetto, Vice capo di Gabinetto, Direttore dell'ufficio di gabinetto, Capo della segreteria del Ministro, da esercitarsi esclusivamente con contestuale collocamento in posizione di fuori ruolo per tutta la durata dell'incarico, tenendo conto della durata dello stesso, del tipo di impegno richiesto e delle possibili situazioni di conflitto di interesse tra le funzioni esercitate nell'ambito di esso e quelle esercitate presso l'amministrazione di appartenenza;

b) individuare le tipologie di incarichi extragiudiziari per le quali è ammesso il ricorso all'istituto dell'aspettativa ai sensi dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

c) prevedere che il collocamento fuori ruolo di un magistrato amministrativo può essere autorizzato solamente quando l'incarico da conferire corrisponda a un interesse oggettivo e comprovabile dell'amministrazione di appartenenza; stabilire i criteri tassativi dei quali il Consiglio di giustizia amministrativa, debba tenere conto preventivamente nella relativa valutazione e prevedere che, in ogni caso, vengano sempre valutate in maniera prioritaria e puntualmente le possibili ricadute che lo svolgimento dell'incarico fuori ruolo può determinare sotto il profilo dell'imparzialità e dell'indipendenza del magistrato;

d) prevedere che la valutazione della sussistenza dell'interesse di cui alla lettera precedente sia effettuata sulla base di criteri oggettivi che tengano conto anche dell'esigenza di distinguere, in ordine di rilevanza: gli incarichi che la legge affida esclusivamente a magistrati amministrativi; gli incarichi di natura giurisdizionale presso organismi internazionali e sovranazionali; gli incarichi presso organi costituzionali; gli incarichi non giurisdizionali apicali e di diretta collaborazione presso istituzioni nazionali o internazionali;

e) prevedere che il magistrato amministrativo, al termine di incarico in posi-

zione di fuori ruolo per un periodo superiore a tre anni, può essere nuovamente collocato fuori ruolo, indipendentemente dalla natura del nuovo incarico, non prima che siano trascorsi cinque anni dalla presa di possesso nell'ufficio giudiziario;

f) prevedere che non possa comunque essere autorizzato il collocamento del magistrato amministrativo in posizione di fuori ruolo prima del decorso di dieci anni di effettivo esercizio delle funzioni quando la sua sede di servizio presenta una rilevante scopertura di organico;

g) ridurre a dieci il numero massimo di magistrati amministrativi che possono essere, complessivamente e in relazione alle diverse tipologie di incarico, collocati in posizione di fuori ruolo;

h) eliminare la possibilità per i magistrati amministrativi collocati in posizione di fuori ruolo, di cumulare lo stipendio da lavoro con altre indennità, ferma restando la possibilità di scegliere tra una delle due.

#### **0.4.13.12. Colletti.**

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: possa organizzare con la seguente: organizzati.*

*Conseguentemente:*

*1) al medesimo comma 1, lettera c), dopo le parole: del presente comma aggiungere le seguenti: oppure che abbiano prestato la loro attività presso l'ufficio del processo di cui all'articolo 14 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;*

*2) al medesimo comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

*c-bis) prevedere che la prova scritta del concorso per magistrato ordinario abbia la prevalente funzione di verificare la capacità di inquadramento teorico-sistematica dei candidati e consista nello svolgimento di tre elaborati scritti, rispettivamente vertenti sul diritto civile, sul diritto penale, sul diritto amministrativo, anche*

alla luce dei principi costituzionali e dell'Unione europea;

3) *al medesimo comma 1, lettera d), dopo le parole: diritto del lavoro aggiungere le seguenti: , diritto della crisi e dell'insolvenza;*

4) *dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

*Art. 4-bis.*

*(Collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari)*

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto legislativo recante riordino della disciplina del collocamento in posizione di fuori ruolo dei magistrati ordinari è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuare le tipologie di incarichi extragiudiziari da esercitarsi esclusivamente con contestuale collocamento in posizione di fuori ruolo per tutta la durata dell'incarico, tenendo conto della durata dello stesso, del tipo di impegno richiesto e delle possibili situazioni di conflitto di interesse tra le funzioni esercitate nell'ambito di esso e quelle esercitate presso l'amministrazione di appartenenza;

b) individuare le tipologie di incarichi extragiudiziari per le quali è ammesso il ricorso all'istituto dell'aspettativa ai sensi dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

c) prevedere che il collocamento fuori ruolo di un magistrato ordinario può essere autorizzato a condizione che l'incarico da conferire corrisponda a un interesse dell'amministrazione di appartenenza; stabilire i criteri dei quali il Consiglio superiore della magistratura debba tenere conto nella relativa valutazione e prevedere che, in ogni caso, vengano sempre valutate puntualmente le possibili ricadute che lo svolgimento dell'incarico fuori ruolo può determinare sotto il profilo dell'imparzialità e dell'indipendenza del magistrato;

d) prevedere che la valutazione della sussistenza dell'interesse di cui alla lettera

precedente sia effettuata sulla base di criteri oggettivi che tengano conto anche dell'esigenza di distinguere, in ordine di rilevanza: gli incarichi che la legge affida esclusivamente a magistrati; gli incarichi di natura giurisdizionale presso organismi internazionali e sovranazionali; gli incarichi presso organi costituzionali; gli incarichi non giurisdizionali apicali e di diretta collaborazione presso istituzioni nazionali o internazionali; gli altri incarichi;

e) prevedere che il magistrato, al termine di incarico in posizione di fuori ruolo per un periodo superiore a cinque anni, può essere nuovamente collocato fuori ruolo, indipendentemente dalla natura del nuovo incarico, non prima che siano trascorsi tre anni dalla presa di possesso nell'ufficio giudiziario, e indicare tassativamente le ipotesi di deroga;

f) prevedere che non possa comunque essere autorizzato il collocamento del magistrato in posizione di fuori ruolo prima del decorso di dieci anni di effettivo esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti e quando la sua sede di servizio presenta una rilevante scopertura di organico, sulla base di parametri definiti dal Consiglio superiore della magistratura;

g) stabilire che i magistrati ordinari non possono essere collocati in posizione di fuori ruolo per un tempo che superi complessivamente i dieci anni, ferme le deroghe già previste dall'articolo 1, comma 70, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

h) ridurre il numero massimo di magistrati che possono essere, complessivamente e in relazione alle diverse tipologie di incarico, collocati in posizione di fuori ruolo, stabilendo tassativamente le fattispecie cui tale limite non si applica;

i) disciplinare specificamente, con regolamentazione autonoma che tenga conto della specificità dell'attività, gli incarichi fuori ruolo svolti in ambito internazionale.

**4.13. Il Governo.**

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

e) prevedere altresì che la prova scritta consista nello svolgimento di due elaborati

vertenti sul diritto civile e sul diritto penale, che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, che abbia la forma di un provvedimento di contenuto decisorio, e che si svolga mediante l'utilizzo di strumenti informatici e digitali.

#### 4.3. D'Orso, Perantoni.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

##### Art. 4-bis.

*(Stabilizzazione dei magistrati onorari che optano per la incompatibilità assoluta con altra attività lavorativa)*

1. I Giudici di pace, i giudici onorari di tribunale e i viceprocuratori in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge che optino per la incompatibilità assoluta con altra attività lavorativa pubblica o privata, sono stabilizzati nelle loro funzioni, con verifiche solo ordinarie, mantenendo, anche in caso di modifica del loro *status*, le funzioni giudicanti autonome e requirenti fino al compimento del settantaduesimo anno di età svolte al momento della entrata in vigore del presente decreto, ma comunque non oltre il limite di età previsto per i magistrati di carriera, e con la gradualità della responsabilità disciplinare e civile prevista per quest'ultimi. Inoltre, gli stessi, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono svolgere, nell'ambito delle proprie competenze acquisite, compiti di organizzazione e formazione dei nuovi giudici onorari.

2. Il Governo è autorizzato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* indicare le modalità per la rimozione di eventuali situazioni di incompatibilità;

*b)* prevedere che ai magistrati onorari venga corrisposta una retribuzione pari a euro 72.000 annui, da erogare in 13 mensilità, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali;

*c)* prevedere l'estensione ai magistrati onorari delle previsioni normative in materie di lavoro subordinato;

*d)* prevedere che le imposte sui redditi restino regolate dall'articolo 50, lettera *f)*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

*e)* prevedere che non possano essere assegnati e che non possano essere inseriti nell'organico dell'ufficio del processo del tribunale, salvo domanda dell'interessato e previo interpello da parte dell'amministrazione;

*f)* prevedere che l'Ufficio del Giudice di pace sia coordinato dal Giudice di pace coordinatore, il quale provvede a tutti i compiti di gestione dell'ufficio del giudice di pace che ha sede nel circondario, distribuendo il lavoro tra i giudici, anche attraverso il ricorso a procedure automatiche, vigilando sulla loro attività e sorvegliando l'andamento dei servizi di cancelleria ed ausiliari. Prevedere che al Giudice di pace coordinatore venga attribuita ogni altra funzione di direzione che la legge attribuisce al dirigente dell'ufficio giudiziario;

*g)* prevedere che il Giudice di pace coordinatore si avvalga dell'ausilio di un vice coordinatore individuato tra i giudici onorari di pace che esercitano le funzioni nel medesimo ufficio del giudice di pace e che l'individuazione avvenga sulla base del criterio dei maggiori titoli, ovvero della maggiore anzianità nelle funzioni giudiziarie esercitate o, in mancanza, della maggiore anzianità, avuto riguardo alla data di assunzione dell'incarico oppure, in caso di eguale anzianità, della maggiore anzianità di età;

*h)* specificare che ai magistrati onorari si applicano le disposizioni in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari;

*i)* individuare titoli di preferenza per i magistrati onorari che hanno esercitato per otto anni per l'accesso alle Commissioni tributarie, per i concorsi indetti dalle amministrazioni dello Stato e per l'accesso alla magistratura amministrativa.



3. Ai costi derivanti dalla presente disposizione, stimati in 151 milioni di euro annui, si provvede mediante riduzione e rimodulazione delle missioni di spesa del Ministero della giustizia.

**4.05.** Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Prisco, Lucaselli.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

Art. 4-bis.

*(Misure propedeutiche alla separazione delle carriere)*

1. Al fine di addivenire alla separazione delle carriere, dall'entrata in vigore della presente legge sono banditi distinti concorsi per l'accesso alla magistratura per la funzione inquirente e per la funzione giudicante.

**4.04.** Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Prisco, Lucaselli.

ART. 5.

*Sostituirlo con il seguente:*

Art. 5.

*(Coordinamento con le disposizioni vigenti)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo contenente un testo unico nel quale siano raccolte e riordinate le disposizioni legislative vigenti in materia, apportando ad esse le modifiche ed integrazioni necessarie ai fini della loro armonizzazione e del loro coordinamento con le disposizioni introdotte in attuazione della medesima delega, anche modificando la formulazione e la collocazione delle disposizioni dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, nonché delle disposizioni contenute in leggi speciali non direttamente investite dai principi e

criteri direttivi di delega, e operando le necessarie abrogazioni nonché prevedendo le opportune disposizioni transitorie.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) elaborazione di un testo unico delle disposizioni in materia, con le modifiche strettamente necessarie per il coordinamento delle disposizioni stesse, salvo quanto previsto nelle lettere successive;

b) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni legislative vigenti, apportando le modifiche strettamente necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

c) risoluzione delle antinomie in base ai principi dell'ordinamento e alle discipline generali regolatrici della materia;

d) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

e) previsione delle necessarie norme transitorie.

**5.2.** D'Orso, Perantoni.

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo contenente un testo unico nel quale siano raccolte e riordinate le disposizioni legislative vigenti in materia, apportando ad esse le modifiche ed integrazioni necessarie ai fini della loro armonizzazione e del loro coordinamento.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 2, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) elaborazione di un testo unico delle disposizioni in materia, con le modifiche strettamente necessarie per il coordinamento delle disposizioni stesse, salvo quanto previsto nelle lettere successive;

b) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni legislative vigenti, apportando le modifiche strettamente necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

c) risoluzione delle antinomie in base ai principi dell'ordinamento e alle discipline generali regolatrici della materia;

d) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

e) previsione delle necessarie norme transitorie.

**5.1.** D'Orso, Perantoni.

#### ART. 6.

*All'emendamento 6.2 del Governo, capoverso Art. 115, al comma 1, sostituire le parole: sessantasette magistrati con le seguenti: trentasette magistrati;*

*Conseguentemente, al medesimo capoverso Art. 115:*

*al comma 1, sostituire le parole: seconda valutazione con le seguenti: terza valutazione;*

*al comma 1, sopprimere le parole: previa valutazione della capacità scientifica e di analisi delle norme da parte della Commissione di cui all'articolo 12, comma 13, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160;*

*al comma 2, dopo le parole: non può aggiungere le seguenti: in alcun modo;*

*al comma 2, sopprimere le parole: ai fini di cui al comma precedente.*

**0.6.2.1.** Scutellà, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Ferraresi, Giuliano, Salafia, Sarti.

*All'emendamento 6.2 del Governo, capoverso Art. 115, comma 1, sostituire le parole: almeno la seconda valutazione di profes-*

*sionalità e con almeno otto anni con le seguenti: almeno la terza valutazione di professionalità e con almeno dodici anni.*

**0.6.2.6.** Varchi, Maschio, Lucaselli.

*All'emendamento 6.2 del Governo, capoverso Art. 115, comma 1, sostituire le parole: almeno la seconda valutazione di professionalità e con almeno otto anni con le seguenti: almeno la terza valutazione di professionalità e con almeno dieci anni.*

**0.6.2.2.** Bartolozzi.

*All'emendamento 6.2 del Governo, capoverso Art. 115, comma 2, dopo le parole: non può essere aggiungere le seguenti: di regola.*

**0.6.2.7.** Bazoli.

*Sostituirlo con il seguente:*

Art. 6.

*(Modifiche alla pianta organica e alle competenze dell'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione)*

1. L'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

« Art. 115.

*(Magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione)*

1. Della pianta organica della Corte di cassazione fanno parte sessantasette magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo; al predetto ufficio possono essere designati magistrati che hanno conseguito almeno la seconda valutazione di professionalità e con almeno otto anni di effettivo esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado, previa valutazione della capacità scientifica e di analisi delle norme da parte della commissione di cui all'articolo 12, comma 13, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.

2. L'esercizio di funzioni a seguito del collocamento fuori del ruolo della magi-

struttura non può essere equiparato all'esercizio delle funzioni giudicanti o requisiti di primo o di secondo grado ai fini di cui al comma precedente.

3. Il primo presidente della Corte di cassazione, al fine di assicurare la celere definizione dei procedimenti pendenti, tenuto conto delle esigenze dell'ufficio del massimario e del ruolo e secondo i criteri previsti dalle tabelle di organizzazione, può applicare la metà dei magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo alle sezioni della Corte per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali di legittimità, purché abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità e abbiano un'anzianità di servizio nel predetto ufficio non inferiore a due anni. ».

## 6.2. Il Governo.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

### Art. 6-bis.

*(Delega al Governo per la previsione, nell'ambito della pianta organica del personale di magistratura, di un ruolo di magistrati ordinari disponibili ad esercitare attività di cooperazione giudiziaria europea ed internazionale)*

1. Il Governo è delegato a adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 2, uno o più decreti legislativi diretti ad assicurare l'adempimento da parte del Governo italiano agli obblighi di cooperazione giudiziaria europea ed internazionale, bilaterale e multilaterale, e di partecipazione alle attività istituzionali degli Enti ed organismi sovranazionali rafforzando la presenza in tali contesti, e negli organi di governo nazionali, di magistrati particolarmente qualificati e dotati delle necessarie competenze e caratteristiche attitudinali.

2. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere, nell'ambito della pianta organica del personale di magistratura, l'i-

stituzione di un ruolo di magistrati ordinari disponibili ad esercitare attività di cooperazione giudiziaria europea e internazionale presso gli organi di governo italiani o presso le Istituzioni dell'Unione europea, delle Nazioni Unite, dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), del Consiglio d'Europa, e delle Corti o organismi giudiziari europei ed internazionali comunque denominati, ovvero nello Stato presso cui è istituito un posto da magistrato di collegamento;

b) prevedere l'attività di cooperazione giudiziaria europea e internazionale di cui alla lettera a) quale attività in ruolo, come tale sottratta alla disciplina di cui all'articolo 50, comma 2, decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160;

c) prevedere l'accesso al ruolo di cui alla lettera a) di magistrati che abbiano conseguito almeno la seconda valutazione di professionalità e che abbiano un'ottima conoscenza della lingua inglese e francese nonché della lingua ufficiale ovvero di una delle lingue ufficiali dello Stato nel quale l'attività internazionale deve essere svolta;

d) prevedere l'inquadramento di diritto nel ruolo di cui alla lettera a) dei magistrati che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgono attività di cooperazione giudiziaria internazionale presso uno degli organismi di cui alla medesima lettera a);

e) prevedere, quale titolo preferenziale per l'accesso al ruolo di cui alla lettera a), l'espletamento di attività di cooperazione giudiziaria europea o internazionale, bilaterale o multilaterale, presso uno degli enti, organismi o istituzioni ivi indicati nei tre anni precedenti l'entrata in vigore della presente legge.

3. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e successivamente trasmessi al Consiglio superiore della magistratura per l'espressione del parere, da rendere entro trenta giorni. I medesimi schemi dei decreti legislativi sono contestualmente trasmessi alle Camere, perché

su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari entro il termine di trenta giorni dalla data della ricezione, decorso il quale i decreti sono emanati, anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui alla presente legge e con la procedura di cui al comma 1.

5. In ogni caso, dall'attuazione delle presenti disposizioni di legge e dei decreti legislativi da esse previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e ad esse si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

**6.02.** D'Orso, Perantoni.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

*Art. 6-bis.*

*(Delega al Governo per la previsione, di una pianta organica aggiuntiva, separata rispetto a quella del personale di magistratura, di magistrati ordinari chiamati ad esercitare attività di cooperazione giudiziaria europea ed internazionale)*

1. Il Governo è delegato a adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 2, uno o più decreti legislativi diretti ad assicurare l'adempimento da parte del Governo italiano agli obblighi di cooperazione giudiziaria europea ed internazionale, bilaterale e multilaterale, e di partecipazione alle attività istituzionali degli Enti ed organismi sovranazionali rafforzando la presenza in tali contesti, e negli organi di governo nazionali, di magistrati particolarmente qualificati e dotati delle necessarie competenze e caratteristiche at-

titudinali attraverso la previsione di una pianta organica aggiuntiva, separata rispetto a quella del personale di magistratura, di magistrati ordinari chiamati ad esercitare attività internazionale presso gli organi di governo italiani o le Istituzioni dell'Unione europea, delle Nazioni Unite, dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), del Consiglio d'Europa, e delle Corti o organismi giudiziari europei ed internazionali comunque denominati, ovvero nello Stato presso cui è istituito un posto da magistrato di collegamento.

2. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* prevedere, una pianta organica aggiuntiva, separata rispetto a quella del personale di magistratura, di magistrati ordinari chiamati ad esercitare attività di cooperazione giudiziaria europea ed internazionale;

*b)* prevedere l'accesso al ruolo di cui alla lettera *a)* di magistrati che abbiano padronanza della lingua inglese o francese, ovvero della lingua ufficiale o di una delle lingue ufficiali dello Stato nel quale l'attività di cooperazione giudiziaria deve essere svolta;

*c)* prevedere l'inquadramento di diritto nel ruolo di cui alla lettera *a)* dei magistrati che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgono attività di cooperazione giudiziaria presso uno degli organismi giudiziari europei ed internazionali comunque denominati;

*d)* prevedere, quale titolo preferenziale per l'accesso al ruolo di cui alla lettera *a)*, l'espletamento di attività di cooperazione giudiziaria europea o internazionale, bilaterale o multilaterale, presso uno degli enti, organismi o istituzioni indicati nei 3 anni precedenti l'entrata in vigore della presente legge.

3. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e successivamente trasmessi al Consiglio superiore della

magistratura per l'espressione del parere, da rendere entro trenta giorni. I medesimi schemi dei decreti legislativi sono contestualmente trasmessi alle Camere, perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari entro il termine di trenta giorni dalla data della ricezione, decorso il quale i decreti sono emanati, anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui alla presente legge e con la procedura di cui al comma 1.

**6.03.** D'Orso, Perantoni.

#### ART. 7.

*All'emendamento 7.5 del Governo, alla lettera b-bis) premettere la seguente:*

*b.1)* all'articolo 18, primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , dottore commercialista, curatore fallimentare, commissario giudiziale, perito, consulente ».

*Conseguentemente:*

*alla lettera b-bis), dopo le parole:* La ricorrenza in concreto della incompatibilità di sede è verificata *aggiungere le seguenti:* anche in relazione alla professione di dottore commercialista, curatore fallimentare, commissario giudiziale, perito, consulente,;

*dopo la lettera b-bis), aggiungere la seguente:*

*b-bis.1)* all'articolo 18, secondo comma, lettera a), le parole: « della professione forense » sono sostituite dalle seguenti: « delle professioni di cui al comma precedente » e le parole: « una porzione minore della pro-

fessione forense » sono sostituite dalle seguenti: « una porzione minore della professione ».

**0.7.5.2.** Paolini, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo, Tomasi.

*All'emendamento 7.5 del Governo, dopo la lettera b-bis) aggiungere la seguente:*

*b-bis.1)* all'articolo 18, dopo il quinto comma è aggiunto il seguente:

« Sul sito *intranet* di ogni Tribunale sono pubblicate ogni e qualsiasi situazione di astratta incompatibilità di sede per ragioni di parentela o affinità con esercenti la professione forense. L'elenco è aggiornato trimestralmente a cura del dirigente dell'Ufficio. ».

**0.7.5.7.** Bartolozzi.

*All'emendamento 7.5 del Governo, dopo la lettera b-bis) aggiungere la seguente:*

*b-bis.1)* all'articolo 19, dopo il sesto comma è aggiunto il seguente:

« Sul sito *intranet* di ogni Tribunale sono pubblicate ogni e qualsiasi situazione di astratta incompatibilità di sede per ragioni di parentela o affinità con magistrati o ufficiali o agenti di polizia giudiziaria della stessa sede. L'elenco è aggiornato trimestralmente a cura del dirigente dell'Ufficio. ».

**0.7.5.9.** Bartolozzi.

*All'emendamento 7.5 del Governo, sopprimere la lettera b-ter).*

\* **0.7.5.1.** Bisa, Turri, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Paolini, Tateo, Tomasi.

\* **0.7.5.10.** Bartolozzi.

*All'emendamento 7.5 del Governo, lettera b-ter), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* L'esito del procedimento di accertamento della esclusione, in concreto, della ricorrenza della incompatibilità di cui al comma

precedente è comunicata al Consiglio dell'Ordine degli avvocati del circondario in cui prestano servizio gli interessati.

**0.7.5.3.** Paolini, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo, Tomasi.

*All'emendamento 7.5 del Governo, dopo la lettera b-ter), aggiungere la seguente:*

*b-quater)* all'articolo 19, dopo il sesto comma è aggiunto il seguente:

« La ricorrenza delle incompatibilità di sede, disciplinata dall'articolo 18 e dal presente articolo, è sempre sussistente e non ammette deroghe nei casi di svolgimento di funzioni direttive di merito. ».

**0.7.5.4.** Bartolozzi.

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:*

*b-bis)* all'articolo 18, secondo comma, le parole: « La ricorrenza in concreto dell'incompatibilità di sede è verificata sulla base dei seguenti criteri » sono sostituite dalle seguenti: « La ricorrenza in concreto dell'incompatibilità di sede è verificata sulla base dei seguenti concorrenti criteri, valutati unitariamente »;

*b-ter)* all'articolo 19, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« La ricorrenza dell'incompatibilità può essere esclusa in concreto quando la situazione non comporti modifiche nell'organizzazione dell'ufficio e non interferisca nei rapporti tra uffici diversi della medesima sede. ».

**7.5.** Il Governo.

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*b-bis)* all'articolo 74, primo comma, dopo le parole: « azione penale » sono inserite le seguenti: « nei modi e nei termini fissati dalla legge ».

**7.4.** D'Orso, Perantoni.

ART. 8.

*All'emendamento 8.1 del Governo, parte principale, sostituire le parole: , salvo che per lo stesso fatto sia promosso procedimento disciplinare con le seguenti: . Nel caso in cui sia promosso, per lo stesso fatto, procedimento disciplinare, il trasferimento d'ufficio potrà essere disposto solo all'esito di esso.*

**0.8.1.4.** Paolini, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo, Tomasi.

*All'emendamento 8.1 del Governo, parte consequenziale, capoverso Art. 8-bis, comma 1, lettera c), capoverso 1-bis, sostituire le parole: tre settimane, anche non consecutive con le seguenti: tre mesi, anche non consecutivi.*

**0.8.1.9.** Annibali, Ferri, Vitiello.

*All'emendamento 8.1 del Governo, parte consequenziale, capoverso Art. 8-bis, comma 1, lettera c), capoverso 1-bis, sostituire le parole: tre settimane con le seguenti: otto settimane.*

**0.8.1.7.** Maschio, Varchi, Mollicone.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

2. All'articolo 2, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, le parole: « per qualsiasi causa indipendente da loro colpa » sono soppresse, e dopo le parole: « piena indipendenza e imparzialità » sono aggiunte le seguenti: « , salvo che per lo stesso fatto sia promosso procedimento disciplinare ».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

Art. 8-bis.

*(Modifiche al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, in materia di corsi di forma-*

zione per le funzioni direttive e semidirettive)

1. Al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera *d-bis*), dopo la parola: « direttivi » sono inserite le seguenti: « e semidirettivi »;

b) all'articolo 26-*bis*, comma 1:

1) dopo la parola: « direttivi » sono inserite le seguenti: « e semidirettivi »;

2) dopo le parole: « mirati allo studio » sono inserite le seguenti: « della materia ordinamentale, »;

3) dopo le parole: « competenze riguardanti » sono inserite le seguenti: « la capacità di analisi ed elaborazione dei dati statistici »;

c) all'articolo 26-*bis*, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-*bis*. I corsi hanno la durata di almeno tre settimane, anche non consecutive, e devono includere lo svolgimento di una prova finale diretta ad accertare le capacità acquisite. »;

d) all'articolo 26-*bis*, comma 2:

1) dopo la parola: « direttivi » sono inserite le seguenti: « e semidirettivi »;

2) le parole: « alle capacità organizzative » sono sostituite dalle seguenti: « alle materie oggetto del corso »;

e) all'articolo 26-*bis*, comma 3, dopo la parola: « valutazione » sono inserite le seguenti: « le schede valutative redatte dai docenti e la documentazione relativa alla prova finale di cui al comma 1-*bis* »;

f) all'articolo 26-*bis*, comma 4, le parole: « Gli elementi di valutazione » sono sostituite dalle seguenti: « I dati di cui al comma 3 »;

g) all'articolo 26-*bis*, comma 5:

1) dopo la parola: « direttivi » sono inserite le seguenti: « e semidirettivi »;

2) dopo la parola: « formazione » sono inserite le seguenti: « in data non risalente a più di cinque anni prima della scopertura dell'incarico oggetto della domanda ».

**8.1.** Il Governo.

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

Art. 8-*bis*.

*(Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106)*

1. Al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) il comma 1 è abrogato;

2) al comma 2, la parola: « assicura » è sostituita dalla seguente: « coordina » e, dopo le parole: « azione penale », sono inserite le seguenti: « vigila sull' »;

3) il comma 4 è abrogato;

4) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Il procuratore della Repubblica stabilisce in via generale i criteri di indirizzo ai quali i procuratori aggiunti ed i magistrati dell'ufficio devono attenersi nell'esercizio delle funzioni »;

5) al comma 6, lettera a), dopo le parole: « dell'ufficio » sono inserite le seguenti: « e di coordinamento tra i magistrati dell'ufficio »;

6) al comma 6, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) i criteri di designazione dei procuratori aggiunti o dei magistrati del suo ufficio al fine dell'attribuzione dei procedimenti, individuando eventualmente settori di affari da attribuire ai procuratori aggiunti o un gruppo di magistrati al cui coordinamento sia preposto un procuratore aggiunto o un magistrato dell'ufficio; »;

7) al comma 6, lettera c), la parola: « assegnazione » è sostituita dalla seguente: « attribuzione »;

b) l'articolo 2 è abrogato;

c) all'articolo 3:

1) al comma 1, le parole: « dal magistrato » fino a: « comma 4 » sono sostituite dalle seguenti: « o da un magistrato dell'ufficio delegato per l'esercizio di tale funzione »;

2) al comma 2, le parole: « dell'articolo 1, comma 4 » sono sostituite dalle seguenti: « del comma 1 »;

d) all'articolo 4, il comma 2 è abrogato;

e) all'articolo 6, comma 1, le parole: « poteri di direzione, controllo e organizzazione » sono sostituite dalle seguenti: « poteri di coordinamento e organizzazione ».

**8.04.** D'Orso, Perantoni.

#### ART. 9.

*All'emendamento 9.43 del Governo, parte consequenziale, numero 1), capoverso 1-bis), punto iii), sopprimere le parole: 2-bis).*

**0.9.43.34.** Bazoli, Ferraresi, Sarti, Ascari, D'Orso, Salafia, Scutellà, Di Sarno, Giuliano, Cataldi.

*All'emendamento 9.43 del Governo, parte consequenziale, numero 1), capoverso 1-bis), punto iii) , sostituire le parole: e 3 con le seguenti: , 3, 3-bis, 3-ter e 4.*

**0.9.43.30.** Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

*All'emendamento 9.43 del Governo, parte consequenziale, numero 4), capoverso Art. 25-bis, comma 1, sostituire le parole: dall'irrevocabilità dell'accertamento con le seguenti: dalla data in cui la sentenza disciplinare di condanna è divenuta irrevocabile;*

*Conseguentemente, al medesimo numero 4), capoverso Art. 25-bis, comma 2, sostituire le parole: dalla sua irrevocabilità con le seguenti: dalla data in cui la sentenza disciplinare di condanna è divenuta irrevocabile.*

**0.9.43.33.** Bazoli.

*All'emendamento 9.43 del Governo, parte consequenziale, numero 4), capoverso Art. 25-bis, al comma 3, dopo le parole: la settima valutazione di professionalità inserire le seguenti: e per coloro i quali nel momento in cui l'illecito è stato commesso abbiano rivestito incarichi direttivi o semi-direttivi.*

**0.9.43.27.** Potenti, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.

*Al comma 1, lettera a), al numero 1), premettere i seguenti:*

*01) alla lettera a), le parole: « fatto salvo quanto previsto dalle lettere b) e c) » sono sostituite dalle seguenti: « fatto salvo quanto previsto dalle lettere b), c), g) e m) »;*

*02) alla lettera n) dopo le parole: « delle norme regolamentari » sono inserite le seguenti: « , delle direttive »;*

*Conseguentemente, al medesimo comma 1):*

*1) alla lettera a), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:*

*1-bis) alla lettera v):*

*i) dopo le parole: « la violazione » sono inserite le seguenti: « di quanto disposto dall' »;*

*ii) le parole: « del divieto di cui all' » sono soppresse;*

*iii) le parole: « comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 1, 2, 2-bis e 3 »;*

*2) alla lettera a), numero 2), capoverso « ee-bis », dopo le parole: 15 luglio 2011, n. 111, inserire le seguenti: , nonché l'o-*



messa segnalazione al capo dell'ufficio da parte del presidente di sezione delle situazioni di cui all'articolo 37, comma 5-*quater*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

3) dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

*a-bis*) all'articolo 3, comma 1, nella lettera e) dopo le parole: « indirettamente, » sono inserite le seguenti: « per sé o per altri, »;

*a-ter*) dopo l'articolo 3-*bis* è inserito il seguente:

« Art. 3-*ter*.

*(Estinzione dell'illecito)*

1. L'illecito disciplinare previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera q), è estinto quando il piano di smaltimento, adottato a norma dell'articolo 37, comma 5-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è stato rispettato.

2. Il beneficio di cui al comma precedente può essere riconosciuto una sola volta »;

4) sostituire la lettera c) con la seguente:

c) al capo II, dopo l'articolo 25 è aggiunto il seguente:

« Art. 25-*bis*.

*(Condizioni per la riabilitazione)*

1. L'illecito disciplinare che ha comportato l'applicazione della sanzione disciplinare dell'ammonizione perde ogni effetto dopo che siano trascorsi tre anni dall'irrevocabilità dell'accertamento a condizione che il magistrato consegua una successiva valutazione di professionalità positiva.

2. L'illecito disciplinare che ha comportato l'applicazione della sanzione disciplinare della censura perde ogni effetto dopo che siano trascorsi cinque anni dalla sua irrevocabilità a condizione che il magi-

strato consegua una successiva valutazione di professionalità positiva.

3. Per i magistrati che hanno conseguito la settima valutazione di professionalità la riabilitazione di cui ai commi precedenti è subordinata, oltre che al decorso del termine di cui al primo e al secondo comma, alla positiva valutazione del loro successivo percorso professionale nelle forme e nei modi stabiliti dal Consiglio superiore della magistratura.

4. Il Consiglio superiore della magistratura stabilisce forme e modi per l'accertamento delle condizioni dettate per la riabilitazione di cui al presente articolo, comunque assicurando che vi si provveda in occasione del primo procedimento in cui ciò sia rilevante. ».

**9.43.** Il Governo.

*Al comma 1, lettera a), al numero 1), premettere il seguente:*

01) alla lettera q), le parole: « il triplo » sono sostituite dalle seguenti: « una volta e mezza ».

**9.32.** Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Prisco, Lucaselli.

*Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:*

2-*bis*) alla lettera gg) dopo le parole: « grave ed inescusabile » sono aggiunte le seguenti: « ; l'aver concorso, con negligenza o superficialità, anche attraverso la richiesta di applicazione della misura della custodia cautelare, all'adozione dei provvedimenti di restrizione della libertà personale per i quali sia stata disposta la riparazione per ingiusta detenzione ai sensi degli articoli 314 e 315 del codice di procedura penale ».

**9.1.** Costa.

*Al comma 1, dopo lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis*) all'articolo 2, il comma 2 è abrogato.

**9.18.** Costa.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente:

« Art. 2-bis.

*(Ulteriori disposizioni in materia di Illeciti disciplinari nell'esercizio delle funzioni)*

1. A seguito delle violazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), g) e q), il magistrato responsabile sarà passibile, in ordine di gravità dell'illecito, di:

a) trasferimento di natura peggiorativa, seguendo le tabelle delle circoscrizioni giudiziarie;

b) perdita di anzianità di servizio da un minimo di 2 ad un massimo di 5 anni per illecito. ».

**9.34.** Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Prisco, Lucaselli.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 3, comma 1, sono inserite, in fine, le seguenti lettere:

« l) l'avvicinare o contattare uno o più componenti del Consiglio superiore della Magistratura al fine di orientarne le decisioni da assumere in ordine alle pratiche pendenti proprie o altrui;

m) non denunciare, quale componente del Consiglio superiore della magistratura, al Comitato di Presidenza di essere stato avvicinato o contattato da un magistrato al fine di orientare le decisioni da assumere in ordine alle pratiche pendenti di interesse del predetto o di altri »;

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

1-bis) al comma 1, è inserita, in fine, la seguente lettera:

« n) i comportamenti previsti dall'articolo 3, comma 1, lettere l) ed m) ».

**9.29.** Morrone, Potenti, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Paolini, Tateo, Tomasi.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) l'articolo 3-bis è abrogato.

\* **9.26.** Potenti, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.

\* **9.22.** Costa.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

*(Modifiche in materia di responsabilità civile dei magistrati)*

1. Alla legge 13 aprile 1988, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, le parole: « contro lo Stato » sono soppresse;

b) all'articolo 4, i commi 1 e 2 sono abrogati;

c) l'articolo 6 è abrogato;

d) all'articolo 7, i commi 1 e 2 sono abrogati;

e) l'articolo 8 è abrogato.

f) l'articolo 16 è abrogato.

**9.04.** Costa.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

*(Modifiche in materia di responsabilità civile dei magistrati)*

1. All'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117, i commi 2, 3 e 3-bis sono abrogati.

**9.02.** Costa.

ART. 10.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) all'articolo 2, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. La nomina a magistrato ordinario si consegue mediante un concorso per

esami bandito con cadenza di norma annuale in relazione ai posti vacanti e a quelli che si renderanno vacanti nel quadriennio successivo, per i quali può essere attivata apposita procedura di reclutamento ».

**10.21.** D’Orso, Perantoni.

*Al comma 1, alla lettera a), premettere le seguenti:*

*0a)* all’articolo 11, comma 2, il terzo periodo è soppresso;

*00a)* all’articolo 12:

1) al comma 10, le parole da: « nonché ogni altro elemento » sino alla fine del comma sono soppresse;

2) al comma 11, le parole da: « nonché ogni altro elemento » sino alla fine del comma sono soppresse.

*Conseguentemente, al medesimo comma 1:*

*dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*b-bis)* all’articolo 13, comma 1-bis, lettera a), la parola: « ottennale » è sostituita dalla seguente: « quadriennale »;

*dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:*

*c-bis)* all’articolo 45, comma 1, le parole da: « il magistrato può essere confermato » fino a: « dell’attività svolta » sono sostituite dalle seguenti: « l’attività svolta dal magistrato sarà oggetto di valutazione da parte del Consiglio Superiore della Magistratura »;

*c-ter)* all’articolo 46:

1) al comma 1, le parole da: « il magistrato può essere confermato » fino a: « dell’attività svolta » sono sostituite dalle seguenti: « l’attività svolta dal magistrato sarà oggetto di valutazione da parte del Consiglio Superiore della Magistratura »;

2) al comma 2, la parola: « secondo » è soppressa.

**10.23.** D’Orso.

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

*0a)* all’articolo 11, comma 2, le parole: « riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti » sono soppresse.

*Conseguentemente:*

*al medesimo comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

*b)* all’articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: « il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti » sono soppresse;

2) al comma 3, le parole da: « all’interno dello stesso distretto » fino alla fine del comma sono soppresse;

3) i commi 4, 5 e 6 sono abrogati;

*sostituire il comma 2 con i seguenti:*

2. Al sesto comma dell’articolo 192 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, le parole: « salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del Consiglio superiore della magistratura » sono soppresse.

3. Alla legge 4 gennaio 1963, n. 1, articolo 18, il terzo comma è abrogato.

4. Al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, all’articolo 23, comma 1, le parole: « nonché per il passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa » sono soppresse.

5. Al decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, articolo 3, comma 1, l’ultimo periodo è soppresso.

**10.1.** Costa.

*All’emendamento 10.24 del Governo, parte consequenziale, numero 1), lettera a-bis), numero 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al concorso si accede a seguito della frequenza di un percorso post laurea di durata almeno biennale.*

**0.10.24.21.** Potenti, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.

*All'emendamento 10.24 del Governo, parte consequenziale, numero 1), aggiungere la seguente lettera:*

*a quater)* all'articolo 12, dopo il comma 12, sono inseriti i seguenti:

« 12-bis. Nei procedimenti per l'assegnazione delle funzioni direttive e semidirettive, fatto salvo quanto previsto dal comma 12-ter, non sono valutati gli aspiranti che, rispetto al più anziano tra i legittimati che non abbia revocato la domanda e che sia stato ritenuto idoneo, presentino:

a) un'anzianità di servizio inferiore di oltre sette anni per le funzioni semidirettive indicate dall'articolo 10;

b) un'anzianità di servizio inferiore di oltre cinque anni per le funzioni direttive indicate dall'articolo 10.

12-ter. In deroga a quanto previsto dal comma 12-bis:

a) per le funzioni direttive di cui all'articolo 10, comma 13, del presente decreto, per le funzioni di presidente del tribunale per i minorenni, di procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni e di presidente del tribunale di sorveglianza, nonché per le funzioni di presidente delle sezioni indicate dall'articolo 47-ter, comma 2, lettera b), dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, sono valutati anche gli aspiranti che abbiano esercitato per almeno cinque anni le funzioni presso gli uffici o le sezioni corrispondenti a quelli il cui posto direttivo o semidirettivo è oggetto del concorso;

b) in ogni caso, con espressa motivazione che deve tenere conto di specifiche esperienze maturate nell'ambito degli uffici o delle sezioni corrispondenti a quelli il cui posto direttivo o semidirettivo è oggetto del concorso oppure di altre specifiche e rilevanti esperienze professionali, può essere valutato anche l'aspirante che presenti titoli e indicatori attitudinali di spiccato ed eccezionale rilievo, in relazione alle concrete esigenze dell'ufficio o della sezione il

cui posto direttivo o semidirettivo è oggetto del concorso »;

**0.10.24.5.** Sarti, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Ferraresi, Giuliano, Salafia, Scutellà, Ascari.

*All'emendamento 10.24 del Governo, parte consequenziale, numero 2), capoverso Art. 10-bis, comma 1, capoverso 6, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) le misure organizzative, al fine di garantire l'efficace e uniforme esercizio dell'azione penale, nell'ambito dei criteri generali indicati dal Parlamento con legge, basate su criteri di priorità trasparenti e predeterminati al fine di selezionare le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre, tenendo conto anche del numero degli affari da trattare e dell'utilizzo efficiente delle risorse disponibili;

**0.10.24.19.** Bazoli.

*All'emendamento 10.24 del Governo, parte consequenziale, numero 2), capoverso Art. 10-bis, comma 1, capoverso 6, lettera a), sostituire le parole: tengano conto dei con le seguenti: osservino pedissequamente i.*

**0.10.24.6.** Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Prisco, Lucaselli, Vinci.

*All'emendamento 10.24 del Governo, parte consequenziale, numero 2), capoverso Art. 10-bis, comma 1, capoverso 6, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*b-bis)* effettivi e stringenti meccanismi di valutazione delle professionalità, idonei a individuare anche le specifiche attitudini dei magistrati;

**0.10.24.11.** Varchi, Maschio, Mollicone.

*All'emendamento 10.24 del Governo, parte consequenziale, numero 2), capoverso Art. 10-bis, comma 1, sostituire il capoverso 7 con il seguente:*

7. Il progetto organizzativo dell'ufficio è sottoposto a valutazione periodica da parte

del Consiglio giudiziario, integrato dai rappresentati del consiglio dell'ordine degli avvocati, ed è approvato dal Consiglio superiore della magistratura.

**0.10.24.12.** Maschio, Varchi, Lucaselli.

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

*Conseguentemente:*

1) *al medesimo comma 1, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:*

*a-bis) all'articolo 1:*

1) al comma 1, dopo le parole: « per i quali, » sono inserite le seguenti: « in ragione dello stanziamento deliberato »;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente: « 1-bis. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero della giustizia determina annualmente, entro il mese di febbraio, i posti che si sono resi vacanti nell'anno precedente e quelli che si renderanno vacanti nel quadriennio successivo e ne dà comunicazione al Consiglio superiore della magistratura. »;

*a-ter) all'articolo 3:*

1) al comma 1, le parole: « con cadenza di norma annuale » sono soppresse;

2) al comma 2, dopo le parole: « il concorso » sono inserite le seguenti: « , fermo il disposto dell'articolo 1, comma 1, è bandito entro il mese di settembre di ogni anno » e dopo le parole « numero dei posti » sono aggiunte le seguenti: « tenendo conto degli elementi indicati ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis ».

2) *dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

*Art. 10-bis.*

*(Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106)*

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, i commi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

« 6. Il procuratore della Repubblica predispone, in conformità ai principi generali

definiti dal Consiglio superiore della magistratura, il progetto organizzativo dell'ufficio, con il quale determina:

a) le misure organizzative dell'ufficio, che tengano conto dei criteri di priorità indicati dalla legge per la trattazione dei procedimenti, nonché del numero degli affari da trattare e dell'utilizzo efficiente delle risorse disponibili;

b) i compiti di coordinamento e direzione dei procuratori aggiunti;

c) i criteri di assegnazione e di coassegnazione dei procedimenti e le tipologie di reato per le quali i meccanismi di assegnazione dei procedimenti sono di natura automatica;

d) i criteri e le modalità di revoca dell'assegnazione dei procedimenti;

e) i criteri per l'individuazione del procuratore aggiunto o comunque del magistrato designato come vicario, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106;

f) i gruppi di lavoro, salvo che la disponibilità di risorse umane non ne consenta la costituzione, e i criteri di assegnazione dei sostituti procuratori a tali gruppi, che devono valorizzare il buon funzionamento dell'ufficio e le attitudini dei magistrati, nel rispetto della disciplina della permanenza temporanea nelle funzioni.

7. Il progetto organizzativo dell'ufficio è adottato ogni quattro anni, sentito il dirigente dell'ufficio giudicante corrispondente e il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati, ed è approvato dal Consiglio superiore della magistratura, previo parere del Consiglio giudiziario e valutate le eventuali osservazioni formulate dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195. Decorso il quadriennio l'efficacia del progetto è prorogata fino a che non sopravvenga il nuovo. Con le medesime modalità di cui al primo periodo, il progetto organizzativo può essere variato nel corso del quadriennio per sopravvenute esigenze dell'ufficio. ».

**10.24.** Il Governo.

Al comma 1, lettera a), capoverso « 12-ter », sopprimere la lettera b).

\* **10.6.** Annibali.

\* **10.3.** Businarolo.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) all'articolo 13, comma 3, secondo periodo, le parole: « quattro volte nell'arco dell'intera carriera, dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata » sono sostituite dalle seguenti: « una sola volta entro il primo quadriennio dalla data della sua nomina, e comunque all'esito della prima valutazione di professionalità ».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole da: possono effettuare fino alla fine del comma, con le seguenti: non possono effettuare ulteriori mutamenti delle medesime funzioni.

**10.11.** Zanettin, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) all'articolo 13, comma 3, secondo periodo, le parole: « quattro volte nell'arco dell'intera carriera, dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata » sono sostituite dalle seguenti: « una sola volta all'esito della prima valutazione di professionalità ».

**10.12.** Zanettin, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) all'articolo 13, comma 3, secondo periodo, le parole: « quattro volte » sono sostituite dalle seguenti: « una volta »;

Conseguentemente, al comma 2 sostituire parole: a condizione che non abbiano già effettuato quattro mutamenti di fun-

zione con le seguenti: a condizione che non ne abbiano già effettuato uno.

**10.13.** Zanettin, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) all'articolo 13, comma 3, secondo periodo, le parole da: « quattro » a: « esercitata » sono sostituite dalle seguenti: « una volta nell'arco dell'intera carriera, entro cinque anni dall'assunzione delle sue funzioni ».

**10.14.** Zanettin, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 19, comma 1, è aggiunto in fine, il seguente periodo: « I predetti limiti temporali non si applicano ai magistrati che ricoprono posizioni di fuori ruolo presso gli organi di governo italiani o le Istituzioni dell'Unione europea, delle Nazioni Unite, dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), del Consiglio d'Europa, e delle Corti o organismi giudiziari europei ed internazionali comunque denominati, ovvero nello Stato presso cui è istituito un posto da magistrato di collegamento ».

**10.22.** D'Orso, Perantoni.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

d) all'articolo 45, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Le funzioni direttive di cui all'articolo 10, commi da 10 a 16, hanno natura temporanea, sono conferite, nel corso dell'esperienza professionale del magistrato, una sola volta per la durata di cinque anni e non sono rinnovabili in alcun altro incarico direttivo ».

**10.4.** Morrone, Potenti, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Paolini, Tateo, Tomasi.

## ART. 11.

*All'emendamento 11.4 del Governo, parte consequenziale, numero 2), sopprimere le parole da: dopo le parole fino a e comunque a fronte di andamenti anomali.*

**0.11.4.1.** Bisa, Turri, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Paolini, Tateo, Tomasi.

*All'emendamento 11.4 del Governo, parte consequenziale, sopprimere il numero 3).*

**0.11.4.3.** Bisa, Turri, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Paolini, Tateo, Tomasi.

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:*

a) al comma 1, alla lettera b), le parole: « tenuto conto dei carichi esigibili di lavoro dei magistrati individuati dai competenti organi di autogoverno » sono sostituite dalle seguenti: « con l'indicazione per ciascun magistrato o per ciascuna sezione dei risultati attesi anche sulla base dell'accertamento dei dati relativi al quadriennio precedente e di quanto indicato nel piano di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240 »;

a-bis) al comma 2, dopo le parole: « degli obiettivi fissati per l'anno precedente », aggiungere le parole: « anche in considerazione del piano di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240 »;

*Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b):*

1) *al capoverso 5-bis, sostituire le parole: deve accertarne le cause e adottare con le seguenti: ne accerta le cause e adotta;*

2) *al capoverso 5-ter, dopo le parole: al 10 per cento rispetto all'anno precedente aggiungere le seguenti: e comunque a fronte di andamenti anomali e sostituire le parole:*

*deve accertarne le cause e adottare con le seguenti: ne accerta le cause e adotta;*

3) *al capoverso 5-quater, lettera b), sostituire la parola: serio con la seguente: rilevante.*

**11.4.** Il Governo.

*Al comma 1), lettera b), capoverso 5-quater, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

c) la segnalazione dei gravi e reiterati ritardi può pervenire al Presidente di sezione anche a mezzo di specifica istanza inoltrata dagli avvocati difensori delle parti in giudizio, contenente gli estremi della causa e gli elementi a supporto della lamentata violazione.

**11.2.** Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Prisco, Lucaselli.

## ART. 12.

*All'emendamento 12.13 del Governo, sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altri magistrati in servizio presso le giurisdizioni superiori o presso gli uffici giudiziari con competenza territoriale a carattere nazionale, ai fini di cui al comma 1, avendo riguardo alla sede o all'ufficio giudiziario in cui hanno prestato servizio prima del trasferimento presso le giurisdizioni superiori o all'ufficio giudiziario con competenza territoriale a carattere nazionale.

**0.12.13.13.** D'Ettore, Parisse.

*All'emendamento 12.13 del Governo, al comma 2, sopprimere il primo periodo.*

**0.12.13.12.** D'Ettore, Parisse.

*All'emendamento 12.13 del Governo, al comma 3, aggiungere in fine le seguenti*

*parole:* e dove prestano servizio da fuori ruolo al momento dell'elezione.

**0.12.13.6.** Bisa, Turri, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Paolini, Tateo, Tomasi.

*All'emendamento 12.13 del Governo, al comma 5, sostituire le parole: due anni con le seguenti: cinque anni.*

\* **0.12.13.5.** Costa, Magi.

\* **0.12.13.2.** Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci, Prisco, Lucaselli.

*Sostituirlo con il seguente:*

Art. 12.

*(Eleggibilità dei magistrati)*

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, non sono eleggibili alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, di senatore o di deputato o a quella di presidente della giunta regionale, di consigliere regionale, di presidente delle province autonome di Trento e di Bolzano o di consigliere provinciale nelle medesime province autonome se prestano servizio, o lo hanno prestato nei tre anni precedenti la data di accettazione della candidatura, presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nella regione nella quale è inclusa la circoscrizione elettorale. Essi non sono, altresì, eleggibili alla carica di sindaco o consigliere comunale se prestano servizio, o lo hanno prestato nei tre anni precedenti la data di accettazione della candidatura, presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nel territorio della provincia in cui è compreso il comune, o in province limitrofe. Le disposizioni del primo periodo si applicano anche per l'assunzione dell'incarico di assessore e di sottosegretario regionale. Le disposizioni del secondo periodo si applicano anche per l'assunzione dell'incarico di assessore comunale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai magistrati in servizio da

almeno tre anni presso le giurisdizioni superiori o presso gli uffici giudiziari con competenza territoriale a carattere nazionale. Per gli altri magistrati in servizio presso le giurisdizioni superiori o presso gli uffici giudiziari con competenza territoriale a carattere nazionale, ai fini di cui al comma 1, si ha riguardo alla sede o all'ufficio giudiziario in cui hanno prestato servizio prima del trasferimento presso le giurisdizioni superiori o all'ufficio giudiziario con competenza territoriale a carattere nazionale.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai magistrati collocati fuori del ruolo organico e si ha riguardo alla sede o all'ufficio giudiziario in cui hanno prestato servizio prima del collocamento fuori ruolo.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, non sono in ogni caso eleggibili i magistrati che, all'atto dell'accettazione della candidatura, non siano in aspettativa senza assegni.

5. I magistrati non possono assumere le cariche indicate al comma 1, se al momento in cui sono indette le elezioni sono componenti del Consiglio superiore della magistratura o lo sono stati nei due anni precedenti.

**12.13.** Il Governo.

ART. 13.

*Sostituirlo con il seguente:*

Art. 13.

*(Divieto di incarichi elettivi o di governo per i membri della magistratura)*

1. I magistrati non possono ricoprire cariche elettive politiche o incarichi di governo. I magistrati eletti a tutti i livelli devono rassegnare le dimissioni dalla magistratura entro 10 giorni.

2. Sono esclusi dal divieto gli incarichi di consulenza non retribuita a favore delle commissioni parlamentari.



*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 14, 15, 16, 17, 18 e 19.*

**13.3.** Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Prisco, Lucaselli.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

2. Gli incarichi di Governo nazionale vengono assegnati mediante procedura di interpello finalizzata a raccogliere la disponibilità di tutti i magistrati interessati.

**13.2.** Lucaselli, Mollicone, Varchi, Delmastro Delle Vedove, Maschio.

#### ART. 14.

*Sostituirlo con il seguente:*

#### Art. 14.

*(Status dei magistrati in costanza di mandato o di incarico di governo nazionale, regionale o locale)*

1. L'aspettativa è obbligatoria per l'intero periodo di svolgimento del mandato o dell'incarico di governo sia nazionale che regionale o locale e comporta il collocamento fuori ruolo del magistrato, fermo restando quanto disposto dall'articolo 58, secondo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Per i mandati o gli incarichi diversi da quelli indicati nell'articolo 81 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i magistrati in aspettativa conservano il trattamento economico in godimento, senza possibilità di cumulo con l'indennità corrisposta in ragione della carica. È comunque fatta salva la possibilità di optare per la corresponsione della sola indennità di carica. Restano fermi i limiti di cui all'articolo 1 della legge 9 novembre 1999, n. 418, e all'articolo 3, comma 1-bis, secondo periodo, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85. Il periodo trascorso in aspettativa è computato a tutti gli

effetti ai fini pensionistici e dell'anzianità di servizio.

**14.1.** Il Governo.

#### ART. 15.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari in aspettativa candidarsi ma non eletti alla carica di parlamentare nazionale o europeo, di consigliere regionale o provinciale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di sindaco, successivamente alla proclamazione degli eletti alle medesime cariche, qualora non abbiano già maturato l'età per il pensionamento obbligatorio, sono inquadrati in un ruolo autonomo del Ministero della giustizia, di un altro Ministero o della Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo quanto previsto dal presente articolo e dal regolamento di cui all'articolo 17 e non si considerano appartenenti ai ruoli della magistratura. Tale inquadramento determina la riduzione temporanea della dotazione organica della magistratura, fino alla cessazione dall'impiego, mediante il congelamento di un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.

*Conseguentemente:*

*al medesimo articolo:*

*sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle competizioni elettorali indette successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge;

*sopprimere il comma 3.*

*alla rubrica, sopprimere le seguenti parole: in ruolo;*

*all'articolo 17, comma 1, sostituire le parole: all'articolo 16, comma 2 con le seguenti: agli articoli 15, comma 1, e 16, comma 2.*

**15.5.** Annibali.

*Al comma 1, sostituire le parole:* di sindaco in comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti *con le seguenti:* di sindaco o consigliere comunale

*Conseguentemente:*

1) *al medesimo comma 1, sostituire le parole:* ufficio del distretto *con le seguenti:* ufficio ubicato nella regione nel cui territorio ricade il distretto;

2) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. I magistrati di cui al comma 1 in servizio presso le giurisdizioni superiori o presso gli uffici giudiziari con competenza territoriale a carattere nazionale, candidatisi ma non eletti, a seguito del ricollocamento in ruolo sono destinati dai rispettivi organi di autogoverno allo svolgimento di attività non direttamente giurisdizionali, né giudicanti né requirenti, senza che derivino posizioni soprannumerarie

3) *al comma 2, sostituire la parola:* ricoprire *con la seguente:* assumere e sopprimere *le parole:* o di conseguire qualifiche direttive;

4) *al comma 3, sostituire le parole:* e 2 *con le seguenti:* , 1-bis e 2.

**15.9.** Il Governo.

#### ART. 16.

*All'emendamento 16.11 del Governo, parte principale, al comma 1, primo periodo, dopo le parole:* o europeo, *aggiungere le seguenti:* di componente del governo, di assessore nella giunta delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, e di assessore comunale.

*Conseguentemente, sopprimere la parte consequenziale.*

**0.16.11.2.** Sarti, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Ferraresi, Giuliano, Salafia, Scutellà.

*All'emendamento 16.11 del Governo, parte principale, al comma 1, primo periodo, dopo le parole:* di consigliere comunale *inserire le seguenti:* , di componente del governo, di assessore nella giunta delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, e di assessore comunale.

*Conseguentemente, sopprimere la parte consequenziale.*

**0.16.11.17.** Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

*All'emendamento 16.11 del Governo, parte principale, al comma 1, primo periodo, dopo la parola:* mandato *aggiungere le seguenti:* o di un periodo di collocamento fuori ruolo superiore a 3 anni.

**0.16.11.3.** Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Prisco, Lucaselli, Vinci.

*All'emendamento 16.11 del Governo, parte principale, al comma 1, primo periodo, dopo le parole:* al termine del mandato, *inserire le seguenti:* di capo e di vice capo di gabinetto presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri al termine dell'incarico,.

**0.16.11.20.** Siracusano, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Rossello.

*All'emendamento 16.11 del Governo, parte principale, al comma 1, primo periodo, dopo le parole:* pensionamento obbligatorio *aggiungere le seguenti:* per 6 anni.

**0.16.11.16.** Bordo.

*All'emendamento 16.11 del Governo, parte principale, al comma 1, primo periodo, dopo le parole:* sono collocati, *aggiungere le seguenti:* per un periodo di cinque anni decorrente dal giorno di cessazione dell'incarico,.

*Conseguentemente, al medesimo comma 1, secondo periodo, aggiungere in fine le*

*seguenti parole:* o al decorso del periodo di cinque anni di cui al primo periodo.

**0.16.11.24.** Bazoli, Bordo.

*All'emendamento 16.11 del Governo, parte principale, al comma 1, primo periodo, dopo le parole:* sono collocati aggiungere le seguenti: , per un periodo di anni cinque,.

**0.16.11.10.** Bartolozzi.

*All'emendamento 16.11 del Governo, parte principale, al comma 1, primo periodo, dopo le parole:* il ministero di appartenenza aggiungere le seguenti: , un altro Ministero o la Presidenza del Consiglio dei ministri.

**0.16.11.11.** Bartolozzi.

*All'emendamento 16.11 del Governo, parte principale, al comma 1, primo periodo, dopo le parole:* Presidenza del Consiglio dei ministri aggiungere le seguenti: con esclusione degli incarichi di diretta collaborazione, salva l'assunzione di diversi incarichi fuori ruolo presso altre amministrazioni.

**0.16.11.21.** Annibali, Vitiello.

*All'emendamento 16.11 del Governo, parte principale, al comma 1, primo periodo, dopo le parole:* Presidenza del Consiglio dei ministri, aggiungere le seguenti: o presso l'Avvocatura dello Stato.

**0.16.11.1.** D'Orso, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Ferraresi, Giuliano, Salafia, Sarti, Scutellà.

*All'emendamento 16.11 del Governo, parte principale, al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da:* , ovvero sono ricollocati in ruolo fino alla fine del periodo.

**0.16.11.23.** Vitiello, Annibali.

*All'emendamento 16.11 del Governo, parte principale, al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole:* ovvero sono ricollocati in ruolo e destinati dai rispettivi

organi di autogoverno allo svolgimento di attività non direttamente giurisdizionali, né giudicanti né requirenti,.

**0.16.11.15.** D'Ettore, Parisse.

*All'emendamento 16.11 del Governo, parte principale, al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , decorso un periodo di due anni in posizione di studio e con assegnazione a distretto diverso da quello di ultima assegnazione.

**0.16.11.22.** Vitiello, Annibali.

*Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:*

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari che hanno ricoperto la carica di parlamentare nazionale o europeo, di consigliere regionale o provinciale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di presidente nelle giunte delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, di sindaco o di consigliere comunale al termine del mandato, qualora non abbiano già maturato l'età per il pensionamento obbligatorio, sono collocati in posizione di fuori ruolo, presso il ministero di appartenenza oppure, per i magistrati amministrativi e contabili, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ovvero sono ricollocati in ruolo e destinati dai rispettivi organi di autogoverno allo svolgimento di attività non direttamente giurisdizionali, né giudicanti né requirenti, salva l'assunzione di diversi incarichi fuori ruolo presso altre amministrazioni senza che derivino posizioni soprannumerarie. In caso di collocamento in posizione di fuori ruolo ai sensi del presente comma, nella dotazione organica della magistratura è congelato un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario, sino alla cessazione dall'impiego. Il trattamento economico spettante ai magistrati di cui al periodo precedente resta a carico dell'amministrazione di appartenenza senza nuovi o maggiori oneri.

*Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le parole:* e incarichi di governo;

**16.11.** Il Governo.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: o della Presidenza del Consiglio dei ministri con le seguenti: , della Presidenza del Consiglio dei ministri o dell'Avvocatura dello Stato.*

**16.10.** D'Orso.

ART. 17.

*Sopprimerlo.*

**17.3.** Il Governo.

ART. 18.

*Sopprimerlo.*

**18.10.** Il Governo.

ART. 19.

*All'emendamento 19.10 del Governo, sostituire il comma 1 con il seguente:* 1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari collocati fuori ruolo per l'assunzione di incarichi di capo e di vicecapo dell'ufficio di gabinetto, di Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, di capo e di vicecapo di dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri, nonché presso i consigli e le giunte regionali per un periodo di due anni decorrente dal giorno di cessazione dell'incarico non possono fare domanda per accedere a incarichi direttivi o a qualifiche direttive, fatto salvo il caso in cui l'incarico direttivo sia stato ricoperto o la qualifica già posseduta.

*Conseguentemente, al comma 2, sostituire il primo periodo con i seguenti:* Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari non eletti, che hanno ricoperto la carica di componente del governo, di assessore nella giunta delle regioni o delle province autonome di Trento e di

Bolzano, e di assessore comunale a seguito del ricollocamento in ruolo, per un periodo di tre anni decorrente dal giorno di cessazione dell'incarico fino alla maturazione dell'età per il pensionamento obbligatorio. Nel corso del suddetto periodo gli stessi magistrati possono essere destinati solo allo svolgimento di attività non direttamente giurisdizionali, né giudicanti né requirenti ovvero a funzioni individuate dai rispettivi organi di autogoverno che non comportano situazioni anche astratte di incompatibilità in relazione alla attività svolta durante lo svolgimento dell'incarico.

**0.19.10.29.** Bordo, Bazoli.

*All'emendamento 19.10 del Governo, sostituire il comma 1 con il seguente:* 1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari collocati fuori ruolo per l'assunzione di incarichi di capo e di vicecapo di un ufficio di diretta collaborazione, di Segretario generale della Presidenza dei Consiglio dei ministri e dei Ministeri, di capo e di vicecapo di dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri, nonché presso i consigli e le giunte regionali non possono fare domanda per accedere a incarichi direttivi o a qualifiche direttive per un periodo di due anni decorrente dal giorno di cessazione dell'incarico, fatto salvo il caso in cui in precedenza l'incarico direttivo sia stato ricoperto o la qualifica già posseduta.

**0.19.10.26.** Bazoli, Bordo.

*All'emendamento 19.10 del Governo, sostituire il comma 1 con il seguente:* 1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari collocati fuori ruolo per l'assunzione di incarichi di capo e di vicecapo dell'ufficio di gabinetto, di Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, di capo e di vicecapo di dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri, nonché presso i consigli e le giunte regionali, dal giorno di cessazione dell'incarico sono ricollocati in ruolo.

**0.19.10.18.** Bordo.

*All'emendamento 19.10 del Governo, al comma 1, dopo le parole:* per l'assunzione di incarichi *aggiungere le seguenti:* di componente delle Autorità amministrative indipendenti, comunque denominate, nonché di Segretario generale, Direttore generale o Capo di Gabinetto presso le medesime Autorità amministrative indipendenti,.

*Conseguentemente:*

*al comma 1, sostituire le parole:* non direttamente giurisdizionali, né giudicanti né requirenti *con le seguenti:* , anche giurisdizionali, in materie diverse da quelle riconducibili agli ambiti di competenza dell'ultimo incarico svolto;

*al comma 2, secondo periodo, dopo le parole:* in posizione di fuori ruolo, *aggiungere le seguenti:* , anche con riguardo a quanto previsto dal comma 5-bis dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 nonché dal comma 1-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021 n. 215,.

\* **0.19.10.1.** Schullian.

\* **0.19.10.2.** Conte, Fassina.

\* **0.19.10.11.** Bisa, Turri, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Paolini, Tateo, Tomasi.

*All'emendamento 19.10 del Governo, al comma 1, sostituire le parole:* per un periodo di tre anni decorrente dal giorno di cessazione dell'incarico sono ricollocati in ruolo *con le seguenti:* sono ricollocati in ruolo presso altre amministrazioni;

*Conseguentemente:*

*al comma 1, sopprimere le parole:* e destinati dai rispettivi organi di autogoverno allo svolgimento di attività non direttamente giurisdizionali, né giudicanti né requirenti;

*al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole:* , ad eccezione del limite dei tre anni.

**0.19.10.17.** D'Ettore, Parisse.

*All'emendamento 19.10 del Governo, al comma 1, sostituire la parola:* tre con la seguente: due

*Conseguentemente:*

*al comma 1, sostituire le parole:* sono ricollocati in ruolo senza che derivino posizioni soprannumerarie e destinati dai rispettivi organi di autogoverno allo svolgimento di attività non direttamente giurisdizionali, né giudicanti né requirenti *con le seguenti:* non possono fare domanda per accedere a incarichi direttivi o a qualifiche direttive, fatto salvo il caso in cui l'incarico direttivo sia stato ricoperto o la qualifica già posseduta;

*al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:* ad eccezione del limite dei tre anni e *con le seguenti:* per un periodo di tre anni decorrente dal giorno di cessazione dell'incarico o;

*al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente:* Nel corso del suddetto periodo gli stessi magistrati possono essere destinati solo allo svolgimento di attività non direttamente giurisdizionali, né giudicanti né requirenti ovvero a funzioni individuate dai rispettivi organi di autogoverno che non comportano situazioni anche astratte di incompatibilità in relazione alla attività svolta durante lo svolgimento dell'incarico.

**0.19.10.28.** Bordo, Bazoli.

*All'emendamento 19. 10 del Governo, al comma 1, sostituire la parola:* tre con la seguente: due.

*Conseguentemente:*

*al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* ovvero a funzioni individuate dai rispettivi organi di autogoverno che non comportano situazioni anche astratte di incompatibilità in relazione alla attività svolta durante lo svolgimento dell'incarico;

*al comma 2, primo periodo, dopo le parole:* ricollocamento in ruolo, *aggiungere le seguenti;* per un periodo di tre anni

decorrente dal giorno di cessazione dell'incarico o al decorso del periodo di tre anni di cui al presente comma,;

*al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: sino alla cessazione dell'impiego aggiungere le seguenti: o al decorso del periodo di tre anni di cui al primo periodo del presente comma.*

**0.19.10.30.** Bordo, Bazoli.

*All'emendamento 19.10 del Governo, al comma 1, sostituire la parola: tre con la seguente: due.*

*Conseguentemente:*

*al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ovvero a funzioni individuate dai rispettivi organi di autogoverno che non comportano situazioni anche astratte di incompatibilità in relazione alla attività svolta durante lo svolgimento dell'incarico;*

*al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: ad eccezione del limite dei tre anni e con le seguenti: per un periodo di tre anni decorrente dal giorno di cessazione dell'incarico o;*

*al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: o al decorso del periodo di tre anni di cui al primo periodo del presente comma.*

**0.19.10.27.** Bordo, Bazoli.

*All'emendamento 19.10 del Governo, al comma 1, sostituire le parole da: sono ricollocati in ruolo fino alla fine del comma con le seguenti: sono collocati in posizione di fuori ruolo, presso il Ministero di appartenenza oppure, per i magistrati amministrativi e contabili, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Il trattamento economico spettante ai magistrati di cui al periodo precedente resta a carico dell'amministrazione di appartenenza senza nuovi o maggiori oneri.*

*Conseguentemente, sopprimere il comma 2.*

**0.19.10.24.** Vitiello, Annibali.

*All'emendamento 19.10 del Governo, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: decorso un periodo di due anni in posizione di studio fuori ruolo e con assegnazione a distretto diverso da quello di ultima assegnazione.*

**0.19.10.25.** Vitiello, Annibali.

*All'emendamento 19.10 del Governo, sopprimere il comma 2.*

*Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: di cui ai commi 1 e 2 con le seguenti: del comma 1.*

**0.19.10.20.** Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

*All'emendamento 19.10 del Governo, sostituire il comma 2 con il seguente: 2. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari non eletti che hanno ricoperto la carica di componente del Governo, di assessore nella giunta delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, e di assessore comunale al termine del mandato, qualora non abbiano già maturato l'età per il pensionamento obbligatorio, sono collocati in posizione di fuori ruolo, presso il Ministero di appartenenza oppure, per i magistrati amministrativi e contabili, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ovvero sono ricollocati in ruolo e destinati dai rispettivi organi di autogoverno allo svolgimento di attività non direttamente giurisdizionali, né giudicanti né requirenti, ovvero sono destinati, anche in soprannumero, nei ruoli dell'Avvocatura dello Stato, salva l'assunzione di diversi incarichi fuori ruolo presso altre amministrazioni senza che derivino posizioni soprannumerarie. In caso di collocamento in posizione di fuori ruolo ai sensi del presente comma, nella dotazione organica della magistratura è congelato un numero di posti equivalente dal punto di vista*

finanziario, sino alla cessazione dall'impiego. Il trattamento economico spettante ai magistrati di cui al periodo precedente resta a carico dell'amministrazione di appartenenza senza nuovi o maggiori oneri.

*Conseguentemente:*

*al comma 3, sostituire le parole:* di cui ai commi 1 e 2 *con le seguenti:* di cui al comma 1;

*dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. I magistrati di cui al comma 2, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, alla cessazione dell'incarico, su loro richiesta, sono collocati a riposo, anche in deroga alla normativa vigente, con possibilità di riscatto figurativo fino a un massimo di anni cinque di servizio, compatibili in aggiunta ai periodi già riscattati, e salvo, in ogni caso, il limite di trentacinque anni di contribuzione previsto al fine del trattamento pensionistico di anzianità.

**0.19.10.21.** Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

*All'emendamento 19.10 del Governo, sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, non eletti, che hanno ricoperto la carica di componente del Governo, di assessore nella giunta delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, e di assessore comunale, per quattro anni sono collocati in posizione di fuori ruolo, presso il Ministero di appartenenza oppure, per i magistrati amministrativi e contabili, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ovvero sono ricollocati in ruolo e destinati dai rispettivi organi di autogoverno allo svolgimento di attività non direttamente giurisdizionali, né giudicanti né requirenti, salva l'assunzione di diversi incarichi fuori ruolo presso altre amministrazioni senza che derivino posizioni soprannumerarie. In caso di collocamento in posizione di fuori ruolo ai sensi del presente comma, nella dotazione organica della magistratura è congelato un nu-

mero di posti equivalente dal punto di vista finanziario, fino alla cessazione dell'impiego. Il trattamento economico spettante ai magistrati di cui al periodo precedente resta a carico dell'amministrazione di appartenenza senza nuovi o maggiori oneri.

**0.19.10.19.** Bordo.

*All'emendamento 19.10 del Governo, al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole:* e di assunzione di diversi incarichi fuori ruolo presso altre amministrazioni.

**0.19.10.12.** Bisa, Turri, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Paolini, Tateo, Tomasi.

*All'emendamento 19.10 del Governo, sopprimere i commi 3 e 4.*

**0.19.10.3.** Colletti.

*All'emendamento 19.10 del Governo, sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti gli incarichi ivi previsti decorsi novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

**0.19.10.23.** Annibali, Ferri, Vitiello.

*All'emendamento 19.10 del Governo, comma 4, dopo la parola:* assunti *aggiungere le seguenti:* o mantenuti.

**0.19.10.10.** Costa, Magi.

*Sostituirlo con il seguente:*

Art. 19.

*(Ricollocamento a seguito dell'assunzione di incarichi apicali e incarichi di governo non elettivi)*

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari collocati fuori ruolo per l'assunzione di incarichi di capo e di vice-capo dell'ufficio di gabinetto, di Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei

ministri e dei Ministeri, di capo e di vicecapo di dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri, nonché presso i consigli e le giunte regionali per un periodo di tre anni decorrente dal giorno di cessazione dell'incarico sono ricollocati in ruolo senza che derivino posizioni soprannumerarie e destinati dai rispettivi organi di autogoverno allo svolgimento di attività non direttamente giurisdizionali, né giudicanti né requirenti.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, non eletti, che hanno ricoperto la carica di componente del governo, di assessore nella giunta delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, e di assessore comunale a seguito del ricollocamento in ruolo, ad eccezione del limite dei tre anni e fino alla maturazione dell'età per il pensionamento obbligatorio. Resta ferma la possibilità di collocamento in posizione di fuori ruolo, presso il ministero di appartenenza oppure, per i magistrati amministrativi e contabili, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e di assunzione di diversi incarichi fuori ruolo presso altre amministrazioni con congelamento nella dotazione organica della magistratura di appartenenza di un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario, sino alla cessazione dall'impiego. Il trattamento economico spettante ai magistrati di cui al periodo precedente resta a carico dell'amministrazione di appartenenza senza nuovi o maggiori oneri.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nei casi in cui l'incarico sia cessato prima del decorso di un anno dall'assunzione.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli incarichi ivi previsti assunti dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

**19.10.** Il Governo.

*Sostituirlo con il seguente:*

Art. 19.

1. Al rientro in ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili, tribu-

tari e militari che abbiano ricoperto incarichi apicali quale capo o vicecapo di un ufficio di diretta collaborazione, Segretario generale della Presidenza del Consiglio e di Ministeri, capo o vicecapo di dipartimento della Presidenza del Consiglio e di Ministeri, capo o vicecapo di dipartimento presso i consigli e le giunte regionali, si applica la disciplina giuridica di cui all'articolo 16.

**19.9.** Bartolozzi, Sarro.

ART. 20.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

2. All'articolo 1 della legge 24 marzo 1958, n. 195, dopo il primo comma è inserito il seguente:

« 1-bis. All'interno del Consiglio i componenti svolgono le loro funzioni in piena indipendenza e imparzialità. I magistrati eletti si distinguono tra loro solo per categoria di appartenenza ».

**20.3.** Il Governo.

ART. 21.

*All'emendamento 21.6 del Governo, al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:* I componenti della singola commissione sono individuati annualmente tramite sorteggio, garantendo un equilibrato rapporto interno in relazione alle categorie dei magistrati.

**0.21.6.8.** Bartolozzi.

*All'emendamento 21.6 del Governo, al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:* I componenti delle singole Commissioni sono individuati annualmente tramite sorteggio.

**0.21.6.5.** Scutellà, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Ferraresi, Giuliano, Salafia, Sarti.



*All'emendamento 21.6 del Governo, al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:* Il Presidente del Consiglio superiore, ogni sedici mesi, su proposta del Comitato di Presidenza, nomina le commissioni previste dalla legge e dal regolamento generale, in conformità ai criteri di composizione in quest'ultimo dettati.

**0.21.6.4.** Scutellà, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Ferraresi, Giuliano, Salafia, Sarti.

*All'emendamento 21.6 del Governo, al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* due anni con le seguenti: ogni anno

*Conseguentemente, al medesimo comma 1:*

*al secondo periodo, sostituire le parole:* a una sola commissione e non possono con le seguenti: , in base al principio della rotazione applicato a tutti i componenti del Consiglio superiore della magistratura, a ogni commissione e possono;

*dopo il secondo periodo aggiungere il seguente:* Ciascun componente non può far parte della medesima commissione per più di due volte, comunque non consecutive.

**0.21.6.1.** Colletti.

*All'emendamento 21.6 del Governo, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2. La composizione delle commissioni e la nomina degli incarichi di presidenza e vicepresidenza devono rispettare la proporzione dei componenti eletti tra i magistrati e quelli eletti dal Parlamento e assicurare, per i componenti eletti tra i magistrati, il pluralismo conseguente ai risultati elettorali.

**0.21.6.6.** Cirielli, Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci, Prisco, Lucaselli.

*Sostituirlo con il seguente:*

Art. 21.

*(Modifiche concernenti la composizione delle Commissioni)*

1. L'articolo 3 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente: « Il Presi-

dente del Consiglio superiore, ogni due anni, su proposta del Comitato di Presidenza, nomina le commissioni previste dalla legge e dal regolamento generale. I componenti effettivi della sezione disciplinare possono essere assegnati a una sola commissione e non possono comporre le commissioni per il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi, per le valutazioni di professionalità e in materia di incompatibilità nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e di applicazione dell'articolo 2, secondo comma, del regio decreto 31 maggio 1946, n. 511. ».

**21.6.** Il Governo.

*Al comma 1, capoverso, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* Le commissioni sono formate all'inizio della consilia-tura e per l'intero quadriennio sulla base delle tabelle numeriche – una per ogni anno – redatte tramite l'assegnazione a sorteggio di un numero a ciascun componente. Si procede, tramite scambi con componenti sorteggiati tra quelli idonei, alle successive correzioni che risultano necessarie, al fine di rispettare le incompatibilità eventualmente risultanti a seguito del sorteggio dei componenti della commissione disciplinare. Anche le presidenze delle commissioni sono sorteggiate, sulla base del principio che a uno stesso componente non sia assegnata una seconda presidenza fino a quando la stessa non sia stata assegnata a tutti i componenti e che la medesima presidenza non sia assegnata una seconda volta al medesimo componente.

**21.1.** Businarolo.

ART. 22.

*All'emendamento del Governo 22.4, parte consequenziale, numero 2), capoverso, sostituire il primo periodo con il seguente:* Il Consiglio superiore determina i criteri per la sostituzione dei componenti della sezione disciplinare, che può essere disposta

solo in caso di incompatibilità, astensione, ricusazione o altro motivato impedimento.

**0.22.4.3.** Scutellà, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Ferraresi, Giuliano, Salafia, Sarti.

*All'emendamento 22.4 del Governo, parte consequenziale, numero 2), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il vicepresidente del Consiglio superiore è componente di diritto, gli altri componenti della sezione, effettivi e supplenti, sono individuati tramite sorteggio.

**0.22.4.4.** Scutellà, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Ferraresi, Giuliano, Salafia, Sarti.

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

« I componenti effettivi sono: il vicepresidente del Consiglio superiore, che presiede la sezione per l'intera durata della consiliatura; un componente eletto dal Parlamento; un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità; due magistrati che esercitano le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c); un magistrato che esercita le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b). »;

*Conseguentemente, al medesimo comma 1:*

1) *sostituire la lettera c) con la seguente:*

c) il terzo comma è sostituito dal seguente: « I componenti supplenti sono: un componente eletto dal Parlamento; un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità; due magistrati che esercitano le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c); un magistrato che esercita le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b). Resta ferma la possibilità di eleggere ulteriori

componenti supplenti in caso di impossibilità di formare il collegio. »;

2) *sostituire la lettera d) con la seguente:*

d) dopo l'ultimo comma è inserito il seguente: « Il Consiglio superiore determina i criteri per la sostituzione dei componenti della sezione disciplinare, che può essere disposta solo in caso di incompatibilità o impedimento assoluto. Il Presidente della sezione disciplinare predetermina i criteri per l'assegnazione dei procedimenti ai componenti effettivi della sezione e li comunica al Consiglio. »;

3) *sopprimere la lettera e).*

**22.4.** Il Governo.

ART. 24.

*All'emendamento 24.5 del Governo, parte principale, al comma 1, capoverso 1, ovunque ricorrano, dopo le parole: ha conseguito inserire la seguente: almeno;*

*Conseguentemente, al medesimo comma 1, capoverso 2, sostituire il primo periodo con i seguenti:* Il segretario generale e il vicesegretario sono individuati dal Consiglio, su proposta del Comitato di presidenza, previo concorso per titoli aperto, rispettivamente, ai magistrati con almeno la quinta e la terza valutazione di professionalità. I titoli valutabili e i criteri per la relativa valutazione sono definiti nel regolamento generale.

**0.24.5.1.** Scutellà, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Ferraresi, Giuliano, Salafia, Sarti.

*All'emendamento 24.5 del Governo, parte principale, al comma 1, capoverso 2, primo periodo, sostituire la parola: individuato con la seguente: proposto;*

*Conseguentemente, al medesimo comma:*

*al capoverso 2, secondo periodo, sostituire la parola:* nominato con la seguente: proposto;

*al capoverso 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* L'incarico è conferito con delibera del Consiglio superiore della magistratura;

*al capoverso 4, terzo periodo, sostituire la parola:* Almeno con le seguenti: Non oltre.

**0.24.5.16.** Bazoli.

*All'emendamento 24.5 del Governo, parte principale, al comma 1, capoverso 2, secondo periodo, sostituire le parole:* previo concorso per titoli con le seguenti: previo esperimento di una prova articolata in un elaborato scritto ed un colloquio.

*Conseguentemente, al medesimo comma, capoverso 4, primo periodo, sostituire le parole:* dei titoli e colloquio con le seguenti: consistente in un elaborato scritto e un colloquio.

**0.24.5.3.** Potenti, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.

*All'emendamento 24.5 del Governo, parte principale, al comma 1, capoverso 4, secondo periodo, sostituire le parole da:* La Commissione incaricata fino ad: Almeno un terzo con le seguenti: La Commissione incaricata della selezione è formata da un magistrato di legittimità, che la presiede, un consigliere di Stato e tre professori ordinari in materie giuridiche. I magistrati sono individuati dal Consiglio entro una rosa di nomi, rispettivamente, per ciascuna figura da selezionare, di cinque e tre unità, individuata dal Comitato di presidenza tra coloro che abbiano manifestato preventivamente disponibilità a seguito di interpello. I professori sono individuati dal Consiglio entro una rosa di nomi non superiore a nove indicata dal Consiglio universitario

(CUN), a seguito di interpello. Un quinto.

**0.24.5.2.** Scutellà, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Ferraresi, Giuliano, Salafia, Sarti.

*Sostituirlo con il seguente:*

Art. 24.

*(Selezione dei magistrati addetti alla segreteria)*

1. L'articolo 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« 1. La segreteria del Consiglio superiore della magistratura è diretta da un magistrato, segretario generale, che ha conseguito la quinta valutazione di professionalità, e da un magistrato, vicesegretario generale, che ha conseguito la terza valutazione di professionalità, che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di impedimento.

2. Il segretario generale è individuato dal Comitato di presidenza, previo interpello aperto a tutti i magistrati, e l'incarico è conferito con delibera del Consiglio superiore della magistratura. Il vicesegretario generale è nominato dal Comitato di presidenza, previo concorso per titoli aperto a tutti i magistrati. A seguito della nomina il segretario e il vicesegretario sono posti fuori del ruolo organico della magistratura. Fermo restando il limite massimo complessivo decennale di collocamento fuori ruolo per i magistrati, gli incarichi di segretario generale e di vicesegretario generale hanno una durata massima di sei anni. L'assegnazione alla segreteria, nonché la successiva ricollocazione nel ruolo, sono considerate a tutti gli effetti trasferimenti d'ufficio.

3. La segreteria dipende funzionalmente dal Comitato di presidenza. Le funzioni del segretario generale e del magistrato che lo coadiuva sono definite dal regolamento generale.

4. Il Consiglio superiore della magistratura può assegnare alla segreteria un numero non superiore a diciotto componenti esterni, nei limiti delle proprie risorse finanziarie, selezionati mediante procedura

di valutazione dei titoli e colloquio. La commissione incaricata della selezione è formata da due magistrati di legittimità e da tre professori ordinari in materie giuridiche, individuati dal Comitato di presidenza. Almeno un terzo dei posti è riservato a dirigenti amministrativi provenienti da organi costituzionali e amministrazioni pubbliche con almeno otto anni di esperienza. I magistrati devono possedere almeno la seconda valutazione di professionalità. La graduatoria degli idonei, adottata in esito ad ogni procedura selettiva, ha validità di tre anni. I magistrati assegnati alla segreteria sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura. Fermo restando il limite massimo complessivo decennale di collocamento fuori ruolo per i magistrati, l'incarico di magistrato o dirigente amministrativo addetto alla segreteria generale ha una durata massima di sei anni.

5. Ove ai magistrati di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo siano riconosciute indennità, il limite massimo retributivo onnicomprensivo non può superare quello indicato all'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come integrato dall'articolo 1, comma 68, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. ».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:*

Art. 24-bis.

*(Modifiche al decreto legislativo 14 febbraio 2000, n. 37)*

1. L'articolo 3 del decreto legislativo 14 febbraio 2000, n. 37, è sostituito dal seguente:

« 1. Il C.S.M., nei limiti dei fondi stanziati per il suo funzionamento, può stipulare contratti di collaborazione continuativa per esigenze che richiedano particolari professionalità e specializzazioni per la segreteria particolare del vicepresidente, per l'assistenza di segreteria e di studio dei componenti del consiglio.

2. I contratti di cui al comma 1 non possono riguardare più di trentadue unità; scadono automaticamente alla cessazione dell'incarico del componente che ne ha chiesto il conferimento, non possono essere rinnovati e non possono convertirsi in contratti a tempo indeterminato.

3. Qualora i collaboratori di cui al comma 1 e 2 siano pubblici dipendenti, sono posti fuori ruolo, nel limite massimo di dodici unità, in aspettativa o comando, senza alcun onere economico per l'amministrazione di appartenenza.

4. Il C.S.M., nei limiti dei fondi stanziati per il suo funzionamento, può stipulare contratti di collaborazione continuativa ai fini di conferire l'incarico previsto e regolato dall'articolo 7, comma 4, della legge 24 marzo 1958, n. 195.

5. I dirigenti di cui all'articolo 7, comma 4, della legge 24 marzo 1958, n. 195, selezionati mediante le procedure concorsuali previste dal predetto comma 4, sono posti fuori ruolo, in aspettativa o comando, senza alcun onere economico per l'amministrazione di appartenenza. I contratti di cui al comma 4 hanno durata massima di sei anni, non possono essere rinnovati e non possono convertirsi in contratti a tempo indeterminato.

6. Il C.S.M., nei limiti dei fondi stanziati per il suo funzionamento, può stipulare ulteriori contratti di collaborazione continuativa al fine di conferire ad avvocati con almeno dieci anni di esercizio effettivo e a professori e ricercatori universitari in materie giuridiche l'incarico previsto e regolato dall'articolo 7-bis, comma 3-bis, della legge 24 marzo 1958, n. 195. Tali contratti hanno durata massima di sei anni, non possono essere rinnovati e non possono convertirsi in contratti a tempo indeterminato.

7. Qualora i professori e ricercatori universitari in materie giuridiche di cui al comma 6 siano pubblici dipendenti, sono posti fuori ruolo in aspettativa o comando, senza alcun onere economico per l'amministrazione di appartenenza.

8. I tempi ed i modi di svolgimento delle prestazioni, nonché il relativo compenso,

devono essere definiti all'atto della sottoscrizione del contratto.

9. Agli adempimenti di quanto previsto dal presente articolo e dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, provvede il Segretario generale. ».

**24.5.** Il Governo.

#### ART. 25.

*All'emendamento 25.8 del Governo, al comma 1, capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: dei titoli e colloquio con le seguenti: consistente in un elaborato scritto ed un colloquio.*

**0.25.8.4.** Potenti, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.

*All'emendamento 25.8 del Governo, al comma 1, capoverso 3-bis, sostituire il secondo periodo con il seguente: La commissione incaricata della selezione è formata con le modalità indicate nel comma 4 dell'articolo 7.*

**0.25.8.2.** Scutellà, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Ferraresi, Giuliano, Salafia, Sarti.

*Sostituirlo con il seguente:*

#### Art. 25.

*(Modifiche in materia di ufficio studi e documentazione)*

1. All'articolo 7-bis della legge 24 marzo 1958, n. 195, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Il Consiglio superiore della magistratura può assegnare all'ufficio studi e documentazione un numero non superiore a dodici componenti esterni, nei limiti delle proprie risorse finanziarie, selezionati mediante procedura di valutazione dei titoli e colloquio, aperta ai magistrati ordinari che abbiano conseguito la seconda valutazione di professionalità, professori e ricercatori universitari in materie giuridiche e avvocati

con almeno dieci anni di esercizio effettivo. La commissione incaricata della selezione è formata da due magistrati di legittimità e da tre professori ordinari in materie giuridiche, individuati dal Comitato di presidenza. Almeno un terzo dei posti è riservato a professori e ricercatori universitari in materie giuridiche e avvocati con almeno dieci anni di esercizio effettivo. I magistrati assegnati all'ufficio studi sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura. I professori universitari sono collocati in aspettativa obbligatoria ai sensi dell'articolo 7 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. La graduatoria degli idonei adottata in esito ad ogni procedura selettiva ha validità di tre anni. Agli avvocati si applica l'articolo 20 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Fermo restando il limite massimo complessivo decennale di collocamento fuori ruolo per i magistrati, l'incarico di addetto all'ufficio studi ha una durata massima di sei anni. Ove ai magistrati di cui al presente comma siano riconosciute indennità, il limite massimo retributivo onnicomprensivo non può superare quello indicato all'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come integrato dall'articolo 1, comma 68, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. ».

**25.8.** Il Governo.

#### ART. 27.

*Sopprimerlo.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 27 aggiungere il seguente:*

#### Art. 27-bis.

*(Regolamento generale)*

1. All'articolo 20, comma 1, della legge 24 marzo 1958, n. 195, il n. 7 è sostituito dal seguente:

« 7) adotta il Regolamento generale per la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento del Consiglio ».

**27.4.** Il Governo.

## ART. 28.

*All'emendamento 28.5 del Governo, al comma 1, capoverso, dopo le parole: esercizio effettivo, aggiungere le seguenti: purché non siano componenti del Governo e non lo siano stati negli ultimi due anni.*

**0.28.5.3.** Sarti, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Ferraresi, Giuliano, Salafia, Scutellà.

*All'emendamento 28.5 del Governo, al comma 1, capoverso, dopo le parole: esercizio effettivo, aggiungere le seguenti: purché non siano membri del Parlamento e non lo siano stati negli ultimi due anni.*

**0.28.5.4.** Scutellà, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Ferraresi, Giuliano, Salafia, Sarti.

*All'emendamento 28.5 del Governo, al comma 1, capoverso, aggiungere in fine il seguente periodo: Non sono comunque eleggibili coloro che hanno ricoperto la carica di deputato, senatore, Ministro, sottosegretario, presidente della giunta regionale, consigliere regionale, sottosegretario regionale, assessore regionale, presidente delle province autonome di Trento e Bolzano o di consigliere provinciale delle medesime province autonome, di sindaco, di consigliere comunale e di assessore comunale, prima che siano passati cinque anni dalla cessazione del mandato.*

**0.28.5.2.** Colletti.

*Sostituirlo con il seguente:*

Art. 28.

*(Eleggibilità dei componenti eletti dal Parlamento)*

1. Il quarto comma dell'articolo 22 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

«I componenti da eleggere dal Parlamento sono scelti, nel rispetto della parità

di genere garantita dagli articoli 3 e 51 della Costituzione, secondo principi di trasparenza nelle procedure di candidatura e di selezione, tra professori ordinari di università in materie giuridiche e tra avvocati dopo quindici anni di esercizio effettivo, nel rispetto dell'articolo 104 della Costituzione ».

**28.5.** Il Governo.

## ART. 29.

*All'emendamento 29.21 del Governo, capoverso Art. 23, sostituire i commi 2, 3 e 4 con i seguenti:*

2. L'elezione si effettua:

a) in un collegio unico nazionale, per due magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte;

b) in un collegio unico nazionale, per dieci magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia, ovvero che sono destinati alla Procura generale presso la Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 116 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 2 della legge 13 febbraio 2001, n. 48;

c) in un collegio unico nazionale, per otto magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941, come sostituito dall'articolo 2 della citata legge n. 48 del 2001.

3. Al primo turno l'Ufficio elettorale costituito ai sensi dell'articolo 25, comma 2, entro trenta giorni dal provvedimento di convocazione delle elezioni estrae a sorte, anche avvalendosi di strumenti informatici, tra tutti i magistrati aventi diritto all'elet-

torato passivo, 96 nominativi distribuiti tra i collegi di cui al comma 2, secondo le seguenti indicazioni:

a) 12 magistrati per il collegio sub *a*) del comma 2;

b) 24 magistrati per il collegio sub *b*) del comma 2;

c) 60 magistrati per il collegio sub *c*) del comma 2.

4. Al secondo turno di scelta, l'elezione avviene, per collegi, con voto personale, diretto e segreto tra i magistrati risultati estratti a sorte.

5. Lo svolgimento dell'incarico di componente del Consiglio superiore della magistratura costituisce dovere d'ufficio e non è rinunciabile, salvi gravissimi e comprovati motivi di salute o inerenti il servizio della Giustizia, autorizzati dal Consiglio superiore della magistratura uscente.

**0.29.21.9.** Varchi, Maschio, Lucaselli, Mollicone.

*All'emendamento 29.21 del Governo, capoverso Art. 23, sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. L'elezione si effettua: *a*) in un collegio unico nazionale, per due magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte; *b*) in trentadue collegi territoriali, per cinque magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo; *c*) in trentadue collegi territoriali, per tredici magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

*Conseguentemente, al medesimo capoverso, al comma 3, sostituire le parole da: tenendo conto dell'esigenza fino alla fine del comma, con le seguenti: . Nella determinazione territoriale dei collegi, l'accor-*

pamento, anche solo parziale, di più distretti di corte d'appello è effettuato in continuità territoriale e i magistrati del singolo distretto di corte d'appello sono inclusi nel medesimo collegio salvo che, al fine di garantire la composizione numericamente equivalente del corpo elettorale dei diversi collegi, risulti necessario sottrarre dai singoli distretti uno o più uffici per aggregarli al collegio territorialmente più vicino. I magistrati fuori ruolo sono conteggiati nel distretto di corte di appello in cui esercitavano le funzioni prima del collocamento fuori ruolo. I magistrati che esercitano le funzioni presso uffici con competenza nazionale sono conteggiati nel distretto di Corte di appello di Roma. Le composizioni territoriali dei collegi di cui alla lettera *b*) e alla lettera *c*) del comma 2 possono coincidere per non oltre la metà della loro estensione.

**0.29.21.2.** Scutellà, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Ferraresi, Giuliano, Salafia, Sarti.

*All'emendamento 29.21 del Governo, capoverso Art. 23, sostituire il comma 2 con i seguenti:*

2. L'individuazione dei venti componenti togati del Consiglio superiore della magistratura avviene tramite elezione tra gli ottanta candidati sorteggiati ai sensi dell'articolo 21, comma 8, lettera *a*), tra i magistrati ordinari appartenenti alle varie categorie con almeno dieci anni di anzianità di servizio e i cui requisiti di candidabilità e di eleggibilità sono stati verificati dall'ufficio centrale elettorale di cui all'articolo 25.

*2-bis.* L'elezione è effettuata:

*a*) in un collegio unico nazionale, per due magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte;

*b*) in un collegio unico nazionale, per sei magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia;

c) in un collegio unico nazionale, per dodici magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

*Conseguentemente:*

*al medesimo capoverso, sopprimere il comma 4;*

*dopo l'articolo 29, aggiungere i seguenti:*

Art. 29-bis.

1. L'articolo 21 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« Art. 21.

*(Operazioni di sorteggio)*

1. Il sorteggio per l'individuazione dei candidati all'elezione dei componenti del Consiglio superiore della magistratura ha luogo entro quattro mesi dallo scadere del precedente Consiglio.

2. Il Presidente del Consiglio superiore della magistratura nomina con decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* i componenti della Commissione di controllo delle operazioni di sorteggio, composta da due membri togati e due membri eletti dal Parlamento e presieduta dal più anziano di età.

3. Il Presidente del Consiglio superiore della magistratura fissa la data del sorteggio con il decreto di cui al comma 1.

4. Tra la data di pubblicazione del decreto e quella del sorteggio devono passare trenta giorni.

5. Le operazioni di sorteggio si svolgono nel giorno fissato dal Presidente del Consiglio superiore della magistratura con proprio decreto e vengono da questo dirette.

6. Sono ammessi a partecipare al sorteggio coloro che hanno manifestato il proprio interesse e che possiedono i requisiti richiesti.

7. Entro dieci giorni dal provvedimento di convocazione delle operazioni di sorteg-

gio devono essere presentate alla Commissione di controllo di cui al comma 2 le manifestazioni di interesse alla selezione mediante sorteggio da parte dei soggetti ammessi dalla legge, tramite apposita dichiarazione, anche telematica, resa secondo le modalità indicate nel decreto di convocazione.

8. Le operazioni di sorteggio si svolgono in seduta pubblica presso la sede del Consiglio superiore della magistratura tramite l'utilizzo di un sistema elettronico certificato che individua in maniera casuale:

a) centoventisei magistrati, novantasei candidati e ventiquattro riserve, per l'elezione dei componenti togati ripartiti nel seguente modo:

1) sedici magistrati, dieci candidati e sei riserve, che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte;

2) trentotto magistrati, trenta candidati e otto riserve, che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia;

3) settantadue magistrati, sessanta candidati e dodici riserve, che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

9. I candidati che, successivamente al sorteggio o all'elezione, rinunciano alla nomina non possono partecipare, per i successivi dieci anni, ad altri procedimenti elettorali.

10. In caso di rinuncia di un candidato, quest'ultimo viene sostituito dalla prima riserva disponibile, da individuare secondo l'ordine di estrazione, tra quelle rientranti nella medesima categoria di candidati individuata ai sensi del comma 8 ».



## Art. 29-ter.

1. Dopo l'articolo 21 della legge 24 marzo 1958, n. 159, è inserito il seguente:

## « Art. 21-bis.

*(Convocazione dei corpi elettorali)*

1. Le elezioni per il Consiglio superiore della magistratura hanno luogo entro trenta giorni dalla conclusione delle operazioni di sorteggio.

2. Le elezioni si svolgono nei giorni stabiliti dal Presidente del Consiglio superiore e dai Presidenti delle Camere.

3. La pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della convocazione dei rispettivi corpi elettorali e dei nomi dei candidati sorteggiati avviene almeno venti giorni prima delle elezioni.

4. Nel sito *internet* del Consiglio superiore della magistratura sono pubblicati i *curriculum vitae* aggiornati dei candidati. ».

**0.29.21.1.** Colletti.

*All'emendamento 29.21 del Governo, capoverso Art. 23, al comma 2, lettera a), sostituire la parola: due con la seguente: tre e aggiungere in fine le seguenti parole: , unitamente ai magistrati di merito addetti al Tribunale superiore delle acque pubbliche ad all'Ufficio del massimario.*

*Conseguentemente, al medesimo capoverso Art. 23:*

*al comma 2, sostituire la lettera b), con la seguente:*

*b) in sei distinti collegi per i magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia;*

*al comma 2 sostituire la lettera c) con la seguente:*

*c) in sei distinti collegi per i magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, unitamente ai magistrati di merito addetti al Tribunale superiore delle acque pubbliche ed all'Ufficio del massimario;*

*al comma 2 sopprimere la lettera d);*

*sostituire il comma 3 con i seguenti:*

3. I collegi di cui al comma 2, lettere *b)* e *c)*, sono composti da uffici giudiziari, di dimensioni tendenzialmente omogenee, e sono estratti a sorte e adottati con decreto del Ministro della giustizia emanato entro il termine di cui all'articolo 25, comma 7-bis. I collegi di cui al comma 2, lettera *c)*, sono individuati mediante la seguente procedura:

*a) formazione di 6 maxi gruppi corrispondenti ai distretti delle seguenti corti di appello: 1 Milano, 2 Torino, 3 Roma, 4 Napoli, 5 Palermo, 6 Catania;*

*b) smembramento degli ulteriori distretti di corte d'appello per uffici giudiziari che li compongono;*

*c) raggruppamento degli uffici giudiziari di cui alla lettera b) ordinati in via decrescente per dimensioni di pianta organica;*

*d) ulteriore suddivisione degli uffici di cui alla lettera b) in altri 4 mini gruppi contenenti: 1) gli uffici giudiziari metropolitani composti da 100 unità di personale di magistratura in su, 2) gli uffici giudiziari grandi composti da 50 a 99 unità, 3) gli uffici giudiziari medio grandi composti da 21 a 49 unità, 4) gli uffici giudiziari piccoli composti da 9 a 20 unità;*

*e) per ciascuno dei maxi gruppi di cui alla lettera a) estrazione da ciascuno dei 4 mini gruppi di cui alla lettera d) di un ufficio giudiziario e abbinamento al maxi gruppo fino alla composizione di complessivi 6 collegi elettorali territoriali.*

*3-bis. I magistrati fuori ruolo sono conteggiati nel distretto di corte di appello in cui esercitavano le funzioni prima del collocamento fuori ruolo. I magistrati che esercitano le funzioni presso uffici con competenza nazionale sono conteggiati nel distretto di Corte di appello di Roma.;*

*aggiungere, in fine, il seguente comma:*

5. I magistrati eleggibili non possono candidarsi nel collegio elettorale all'interno

del quale è presente l'ufficio giudiziario dove esercitano le funzioni giudiziarie. Il limite si estende all'intero territorio regionale ove è posto il distretto o i distretti giudiziari che comprende l'ufficio giudiziario di appartenenza; i magistrati appartenenti agli uffici di cui al comma 2 lettera a) possono candidarsi nei relativi collegi.

**0.29.21.8.** Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi.

*All'emendamento 29.21 del Governo, capoverso Art. 23, comma 2, lettera a), sostituire le parole: due magistrati con le seguenti: tre magistrati.*

*Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 2, alla lettera d), sostituire le parole: cinque magistrati con le seguenti: quattro magistrati.*

\* **0.29.21.19.** Ferri, Vitiello, Annibaldi.

\* **0.29.21.5.** Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi.

*All'emendamento 29.21 del Governo, capoverso Art. 23, comma 2, sostituire le lettere c) e d) con la seguente:*

c) in quattro collegi territoriali, per tredici magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

**0.29.21.11.** Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

*All'emendamento 29.21 del Governo, capoverso Art. 23, comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: con decreto del Ministro della giustizia emanato almeno quattro mesi prima del giorno fissato per le*

*elezioni con le seguenti: con legge dello Stato.*

**0.29.21.6.** Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi.

*All'emendamento 29.21 del Governo, capoverso all'Art. 23, comma 4, sopprimere le parole: deve essere espresso un numero minimo di sei candidature e.*

**0.29.21.20.** Morrone, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi.

*Sostituirlo con il seguente:*

Art. 29.

*(Modifiche in materia di componenti eletti dai magistrati)*

1. L'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« Art. 23.

*(Componenti eletti dai magistrati)*

1. L'elezione da parte dei magistrati ordinari di venti componenti del Consiglio superiore della magistratura avviene con voto personale, libero e segreto.

2. L'elezione si effettua:

a) in un collegio unico nazionale, per due magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte;

b) in due collegi territoriali, per cinque magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;

c) in quattro collegi territoriali, per otto magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

d) in un collegio unico nazionale per cinque magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

3. I collegi indicati al comma 2, lettere b) e c) sono, rispettivamente, formati in modo tale da essere composti, tendenzialmente, dal medesimo numero di elettori. I collegi sono determinati con decreto del Ministro della giustizia emanato almeno quattro mesi prima del giorno fissato per le elezioni, tenendo conto dell'esigenza di garantire che tutti i magistrati del singolo distretto di corte d'appello siano inclusi nel medesimo collegio e che vi sia continuità territoriale tra i distretti inclusi nei singoli collegi, salva la possibilità, al fine di garantire la composizione numericamente equivalente del corpo elettorale dei diversi collegi, di sottrarre dai singoli distretti uno o più uffici per aggregarli al collegio territorialmente più vicino. I magistrati fuori ruolo sono conteggiati nel distretto di corte di appello in cui esercitavano le funzioni prima del collocamento fuori ruolo. I magistrati che esercitano le funzioni presso uffici con competenza nazionale sono conteggiati nel distretto di Corte di appello di Roma.

4. In ognuno dei collegi di cui al comma 1, lettere a), b) e c) deve essere espresso un numero minimo di sei candidature e ogni genere deve essere rappresentato in misura non inferiore alla metà dei candidati effettivi. ».

**29.21.** Il Governo.

*Sostituirlo con il seguente:*

Art. 29

1. L'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195 è sostituito dal seguente:

« Art. 23.

*(Componenti eletti dai magistrati)*

1. L'elezione da parte dei magistrati ordinari dei venti componenti del Consiglio Superiore della magistratura avviene con

voto personale, diretto e segreto in ventiquattro collegi corrispondenti ai Distretti di Corte d'Appello.

2. Il procedimento elettorale si svolge in un unico turno. In ogni collegio si eleggono 4 magistrati di cui; 3 in rappresentanza delle funzioni requirenti ed un rappresentante per le funzioni inquirenti.

3. I magistrati candidabili presentano la propria candidatura sottoscritta da almeno 10 e non più di venti magistrati presentatori che appongono la propria firma autenticata.

4. In ogni collegio l'elettore esprime quattro preferenze. Tra i magistrati così eletti nei singoli collegi sono scelti attraverso sorteggio i venti membri togati del Consiglio nel rispetto di quota di 1/3 in rappresentanza dei magistrati delle funzioni inquirenti. Ove non disciplinato le modalità di convocazione, voto, scrutinio e dichiarazione degli eletti sono individuate con decreto del Ministro della giustizia. ».

*Conseguentemente,*

*sopprimere l'articolo 31;*

*all'articolo 32 sopprimere il comma 6;*

*sopprimere l'articolo 33.*

**29.4.** Potenti, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.

*Dopo l'articolo 29, aggiungere i seguenti:*

Art. 29-bis.

*(Divieto di rieleggibilità)*

1. Non sono eleggibili i componenti che abbiano fatto parte del Consiglio superiore della magistratura per la cui rinnovazione vengono convocate le elezioni.

Art. 29-ter.

*(Durata della carica)*

1. Al primo comma dell'articolo 32 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è soppressa la parola: « immediatamente ».

**29.01.** Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Prisco, Lucaselli.

## ART. 30.

*All'emendamento 30.11 del Governo, al comma 1, sostituire il numero 2), con il seguente:*

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente: « 1-bis. Fra tutti i magistrati che hanno diritto di voto vengono sorteggiati sessanta tra i magistrati che esercitano funzioni giudicanti presso gli uffici di merito, ventiquattro tra i magistrati che esercitano funzioni inquirenti presso gli uffici di merito e dodici fra i magistrati che esercitano funzioni di legittimità. Fra i candidati sorteggiati verranno eletti i sedici componenti del Consiglio Superiore della Magistratura secondo le modalità previste dall'articolo 23 »;

*Conseguentemente, al medesimo comma 1, numero 3), sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) i magistrati che al tempo della convocazione delle elezioni non abbiano compiuto almeno otto anni di servizio e ottenuto il riconoscimento della seconda valutazione di professionalità ».

**0.30.11.3.** Cirielli, Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci, Prisco, Lucaselli.

*All'emendamento 30.11 del Governo, comma 1, numero 2), ultimo periodo, sostituire le parole da: oltre che per i candidati fino alla fine del numero, con le seguenti: per i candidati del collegio unico nazionale di cui alla lettera a).*

*Conseguentemente, al medesimo comma 1, numero 3):*

*alla lettera a), capoverso lettera b), sostituire la parola: terza con la seguente: quinta*

*alla lettera b), sostituire le parole da: dopo le parole fino alla fine della lettera,*

*con le seguenti: le parole: « per la cui rinnovazione vengono convocate le elezioni » sono sostituite dalle seguenti: « per cinque anni dal ricollocamento in ruolo ».*

**0.30.11.20.** Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

*All'emendamento 30.11 del Governo, comma 1, numero 2), ultimo periodo, sostituire le parole da: oltre che per i candidati fino alla fine del numero. con le seguenti: per i candidati del collegio unico nazionale di cui alla lettera a).*

*Conseguentemente, al medesimo comma 1, numero 3), lettera b), sostituire le parole da: dopo le parole fino alla fine della lettera, con le seguenti: le parole: « per la cui rinnovazione vengono convocate le elezioni » sono sostituite dalle seguenti: « per cinque anni dal ricollocamento in ruolo ».*

**0.30.11.21.** Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

*All'emendamento 30.11 del Governo, comma 1, numero 2), capoverso 1-bis, sostituire le parole da: oltre che fino alla fine del capoverso, con le seguenti: per i candidati del collegio unico nazionale di cui alla lettera a);*

*Conseguentemente, al medesimo comma 1, numero 3), lettera a), capoverso b), sostituire la parola: terza con la seguente: quinta.*

**0.30.11.9.** Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

*All'emendamento 30.11 del Governo, al comma 1, al numero 2), capoverso 1-bis, sostituire le parole da: oltre che fino alla fine del capoverso, con le seguenti: per i candidati del collegio unico nazionale di cui all'articolo 23, comma 2, lettera a).*

**0.30.11.10.** Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

*All'emendamento 30.11 del Governo, comma 1, numero 3), lettera a), capoverso*

lettera *b*), *sostituire la parola: terza con la seguente: quarta.*

**0.30.11.1.** Di Sarno.

*All'emendamento del Governo 30.11, comma 1, numero 3), dopo la lettera a) inserire la seguente:*

*a-bis) la lettera c) è sostituita dalla seguente:*

*« c) i magistrati che al momento della convocazione delle elezioni abbiano subito sanzione disciplinare, più grave dell'ammonizione, ovvero siano sospesi o dispensati dal servizio ».*

**0.30.11.16.** Morrone, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi.

*All'emendamento 30.11 del Governo, al comma 1, numero 3), lettera b), sostituire la parola: cinque con la seguente: tre.*

**0.30.11.11.** Bazoli.

*All'emendamento 30.11 del Governo, comma 1, numero 3), lettera c), dopo il capoverso e-bis) aggiungere i seguenti:*

*e-ter) magistrati che, alla data di inizio del mandato, non assicurino almeno quattro anni di servizio prima della data di collocamento a riposo;*

*e-quater) magistrati che non abbiano conseguito almeno la quarta valutazione di professionalità.*

**0.30.11.19.** Ferri, Vitiello, Annibali.

*Sostituirlo con il seguente:*

**Art. 30.**

*(Modifiche in materia di elettorato attivo e passivo)*

1. All'articolo 24 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 le parole da: « con la sola esclusione » fino a: « non » sono sostituite dalle seguenti: « ai quali » e le parole: « e dei » sono sostituite dalle seguenti: « ad esclusione dei »;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente: « 1-bis. Ciascun elettore può esprimere il proprio voto per i candidati del collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettere *b*) e *c*) nel cui territorio è collocato il proprio ufficio giudiziario di appartenenza, oltre che per i candidati del collegio unico nazionale di cui all'articolo 23, comma 2, lettera *a*). I magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte esprimono il loro voto, oltre che per i candidati del collegio unico nazionale di cui all'articolo 23, comma 2, lettera *a*), per i candidati dei collegi di cui all'articolo 23, comma 2, lettere *b*) e *c*) ai quali sono abbinati ai sensi dell'articolo 23, comma 3, ultimo periodo. »;

3) al comma 2:

*a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:*

*« b) i magistrati che al tempo della convocazione delle elezioni non abbiano conseguito la terza valutazione di professionalità »;*

*b) alla lettera d) dopo le parole: « per la cui rinnovazione vengono convocate le elezioni » sono aggiunte le seguenti: « e per cinque anni dal ricollocamento in ruolo »;*

*c) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:*

*« e-bis) i magistrati che fanno parte del comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura o che ne hanno fatto parte nel quadriennio precedente alla data di convocazione delle elezioni per la rinnovazione del Consiglio superiore della magistratura. ».*

4) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

*a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:*

*« b) i magistrati che al tempo della convocazione delle elezioni non abbiano conseguito la terza valutazione di professionalità »;*

*b) alla lettera d) dopo le parole: « per la cui rinnovazione vengono convocate le elezioni » sono aggiunte le seguenti: « e per cinque anni dal ricollocamento in ruolo »;*

*c) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:*

*« e-bis) i magistrati che fanno parte del comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura o che ne hanno fatto parte nel quadriennio precedente alla data di convocazione delle elezioni per la rinnovazione del Consiglio superiore della magistratura. ».*

4) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

*« 2-bis. I magistrati eleggibili ai sensi del comma 2 si possono candidare esclusivamente nel collegio nel cui territorio è incluso l'ufficio presso il quale esercitano le funzioni giudiziarie oppure nel collegio nel*

cui territorio è incluso il distretto di corte di appello al quale appartiene l'ufficio presso il quale esercitano le funzioni giudiziarie. Per il collegio unico nazionale di cui all'articolo 23, comma 2, lettera a), si possono candidare esclusivamente i magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione o la Procura generale presso la stessa Corte. ».

### 30.11. Il Governo.

#### ART. 31.

*All'emendamento 31.4 del Governo, comma 1, capoverso Art. 25, sostituire i commi 3, 4, 5, 6 e 7 con i seguenti:*

3. Entro dieci giorni dal provvedimento di convocazione delle elezioni l'ufficio elettorale l'ufficio elettorale centrale procede alla composizione, fra i magistrati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 24, di sei elenchi separati contenenti, rispettivamente:

1) un elenco dei magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte;

2) due elenchi, uno per ciascuno dei collegi, dei magistrati che ivi esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;

3) quattro elenchi, ciascuno per ogni singolo collegio, dei magistrati che ivi esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

4) Entro i successivi dieci giorni la commissione centrale, in seduta pubblica, procede all'estrazione a sorte dall'elenco dei candidati dai singoli elenchi: dall'elenco di cui al comma 3, numero 1) quindici magistrati, di cui i primi dieci costituiscono l'elenco dei candidati e i restanti cinque l'elenco dei supplenti; da ciascuno dei due elenchi di cui comma 3, numero 2) diciotto

magistrati di cui i primi dodici costituiscono l'elenco dei candidati e i restanti sei l'elenco dei supplenti; da ciascuno dei quattro elenchi di cui al comma 3, numero 3) ventiquattro magistrati di cui i primi sedici costituiscono l'elenco dei candidati e i restanti otto l'elenco dei supplenti. I magistrati estratti a sorte sono inseriti in un elenco numerato progressivamente, seguendo l'ordine di estrazione, e sono candidati in assenza di dichiarazione di indisponibilità. Ciascuno dei magistrati estratti può comunicare la propria indisponibilità alla candidatura entro il termine di quarantotto ore dalla pubblicazione dell'esito dell'estrazione. I magistrati estratti che rinunciano alla propria candidatura sono sostituiti, in ordine di estrazione, dai magistrati estratti e inseriti nell'elenco dei supplenti. Nel caso in cui, pur attingendo da tale elenco, non sia raggiunto il numero minimo di candidature si procede a una nuova estrazione secondo le modalità previste dal presente comma fino al raggiungimento delle candidature stabilite.

4. I magistrati estratti a sorte sono inseriti in un elenco numerato progressivamente, seguendo l'ordine di estrazione, e sono candidati in assenza di dichiarazione di indisponibilità. Ciascuno dei magistrati estratti può comunicare la propria indisponibilità alla candidatura entro il termine di quarantotto ore dalla pubblicazione dell'esito dell'estrazione. I magistrati estratti che rinunciano alla propria candidatura sono sostituiti, in ordine di estrazione, dai magistrati estratti e inseriti nell'elenco dei supplenti. Nel caso in cui, pur attingendo da tale elenco, non sia raggiunto il numero minimo di candidature si procede a una nuova estrazione secondo le modalità previste dal presente comma fino al raggiungimento delle candidature stabilite. 4. Scaduto il termine di cui al comma 3, nei cinque giorni successivi l'ufficio elettorale centrale verifica che le candidature rispettino i requisiti richiesti, ed esclude le candidature relative a magistrati ineleggibili. Contro il provvedimento di esclusione, che deve essere motivato, è ammesso ricorso alla Corte di cassazione nei due giorni successivi alla comunicazione al soggetto

interessato. La Corte si pronuncia entro i successivi tre giorni dal ricevimento del ricorso e da immediata comunicazione dell'esito all'ufficio elettorale centrale.

5. Gli elenchi dei candidati sorteggiati sono formati in modo tale da rispettare il tendenziale rapporto del cinquanta per cento fra generi.

6. Esaurite le attività di cui al comma 4 l'ufficio elettorale centrale trasmette immediatamente alla segreteria generale del Consiglio superiore della magistratura l'elenco dei candidati.

**0.31.4.22.** Zanettin, Rossello, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano.

*All'emendamento 31.4 del Governo, comma 1, capoverso Art. 25, sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. Entro dieci giorni dal provvedimento di convocazione delle elezioni l'ufficio elettorale l'ufficio elettorale centrale procede alla composizione, fra i magistrati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 24, di tre elenchi separati contenenti, rispettivamente, i nominativi dei magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte; dei magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e dei magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Entro i successivi dieci giorni la commissione centrale, in seduta pubblica, procede all'estrazione a sorte dagli elenchi di cui al periodo precedente di un elenco di quindici magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte, di cui i primi dieci costituiscono l'elenco dei candidati e i restanti cinque l'elenco dei supplenti; un elenco di trentasette magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo di cui i primi 25

costituiscono l'elenco dei candidati e i restanti dodici l'elenco dei supplenti; un elenco di novantotto magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, di cui i primi sessantacinque costituiscono l'elenco dei candidati e i restanti trentatré l'elenco dei supplenti. I magistrati estratti a sorte sono inseriti in un elenco numerato progressivamente, seguendo l'ordine di estrazione, collocandoli tendenzialmente nei diversi collegi nei quali ricade il distretto di Corte d'Appello nel cui ambito essi svolgono le loro funzioni, e sono candidati in assenza di dichiarazione di indisponibilità. Ciascuno dei magistrati estratti può comunicare la propria indisponibilità alla candidatura entro il termine di quarantotto ore dalla pubblicazione dell'esito dell'estrazione. I magistrati estratti che rinunciano alla propria candidatura sono sostituiti, in ordine di estrazione, dai magistrati estratti e inseriti nell'elenco dei supplenti. Nel caso in cui, pur attingendo da tale elenco, non sia raggiunto il numero minimo di candidature si procede a una nuova estrazione secondo le modalità previste dal presente comma fino al raggiungimento delle candidature stabilite. Gli elenchi dei candidati sorteggiati sono formati in modo tale da rispettare il tendenziale rapporto del cinquanta per cento fra generi.

*Conseguentemente, al medesimo capoverso:*

*sopprimere il comma 5;*

*al comma 6, sostituire le parole: di cui ai commi 4 e 5 con le seguenti: di cui al comma 4.*

**0.31.4.23.** Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

*All'emendamento 31.4 del Governo, comma 1, capoverso Art. 25, sostituire il comma 3 con i seguenti:*

3. Entro dieci giorni dal provvedimento di convocazione delle elezioni l'ufficio elettorale l'ufficio elettorale centrale procede

alla composizione, fra i magistrati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 24, di sei elenchi separati contenenti, rispettivamente:

a) un elenco dei magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte;

b) due elenchi, uno per ciascuno dei collegi, dei magistrati che ivi esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;

c) quattro elenchi, ciascuno per ogni singolo collegio, dei magistrati che ivi esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

d) Gli elenchi dei candidati sorteggiati sono formati in modo tale da rispettare il tendenziale rapporto del cinquanta per cento fra generi.

3-bis. Entro i successivi dieci giorni la commissione centrale, in seduta pubblica, procede all'estrazione a sorte dall'elenco dei candidati dai singoli elenchi: dall'elenco di cui al comma 3, numero 1) quindici magistrati, di cui i primi dieci costituiscono l'elenco dei candidati e i restanti cinque l'elenco dei supplenti; da ciascuno dei due elenchi di cui comma 3, numero 2) diciotto magistrati di cui i primi dodici costituiscono l'elenco dei candidati e i restanti sei l'elenco dei supplenti; da ciascuno dei quattro elenchi di cui al comma 3, numero 3) ventiquattro magistrati di cui i primi sedici costituiscono l'elenco dei candidati e i restanti otto l'elenco dei supplenti. I magistrati estratti a sorte sono inseriti in un elenco numerato progressivamente, seguendo l'ordine di estrazione, e sono candidati in assenza di dichiarazione di indisponibilità. Ciascuno dei magistrati estratti può comunicare la propria indisponibilità alla candidatura entro il termine di quarantotto ore dalla pubblicazione dell'esito dell'estrazione. I magistrati estratti che ri-

nunciano alla propria candidatura sono sostituiti, in ordine di estrazione, dai magistrati estratti e inseriti nell'elenco dei supplenti. Nel caso in cui, pur attingendo da tale elenco, non sia raggiunto il numero minimo di candidature si procede a una nuova estrazione secondo le modalità previste dal presente comma fino al raggiungimento delle candidature stabilite.

*Conseguentemente, al medesimo capoverso:*

*sopprimere il comma 5;*

*al comma 6 sostituire le parole: di cui ai commi 4 e 5 con il seguente: di cui al comma 4;*

*sopprimere il comma 7.*

**0.31.4.12.** Zanettin, Rossello, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano.

*All'emendamento 31.4 del Governo, al comma 1, capoverso Art. 25, sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. Entro dieci giorni dal provvedimento di convocazione delle elezioni l'ufficio elettorale l'ufficio elettorale centrale procede alla composizione, fra i magistrati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 24, di tre elenchi separati contenenti, rispettivamente, i nominativi dei magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte; dei magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e dei magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Entro i successivi dieci giorni la commissione centrale, in seduta pubblica, procede all'estrazione a sorte dagli elenchi di cui al periodo precedente di un elenco di quindici magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte, di cui i primi dieci costi-



tuiscono l'elenco dei candidati e i restanti cinque l'elenco dei supplenti; un elenco di trentasette magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo di cui i primi 25 costituiscono l'elenco dei candidati e i restanti dodici l'elenco dei supplenti; un elenco di novantotto magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, di cui i primi sessantacinque costituiscono l'elenco dei candidati e i restanti trentatré l'elenco dei supplenti. I magistrati estratti a sorte sono inseriti in un elenco numerato progressivamente, seguendo l'ordine di estrazione, collocandoli tendenzialmente nei diversi collegi nei quali ricade il distretto di Corte d'Appello nel cui ambito essi svolgono le loro funzioni e sono candidati in assenza di dichiarazione di indisponibilità. Ciascuno dei magistrati estratti può comunicare la propria indisponibilità alla candidatura entro il termine di quarantotto ore dalla pubblicazione dell'esito dell'estrazione. I magistrati estratti che rinunciano alla propria candidatura sono sostituiti, in ordine di estrazione, dai magistrati estratti e inseriti nell'elenco dei supplenti. Nel caso in cui, pur attingendo da tale elenco, non sia raggiunto il numero minimo di candidature si procede a una nuova estrazione secondo le modalità previste dal presente comma fino al raggiungimento delle candidature stabilite.

*Conseguentemente, al medesimo capoverso:*

*sopprimere il comma 5;*

*al comma 6 sostituire le parole: ai commi 4 e 5 con le seguenti: al comma 4.*

**0.31.4.9.** Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

*All'emendamento 31.4 del Governo, al comma 1, capoverso Art. 25, sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. Entro dieci giorni dal provvedimento di convocazione delle elezioni l'ufficio elet-

torale l'ufficio elettorale centrale procede alla composizione, fra i magistrati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 24, di tre elenchi separati contenenti, rispettivamente, i nominativi dei magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte; dei magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e dei magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Entro i successivi dieci giorni la commissione centrale, in seduta pubblica, procede all'estrazione a sorte dagli elenchi di cui al periodo precedente di un elenco di quindici magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte, di cui i primi dieci costituiscono l'elenco dei candidati e i restanti cinque l'elenco dei supplenti; un elenco di trentasette magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo di cui i primi 25 costituiscono l'elenco dei candidati e i restanti dodici l'elenco dei supplenti; un elenco di novantotto magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, di cui i primi sessantacinque costituiscono l'elenco dei candidati e i restanti trentatré l'elenco dei supplenti. I magistrati estratti a sorte sono inseriti in un elenco numerato progressivamente, seguendo l'ordine di estrazione, collocandoli tendenzialmente nei diversi collegi nei quali ricade il distretto di Corte d'Appello nel cui ambito essi svolgono le loro funzioni, e sono candidati in assenza di dichiarazione di indisponibilità. Ciascuno dei magistrati estratti può comunicare la propria indisponibilità alla candidatura entro il termine di quarantotto ore dalla pubblicazione dell'esito dell'estrazione. I magistrati estratti che ri-

nunciano alla propria candidatura sono sostituiti, in ordine di estrazione, dai magistrati estratti e inseriti nell'elenco dei supplenti. Nel caso in cui, pur attingendo da tale elenco, non sia raggiunto il numero minimo di candidature si procede a una nuova estrazione secondo le modalità previste dal presente comma fino al raggiungimento delle candidature stabilite.

*Conseguentemente, al medesimo capoverso:*

*sopprimere il comma 5;*

*al comma 6 sostituire le parole: di cui ai commi 4 e 5 con le seguenti: di cui al comma 4;*

*sopprimere il comma 7.*

**0.31.4.8.** Zanettin, Cassinelli, Cristina, Gianone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

*All'emendamento 31.4 del Governo, al comma 1, capoverso Art. 25, sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. Entro dieci giorni dal provvedimento di convocazione delle elezioni l'ufficio elettorale l'ufficio elettorale centrale procede alla composizione, fra i magistrati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 24, di tre elenchi separati contenenti, rispettivamente, i nominativi dei magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte; dei magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e dei magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Entro i successivi dieci giorni la commissione centrale, in seduta pubblica, procede all'estrazione a sorte dagli elenchi di cui al periodo precedente di un elenco di quindici magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte, di cui i primi dieci costi-

tuiscono l'elenco dei candidati e i restanti cinque l'elenco dei supplenti; un elenco di trentasette magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo di cui i primi 25 costituiscono l'elenco dei candidati e i restanti dodici l'elenco dei supplenti; un elenco di novantotto magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, di cui i primi sessantacinque costituiscono l'elenco dei candidati e i restanti trentatré l'elenco dei supplenti. I magistrati estratti a sorte sono inseriti in un elenco numerato progressivamente, seguendo l'ordine di estrazione, e sono candidati in assenza di dichiarazione di indisponibilità. Ciascuno dei magistrati estratti può comunicare la propria indisponibilità alla candidatura entro il termine di quarantotto ore dalla pubblicazione dell'esito dell'estrazione. I magistrati estratti che rinunciano alla propria candidatura sono sostituiti, in ordine di estrazione, dai magistrati estratti e inseriti nell'elenco dei supplenti. Nel caso in cui, pur attingendo da tale elenco, non sia raggiunto il numero minimo di candidature si procede a una nuova estrazione secondo le modalità previste dal presente comma fino al raggiungimento delle candidature stabilite. Gli elenchi dei candidati sorteggiati sono formati in modo tale da rispettare il tendenziale rapporto del cinquanta per cento fra generi. I magistrati estratti a sorte sono inseriti in un elenco numerato progressivamente, seguendo l'ordine di estrazione, e sono candidati in assenza di dichiarazione di indisponibilità. Ciascuno dei magistrati estratti può comunicare la propria indisponibilità alla candidatura entro il termine di quarantotto ore dalla pubblicazione dell'esito dell'estrazione. I magistrati estratti che rinunciano alla propria candidatura sono sostituiti, in ordine di estrazione, dai magistrati estratti e inseriti nell'elenco dei supplenti. Nel caso in cui, pur attingendo da tale elenco, non sia raggiunto il numero minimo di candidature si procede a una nuova estrazione

secondo le modalità previste dal presente comma fino al raggiungimento delle candidature stabilite.>>;

*Conseguentemente, al medesimo capoverso:*

*sopprimere il comma 5;*

*al comma 6 sostituire le parole: ai commi 4 e 5 con le seguenti: al comma 4.*

**0.31.4.11.** Zanettin, Rossello, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano.

*All'emendamento 31.4 del Governo, al comma 1, capoverso Art. 25, sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. Entro venti giorni dal provvedimento di convocazione delle elezioni l'ufficio elettorale centrale provvede a sorteggiare una rosa di candidati tra tutti i magistrati che non si trovino nelle condizioni di ineleggibilità di cui all'articolo 24, comma 2 e che, entro il termine di cinque giorni dal provvedimento di convocazione delle elezioni, non abbiano manifestato, con comunicazione anche telematica diretta al Consiglio Superiore della Magistratura, la loro indisponibilità a essere candidati. La rosa, nell'ambito della quale sono eletti i componenti ai sensi degli articoli 25, 26 e 27, deve comprendere almeno 12 candidati per il collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettera a), 30 candidati per i collegi di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b), 48 candidati per i collegi di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c). L'estrazione avviene da elenchi separati per genere, in modo tale sia rispettato il rapporto tra i generi. I magistrati estratti a sorte sono inseriti in un elenco numerato progressivamente, differenziato per genere, formato secondo l'ordine di estrazione, e sono candidati nel collegio seguendo l'ordine di estrazione. In presenza di gravi motivi, ciascuno dei magistrati estratti può comunicare la propria indisponibilità alla candidatura entro il termine di quarantotto ore dalla pubblicazione dell'esito dell'estrazione. L'ufficio elettorale provvede alle operazioni di cui al presente comma in seduta pubblica.

*Conseguentemente, al medesimo capoverso:*

*sopprimere i commi 4 e 5;*

*al comma 6 sostituire le parole: 4 e 5 con la seguente: precedenti.*

**0.31.4.2.** Morrone, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi.

*All'emendamento 31.4 del Governo, al comma 1, capoverso Art. 25, comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: devono essere presentate fino alla fine del comma con le seguenti: l'ufficio elettorale centrale procede alla composizione, fra i magistrati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 24, commi 2 e 2-bis, e che non siano collocati fuori ruolo, di tre elenchi separati contenenti, rispettivamente, i nominativi dei magistrati di cui all'articolo 23, comma 2, lettera a), articolo 23, comma 2, lettera b), e articolo 23, comma 2, lettere c) e d). Entro i successivi cinque giorni la commissione centrale, in seduta pubblica, procede all'estrazione a sorte dagli elenchi di cui al periodo precedente di un numero pari al quintuplo dei magistrati eleggibili in ciascuno dei collegi di cui all'articolo 23, comma 2, di cui i primi due terzi costituiscono l'elenco dei candidati e i restanti l'elenco dei supplenti. I magistrati estratti a sorte sono inseriti in un elenco numerato progressivamente, seguendo l'ordine di estrazione, e sono candidati in assenza di dichiarazione di indisponibilità. Ciascuno dei magistrati estratti può comunicare la propria indisponibilità alla candidatura entro il termine di quarantotto ore dalla pubblicazione dell'esito dell'estrazione. I magistrati estratti che rinunciano alla propria candidatura sono sostituiti, in ordine di estrazione, dai magistrati estratti e inseriti nell'elenco dei supplenti. Nel caso in cui, pur attingendo da tale elenco, non sia raggiunto il numero minimo di candidature o non sia rispettato il rapporto tra i generi indicato dall'articolo 23, comma 4, si procede secondo le modalità di cui al comma 5.*

Conseguentemente, al medesimo capoverso:

sopprimere il comma 4;

al comma 5:

1) sostituire il primo periodo con il seguente: . Espletate le procedure di cui al comma 3, quando non sia raggiunto il numero minimo di candidature o non sia rispettato il rapporto tra i generi indicato dall'articolo 23, comma 4, l'ufficio elettorale centrale, entro tre giorni procede, in seduta pubblica, all'estrazione a sorte delle candidature mancanti tra tutti i magistrati che sono eleggibili ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 2-bis, nel singolo collegio.

2) al secondo periodo, sopprimere le parole: sia raggiunto il numero minimo di sei candidature e;

3) al terzo periodo, sopprimere le parole: per raggiungere il numero minimo di sei o;

4) all'ultimo periodo, sopprimere le parole: del primo periodo o;

al comma 6, sostituire le parole: commi 4 e 5 con le seguenti: commi 3 e 5.

**0.31.4.15.** Ferri, Vitiello, Annibali.

All'emendamento 31.4 del Governo, al comma 1, capoverso Art. 25, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Esaurite le attività di cui al comma 4, l'ufficio elettorale centrale provvede a sorteggiare una rosa di candidati tra i magistrati che hanno presentato la candidatura. La rosa, nell'ambito della quale sono eletti i componenti ai sensi degli articoli 25, 26 e 27, deve comprendere almeno 6 candidati per il collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettera a), 16 candidati per i collegi di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b), 40 candidati per i collegi di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c). L'ufficio elettorale provvede alle operazioni di cui al presente comma in seduta pubblica.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, al comma 6, dopo le parole: commi 4 inserire le seguenti: , 4-bis.

**0.31.4.1.** Morrone, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi.

All'emendamento 31.4 del Governo, al comma 1, capoverso Art. 25, sopprimere il comma 7.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, al comma 8, sopprimere le parole: , con l'indicazione dei collegamenti manifestati dai diversi candidati.

**0.31.4.5.** Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi.

All'emendamento 31.4 del Governo, al comma 1, capoverso Art. 25, sopprimere il comma 7.

\* **0.31.4.19.** Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi.

\* **0.31.4.10.** Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

\* **0.31.4.3.** Scutellà, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Ferraresi, Giuliano, Salafia, Sarti.

All'emendamento 31.4 del Governo, al comma 1, capoverso Art. 25, comma 7, secondo periodo, dopo le parole: il collegamento non opera se inserire le seguenti: non è garantita la rappresentanza di genere e

**0.31.4.14.** Pollastrini, Serracchiani, D'Elia, Morani, Boldrini, Madia, Quarta-pelle Procopio, Gribaudo, Berlinghieri, Bruno Bossio, Pezzopane, Carnevali, Cenni, Prestipino, Mura, Ciagà, Ciampi.

*All'emendamento 31.4 del Governo, al comma 1, capoverso Art. 25, dopo il comma 7 inserire il seguente:*

7-bis. Entro il medesimo termine di cui al comma 3, il Ministero della giustizia forma i sei collegi elettorali di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b) e c) mediante l'estrazione degli uffici giudiziari che ne fanno parte.

**0.31.4.20.** Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi.

*All'emendamento 31.4 del Governo, al comma 1, capoverso Art. 25, comma 8, primo periodo, sostituire le parole da: nei collegi di cui all'articolo 23, comma 2 fino alla fine del periodo con le seguenti: per il singolo collegio cui sono stati abbinati, è immediatamente pubblicato, in ordine alfabetico, sul notiziario del Consiglio superiore della magistratura.*

**0.31.4.21.** Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi.

*All'emendamento 31.4 del Governo, al comma 1, capoverso Art. 25, sostituire il comma 11 con il seguente:*

11. I candidati hanno diritto, nei 30 giorni precedenti alla data fissata per le elezioni, all'astensione dal lavoro giudiziario. Per le attività connesse alla promozione della propria candidatura e alla conoscenza degli uffici giudiziari inclusi nel proprio collegio elettorale, ai candidati che si recano presso uffici giudiziari diversi da quello di appartenenza è riconosciuto il trattamento economico di missione.

**0.31.4.7.** Bordo.

*Sostituirlo con il seguente:*

Art. 31.

*(Modifiche in materia di convocazione delle elezioni)*

1. L'articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« Art. 25.

*(Convocazione delle elezioni, uffici elettorali e verifica e integrazione delle candidature)*

1. La convocazione delle elezioni è fatta dal Consiglio superiore della magistratura almeno novanta giorni prima della data stabilita per l'inizio della votazione.

2. Nei cinque giorni successivi al provvedimento di convocazione delle elezioni, il Consiglio superiore della magistratura nomina l'ufficio elettorale centrale presso la Corte suprema di cassazione costituito da sei magistrati effettivi e da sei supplenti in servizio presso la stessa Corte che non hanno subito sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonizione; l'ufficio è presieduto dal più elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano di età.

3. Entro venti giorni dal provvedimento di convocazione delle elezioni devono essere presentate all'ufficio centrale elettorale le candidature, mediante apposita dichiarazione con firma autenticata dal Presidente del tribunale nel cui circondario il magistrato esercita le sue funzioni. La presentazione può avvenire anche con modalità telematiche definite con decreto del Ministro della giustizia, che ne attestino con certezza la provenienza. Dalla dichiarazione di cui al primo periodo deve risultare anche, sotto la responsabilità del candidato, che non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità di cui all'articolo 24.

4. Scaduto il termine di cui al comma 3, nei cinque giorni successivi l'ufficio elettorale centrale verifica che le candidature rispettino i requisiti richiesti, ed esclude le candidature relative a magistrati ineleggibili. Contro il provvedimento di esclusione, che deve essere motivato, è ammesso ricorso alla Corte di cassazione nei due giorni

successivi alla comunicazione al soggetto interessato. La Corte si pronuncia entro i successivi tre giorni dal ricevimento del ricorso e dà immediata comunicazione dell'esito all'ufficio elettorale centrale.

5. Quando le candidature ammesse sono in numero inferiore a sei oppure non è rispettato il rapporto tra i generi indicato dall'articolo 23, comma 4, l'ufficio elettorale centrale, non oltre cinque giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4, primo periodo, del presente articolo o dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 4, ultimo periodo, del presente articolo, procede, in seduta pubblica, all'estrazione a sorte delle candidature mancanti tra tutti i magistrati che sono eleggibili ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 2-bis, nel singolo collegio, e che, entro il termine di venti giorni dal provvedimento di convocazione delle elezioni, non abbiano manifestato, con comunicazione anche telematica diretta al Consiglio superiore della magistratura, la loro indisponibilità ad essere candidati. L'estrazione avviene da elenchi separati per genere, in modo tale che sia raggiunto il numero minimo di sei candidature e sia rispettato l'indicato rapporto tra i generi. Ai fini di cui al periodo precedente, i magistrati eleggibili sono estratti a sorte in numero pari al triplo di quelli necessari per raggiungere il numero minimo di sei o per assicurare l'indicato rapporto tra i generi. I magistrati estratti a sorte sono inseriti in un elenco numerato progressivamente, differenziato per genere, formato secondo l'ordine di estrazione, e sono candidati nel collegio seguendo l'ordine di estrazione per integrare il numero delle candidature previsto dall'articolo 23, comma 4. In presenza di gravi motivi ciascuno dei magistrati estratti può comunicare la propria indisponibilità alla candidatura entro il termine di quarantotto ore dalla pubblicazione dell'esito dell'estrazione. Nel caso in cui il numero delle indisponibilità rese ai sensi del primo periodo o del periodo precedente non consente di raggiungere il numero minimo di candidature o di rispettare il rapporto percentuale tra i generi indicati dall'articolo

23, comma 4, si procederà senza ulteriore integrazione.

6. Esaurite le attività di cui ai commi 4 e 5 l'ufficio elettorale centrale trasmette immediatamente alla segreteria generale del Consiglio superiore della magistratura l'elenco dei candidati.

7. Nei collegi di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c), i candidati, non oltre il termine di trenta giorni prima del giorno fissato per le elezioni, possono dichiarare all'ufficio elettorale centrale il proprio collegamento con uno o più candidati dello stesso o di altri collegi tra quelli previsti dal medesimo articolo 23, comma 2, lettera c). Ogni candidato non può appartenere a più di un gruppo di candidati collegati e il collegamento non opera se non è reciproco tra tutti i candidati di un gruppo. L'ufficio elettorale centrale invita i candidati a rimuovere le eventuali irregolarità nel termine di 24 ore e in assenza rimuove da ogni collegamento il candidato che risulti collegato a più gruppi di candidati.

8. L'elenco dei candidati, distinti nei collegi di cui all'articolo 23, comma 2, è immediatamente pubblicato, in ordine alfabetico, sul notiziario del Consiglio superiore della magistratura, con l'indicazione dei collegamenti manifestati dai diversi candidati. Il notiziario è inviato a tutti i magistrati presso i rispettivi uffici almeno venti giorni prima della data della votazione, ed è affisso, entro lo stesso termine, a cura del Presidente della Corte d'appello di ogni distretto, presso tutte le sedi giudiziarie.

9. Entro il ventesimo giorno antecedente quello delle votazioni, il Consiglio superiore della magistratura nomina una commissione centrale elettorale composta da cinque magistrati effettivi e due supplenti in servizio presso la Corte suprema di cassazione che non abbiano subito sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonizione, presieduta dal più elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano.

10. I consigli giudiziari provvedono alla costituzione, presso ciascun tribunale del distretto, di un seggio elettorale composto di cinque magistrati che prestano servizio nel circondario e che non abbiano subito

sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento, presieduto dal più elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano. Sono nominati altresì tre supplenti, i quali sostituiscono i componenti effettivi in caso di loro assenza o impedimento.

11. I candidati estratti a sorte hanno diritto, per il periodo intercorrente tra l'estrazione e il giorno fissato per le elezioni, all'astensione dal lavoro giudiziario. Per le attività connesse alla promozione della propria candidatura e alla conoscenza degli uffici giudiziari inclusi nel proprio collegio elettorale, ai candidati estratti a sorte che si recano presso uffici giudiziari diversi da quello di appartenenza è riconosciuto il trattamento economico di missione. ».

#### 31.4. Il Governo.

##### ART. 32.

*All'emendamento 32.2 del Governo, al comma 1, capoverso Art. 26, sostituire il comma 6 con il seguente:*

6. Ogni elettore riceve una scheda ed esprime il proprio voto indicando sulla scheda il nominativo di un candidato, oppure due se di diverso genere.

#### 0.32.2.1. Potenti, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.

*Sostituirlo con il seguente:*

##### Art. 32.

*(Modifiche in materia di votazioni)*

1. L'articolo 26 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« Art. 26.

*(Votazioni)*

1. I magistrati in servizio presso i tribunali, le procure della Repubblica presso i tribunali, le corti d'appello, le procure generali presso le corti d'appello, i tribunali per i minorenni e le relative procure, non-

ché presso i tribunali di sorveglianza votano nel seggio del tribunale del luogo nel quale ha sede l'ufficio di appartenenza.

2. I magistrati dell'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione e i magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo votano presso il seggio del tribunale di Roma.

3. I magistrati della Corte di cassazione e della Procura generale presso la stessa Corte, nonché i magistrati del Tribunale superiore delle acque pubbliche votano presso l'ufficio centrale elettorale costituito presso la Corte di cassazione.

4. I magistrati collocati fuori ruolo votano nel seggio previsto per i magistrati dell'ufficio di provenienza.

5. Alle operazioni di voto è dedicato un tempo complessivo effettivo non inferiore a diciotto ore.

6. Ogni elettore riceve tre schede, una per ogni collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettere a), b) e c), ed esprime il proprio voto indicando su ogni scheda il nominativo di un solo candidato.

7. Sono bianche le schede prive di voto.

8. Sono nulle le schede nelle quali vi sono segni che rendono il voto riconoscibile.

9. È nullo il voto espresso per magistrati eleggibili in collegi diversi da quello in cui è espresso il voto, nonché il voto espresso in difformità da quanto previsto al comma 6. ».

#### 32.2. Il Governo.

##### ART. 33.

*All'emendamento 33.2 del Governo, comma 1, capoverso Art. 27, comma 2, sopprimere la lettera c).*

*Conseguentemente, al medesimo capoverso Art. 27:*

*sopprimere il comma 3;*

*sostituire il comma 4 con i seguenti:*

4. La commissione centrale elettorale dichiara eletti nel collegio indicato all'articolo 23, comma 2, lettera a), i due candidati

che hanno ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi. Nei collegi indicati all'articolo 23, comma 2, lettera *b*), la commissione centrale elettorale dichiara eletti i tre candidati che hanno conseguito, in termini percentuali rispetto al numero dei rispettivi elettori, il risultato migliore, con il limite di un candidato per ciascun collegio. Nei collegi indicati all'articolo 23, comma 2, lettera *c*), la commissione centrale elettorale dichiara eletti i sette candidati che hanno conseguito, in termini percentuali rispetto al numero dei rispettivi elettori, il risultato migliore, con il limite di un candidato per ciascun collegio.

*4-bis.* I rimanenti otto seggi, due dei quali per magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e gli altri sei per magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono assegnati attraverso elezione suppletiva, da svolgersi, in una data compresa tra sessanta e novanta giorni dalla proclamazione degli eletti di cui al comma precedente, in due collegi unici nazionali, uno per i magistrati requirenti e l'altro per i magistrati giudicanti.

*4-ter.* All'elezione suppletiva, per ciascun collegio nazionale, requirente e giudicante, partecipano tutti i candidati non eletti, rispettivamente requirenti e giudicanti, che sono risultati primi nel proprio collegio territoriale. Partecipano all'elezione suppletiva anche i magistrati appartenenti ai collegi territoriali nei quali sono stati assegnati seggi, qualora abbiano conseguito una percentuale di voti che supera di oltre sette punti percentuali il candidato non eletto, tra quelli di cui al periodo che precede, con la percentuale più bassa di voti.

*4-quater.* All'esito delle elezioni suppletive, la commissione centrale elettorale dichiara eletti i due magistrati requirenti e i sei magistrati giudicanti che nel rispettivo

collegio nazionale hanno conseguito il maggior numero di voti rispetto agli altri.

**0.33.2.1.** Scutellà, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Ferraresi, Giuliano, Salafia, Sarti.

*All'emendamento 33.2 del Governo, comma 1, capoverso Art. 27, comma 2, sopprimere la lettera c).*

*Conseguentemente, al medesimo capoverso Art. 27:*

*sopprimere il comma 3;*

*sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. La commissione centrale elettorale dichiara eletti nei singoli collegi indicati all'articolo 23, comma 2, lettere *a*), *b*) i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi. Rispetto a singoli collegi di cui all'articolo 23, comma 2, lettera *c*), la commissione centrale dichiara eletti i primi tre candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi. Nei collegi di cui all'articolo 23, comma 2, lettera *b*), la commissione centrale dichiara altresì eletto l'ulteriore candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti tra i candidati dei due collegi, determinato dividendo il numero complessivo dei voti ricevuti dal singolo candidato per il numero degli aventi diritto al voto nel rispettivo collegio e moltiplicando il risultato per cento. Nei collegi di cui all'articolo 23, comma 2, lettera *c*), la commissione centrale dichiara altresì eletto l'ulteriore candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti tra i candidati dei quattro collegi, determinato dividendo il numero complessivo dei voti ricevuti dal singolo candidato per il numero degli aventi diritto al voto nel rispettivo collegio e moltiplicando il risultato per cento.

**0.33.2.2.** Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

*All'emendamento 33.2 del Governo, comma 1, capoverso Art. 27, comma 2, sopprimere la lettera c).*



Conseguentemente, al medesimo capoverso Art. 27:

sopprimere il comma 3;

sostituire il comma 4 con il seguente:

4. La commissione centrale elettorale dichiara eletti nei singoli collegi indicati all'articolo 23, comma 2, lettere *a)*, *b)* i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi. Rispetto a singoli collegi di cui all'articolo 23, comma 2, lettera *c)*, la commissione centrale dichiara eletti i primi tre candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi. Nei collegi di cui all'articolo 23, comma 2, lettera *b)*, la commissione centrale dichiara altresì eletto l'ulteriore candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti tra i candidati dei due collegi, determinato dividendo il numero complessivo dei voti ricevuti dal singolo candidato per il numero dei votanti nel rispettivo collegio e moltiplicando il risultato per cento. Nei collegi di cui all'articolo 23, comma 2, lettera *c)*, la commissione centrale dichiara altresì eletto l'ulteriore candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti tra i candidati dei quattro collegi, determinato dividendo il numero complessivo dei voti ricevuti dal singolo candidato per il numero dei votanti nel rispettivo collegio e moltiplicando il risultato per cento.

**0.33.2.3.** Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

All'emendamento 33.2 del Governo, comma 1, capoverso Art. 27, comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: individuati in applicazione dei criteri di cui al comma 3, lettera *b)* con le seguenti: che hanno ottenuto il maggior numero di voti tra i candidati dei quattro collegi, determinato dividendo il numero complessivo dei voti ricevuti dal singolo candidato per il numero degli aventi diritto al voto nel rispettivo collegio e moltiplicando il risultato per cento.

**0.33.2.14.** Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 33.

(Modifiche in materia di scrutinio e dichiarazione degli eletti)

1. L'articolo 27 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« Art. 27.

(Scrutinio e dichiarazione degli eletti)

1. I seggi elettorali e l'ufficio centrale elettorale costituito presso la Corte di cassazione presiedono alle operazioni di voto, all'esito delle quali trasmettono le schede alla commissione centrale elettorale di cui all'articolo 25, comma 8, che provvede allo scrutinio.

2. La commissione centrale elettorale provvede allo scrutinio separatamente per ciascun collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, e determina:

*a)* il totale dei voti validi;

*b)* il totale dei voti per ciascun candidato;

*c)* il totale dei voti di ciascun candidato non collegato ad altri candidati e di ciascun gruppo di candidati collegati, detratti i voti conseguiti da quei candidati collegati che per il collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettera *c)*, hanno ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi e presentano i presupposti per essere dichiarati eletti ai sensi del comma 4, primo periodo.

3. La commissione centrale elettorale procede, altresì:

*a)* alla determinazione del quoziente base per l'assegnazione dei seggi relativi al collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettera *d)*, dividendo la cifra dei voti validi calcolati ai sensi del comma 2, lettera *c)*, per il numero dei seggi da assegnare;

*b)* alla determinazione del numero dei seggi spettante a ciascun gruppo di candidati collegati o a ciascun singolo candidato non collegato ad altri candidati dividendo la cifra elettorale dei voti da essi conseguiti per il

quoziente base. I seggi non assegnati in tal modo vengono attribuiti in ordine decrescente ai gruppi di candidati collegati o ai singoli candidati non collegati ad altri candidati cui corrispondono i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelli che abbiano avuto il maggior numero di voti; a parità anche di voti si procede per sorteggio.

4. La commissione centrale elettorale dichiara eletti nei singoli collegi indicati all'articolo 23, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi. Rispetto al collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettera *d)*, la commissione centrale elettorale dichiara altresì eletti gli ulteriori cinque candidati individuati in applicazione dei criteri di cui al comma 3, lettera *b)*. Nell'ambito del medesimo gruppo di candidati collegati sono eletti coloro che hanno ottenuto in percentuale il maggior numero di voti, determinati dividendo il numero complessivo dei voti ricevuti dal singolo candidato per il numero degli aventi diritto al voto nel rispettivo collegio e moltiplicato il risultato per cento. Nel collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettera *b)*, la commissione centrale dichiara altresì eletto l'ulteriore candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti tra i candidati dei due collegi, determinato dividendo il numero complessivo dei voti ricevuti dal singolo candidato per il numero degli aventi diritto al voto nel rispettivo collegio e moltiplicando il risultato per cento.

5. In ogni caso in cui vi è parità di voti prevale sempre il candidato del genere che risulta meno rappresentato a livello nazionale in relazione a tutti i componenti eletti dai magistrati. In caso di ulteriore parità prevale il candidato più anziano nel ruolo.

6. Ciascun candidato può assistere alle operazioni di voto nel collegio di appartenenza e alle successive operazioni di scrutinio presso la commissione centrale elettorale. ».

**33.2.** Il Governo.

ART. 34.

*Sopprimerlo.*

\* **34.3.** Il Governo.

\* **34.1.** Annibali.

ART. 35.

*All'emendamento 35.3 del Governo, comma 1, capoverso Art. 39, comma 1, primo periodo sostituire le parole da: dal magistrato fino a: terzo periodo con le seguenti: mediante estrazione a sorte tra i restanti candidati eletti nella lista del collegio di riferimento.*

*Conseguentemente, al medesimo capoverso Art. 39, comma 1, al terzo periodo, sostituire le parole da: con le modalità fino alla fine del periodo con le seguenti: mediante estrazione a sorte da un elenco di persone togate pari a cinque volte il numero di posti disponibili, formato da persone elette dai magistrati con voto personale, diretto e segreto.*

**0.35.3.1.** Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Prisco, Lucaselli, Vinci.

*All'emendamento 35.3 del Governo, comma 1, capoverso Art. 39, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: , ovvero, nel caso fino alla fine del periodo.*

**0.35.3.3.** Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

*Sostituirlo con il seguente:*

Art. 35.

*(Modifiche in materia di sostituzione dei componenti eletti dai magistrati)*

1. L'articolo 39 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« Art. 39.

*(Sostituzione dei componenti eletti dai magistrati)*

1. Il componente eletto dai magistrati che cessa dalla carica per qualsiasi ragione prima della scadenza del Consiglio superiore della magistratura è sostituito dal magistrato non eletto che, nell'ambito dello stesso collegio, lo segue per numero di voti, ovvero, nel caso in cui cessi dalla carica un componente eletto ai sensi dell'articolo 27, comma 4, secondo periodo, è sostituito dal magistrato non eletto che lo segue per numero di voti computati ai sensi dell'articolo 27, comma 4, terzo periodo, fermo il disposto dell'articolo 27, comma 5. Le stesse regole si applicano in caso di cessazione dalla carica del magistrato subentrato. Esaurita la possibilità di subentro ai sensi del primo periodo, per l'assegnazione del seggio o dei seggi rimasti vacanti, nel collegio da cui proviene il componente da sostituire sono indette elezioni suppletive, con le modalità previste dagli articoli da 23 a 27, salvi i necessari adeguamenti ove sia rimasto vacante un solo seggio. ».

**35.3.** Il Governo.

ART. 37.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: due con la seguente: quattro.*

\* **37.4.** D'Orso.

\* **37.3.** Bartolozzi, Sarro.

ART. 38.

*Sostituirlo con il seguente:*

Art. 38.

*(Disposizioni transitorie e per l'attuazione e il coordinamento del nuovo sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura)*

1. Per le prime elezioni del Consiglio superiore della magistratura successive alla data di entrata in vigore della presente legge il decreto di cui all'articolo 23, comma 3, della legge 24 marzo 1958, n. 195, deve

essere adottato entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Per le elezioni di cui al comma 1, il provvedimento di convocazione delle elezioni di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 24 marzo 1958, n. 195, deve essere adottato entro sessanta giorni prima della data stabilita per l'inizio delle votazioni, il termine per la presentazione delle candidature di cui all'articolo 25, comma 3, della legge 24 marzo 1958, n. 195, è ridotto a quindici giorni, il termine di cui all'articolo 25, comma 7, della legge 24 marzo 1958, n. 195, è ridotto a venti giorni prima del giorno fissato per le elezioni e il termine di cui all'articolo 25, comma 8, della legge 24 marzo 1958, n. 195, può essere ridotto fino al quindicesimo giorno antecedente la data della votazione.

3. Per quanto non diversamente disposto dalla legge 24 marzo 1958, n. 195, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, nonché del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2002, n. 67, fino all'adozione da parte del Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di nuove disposizioni per l'attuazione e il coordinamento della disciplina di cui al presente capo.

**38.1.** Il Governo.

ART. 39.

*Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: prevedere relativamente al concorso in materia di accesso alla magistratura militare l'ulteriore requisito della qualità di militare in servizio, in congedo o della riserva, di assimilato ai militari o di iscritto ai corpi civili militarmente ordinati (Croce Rossa, S.M. Ordine di Malta);.*

**39.7.** Ferro, Deidda, Mollicone, Varchi, Delmastro Delle Vedove, Maschio.

*Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*c-bis) prevedere la soppressione della Procura generale militare presso la Corte*

suprema di cassazione, con corrispondente assegnazione della magistratura militare ai posti vacanti di altri uffici o ad altri uffici in sovrannumero e assegnazione delle funzioni del procuratore generale militare presso la Corte suprema di cassazione in materia disciplinare al procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione; prevedere la modifica della composizione del Consiglio della Magistratura Militare, prevedendo in luogo del procuratore generale militare presso la Corte Suprema di Cassazione un terzo membro togato elettivo;

**39.8.** Ferro, Deidda, Mollicone, Varchi, Delmastro Delle Vedove, Maschio.

*Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*c-bis)* prevedere l'introduzione in ciascuna procura militare del posto di procu-

ratore militare aggiunto, con corrispondente soppressione per ogni ufficio di un posto di sostituto procuratore militare;

\* **39.2.** Cataldi.

\* **39.5.** Annibali.

*Al comma 2, lettera d), sostituire le parole da: anche con l'esigenza fino alla fine della lettera con le seguenti: e che il numero dei componenti eletti sia aumentato a quattro per garantire la maggioranza di tale componente elettiva;*

\*\* **39.1.** Cataldi.

\*\* **39.4.** Annibali.

## ALLEGATO 2

**Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 21 aprile 2011, n. 62, in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori. C. 2298 Siani, C. 1780 Cirielli e C. 3129 Bellucci.**

**ULTERIORI EMENDAMENTI PRESENTATI**

ART. 1.

*Sopprimere i commi 1 e 2.*

**1.17.** Ferraresi, Ascari, D’Orso, Sarti, Saitta.

ART. 2.

*Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:*

*Art. 2-bis.*

*(Modifiche all’ordinamento penitenziario)*

1. Al comma 1 dell’articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nelle ipotesi di cui alle lettere *a)* e *b)*, la detenzione domiciliare può essere negata e la donna sarà ristretta in un istituto a custodia attenuata per detenute madri solo quando sussista il concreto pericolo della commissione di ulteriori delitti ».

**2.05.** Ferraresi, Ascari, D’Orso, Sarti, Saitta.

ART. 3.

*Al comma 1, capoverso 2, aggiungere in fine il seguente periodo:* A tal fine, i comuni possono riconvertire e utilizzare immobili di proprietà pubblica non utilizzati.

**3.14.** Spina, Marrocco, Zanettin, Cristina, Pittalis, Ferraioli.

*Al comma 1, sostituire il capoverso 2-bis con il seguente:*

*2-bis.* I comuni ove sono presenti case famiglie protette adottano le necessarie iniziative al fine di attivare progetti volti a sostenere e sviluppare la responsabilità e capacità genitoriale delle detenute madri e a predisporre percorsi educativi individualizzati per i figli delle detenute, nonché a promuovere progetti volti a favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle donne una volta espiata la pena detentiva e il necessario supporto psicologico ai loro figli minori avvalendosi dei propri servizi sociali. I comuni possono avvalersi altresì della collaborazione di enti del Terzo settore e di associazioni di volontariato attivi in ambito penitenziario e post-penitenziario per promuovere una rete territoriale volta a favorire la partecipazione delle detenute madri a progetti rieducativi di inclusione e volontariato sociale.

**3.15.** Spina, Marrocco, Zanettin, Cristina, Pittalis, Ferraioli.

*Al comma 1, capoverso 2-bis, sostituire le parole:* delle donne *con le seguenti:* e lavorativo delle donne *nonché* procedure di supporto volte a salvaguardare il benessere dei figli minori *sia* durante la pena *che*

**3.13.** Marrocco, Spina, Zanettin, Cristina, Pittalis, Ferraioli.

### III COMMISSIONE PERMANENTE

#### (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

##### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sugli esiti della missione della deputata Yana Ehm presso l'Ufficio in Siria dello *United Nations Development Programme* (UNDP) (23 febbraio 2022) ..... 110

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dello *United Nations Resident Coordinator and Humanitarian Coordinator for Syria*, Imran Riza ..... 112

##### RISOLUZIONI:

7-00790 Formentini: Sulla strategia italiana per la regione dell'Indo-Pacifico (*Discussione e rinvio*) ..... 112

ALLEGATO (*Nuova formulazione*) ..... 114

##### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

*Mercoledì 30 marzo 2022. — Presidenza del vicepresidente Paolo FORMENTINI.*

##### La seduta comincia alle 13.30.

**Sugli esiti della missione della deputata Yana Ehm presso l'Ufficio in Siria dello *United Nations Development Programme* (UNDP) (23 febbraio 2022).**

Paolo FORMENTINI, *presidente*, segnala che l'esposizione della collega Ehm potrà essere di particolare utilità in vista della imminente audizione dello *United Nations Resident Coordinator and Humanitarian Coordinator for Syria*, Imran Riza, che la Commissione si accinge a svolgere.

Yana Chiara EHM (MISTO-M-PP-RCSE), precisando che la missione in titolo si è svolta in Siria ma anche in Libano ed era finalizzata a valutare, dopo undici anni di conflitto, i bisogni della popolazione civile e lo stato dei diritti umani, nonché i passi

che l'Italia può fare per sostenere la Siria nello sforzo di ricostruzione, riferisce di aver avuto incontri con rappresentanti delle principali Agenzie ONU presenti *in loco*, nonché di ong italiane ed internazionali.

Ricordando che l'Italia realizza i propri progetti di assistenza utilizzando sia il canale bilaterale sia quello multilaterale, evidenzia che, al di fuori della capitale Damasco, la situazione del Paese appare disperata: ovunque sono visibili segni di devastazione materiale, ma anche sociale, economica e psicologica.

In particolare, riferisce della sua visita alla città di Maalula, un tempo modello di convivenza tra diverse comunità religiose e che è stata completamente devastata dal conflitto tra l'esercito regolare e le milizie di *Al-Nusra*.

Sul piano umanitario il Paese nel suo complesso presenta una situazione drammatica, con oltre 14 milioni di persone che necessitano di assistenza e 12 milioni di persone che vivono in una condizione di insicurezza alimentare. La pandemia ha ul-

teriormente esacerbato la crisi, mettendo a dura prova il già fragile sistema sanitario e quello dell'istruzione.

Segnalando che la missione – realizzata con quasi due anni di ritardo, a causa dell'emergenza COVID-19 – è stata organizzata a seguito delle sollecitazioni emerse nel corso dell'audizione, svoltasi il 20 ottobre 2020, di Ramla Khalid, *Resident Representative dello United Nations Development Programme* (UNDP) in Siria, ribadisce che la situazione da allora si è ulteriormente aggravata, alimentata da un profondo malessere sociale che spinge molti siriani, anche con un elevato grado di istruzione, a lasciare il Paese.

Ricordando che la risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU n. 2585 del 2021 impegna la Comunità internazionale a contribuire alla ripresa economica e alla coesione sociale della Siria riducendo gradualmente la dipendenza dagli aiuti umanitari, rileva che solo nel 2020 si è registrato un incremento di 1,8 milioni di persone tra gli sfollati interni e che gran parte della popolazione non ha accesso ai servizi essenziali. Anche per queste ragioni, vi è una ampia convergenza nella popolazione civile sull'opportunità di alleggerire il regime sanzionatorio a carico del regime siriano che, a detta delle stesse organizzazioni non governative, impatta molto più duramente sulla stessa popolazione civile che sulla *leadership* di Bashar al-Assad.

Segnalando che il 10 maggio prossimo avrà luogo la Conferenza internazionale sul sostegno al futuro della Siria e della regione, con la partecipazione di GOVERNI, organizzazioni internazionali e società civile siriana, auspica che l'Italia possa rafforzare il proprio contributo alla causa siriana e che la Siria torni ad essere una priorità per la nostra politica estera, anche in considerazione dei rapporti storici che legano l'Italia a Damasco.

Infine, preannuncia la presentazione di una risoluzione sulla crisi siriana, su cui auspica che possa emergere un consenso ampio all'interno della Commissione.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, ringraziando la collega Ehm per l'illustrazione ampia ed esaustiva, sottolinea che la citata

città di Maalula verrà ricostruita anche con il contributo della cooperazione italiana, utilizzando a tal fine parte delle risorse del Fondo per i cristiani perseguitati, istituito con la legge di bilancio 2019 su sollecitazione del gruppo della Lega. A suo avviso, infatti, Maalula deve tornare ad essere un modello di pacifica convivenza tra le comunità religiose.

Matteo PEREGO DI CREMNAGO (FI), associandosi agli apprezzamenti per la relazione della collega Ehm, rileva l'esigenza di intensificare i rapporti con la popolazione siriana, valutando anche l'opportunità di contribuire alla ricostruzione del sito archeologico di Palmira, patrimonio dell'umanità distrutto all'ottanta per cento durante il conflitto. Ricordando che l'Italia, prima dello scoppio del conflitto, era il secondo *partner* commerciale della Siria dopo la Germania, evidenzia che la Comunità internazionale non ha profuso tutti gli sforzi necessari per promuovere la stabilizzazione del Paese, lasciando eccessivo spazio all'azione di attori regionali, come l'Iran e la Turchia e come la Russia.

Vito COMENCINI (LEGA), esprimendo apprezzamento per l'esposizione della collega Ehm, si associa alle considerazioni sugli effetti delle sanzioni che, anche nel caso della Siria, sembrano gravare per lo più sulla popolazione civile. Ribadendo l'esigenza che l'Italia sostenga soprattutto le comunità cristiane, elementi di coesione sociale in Siria come in Libano o Iraq, chiede chiarimenti sul ruolo delle potenze straniere presenti, segnatamente della Russia, e sulla loro influenza sulla popolazione civile. Auspicando la riapertura dell'Ambasciata italiana in Siria per rafforzare la presenza diplomatica del nostro Paese, chiede aggiornamenti sulle prospettive di rientro della Siria nella Lega Araba.

Yana Chiara EHM (MISTO-M-PP-RCSE), rinviando alla successiva audizione l'approfondimento su alcuni temi politici, quali i rapporti tra la Siria la Lega Araba, sottolinea che il ruolo preponderante di attori terzi come la Russia e l'Iran si deve anche

alla scarsa capacità di incidere da parte dell'Unione europea e del nostro Paese. Anche nell'ottica di rafforzare il contributo italiano alla ricostruzione della Siria, ritiene che i tempi e le modalità di riapertura della nostra Ambasciata a Damasco debbano essere oggetto di una riflessione politica dedicata. Ritiene doveroso esprimere in questa sede grande apprezzamento per il ruolo svolto dall'Incaricato d'affari Massimiliano D'Antuono, il quale, pur essendo basato in Libano, assicura un contributo fattivo del nostro Paese a sostegno della popolazione siriana ed è stato cruciale per la realizzazione della missione. Tiene, in generale, a precisare che il taglio della visita da lei svolta in Siria è stato prevalentemente umanitario, soprattutto per cogliere il contributo assicurato dalla cooperazione italiana alla popolazione civile. Certamente, ad undici anni dal conflitto, sarebbe a suo avviso più che opportuna una riflessione politica per valutare lo *status quo* e i nuovi equilibri geopolitici della regione.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concludere le comunicazioni in titolo.

**La seduta termina alle 13.55.**

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 30 marzo 2022.*

**Audizione dello United Nations Resident Coordinator and Humanitarian Coordinator for Syria, Imran Riza.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 14.55.

#### RISOLUZIONI

*Mercoledì 30 marzo 2022. — Presidenza del vicepresidente Paolo FORMENTINI. — Interviene il sottosegretario agli affari esteri*

*e alla cooperazione internazionale, Manlio Di Stefano.*

**La seduta comincia alle 15.05.**

**7-00790 Formentini: Sulla strategia italiana per la regione dell'Indo-Pacifico.**

*(Discussione e rinvio).*

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, in qualità di presentatore dell'atto di indirizzo in titolo lo illustra ricordando che esso fa seguito all'approvazione, il 16 marzo scorso, nell'ambito dell'esame del decreto-legge n. 14 del 2022 recante Misure urgenti per l'Ucraina, dell'ordine del giorno a sua prima firma n. 9/03491-A/043, che impegna il Governo ad avviare una riflessione sulla posizione da adottare in sede NATO ed Unione europea nei confronti del teatro indo-pacifico, in quanto connesso alle nostre aree di prioritario interesse strategico. Presenta, contestualmente, una nuova formulazione della risoluzione in titolo, che illustra (*vedi allegato*).

Evidenzia, in particolare, che la rinnovata attenzione per l'area indo-pacifico è motivata dall'esigenza, da un lato, di preservare la libertà di navigazione – e dunque gli scambi commerciali –, dall'altro, dalla necessità di tutelare e promuovere il patrimonio di valori delle democrazie di stampo occidentale rispetto alle minacce del regime autoritario cinese.

Quanto alla parte dispositiva, evidenzia gli impegni per il Governo ad aumentare le dotazioni di personale delle sedi diplomatiche istituite nella regione dell'indo-pacifico; ad adottare iniziative per destinare maggiori risorse anche al monitoraggio di quanto accade nei maggiori *fora* multilaterali attivi nell'area; ad assumere le opportune iniziative in ambito europeo ed atlantico utili a promuovere una riflessione più approfondita sulla sfida che le politiche interne ed estere della Repubblica Popolare Cinese rappresentano per i valori occidentali, certamente in condivisione con la



NATO e l'Unione europea ma anche in linea con una strategia italiana.

Riccardo OLGIATI (M5S), esprimendo apprezzamento per l'atto in titolo, come riformulato, che appare piuttosto equilibrato, segnala che la Farnesina è da tempo molto attiva su questo quadrante che, assieme all'Africa, rappresenta un mercato dal grande potenziale per le nostre imprese esportatrici. Non esclude, quindi, la possibilità di sottoscrivere la proposta di risoluzione a nome del suo gruppo.

Il Sottosegretario Manlio DI STEFANO sottolinea che la Farnesina condivide lo spirito dell'atto di indirizzo, teso a valorizzare un'area di grande interesse strategico per l'Italia, che ha avuto modo di approfondire anche per le deleghe assunte nel suo incarico governativo. Ricordando che l'Italia ha provveduto ad elaborare, nell'ambito della strategia UE per l'Indo-Pacifico, un proprio contributo articolato in sette aree di primario interesse – prosperità sostenibile ed inclusiva, transizione verde, *governance* degli oceani, *partnership* digitali, connettività, sicurezza e difesa e sicurezza umana –, segnala gli accordi di par-

tenariato stipulati con l'Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico, nel 2020, e con l'*Indian Ocean Rim Association* (IORA), nel 2019. Entrambe le intese, peraltro, fanno seguito all'accordo del 2007 con il *Pacific Islands Forum* (PIF), cui l'Italia ha aderito con *status* di *partner* di dialogo. Evidenzia che con tali organismi regionali e con i rispettivi Stati Membri, l'Italia svolge già da diversi anni rilevanti attività di partenariato nei settori più diversi e che l'Esecutivo intende dare ulteriore impulso alla collaborazione con questi *fora* multilaterali, come evocato dal Ministro Di Maio in occasione del *Forum* per la cooperazione nell'Indo-pacifico organizzato dalla Presidenza francese dell'UE il 22 febbraio scorso.

Rileva, infine, l'opportunità di procedere, nel corso della discussione, ad ulteriori integrazioni e modifiche del testo, in modo da renderlo ancora più incisivo.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, manifestando disponibilità a svolgere un ulteriore sforzo di riformulazione, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.15.**

ALLEGATO

**Risoluzione n. 7-00790 Formentini: Sulla strategia italiana per la regione dell'Indo-Pacifico.****NUOVA FORMULAZIONE**

La III Commissione,

premessi che:

gli equilibri geopolitici mondiali sono in evoluzione, anche per effetto dello sviluppo economico della Repubblica Popolare Cinese e della conversione del suo successo industriale e tecnologico in ambizioni sostenute anche militarmente tramite l'acquisizione di ingenti quantità di nuovi sistemi d'arma avanzati;

sul piano interno, si osserva un'accentuazione della compressione dei diritti umani, con particolare attenzione a quelli delle minoranze, fra le quali spicca quella uigura, oggetto di grave repressione;

anche ad Hong Kong, il regime di autonomia è stato significativamente alterato, a detrimento della libertà di espressione di coloro che vi abitano;

sul piano esterno, suscita altresì preoccupazioni l'aumento delle tensioni nello stretto di Taiwan;

le autorità della Repubblica Popolare stanno anche espandendo le proprie attività marittime, ponendo in essere azioni suscettibili di limitare la libertà di navigazione, pilastro dell'economia globale di mercato;

le manifestazioni dell'ascesa delle ambizioni della Repubblica Popolare preoccupano non soltanto gli Stati Uniti, ma anche il Giappone, l'India e l'Australia, che hanno dato vita al *Quad*, un formato quadrilaterale di coordinamento diplomatico e militare;

a fronte di quanto succede, anche i Paesi dell'Unione europea sono chiamati a svolgere un ruolo più attivo in Estremo

Oriente e nel cosiddetto bacino dell'Indo-Pacifico;

diverse nazioni europee sono già presenti nell'Indo-Pacifico, anche in ragione dei superstiti domini coloniali, come nel caso francese, e dei legami comunque creati dal retaggio storico della colonizzazione;

in ragione della crescente importanza dello scacchiere Indo-Pacifico appare evidente l'opportunità di adottare una strategia di presenza in quel vasto ambito, anche per testimoniare la forza del legame che unisce Stati Uniti ed Europa Occidentale e testimoniare i valori comuni;

tale strategia di presenza dovrebbe passare anche per il potenziamento dell'attenzione prestata a quanto accade in Estremo Oriente e nell'Indo-Pacifico, espandendo le risorse destinate alla rete diplomatica del nostro Paese, in modo tale da incrementarne le capacità di analisi;

la diplomazia italiana dovrebbe continuare a investire anche nei fori multilaterali attivi nell'Indo-Pacifico con cui il nostro Paese ha già avviato delle forme di partenariato;

sarebbe altresì opportuno promuovere nell'ambito dell'Unione europea e dell'Alleanza Atlantica una riflessione più approfondita sulla sfida che le politiche interne ed estere della Repubblica popolare cinese rappresentano per i valori della comunità euro-atlantica,

impegna il Governo:

- 1) ad aumentare le dotazioni di personale delle sedi diplomatiche istituite nella regione dell'Indo-Pacifico, in partico-

- lare sviluppandone gli uffici politici preposti all'analisi complessiva di quanto accade nei Paesi di competenza;
- 2) a continuare ad adottare iniziative per il rafforzamento della collaborazione con i principali organismi regionali dell'Indo-pacifico nell'ambito delle forme di partenariato già avviate;
- 3) ad assumere le opportune iniziative in ambito europeo ed atlantico utili a promuovere una riflessione più approfondita sulla sfida che le politiche interne ed estere della Repubblica Popolare Cinese rappresentano per i valori occidentali.

## IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

### S O M M A R I O

#### RISOLUZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori .....	116
7-00734 Roberto Rossini: Sulle iniziative da adottare per la semplificazione della procedura di autorizzazione alla sottoscrizione di contratti di sponsorizzazione per gli atleti militari ( <i>Seguito discussione e rinvio</i> ) .....	116
7-00753 Tondo: Sugli approfondimenti scientifici in relazione alla morte di alcuni militari in conseguenza di tumori linfatici ( <i>Discussione e rinvio</i> ) .....	117
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	117

#### RISOLUZIONI

*Mercoledì 30 marzo 2022. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO.*

**La seduta comincia alle 15.**

**Sulla pubblicità dei lavori.**

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

**7-00734 Roberto Rossini: Sulle iniziative da adottare per la semplificazione della procedura di autorizzazione alla sottoscrizione di contratti di sponsorizzazione per gli atleti militari.**

*(Seguito discussione e rinvio).*

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta del 15 febbraio 2022.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che nella seduta odierna non avranno luogo

votazioni e che proseguirà, pertanto, la discussione generale.

Roberto ROSSINI (M5S) ringrazia il collega Ferrari per avere fatto pervenire alcuni spunti di riflessione che, pur condivisibili, non risultano, al momento, in base a quanto emerso da un confronto informale con il rappresentante del Governo, di pronta e facile realizzazione. Auspica, dunque, che la risoluzione in esame possa essere approvata la prossima settimana quando sarà potrà essere presente il Governo.

Roberto Paolo FERRARI (LEGA) ritiene che il presentatore abbia lavorato proficuamente e apprezza lo sforzo fatto nell'ascoltare i contributi provenienti dagli altri gruppi. Considera, tuttavia, anche alla luce di quanto testé espresso dal collega Rossini, gli impegni contenuti nell'atto di indirizzo soltanto un primo passo per supportare la meritevole attività dei gruppi sportivi militari e auspica che, in futuro, si possa giungere a risultati più concreti.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**7-00753 Tondo: Sugli approfondimenti scientifici in relazione alla morte di alcuni militari in conseguenza di tumori linfatici.**

*(Discussione e rinvio).*

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Renzo TONDO (M-NCI-USEI-R-AC) illustra la risoluzione a sua firma che vuole portare nuovamente all'attenzione il tema delle relazioni tra l'uranio impoverito e la morte di alcuni militari, già oggetto di discussione nella precedente legislatura.

Ricorda che la Commissione parlamentare di inchiesta sull'uranio impoverito aveva evidenziato le contraddizioni dello studio commissionato dal Ministero della difesa i cui esiti sostenevano che le vaccinazioni multiple nei giovani adulti sono sicure e non associate allo sviluppo di autoimmunità e linfoproliferazione. Rileva, tuttavia, che la validità scientifica di tale studio non

è stata ancora riconsiderata e che rimangono senza risposta i dubbi e le incertezze delle famiglie dei giovani militari scomparsi in seguito all'insorgenza di tumori linfatici.

Sollecita, quindi, l'adozione di iniziative che consentano l'acquisizione di ulteriori informazioni scientifiche in modo da tutelare, per il futuro, la salute dei nostri militari e auspica che su un tema così serio e grave non voglia farsi prevalere la ragione di Stato.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.10.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.15.

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 17/2022: Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali. C. 3495 Governo (Parere alle Commissioni VIII e X) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	119
Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, del 5 marzo 2008, fatto a Roma il 27 settembre 2021. C. 3417 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	119
Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere. C. 2805, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni II e XII) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	120
Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e alla legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia. C. 1951 e abb.-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere su emendamenti</i> ) .....	122

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante individuazione dei beneficiari delle risorse per le annualità 2018-2021 e dei residui relativi alle annualità 2014-2017 del Fondo nazionale integrativo per i comuni montani. Atto n. 370 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	125
---	-----

#### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante individuazione e abrogazione degli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione. Atto n. 369 (Rilievi alla I Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i> ) .....	126
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'individuazione di nuovi interventi infrastrutturali da realizzare ai sensi del citato articolo 4 e dei commissari straordinari individuati per ciascuna opera. Atto n. 373 (Rilievi alle Commissioni VIII e IX) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i> ) .....	128
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	130

#### SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 30 marzo 2022. — Presidenza  
del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. —

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

**La seduta comincia alle 13.30.**

**DL 17/2022: Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali.**

**C. 3495 Governo.**

(Parere alle Commissioni VIII e X).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 marzo 2022.

Daniela TORTO (M5S), *relatrice*, ricorda che la Commissione era in attesa dei chiarimenti del Governo.

Il Sottosegretario Federico FRENI chiede un ulteriore rinvio dell'esame, essendo ancora in corso i necessari approfondimenti istruttori.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, del 5 marzo 2008, fatto a Roma il 27 settembre 2021.**

**C. 3417 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 marzo 2022.

Francesca FLATI (M5S), *relatrice*, ricorda che la Commissione era in attesa dei chiarimenti del Governo.

Il Sottosegretario Federico FRENI, in risposta alle richieste di chiarimento, fa presente che la relazione tecnica riferita al presente Protocollo emendativo considera improbabile l'ipotesi di una convocazione a San Marino della Commissione mista di cui

all'articolo 7 dell'Accordo, precisando che, in questo caso, la partecipazione italiana sarebbe comunque assicurata dal personale dell'Ambasciata italiana presso San Marino.

Segnala che lo svolgimento dell'attività della stessa Commissione, anche nell'ipotesi di cessazione della vigenza dell'Accordo, non comporterà nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In riferimento alle risorse stanziare sul capitolo 2138, piano gestionale n. 1, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, fa presente che le stesse sono state determinate in misura pari a euro 2.878.569 annui – anziché nell'importo di euro 3.098.000 annui risultante dall'articolo 3, comma 1, della legge n. 164 del 2015 – ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5 dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino del 5 marzo 2008. Precisa che il predetto articolo rinvia infatti la determinazione della somma forfettaria annuale da corrispondere effettivamente dopo il primo anno ad una apposita Convenzione quinquennale da stipularsi tra il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A., posto che il citato importo di euro 3.098.000 annui è da intendersi comunque quale limite massimo di spesa.

Francesca FLATI (M5S), *relatrice*, preso atto dei chiarimenti del Governo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3417 Governo, recante Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, del 5 marzo 2008, fatto a Roma il 27 settembre 2021;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

la relazione tecnica riferita al presente Protocollo emendativo considera improbabile l'ipotesi di una convocazione a San Marino della Commissione mista di cui all'articolo 7 dell'Accordo, precisando che, in questo caso, la partecipazione italiana sarebbe comunque assicurata dal personale dell'Ambasciata italiana presso San Marino;

lo svolgimento dell'attività della stessa Commissione, anche nell'ipotesi di cessazione della vigenza dell'Accordo, non comporterà nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

le risorse stanziare sul capitolo 2138, piano gestionale n. 1, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono state determinate in misura pari a euro 2.878.569 annui – anziché nell'importo di euro 3.098.000 annui risultante dall'articolo 3, comma 1, della legge n. 164 del 2015 – ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5 dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino del 5 marzo 2008;

il predetto articolo rinvia infatti la determinazione della somma forfettaria annuale da corrispondere effettivamente dopo il primo anno ad una apposita Convenzione quinquennale da stipularsi tra il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A., posto che il citato importo di euro 3.098.000 annui è da intendersi comunque quale limite massimo di spesa,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE ».**

Il Sottosegretario Federico FRENI condivide con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice sul testo del disegno di legge di ratifica in discussione.

Francesca FLATI (M5S), *relatrice*, a margine del parere testé approvato, intende esprimere all'indirizzo del Governo l'auspicio che – in sede di stipula della Convenzione quinquennale tra il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri e la RAI SpA – possano essere verificate le condizioni per un'eventuale rideterminazione in riduzione delle risorse oggetto della Convenzione rispetto al limite massimo di spesa indicato dal presente provvedimento.

**Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere.**

**C. 2805, approvato dal Senato.**

(Parere alle Commissioni II e XII).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Maria Anna MADIA (PD), *relatrice*, ricorda che il disegno di legge, di iniziativa parlamentare, ha ad oggetto disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere.

Con riferimento agli articoli da 1 a 3 e 7, in materia, rispettivamente, di finalità, obblighi di rilevazione e centri anti violenza, evidenzia, con riferimento ai profili di quantificazione, che una nota tecnica della Ragioneria generale dello Stato, depositata nel corso dell'esame in Commissione bilancio al Senato, nel richiamare la relazione tecnica, prende atto che le amministrazioni coinvolte e l'ISTAT possono adempiere ai nuovi compiti previsti dalle norme in esame con le risorse disponibili a legislazione vigente e non formula ulteriori osservazioni. Tuttavia, rileva che, stante anche l'indisponibilità della predetta relazione tecnica, risulta necessario acquisire dati ed elementi di valutazione volti a suffragare l'effettiva possibilità per l'Istituto di svolgere i nuovi compiti previsti dalle norme in esame nell'ambito delle risorse disponi-



bili a legislazione vigente. Ciò con particolare riferimento all'obbligo di eseguire indagini campionarie triennali sulla violenza di genere prescritto dall'articolo 2 e alle risorse, soprattutto umane, come ad esempio gli intervistatori, a tal fine necessarie nonché all'effettiva disponibilità delle occorrenti risorse finanziarie nel bilancio ISTAT.

Segnala che la predetta nota tecnica, infatti – a fronte dei nuovi e maggiori oneri, non specificamente individuati con riferimento allo svolgimento della rilevazione triennale di cui al presente provvedimento – indica l'intero stanziamento del capitolo di bilancio, come si può riscontrare, al di là del tenore testuale della nota tecnica, dal raffronto con il bilancio di previsione dell'ISTAT per il 2021, senza quindi specificare quanta parte delle relative risorse sia disponibile per i nuovi adempimenti e quanta, invece, sia già destinata ad altre attività programmate o avviate a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse ovvero gravata da obblighi giuridicamente vincolanti.

Fa presente in altri termini, che, dalla nota tecnica fornita al Senato non è desumibile quale sia il maggior impegno economico derivante dalle norme in esame né, in modo correlato, quanta parte delle risorse già iscritte in bilancio sia effettivamente disponibile per farvi fronte.

In merito all'articolo 4, concernente strutture sanitarie e rilevazione dati, evidenzia che la norma in esame prevede l'obbligo a carico delle strutture sanitarie, con particolare riguardo alle unità operative di pronto soccorso, di fornire dati e notizie relativi alla violenza contro le donne e inoltre dispone l'implementazione del sistema informativo per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza sanitaria in emergenza-urgenza. Fa presente che tali interventi appaiono suscettibili di determinare un aumento degli impegni operativi ed amministrativi, con conseguenti oneri a carico della finanza pubblica. In proposito, dunque, pur prendendo atto dell'inserimento, in prima lettura, di un'apposita clausola di invarianza finanziaria, ritiene che andrebbe più puntualmente in-

dicato l'onere derivante dalla disposizione in parola e la sua compatibilità con gli impegni già gravanti sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della salute. Ciò al fine di consentire una verifica riguardo all'effettiva possibilità di attuare gli interventi in parola con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza pregiudicare gli interventi già previsti e finanziati a valere sulle medesime risorse. Per quanto riguarda i profili problematici relativi all'utilizzo di disponibilità del bilancio a legislazione vigente per far fronte a nuovi oneri, rinvia alle osservazioni già formulate in relazione agli articoli 2, 3 e 7.

In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che il comma 3 dell'articolo 4 prevede che dall'attuazione del medesimo articolo 4, recante disposizioni in materia di strutture sanitarie e rilevazione di dati, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni competenti provvedono alla relativa attuazione con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare.

Con riferimento all'articolo 5, in materia di rilevazioni statistiche del Ministero dell'interno e del Ministero della giustizia, in merito ai profili di quantificazione evidenzia che la norma pone nuovi adempimenti in materia di raccolta e trasmissione dei dati a carico del Ministero dell'interno (comma 1), del Ministero della giustizia (comma 2) e di altre « amministrazioni interessate » (comma 4).

Prende preliminarmente atto che la nota tecnica presentata dal Governo nel corso dell'esame in prima lettura al Senato afferma che sono già in corso di realizzazione gli interventi di attuazione delle norme in esame, i cui oneri sono finanziati nell'ambito delle risorse disponibili, e fornisce elementi concernenti i due ministeri interessati. Sul punto, tuttavia, stante anche l'indisponibilità della relazione tecnica cui la predetta nota fa riferimento, ritiene che andrebbero forniti ulteriori dati ed elementi di valutazione. Ciò con particolare riguardo alle seguenti questioni: con riferimento ai commi 1 e 2 del predetto arti-

colo 5, riguardo alla possibilità di far fronte con gli attuali stanziamenti anche alla manutenzione ordinaria ed evolutiva delle funzionalità informatiche oggetto di realizzazione, oltre che alla loro realizzazione; con riferimento al comma 4 del medesimo articolo, riguardo all'individuazione delle altre « amministrazioni interessate » obbligate ad alimentare l'istituendo sistema interministeriale di raccolta dati – quali, ad esempio, le strutture sanitarie che prendono in carico una donna vittima del reato di percosse – e, correlativamente, all'indicazione delle risorse con le quali queste potranno far fronte, senza ulteriori stanziamenti, ai nuovi adempimenti posti a loro carico.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 6, in materia di rilevazioni del Ministero della giustizia, rileva che il comma 1 prevede l'aggiornamento del registro delle notizie di reato con dati ulteriori rispetto a quelli attualmente previsti e che, in alcuni casi, sembrerebbero richiedere lo svolgimento di attività di indagine o istruttorie aggiuntive rispetto a quanto esplicitato dal denunciante o dall'amministrazione che segnala la notizia di reato. Tenuto conto quindi del possibile aggravio amministrativo per gli uffici interessati, segnala che andrebbero acquisiti dati ed elementi idonei a suffragare l'assunzione di neutralità finanziaria della norma. Evidenzia che il comma 2 demanda ad un decreto ministeriale talune modificazioni al sistema di rilevazione dei dati del Ministero della giustizia, volte ad ampliare il novero dei dati raccolti, conservati e posti in correlazione tra loro. Anche in questo caso andrebbero, a suo avviso, acquisiti gli elementi sulla cui base si assume che le modificazioni, di carattere sia organizzativo sia informatico, possano essere svolte nel quadro delle risorse disponibili.

Il Sottosegretario Federico FRENI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e alla legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia.**

**C. 1951 e abb.-A.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere su emendamenti).*

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento.

Giuseppe BUOMPANE (M5S), *relatore*, avverte che l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 4 degli emendamenti, nonché, in data odierna, le proposte emendative 1.700, 1.701 e 2.0700 della Commissione.

Ricorda che la Commissione ha già espresso parere sul fascicolo n. 1 degli emendamenti il 1° marzo scorso e che pertanto è oggi chiamata ad esprimersi sugli emendamenti del fascicolo n. 4, non compresi nel fascicolo n. 1, nonché sulle predette proposte emendative 1.700, 1.701 e 2.0700 della Commissione.

Segnala che le proposte emendative 1.700 della Commissione, 1.205 Bruno Bossio e 2.0700 della Commissione incidono sulla platea dei beneficiari – le prime due ridefinendo direttamente la predetta platea, la terza con una norma di carattere transitorio.

Al riguardo, nel segnalare che le predette proposte emendative sembrerebbero prive di effetti finanziari, giacché di natura ordinamentale, ritiene comunque necessaria una conferma in tal senso da parte del Governo.

Passando all'emendamento 1.701, fa presente che esso interviene, invece, sulla disposizione che prevede che il giudice, prima di decidere sull'istanza di concessione dei benefici, disponga accertamenti in ordine alle condizioni reddituali e patrimoniali, al tenore di vita, alle attività economiche eventualmente svolte e alla pendenza o definitività di misure di prevenzione personali o patrimoniali, precisando che tali adempi-

menti siano svolti per il tramite della Guardia di finanza.

Al riguardo, evidenzia che la proposta emendativa non sembrerebbe comportare effetti finanziari, anche in considerazione del fatto che il testo già prevede che i predetti accertamenti possano essere comunque disposti dal giudice. Sul tale aspetto ritiene comunque necessaria una conferma da parte del Governo.

Avverte, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il Sottosegretario Federico FRENI esprime nulla osta sulle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 4, non comprese nel fascicolo n. 1, e sulle ulteriori proposte emendative 1.700 e 2.0700 della Commissione, mentre esprime parere contrario sull'emendamento 1.701 della Commissione volto a precisare che il giudice, nel disporre degli accertamenti nei confronti dell'istante, degli appartenenti al suo nucleo familiare e delle persone ad esso collegate in ordine alle condizioni reddituali e patrimoniali, al tenore di vita, alle attività economiche eventualmente svolte e alla pendenza o definitività di misure di prevenzione personali o patrimoniali, si avvalga della Guardia di finanza. Nel precisare che, tale proposta emendativa determina effetti finanziari poiché amplia le attività affidate in via ordinaria alla Guardia di finanza, sia per l'oggetto dell'indagine sia per la platea dei destinatari, rileva che la stessa è priva di relazione tecnica che quantifichi la spesa e non presenta alcuna copertura finanziaria.

Giuseppe BUOMPANE (M5S), *relatore*, propone pertanto di esprimere parere contrario sull'emendamento 1.701 della Commissione, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 4 e non comprese nel fascicolo n. 1, nonché sulle proposte emendative 1.700 e 2.0700 della Commissione.

Il Sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere del relatore.

Ylenja LUCASELLI (FDI), nel riconoscere che il rappresentante del Governo ha correttamente rilevato il difetto di quantificazione e di copertura finanziaria in riferimento all'emendamento 1.701 della Commissione, afferma che la stessa considerazione dovrebbe valere anche per le altre proposte emendative in esame, in particolare ove si consideri che l'esame dell'istanza presentata per accedere ai benefici penitenziari dovrà essere esaminata dal tribunale di sorveglianza dopo aver acquisito da altri organi amministrativi e giudiziari i necessari pareri e informazioni e che tale procedura coinvolgerà necessariamente le competenze sia del Tribunale di sorveglianza di Roma sia dei tribunali di sorveglianza territoriali. Nel ritenere prevedibile che sarà presentato un numero elevato di istanze e, quindi, che si renderà inevitabile aumentare l'organico dei magistrati in servizio a cui affidarne l'esame o, addirittura, sarà opportuno ricorrere al personale in quiescenza, afferma che tali disposizioni comporteranno certamente effetti finanziari. Nel rilevare che non è stata presentata alcuna relazione tecnica che quantifichi le spese che derivano da tali proposte emendative, chiede di sospendere l'esame del provvedimento e di rinviarlo in attesa che sia fornita la relazione tecnica sulle proposte emendative presentate.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, in risposta alla deputata Lucaselli, precisa che la richiesta della relazione tecnica deve essere appositamente deliberata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009.

Vittorio FERRARESI (M5S), nel chiedere di poter intervenire nel dibattito in corso come componente della Commissione giustizia, sottolinea che l'emendamento 1.701 della Commissione prevede l'intervento della Guardia di finanza, su richiesta del giudice, con le stesse modalità previste dall'articolo 79 del Codice Antima-

fia concernente le verifiche fiscali, economiche e patrimoniali a carico di soggetti sottoposti a misure di prevenzione. Aggiunge che, anche se non fosse approvata tale precisazione, dal tenore testuale del provvedimento in esame resterebbe comunque inteso che il giudice possa avvalersi di tutte le forze di polizia.

Per quanto riguarda le restanti proposte emendative, rileva che sia l'articolo aggiuntivo 2.0700 della Commissione contenente una norma transitoria, sia l'emendamento 1.700 che definisce i requisiti necessari per accedere ai benefici, distinguendoli in due categorie in base al reato per il quale l'istante è stato condannato, sono di carattere ordinamentale e pertanto privi di effetti finanziari.

Il Sottosegretario Federico FRENI, in replica al deputato Ferraresi, precisa che le attività che, secondo l'emendamento 1.701 della Commissione, sarebbero attribuite alla Guardia di finanza hanno ad oggetto accertamenti, disciplinati dall'articolo 1, comma 1, lettera *a*), numero 3) del presente provvedimento, da effettuare materialmente nel termine ridotto di 30 giorni, prorogabili per ulteriori 30 giorni, le cui risultanze non sono rinvenibili nelle banche dati già a disposizione dell'amministrazione finanziaria, a cui conseguono certamente oneri che non sono stati tuttavia quantificati. Pertanto conclude affermando che la contrarietà del Governo non ha ad oggetto l'introduzione del riferimento alla Guardia di finanza, bensì la carenza di quantificazione degli oneri che derivano da un emendamento peraltro privo di copertura finanziaria.

Vittorio FERRARESI (M5S), in risposta al rappresentante del Governo, ricorda che la Commissione Bilancio si è già espressa sul testo del provvedimento con parere favorevole e che l'eventuale introduzione del riferimento all'impiego della Guardia di finanza, anziché di altri corpi di polizia, per compiere le indagini previste non modifica il contenuto della disposizione sotto il profilo finanziario.

Paolo TRANCASSINI (FDI), nell'associarsi alla richiesta di relazione tecnica

sulle proposte emendative presentate, avanzata dall'onorevole Lucaselli, critica l'atteggiamento del Governo e della maggioranza che sbrigativamente esprimono parere contrario senza procedere ai necessari approfondimenti. Nel tener presenti le considerazioni svolte del deputato Ferraresi, ritiene che la redazione della relazione tecnica potrebbe costituire una buona occasione per chiarire le ragioni del parere contrario del Governo. Nel ricordare il senso di responsabilità dimostrato in passato delle opposizioni nel corso dell'esame di altri provvedimenti, sollecita un pari spirito di collaborazione da parte della maggioranza.

Giuseppe BUOMPANE (M5S), *relatore*, chiede una breve sospensione per approfondire l'esame dell'emendamento 1.701 della Commissione.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, accoglie la richiesta del relatore e sospende brevemente la seduta.

**La seduta, sospesa alle 13.55, riprende alle 14.10.**

Giuseppe BUOMPANE (M5S), *relatore*, nel segnalare che durante la sospensione della seduta si è infruttuosamente tentato di addivenire ad una possibile riformulazione del testo dell'emendamento 1.701 della Commissione, tale da superare le criticità di ordine finanziario dianzi rappresentate dal Sottosegretario Freni, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, conferma la proposta di esprimere un parere di nulla osta sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 4 e non compresi nel fascicolo n. 1, nonché sulle proposte emendative 1.700 e 2.0700 della Commissione, nonché di esprimere parere contrario sul predetto emendamento 1.701 della Commissione.

Il Sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere del relatore.

Ylenja LUCASELLI (FDI) stigmatizza la prassi, a suo avviso deteriorata, secondo cui spesso l'esame dei provvedimenti al vaglio

della Commissione bilancio in sede consultiva per i profili di propria competenza non risulta adeguatamente supportato dalla disponibilità da parte del Governo di ogni elemento di informazione utile a valutare con piena cognizione le conseguenze di carattere finanziario delle norme di volta in volta all'ordine del giorno, in ciò precludendo il corretto ed integrale esercizio delle funzioni parlamentari, tanto più sul delicato versante – rimesso, per l'appunto, all'apprezzamento di codesta Commissione – della verifica in ordine ad una sana ed efficace allocazione delle risorse pubbliche. Pur prescindendo dalle valutazioni compiute al riguardo dal relatore, che non condivide, ritiene che siffatto *modus operandi* della Commissione bilancio debba necessariamente essere oggetto di attento ripensamento, proprio a tutela delle funzioni espletate dai singoli componenti di tale organo a presidio del puntuale rispetto di quanto prescritto dall'articolo 81 della Costituzione, richiamando quindi i colleghi ad una maggiore assunzione di responsabilità nell'esigere dal Governo la più esauriente informazione in merito alle implicazioni finanziarie delle disposizioni di volta in volta all'esame. Tanto premesso, ribadisce la richiesta in precedenza avanzata a nome del gruppo Fratelli d'Italia di acquisire dal Governo medesimo apposita relazione tecnica sugli emendamenti presentati dalla Commissione giustizia.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, nel ribadire che spetta eventualmente alla Commissione bilancio deliberare la richiesta di relazione tecnica e che né il relatore né il rappresentante del Governo hanno nel caso di specie formulato una proposta in tal senso, si limita a ricordare che peraltro, secondo il tenore letterale dell'articolo 17, comma 3, della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009, solo per gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie sussiste l'obbligo di essere corredati da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze, sulla quantificazione degli oneri recati da ciascuna disposizione e sulle relative coperture.

La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore sugli emendamenti in esame.

**La seduta termina alle 14.15.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 30 marzo 2022. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.*

**La seduta comincia alle 13.55.**

**Schema di decreto ministeriale recante individuazione dei beneficiari delle risorse per le annualità 2018-2021 e dei residui relativi alle annualità 2014-2017 del Fondo nazionale integrativo per i comuni montani.**

**Atto n. 370.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Giuseppe BUOMPANE (M5S), *relatore*, fa presente che lo schema di decreto ministeriale in titolo reca individuazione dei beneficiari delle risorse per le annualità 2018-2021 e dei residui relativi alle annualità 2014-2017 del Fondo nazionale integrativo per i comuni montani, istituito dall'articolo 1, comma 319, della legge n. 228 del 2012, con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2013, di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

Rammenta preliminarmente che una prima ripartizione delle risorse del Fondo relative alle annualità 2014-2017 è stata effettuata con il decreto ministeriale 8 marzo 2019, sulla base dell'apposito bando del Capo del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie emanato in data 5 giugno 2017.

Rileva che lo schema di decreto in esame provvede invece – all'esito dell'apposito bando emanato dal Capo del predetto Di-

partimento il 28 giugno 2017 – al riparto delle risorse del Fondo riferite alle annualità 2018 e 2019 e ai residui 2014-2017, nonché di quelle relative alle annualità 2020 e 2021, anche al fine di consentire – alla luce del notevole lasso di tempo occorso per il completamento delle graduatorie predisposte dalle regioni – lo scorrimento delle stesse e incrementare in tal modo il numero dei progetti di sviluppo socio-economico oggetto di finanziamento. In particolare, l'elenco degli 80 comuni interamente montani beneficiari dell'assegnazione delle risorse del Fondo, differenziati a seconda della posizione in graduatoria dei comuni medesimi, è riportato nell'allegato 3 al presente schema di decreto.

Nello specifico, come disposto dal comma 3 dell'articolo unico del presente schema di decreto, le risorse oggetto di riparto ammontano a 33.883.120,20 euro, quali risultanti dalla somma dei seguenti importi: euro 7.852.132 relativi ai residui degli anni 2014-2017, euro 3.918.415 relativi all'annualità 2018, euro 4.519.772 relativi all'annualità 2019, euro 8.933.023,09 relativi all'annualità 2020 ed euro 8.659.779,11 relativi all'annualità 2021.

In proposito, osserva che gli importi oggetto di riparto per le singole annualità 2018-2021, come del resto già parzialmente accaduto in sede di prima assegnazione delle risorse relative alle annualità 2014-2017, risultano lievemente inferiori rispetto agli stanziamenti del Fondo previsti dalla norma istitutiva, ciò per effetto delle riduzioni operate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – cui è affidata, nell'ambito del proprio bilancio autonomo, la gestione del Fondo medesimo – nel quadro dei risparmi ad essa richiesti dalle disposizioni di contenimento della spesa pubblica di cui agli articoli 7 del decreto-legge n. 95 del 2012, 1, comma 291, della legge n. 190 del 2014 e 1, comma 425, della legge n. 232 del 2016.

Rileva, altresì, che ai sensi del comma 4 la quota 2021 destinata al territorio della Valle D'Aosta, pari a 467.650,89 euro, è stata accantonata – a fronte dell'esaurimento della graduatoria regionale – per essere assegnata alla regione stessa, in oc-

casione della prossima procedura di attribuzione del Fondo, in aggiunta a quanto derivante dal riparto complessivo.

In proposito – alla luce della confluenza del Fondo in esame nel nuovo Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze dall'articolo 1, comma 596, della legge n. 234 del 2021 – ritiene che andrebbe acquisito un chiarimento del Governo in merito alle concrete modalità di svolgimento delle future procedure di assegnazione della quota residua spettante alla regione Valle d'Aosta, tenuto conto del mutato quadro di riferimento.

Fermo restando quanto da ultimo segnalato, per quanto concerne strettamente i profili di copertura non ha osservazioni da formulare sullo schema di decreto in esame, dal momento che le risorse oggetto di ripartizione rientrano nel limite delle disponibilità finanziarie del Fondo, come risultanti a seguito degli interventi di *spending review* cui ha dianzi accennato.

Il Sottosegretario Federico FRENI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

#### **La seduta termina alle 14.**

#### **DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO**

*Mercoledì 30 marzo 2022. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.*

#### **La seduta comincia alle 14.**

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante individuazione e abrogazione degli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione. Atto n. 369.**

(Rilievi alla I Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Guido Germano PETTARIN (CI), *relatore*, fa presente che lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in esame reca il regolamento concernente individuazione e abrogazione degli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione e che il provvedimento, adottato ai sensi dell'art. 6, comma 5, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, è corredato di relazione tecnica.

Passando all'esame dei contenuti delle disposizioni dello schema di decreto del Presidente della Repubblica che presentano profili di carattere finanziario e delle informazioni fornite dalla relazione tecnica, evidenzia, in merito ai profili di quantificazione, il contenuto ordinamentale del provvedimento, confermato anche dalla relazione tecnica, finalizzato ad individuare ed abrogare taluni adempimenti relativi a specifici atti di pianificazione previsti a normativa vigente che vengono assorbiti, sempre per effetto del provvedimento in esame, dal Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all'art. 6 del decreto-legge n. 80 del 2021. Osserva che quest'ultima norma, con riferimento ai profili attuativi del PIAO, reca una clausola di neutralità finanziaria, in base alla quale ai predetti fini le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, evidenzia che tra le disposte abrogazioni figura quella concernente la disciplina legislativa del Piano organizzativo del lavoro agile (POLA) nelle pubbliche amministrazioni, che tuttavia non sembrerebbe essere assorbita dal PIAO, tenuto conto che le norme in esame non disciplinano espressamente tale profilo. Rileva che la norma abrogata, nel demandare alle amministrazioni pubbliche l'adozione di misure organizzative annuali per l'attuazione del telelavoro e del lavoro agile, dispone che le economie derivanti dall'applicazione del POLA restino acquisite al bilancio di ciascuna amministrazione. Fa presente, inoltre, che a presidio degli equilibri

di finanza pubblica viene dettato un vincolo di neutralità finanziaria ai fini dell'adozione delle predette misure organizzative (consistente nel rispetto del limite delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e nell'esclusione di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica). Tanto premesso, poiché dette previsioni risultano abrogate dalle norme in esame e tenuto conto che la disciplina del POLA non appare espressamente ricondotta a quella del PIAO (corredata di una clausola di non onerosità, sebbene diversamente formulata in quanto riferita alle attività poste in essere dalle pubbliche amministrazioni), ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo circa le modalità con cui assicurare l'effettiva neutralità finanziaria delle misure organizzative e di pianificazione del lavoro agile nelle singole amministrazioni, pur a seguito della disposta abrogazione.

Appare altresì utile, a suo parere, un chiarimento riguardo alla destinazione di eventuali economie, sebbene le stesse non risultino preventivamente scontate in bilancio.

Il Sottosegretario Federico FRENI precisa che la disciplina sul lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni trova collocazione in un diverso provvedimento e, cioè, nello schema di decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, che sarà adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del decreto-legge n. 80 del 2021. Rileva, inoltre, che l'articolo 4 del citato schema di decreto del Ministro per la pubblica amministrazione reca la disciplina della « Sezione Organizzazione e capitale umano », che è articolata in tre sottosezioni, tra le quali figura anche quella relativa all'« Organizzazione del lavoro agile », di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *b*), che, in coerenza con le Linee guida emanate dal Dipartimento della funzione pubblica e la definizione degli istituti del lavoro agile stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale, indica la strategia e gli obiettivi di sviluppo di modelli di organizzazione del lavoro, anche da remoto, adottati dall'amministrazione. Assicura, infine, che tale disciplina sarà comunque adottata nel rispetto della clausola di invarianza finan-

ziaria di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto-legge n. 80 del 2021.

Guido Germano PETTARIN (CI), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante individuazione e abrogazione degli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione (Atto n. 369);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

la disciplina sul lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni trova collocazione in un diverso provvedimento, ossia nello schema di decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, che sarà adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del decreto-legge n. 80 del 2021;

L'articolo 4 del citato schema di decreto del Ministro per la pubblica amministrazione reca infatti la disciplina della "Sezione Organizzazione e capitale umano", che è articolata in tre sottosezioni, tra le quali figura anche quella relativa all'"Organizzazione del lavoro agile" che, in coerenza con le Linee Guida emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica e la definizione degli istituti del lavoro agile stabiliti dalla Contrattazione collettiva nazionale, indica la strategia e gli obiettivi di sviluppo di modelli di organizzazione del lavoro, anche da remoto, adottati dall'amministrazione;

tale disciplina sarà comunque adottata nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 6, comma 8, primo periodo del decreto-legge n. 80 del 2021,

## VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto in oggetto ».

Il Sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'individuazione di nuovi interventi infrastrutturali da realizzare ai sensi del citato articolo 4 e dei commissari straordinari individuati per ciascuna opera.**

**Atto n. 373.**

(Rilievi alle Commissioni VIII e IX).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Mauro DEL BARBA (IV), *relatore*, ricorda che la Commissione Bilancio è chiamata ad esprimere i propri rilievi, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, sulle conseguenze di carattere finanziario dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'individuazione di nuovi interventi infrastrutturali da realizzare ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e dei commissari straordinari individuati per ciascuna opera.

Il predetto schema individua una serie di interventi infrastrutturali che, secondo quanto dispone l'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, come novellato dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, sono caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico-amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale, e, pertanto, neces-



sitano della nomina di un Commissario straordinario, dotato di poteri derogatori al codice degli appalti, per la loro realizzazione o completamento.

Osserva che si tratta del terzo schema di decreto, adottato in base al citato articolo 4, dopo i decreti del Presidente del Consiglio 16 aprile 2021 e 5 agosto 2021. A tal proposito, ricorda che, in data 14 luglio 2021, la Commissione bilancio ha espresso sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'atto del Governo n. 262 un parere favorevole con rilievi volti ad inserire nel testo una clausola di invarianza finanziaria riferita alle attività dei commissari ed ai relativi compensi, analoga alla disposizione di neutralità prevista nel medesimo schema per il supporto tecnico. In seguito i decreti di nomina di ciascun Commissario del 5 agosto 2021 hanno specificato l'ammontare della quota a carico del quadro economico dell'intervento, nel caso in cui si è ritenuto che la stessa fosse necessaria a far fronte agli oneri derivanti dal supporto tecnico e all'eventuale compenso del Commissario, e, nel caso in cui invece si è ritenuto di non corrispondere a quest'ultimo alcun compenso, è stata prevista altresì un'apposita clausola di neutralità finanziaria.

Tanto premesso, rappresenta che l'articolo 1 dello schema di decreto in esame rinvia all'allegato 1, nel quale sono appunto indicati, per ciascun intervento, la descrizione dell'opera, i codici unici di progetto (CUP), che devono essere obbligatoriamente previsti per il funzionamento del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici, il costo stimato, i finanziamenti disponibili, la percentuale di finanziamento, la fonte di finanziamento e il nome del commissario straordinario nominato unitamente alla sua qualifica.

L'allegato individua 15 nuovi interventi – relativi a infrastrutture stradali, a infrastrutture ferroviarie, relativi al trasporto rapido di massa, infrastrutture portuali, infrastrutture idriche, infrastrutture di edilizia statale per presidi di pubblica sicurezza – che, nella maggior parte dei casi, riguardano opere complementari o di sistema a interventi già commissariati con i

due decreti sopra ricordati, e 12 commissari straordinari. La relazione illustrativa precisa che gli interventi proposti sono di rilevanza esclusivamente locale o regionale.

L'articolo 2 provvede alla nomina dei Commissari straordinari con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto e fino alla consegna degli interventi finanziati al soggetto gestore in via ordinaria, salvo revoca con le medesime modalità previste per la nomina.

Il comma 2 del medesimo articolo 2 prevede che il commissario straordinario possa avvalersi del supporto di altri soggetti senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 3 prevede a carico dei commissari straordinari alcuni obblighi di comunicazione nei confronti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili allo scopo di monitorare la loro attività: l'obbligo di comunicare il cronoprogramma delle attività per gli interventi finanziati entro tre oppure sei mesi dal conferimento dell'incarico; l'obbligo di comunicare i progetti approvati, il relativo quadro economico, il cronoprogramma dei lavori e il relativo stato di avanzamento, segnalando ogni tre oppure ogni sei mesi eventuali anomalie e significativi scostamenti rispetto ai termini fissati nel cronoprogramma; l'obbligo di dare immediata notizia su circostanze sopravvenute che impediscono la realizzazione totale o parziale dell'opera e, infine, l'obbligo di trasmettere al medesimo Ministero, entro il 30 novembre di ogni anno, una dettagliata relazione sullo stato di realizzazione dell'opera al fine di informare le Commissioni parlamentari competenti.

Per quanto riguarda i profili di carattere finanziario, l'articolo 4 dispone in via generale che gli oneri connessi con la realizzazione di ciascuna opera sono a carico del quadro economico dell'intervento, nell'ambito delle risorse indicate per esso, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, senza tuttavia prevedere la quota percentuale di tale quadro economico da destinare eventualmente alle spese di supporto tecnico e al compenso per i Commissari straordinari, come stabilito dal

comma 5 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019, come sostituito dall'articolo 9, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 76 del 2020.

Tutto ciò considerato, ritiene necessario acquisire dal Governo una rassicurazione volta a garantire che i successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di nomina di ciascun Commissario specifichino l'ammontare della quota a carico del quadro economico dell'intervento, qualora la stessa sia ritenuta necessaria a far fronte agli oneri derivanti dal supporto tecnico e all'eventuale compenso del Commissario, e, nel caso in cui si ritenga di non corrispondere a quest'ultimo alcun compenso, che gli stessi prevedano un'apposita clausola di neutralità finanziaria.

Il Sottosegretario Federico FRENI assicura che i successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di nomina di ciascun Commissario specificheranno l'ammontare della quota a carico del quadro economico dell'intervento, qualora necessaria a far fronte agli oneri derivanti dal supporto tecnico e all'eventuale compenso del Commissario, e, nel caso in cui si riterrà di non corrispondere a quest'ultimo alcun compenso, sarà prevista un'apposita clausola di neutralità finanziaria.

Mauro DEL BARBA (IV), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri recante l'individuazione di nuovi interventi infrastrutturali da realizzare ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e dei commissari straordinari individuati per ciascuna opera (Atto n. 373);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo da cui si evince che i successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di nomina di ciascun Commissario specificheranno l'ammontare della quota a carico del quadro economico dell'intervento qualora necessaria a far fronte agli oneri derivanti dal supporto tecnico e all'eventuale compenso del Commissario e, nel caso in cui si riterrà di non corrispondere a quest'ultimo alcun compenso, sarà prevista un'apposita clausola di neutralità finanziaria,

#### VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto in oggetto ».

Il Sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

#### La seduta termina alle 14.10.

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.20.

## **VI COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Finanze)**

---

### *S O M M A R I O*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	131
---	-----

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 30 marzo 2022.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
16 alle 16.15.

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Cultura, scienza e istruzione)

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Audizione, in videoconferenza, del Ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, sull'organizzazione dell'accoglienza scolastica degli studenti ucraini esuli (*Svolgimento e conclusione*) .. 132

#### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, del 5 marzo 2008, fatto a Roma il 27 settembre 2021. C. 3417 Governo (Parere alla III Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*) ..... 133

ALLEGATO (*Parere approvato*) ..... 137

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 136

#### AUDIZIONI

*Mercoledì 30 marzo 2022. — Presidenza del vicepresidente, Nicola FRATOIANNI. — Interviene il Ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi.*

**La seduta comincia alle 13.30.**

**Audizione, in videoconferenza, del Ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, sull'organizzazione dell'accoglienza scolastica degli studenti ucraini esuli.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Nicola FRATOIANNI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Il Ministro dell'istruzione Patrizio BIANCHI, intervenendo da remoto, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Gabriele TOCCAFONDI (IV), Paola FRASSINETTI (FDI), Alessandro FUSACCHIA (M-MAIE-PSI-FE), Valentina APREA (FI), Paolo LATTANZIO (PD), Angela COLMELLERE (LEGA), Gianluca VACCA (M5S), Luigi CASCIELLO (FI), Elena CARNEVALI (PD), Alessandro MELICCHIO (M5S).

Il Ministro Patrizio BIANCHI risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Nicola FRATOIANNI, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 14.35.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**SEDE CONSULTIVA**

*Mercoledì 30 marzo 2022. — Presidenza del vicepresidente, Nicola FRATOIANNI.*

**La seduta comincia alle 14.40.**

**Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, del 5 marzo 2008, fatto a Roma il 27 settembre 2021.**

**C. 3417 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 15 marzo 2022.

Emilio CARELLI (CI), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata a rendere un parere non vincolante alla Commissione esteri e che, durante la scorsa seduta, aveva espresso alcune perplessità sul fatto stesso che dovesse esserci un accordo, come quello in essere tra l'Italia e la Repubblica di San Marino, che comporta oneri consistenti per lo Stato italiano. Evidenzia che molti colleghi si erano allineati alle sue perplessità e ne avevano aggiunte altre. A seguito di ciò ha ritenuto di prendere alcune informazioni e prendersi del tempo per valutare meglio la questione. In base a quanto emerso è giunto alla conclusione di poter esprimere un parere favorevole, riservandosi, comunque, di accogliere eventuali osservazioni da parte dei colleghi.

Ritenendo di dover precisare alcuni aspetti concernenti l'Accordo, ricorda che esso è stato stipulato nel 1987 e ha consentito di regolare tra i due Stati l'uso delle frequenze assegnate, costituendo la base della cooperazione culturale tra i due enti concessionari del servizio pubblico presso le due parti: la RAI-Radiotelevisione italiana e la San Marino RTV.

L'esigenza di rinegoziare l'Accordo in vigore deriva dall'intervenuta necessità di ridefinire l'assetto delle frequenze radio-televisive per consentire la realizzazione del sistema a tecnologia 5G in Italia. In particolare, con la stipula di tale accordo, la Repubblica di San Marino si impegna a cessare l'uso della frequenza televisiva n. 51: una frequenza ambita che ha consentito al servizio televisivo di San Marino di essere ricevuto su buona parte del territorio nazionale italiano. In seguito, la Repubblica di San Marino si è impegnata a non utilizzare fino al 2026 le frequenze 7, 26 e 30 previste per la trasmissione del segnale della tv digitale terrestre nonché delle frequenze 12B e 12C del segnale radio digitale, frequenze che vennero attribuite alla Repubblica di San Marino, dall'accordo di Ginevra del 2006. Sarà così possibile per il nostro Paese impegnare le frequenze per la rete 5G, con contratti che in passato sono stati estremamente vantaggiosi, considerata la maggiore valutazione delle frequenze per l'impiego in servizi telefonici. Precisa che, a fronte di queste rinunce da parte della Repubblica di San Marino, è stato stabilito un contributo annuale forfettario versato dello Stato Italiano, per le annualità dal 2021 al 2026, nella misura di euro 4.898.000 per l'anno 2021, di euro 4.492.000 per l'anno 2022, di euro 4.530.000 per l'anno 2023, di euro 4.581.000 per l'anno 2024, di euro 4.648.000 per l'anno 2025 e di euro 4.718.000 a decorrere dall'anno 2026. Precisa che si tratta di importi a carico dello Stato Italiano e non della Rai, che ogni anno ritornano al nostro Paese, nella misura di un milione, per il pagamento del diritto di trasmissione del servizio pubblico di San Marino sul territorio italiano (con una capacità trasmissiva, molto inferiore a quella prevista in precedenza, di soli 1,5 MB).

Sottolinea che, sulla base dell'accordo del 2006, inoltre, lo Stato italiano avrebbe dovuto pagare direttamente il canone per la trasmissione del segnale della San Marino RTV sull'intero territorio nazionale italiano, per circa 4.000.000 di euro, con una capacità trasmissiva di 6 MB, e ul-

teriori 4.500.000 euro, per il mancato utilizzo del canale 51. Quindi con un vantaggio economico per San Marino di circa 9.500.000 euro annui. Con la sottoscrizione del Protocollo emendativo dello scorso settembre è stato pattuito, invece, un contributo annuale forfettario (dal 2022 al 2026), a favore della San Marino RTV, pari mediamente a 4.600.000 euro.

Per completezza di informazione, sottolinea infine che la San Marino RTV rimborsa, alla Rai, il 50 per cento del compenso del Direttore Generale e acquista costantemente programmi televisivi, come film, telefilm e *fiction*, dalle società controllate dalla Rai, Rai Com e Rai Teche.

Infine lo Stato di San Marino, in qualità di socio, corrisponde annualmente, alla Radiotelevisione di Stato della Repubblica di San Marino, che svolge servizio pubblico, un contributo in conto esercizio di 1.100.000 euro e in conto capitale di 200.000 euro, si fa carico del costo della trasmissione satellitare per un importo di circa 450.000 euro e concede in comodato d'uso la sede dell'emittente televisiva.

Conclude, segnalando come il Protocollo emendativo modifica altresì le attribuzioni della Commissione mista tra i due Stati, affidando il coordinamento ai rispettivi Ministeri degli affari esteri e incaricando di verificare la corretta applicazione dell'Accordo. Il Protocollo emendativo modifica infine il termine per la denuncia dell'Accordo, portandolo da due a sei mesi e obbligando le Parti a non esercitare il diritto di denuncia fino al 31 dicembre 2026.

Michele ANZALDI (IV), ribadisce di essere tuttora critico sull'accordo di cui vorrebbe comprendere quando avrà termine, trattandosi di un accordo che prevede una spesa. Ricorda che il trattato è stato avviato nel 2013 e rivisto nel 2015 e in base alle sue disposizioni lo Stato italiano era tenuto a versare circa 3 milioni di euro all'anno e che, a fine 2015, nonostante il divieto di vendere televisioni senza G2, è continuato il versamento di questa cifra. Ora l'esborso viene aumen-

tato per il 5G che è una frequenza che ha costretto alla sostituzione di tutti gli apparecchi televisivi, passaggio che offre tuttavia un grande beneficio anche alla Repubblica di San Marino. Sottolinea, inoltre, che la retribuzione percepita dal direttore della TV di San Marino, pari a quella del direttore di Rai1 o Rai2, appare sperequata nonché uno spreco che grava su tutto il settore dell'informazione al momento schiacciato dalle spese. Dichiara la propria astensione dal voto.

Daniele BELOTTI (LEGA), associandosi alle considerazioni del deputato Anzaldi, ricorda che si tratta di un accordo che ha come base un contratto del 1986, da ritenersi obsoleto, in quanto stipulato quando si utilizzavano ancora le tv a tubo catodico mentre oggi utilizziamo piattaforme digitali e, pertanto, da rivedere. Evidenzia che la tv di San Marino è paragonabile a una piccola tv locale, nemmeno regionale, inferiore per copertura a TV Bergamo che si rivolge a un milione di abitanti. Gli appare quindi un controsenso tagliare da una parte i fondi alle emittenti locali e dall'altro sovvenzionare, con 4 milioni e mezzo l'anno, una tv straniera. Sottolineato come anche il compenso del direttore appaia sproporzionato rispetto al servizio reso, rileva che si chiede ai contribuenti italiani uno sforzo pesante per il pagamento del canone peraltro associato alle bollette dell'energia, sempre più care, per sovvenzionare una quota della retribuzione del direttore di Tele San Marino che, peraltro, trasmettendo sul canale 831, è molto difficile da raggiungere. Non ravvisa nell'acquisto di canali televisivi della RAI da parte di Tele San Marino, un valido fattore di compensazione.

Dichiara quindi l'astensione dal voto ed auspica la denuncia di un accordo che non ha più senso nel 2022 e del quale chiede, quantomeno, una revisione degli importi, delle sovvenzioni e delle indennità.

Rosa Maria DI GIORGI (PD), ritenendo che non sia questa la sede adatta per avanzare tali obiezioni, trattandosi di una ratifica di un accordo internazionale già stipulato, preannuncia il voto favorevole del

gruppo del Partito democratico. Evidenzia tuttavia come l'Accordo potrebbe essere rivisto alla luce delle criticità emerse nel dibattito.

Luigi CASCIELLO (FI) non concordando con la collega Di Giorgi riterrebbe anzi importante lanciare un segnale anche per onorare il ruolo svolto dalla Commissione. Ricorda i numerosi rivolgimenti tecnologici occorsi nel mondo dell'editoria dal 1987 a oggi e rileva come, anche a suo avviso, sia surreale l'esistenza di un accordo di questo tipo. Suggerisce di inserire alcune osservazioni o, almeno, delle premesse nel parere, altrimenti il suo gruppo si asterrà dal voto.

Federico MOLLICONE (FDI), ritenendo necessario inquadrare il documento in esame, ricorda che si tratta della ratifica di un accordo tra Stati che viene sottoposto alle Commissioni per un parere non vincolante. Concorda con la richiesta di rivedere un accordo troppo oneroso, ma evidenzia che desta sorpresa che a chiederlo siano quelle stesse forze politiche che lo hanno sottoscritto. Evidenzia che si tratta di un accordo ormai storicizzato che ha attraversato un po' tutti i Governi, compreso il Governo Renzi di cui faceva parte il collega Anzaldi. Concorda con l'ipotesi di inserire un'osservazione per la rimodulazione dell'impegno economico e, eventualmente, di prevedere una relazione sull'impiego delle risorse. Ricordato che TV San Marino copre anche una parte del territorio italiano, esprime l'avviso che gli interventi dei colleghi possano forse essere un « colpo di coda » dettato più dalle questioni interne concernenti gli incarichi RAI.

Conclude, sottolineando che un eventuale parere contrario della Commissione non ostacolerebbe comunque l'iter del disegno di legge di ratifica.

Manuel TUZI (M5S) propone una breve sospensione per formulare eventuali osservazioni da inserire nel parere del relatore.

Emilio CARELLI (CI), *relatore*, ricorda di aver espresso la propria disponibilità ad aggiungere osservazioni che invitino il Go-

verno ad assumere l'impegno a rivedere i contenuti dell'accordo.

Nicola FRATOIANNI, presidente, accogliendo la richiesta dell'onorevole Tuzi, sospende brevemente la seduta.

**La seduta sospesa alle 15.10 è ripresa alle 15.20.**

Emilio CARELLI (CI), relatore, formula una proposta di parere favorevole con un'osservazione volta a rivedere l'accordo a partire dal 1° gennaio 2027, su basi meno onerose per lo Stato italiano impegnando anche a una collaborazione tra lo Stato italiano e la Repubblica di San Marino.

Michele ANZALDI (IV) suggerisce di non introdurre una data di rivisitazione dell'accordo.

Simona VIETINA (CI) ritiene, invece, che l'indicazione di una data possa scongiurare l'ipotesi che l'Accordo venga rinnovato in un momento ancora successivo, perpetuando, in tal modo l'accordo che invece si intende modificare il più rapidamente possibile.

Emilio CARELLI (CI), *relatore*, propone di inserire una formula che inviti, più genericamente, il Governo a rivedere l'Accordo « in occasione di un eventuale prossimo rinnovo » senza specificare alcuna data.

Federico MOLLICONE (FDI), esprimendo soddisfazione per il contenuto dell'osservazione, ribadisce di non comprendere tanto accanimento su un parere non vincolante che ha ad oggetto un accordo sottoscritto dai Ministri che rappresentano le forze di maggioranza. Preannuncia il voto favorevole del suo gruppo.

Daniele BELOTTI (LEGA), preannunciando il voto favorevole del suo gruppo, evidenzia che l'obiettivo era quello di accendere un *focus* su una questione denunciata anche in alcuni servizi televisivi. Quanto all'intervento del deputato Mollicone in me-

rito al fatto che i Ministri di questo Governo hanno sottoscritto l'accordo, sottolinea che il direttore di TV San Marino è « in quota » Fratelli d'Italia.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato*).

**La seduta termina alle 15.30.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 30 marzo 2022.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.40.



ALLEGATO

**Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, del 5 marzo 2008, fatto a Roma il 27 settembre 2021. C. 3417 Governo.**

**PARERE APPROVATO**

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge C. 3417, recante « Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, del 5 marzo 2008, fatto a Roma il 27 settembre 2021 »;

evidenziato come l'esigenza di introdurre modifiche all'Accordo del 5 marzo 2008 derivi dall'intervenuta necessità di ridefinire l'assetto delle frequenze radiotelevisive per consentire la realizzazione del sistema a tecnologia 5G in Italia;

rilevato che l'Accordo ha costituito la base della cooperazione culturale tra i due enti concessionari del servizio pubblico, la RAI-Radiotelevisione italiana e la San Marino RTV;

evidenziato come il Protocollo emendativo di cui si propone la ratifica estenda la vigenza dell'Accordo e preveda da parte sammarinese la conferma della rinuncia all'utilizzo di alcuni canali televisivi e la rinuncia all'uso di quelli digitali radiofonici a fronte, da parte italiana, dell'impegno

alla ritrasmissione sull'intero territorio italiano del segnale televisivo della San Marino RTV;

considerato che il Protocollo emendativo ridetermina l'importo della somma forfetaria annuale per gli oneri derivanti dall'attuazione dell'Accordo nella misura di 4.898.000 euro per l'anno 2021, di 4.492.000 euro per l'anno 2022, di 4.530.000 euro per l'anno 2023, di 4.581.000 euro per l'anno 2024, di 4.648.000 euro per l'anno 2025 e di 4.718.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

valuti la Commissione di merito l'opportunità di invitare il Governo a rivedere, in occasione di un eventuale prossimo rinnovo, l'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, del 5 marzo 2008, fatto a Roma il 27 settembre 2021, su basi meno onerose, considerando altresì la stessa necessità di un Accordo internazionale per disciplinare i profili in oggetto.

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri: sostituzione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 2021 di individuazione dei lavori relativi al compendio immobiliare denominato « Palazzo Fienga » in Torre Annunziata (Napoli) quale intervento infrastrutturale per la cui realizzazione o il cui completamento si rende necessaria la nomina di un commissario straordinario. Atto n. 366 ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione</i> )	138
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> )	141
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri: modifiche ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2021 e 5 agosto 2021 di individuazione dei lavori relativi alla realizzazione della Cittadella della sicurezza « caserma Boscariello » di Napoli e alla realizzazione della nuova sede centrale del comando dei vigili del fuoco di Barletta-Andria-Trani quali interventi infrastrutturali per la cui realizzazione o il cui completamento si rende necessaria la nomina di commissari straordinari. Atto n. 367 ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> )	139
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> )	142
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri: modifiche ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2021 e 5 agosto 2021 di individuazione dei lavori relativi a vari presidi di pubblica sicurezza quali interventi infrastrutturali per la cui realizzazione o il cui completamento si rende necessaria la nomina di commissari straordinari. Atto n. 368 ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> )	139
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato</i> )	143
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	140
ERRATA CORRIGE	140

#### ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 30 marzo 2022. — Presidenza della vicepresidente Rossella MURONI. — Interviene la viceministra delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili Teresa Belanova.

**La seduta comincia alle 14.30.**

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri: sostituzione del decreto del Presidente del**

**Consiglio dei ministri 5 agosto 2021 di individuazione dei lavori relativi al compendio immobiliare denominato « Palazzo Fienga » in Torre Annunziata (Napoli) quale intervento infrastrutturale per la cui realizzazione o il cui completamento si rende necessaria la nomina di un commissario straordinario.**

**Atto n. 366.**

(*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 16 marzo 2022.

Rossella MURONI, *presidente*, avverte che il termine per l'espressione del parere è scaduto lo scorso 28 marzo, ma che il Governo ha informalmente dato la propria disponibilità ad attendere l'espressione del parere parlamentare entro questa settimana.

Alessandro Manuel BENVENUTO (LEGA), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con condizione (*vedi allegato 1*).

La viceministra Teresa BELLANOVA concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole presentata dal relatore (*vedi allegato 1*).

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri: modifiche ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2021 e 5 agosto 2021 di individuazione dei lavori relativi alla realizzazione della Cittadella della sicurezza « caserma Bosca-riello » di Napoli e alla realizzazione della nuova sede centrale del comando dei vigili del fuoco di Barletta-Andria-Trani quali interventi infrastrutturali per la cui realizzazione o il cui completamento si rende necessaria la nomina di commissari straordinari.**  
**Atto n. 367.**

(*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 16 marzo 2022.

Rossella MURONI, *presidente*, avverte che il termine per l'espressione del parere è scaduto lo scorso 28 marzo, ma che il Governo ha informalmente dato la propria disponibilità ad attendere l'espressione del parere parlamentare entro questa settimana.

Alessandro Manuel BENVENUTO (LEGA), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

La viceministra Teresa BELLANOVA concorda con la proposta di parere del relatore.

Tommaso FOTI (FDI), in riferimento agli atti in esame, sottolineando la delicatezza della scelta dei commissari, invita il Governo a verificare la disponibilità in servizio dei candidati, per evitare che vengano sostituiti commissari designati qualche mese fa solo in ragione del loro collocamento in quiescenza. Osserva, infatti, che pochi mesi di lavoro commissariale non giovano al *curriculum* del soggetto indicato, rischiando invece di penalizzare la realizzazione dell'opera commissariata, a causa della frammentazione del lavoro svolto.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole presentata dal relatore (*vedi allegato 2*).

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri: modifiche ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2021 e 5 agosto 2021 di individuazione dei lavori relativi a vari presidi di pubblica sicurezza quali interventi infrastrutturali per la cui realizzazione o il cui completamento si rende necessaria la nomina di commissari straordinari.**  
**Atto n. 368.**

(*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 16 marzo 2022.

Rossella MURONI, *presidente*, avverte che il termine per l'espressione del parere è scaduto lo scorso 28 marzo, ma che il Governo ha informalmente dato la propria disponibilità ad attendere l'espressione del parere parlamentare entro questa settimana.

Alessandro Manuel BENVENUTO (LEGA), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

La viceministra Teresa BELLANOVA concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole presentata dal relatore (*vedi allegato 3*).

**La seduta termina alle 14.40.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 30 marzo 2022.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.50.

*ERRATA CORRIGE*

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 769 del 29 marzo 2022, a pagina 61, sesta riga e alla prima colonna, ottava riga, nonché a pagina 103, tredicesima riga le parole: « C. 657 De Lorenzis, » sono soppresse.

## ALLEGATO 1

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri: sostituzione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 2021 di individuazione dei lavori relativi al compendio immobiliare denominato « Palazzo Fienga » in Torre Annunziata (Napoli) quale intervento infrastrutturale per la cui realizzazione o il cui completamento si rende necessaria la nomina di un commissario straordinario (Atto n. 366).**

**PARERE APPROVATO**

La VIII Commissione,

esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di sostituzione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 2021 di individuazione dei lavori relativi al compendio immobiliare denominato « Palazzo Fienga » in Torre Annunziata (Napoli) quale intervento infrastrutturale per la cui realizzazione o il cui completamento si rende necessaria la nomina di un commissario straordinario (atto n. 366);

preso atto che esso reca la sostituzione del Commissario straordinario Maria Lucia Conti, dimissionaria, con Paolo Delli Veneri, per la realizzazione delle opere di edilizia statale relative alla riqualificazione e rifunzionalizzazione del compendio immobiliare denominato « Palazzo Fienga » in Torre Annunziata (NA), oggetto del D.P.C.M. 5 agosto 2021, le cui disposizioni sono riprodotte pressoché identiche dagli arti-

coli 2, 3 e 5, mentre il testo non reca l'articolo 4, per cui il provvedimento finale andrà evidentemente rinumerato;

rilevato che l'articolo 6 precisa che il testo in esame sostituisce il citato decreto del 5 agosto 2021 di nomina di Maria Lucia Conti, nonché il decreto che, in pari data, ha nominato l'ing. Paolo Delli Veneri commissario straordinario per la realizzazione del sistema delle tramvie di Roma, oggetto dell'Atto 365,

preso atto della valutazione favorevole espressa dalla Commissione Bilancio in data 23 marzo 2022,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente condizione:*

nella versione definitiva del testo si proceda alla corretta numerazione degli articoli del provvedimento.

## ALLEGATO 2

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri: modifiche ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2021 e 5 agosto 2021 di individuazione dei lavori relativi alla realizzazione della Cittadella della sicurezza « caserma Boscariello » di Napoli e alla realizzazione della nuova sede centrale del comando dei vigili del fuoco di Barletta-Andria-Trani quali interventi infrastrutturali per la cui realizzazione o il cui completamento si rende necessaria la nomina di commissari straordinari (Atto n. 367).**

**PARERE APPROVATO**

La VIII Commissione,

esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante modifiche ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2021 e 5 agosto 2021 di individuazione dei lavori relativi alla realizzazione della Cittadella della sicurezza « caserma Boscariello » di Napoli e alla realizzazione della nuova sede centrale del comando dei vigili del fuoco di Barletta-Andria-Trani quali interventi infrastrutturali per la cui realizzazione o il cui completamento si rende necessaria la nomina di commissari straordinari (atto n. 367);

preso atto che l'articolo 1, commi da 1 a 3, prevede la nomina del nuovo Commissario, Placido Migliorino, Provveditore alle opere pubbliche per la Campania, Molise, Puglia e Basilicata *pro tempore*, in sostituzione del precedente commissario Giuseppe D'Addato, per effetto del collocamento in quiescenza, nonché per la realizzazione della nuova sede centrale del Comando dei Vigili del Fuoco Barletta-Andria-

Trani, in sostituzione del precedente Commissario dimissionario Maria Lucia Conti;

rilevato che i commi 4, 5 e 6 recano disposizioni volte a disciplinare i poteri e il supporto tecnico del nuovo Commissario, la possibilità di assumere le funzioni di stazione appaltante e l'autorizzazione all'apertura di apposita contabilità speciale, nonché il finanziamento delle attività di supporto tecnico al Commissario stesso per un importo di 200.000 euro annui;

evidenziato che, a differenza dell'analogo atto 366 in corso di esame parlamentare, lo schema in esame non riproduce tutte le disposizioni recate dai decreti di nomina dei precedenti Commissari e non reca disposizioni di coordinamento,

preso atto della valutazione favorevole espressa dalla Commissione Bilancio in data 23 marzo 2022, corredata di uno specifico rilievo di carattere finanziario,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 3

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri: modifiche ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2021 e 5 agosto 2021 di individuazione dei lavori relativi a vari presidi di pubblica sicurezza quali interventi infrastrutturali per la cui realizzazione o il cui completamento si rende necessaria la nomina di commissari straordinari (Atto n. 368).**

**PARERE APPROVATO**

La VIII Commissione,

esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante modifiche ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2021 e 5 agosto 2021 di individuazione dei lavori relativi a vari presidi di pubblica sicurezza quali interventi infrastrutturali per la cui realizzazione o il cui completamento si rende necessaria la nomina di commissari straordinari (atto n. 368);

preso atto che esso interviene sui commissariamenti relativi ai lavori necessari alla riorganizzazione dei presidi di sicurezza nelle città di Bologna, Genova, Milano, Torino, nonché dei lavori urgenti di riqualificazione e potenziamento della ricettività della Caserma Cardile di Alessandria, prevedendo la nomina di un nuovo Commissario – Vittorio Maugliani – cui viene assegnata una parte degli interventi finora attribuiti alla competenza del Commissario Fabio Riva, Provveditore interre-

gionale per le opere pubbliche per la Lombardia e l'Emilia Romagna;

rilevato che lo schema è quindi volto portare i citati interventi infrastrutturali nell'ambito della competenza territoriale dei rispettivi provveditorati interregionali;

evidenziato che si prevede che entrambi i commissari straordinari – Riva per i presidi di Bologna e Milano e Maugliani per i presidi di Genova e Torino e per la Caserma Cardile di Alessandria – possano assumere le funzioni stazione appaltante, aprendo apposita contabilità speciale e che si possano avvalere del supporto tecnico, stanziando a tal fine 200.000 euro,

preso atto della valutazione favorevole espressa dalla Commissione Bilancio in data 23 marzo 2022, corredata di uno specifico rilievo di carattere finanziario,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

#### RELAZIONI AL PARLAMENTO:

Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – anno 2021. Doc. CCLXIII, n. 1 (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 144

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 144

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, dell'arch. Giuseppe Leoni nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente dell'Aero Club d'Italia (nomina n. 109) ..... 144

#### RELAZIONI AL PARLAMENTO

*Mercoledì 30 marzo 2022. — Presidenza della presidente Raffaella PAITA. — Interviene la viceministra delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Teresa Bellanova.*

#### La seduta comincia alle 14.25.

**Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – anno 2021. Doc. CCLXIII, n. 1.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame della relazione all'ordine del giorno, rinviato da ultimo nella seduta del 29 marzo.

Raffaella PAITA, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri la relatrice Barbuto ha presentato una proposta di risoluzione e che è stata annunciata la presentazione di una risoluzione del gruppo di Fratelli d'Italia.

Elisabetta Maria BARBUTO (M5S), *relatrice*, fa presente che dopo la presentazione della propria proposta di risoluzione le forze politiche le hanno fatti pervenire numerose osservazioni. Chiede dunque un breve rinvio

per integrare opportunamente il testo dell'atto di indirizzo da lei presentato.

Raffaella PAITA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

#### La seduta termina alle 14.30.

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 30 marzo 2022.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 15.05.

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 30 marzo 2022.*

**Audizione, in videoconferenza, dell'arch. Giuseppe Leoni nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente dell'Aero Club d'Italia (nomina n. 109).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.05 alle 15.50.



**X COMMISSIONE PERMANENTE****(Attività produttive, commercio e turismo)****S O M M A R I O****SEDE CONSULTIVA:**

Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie. C. 491-B Massimo Enrico Baroni, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	145
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i> .....	150
<b>INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:</b>	
5-07792 Perconti: Sulla sicurezza delle reti italiane del gas naturale .....	147
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	151
5-07793 Benamati: Ulteriori interventi volti a contrastare l'incremento del prezzo dei prodotti energetici a tutela dei clienti domestici e del sistema produttivo italiano .....	147
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	153
5-07794 Vianello: Sul prezzo al pubblico dei carburanti praticato da ENI nell'area ionica ..	148
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	155
5-07795 Porchietto: Sugli interventi per mitigare gli effetti dell'esposizione creditizia contratta dalle imprese energivore per fronteggiare l'aumento dei prezzi dell'energia .....	149
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	157
<b>UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI</b> .....	149

**SEDE CONSULTIVA**

*Mercoledì 30 marzo 2022. — Presidenza del vicepresidente Andrea GIARRIZZO.*

**La seduta comincia alle 13.30.**

**Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie.**

**C. 491-B Massimo Enrico Baroni, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.**

(Parere alla XII Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Angela MASI (M5S), *relatrice*, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in esame. Ricorda, innanzitutto, che la proposta di legge sulla quale la Commissione è chiamata ad esprimere parere è stata approvata in prima lettura alla Camera dei deputati il 4 aprile 2019. Il Senato – che ne ha svolto l'esame in sede redigente – l'ha trasmessa alla Camera il 24 febbraio scorso. Ricorda altresì che la X Commissione ha reso parere favorevole sul provvedimento in prima lettura il 20 febbraio 2019.

Fa presente che la proposta di legge, che si compone ora di nove articoli – avendone

il Senato aggiunto uno –, è volta a promuovere la trasparenza dei dati d'interesse pubblico riguardanti i rapporti intercorrenti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie. Segnalo, preliminarmente, che le modifiche apportate al Senato appaiono assai contenute e, in molti casi, motivate da esigenze di coordinamento formale o di copertura degli oneri. Per tale motivo espone il contenuto del testo solo sommariamente, evidenziando le limitate modifiche ad esso apportate nel corso dell'esame al Senato.

Rammenta, in primo luogo che l'articolo 1, non modificato nel corso dell'esame al Senato, qualifica il diritto alla conoscenza dei rapporti tra le imprese ed i soggetti operanti nel settore della salute quale livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera, *m*), della Costituzione, in attuazione dei principi contenuti negli articoli 32 (Tutela della salute) e 97 della Costituzione (efficienza ed imparzialità della pubblica amministrazione). Specifica, inoltre che, per finalità di trasparenza, di prevenzione e contrasto della corruzione e del degrado dell'azione amministrativa, le disposizioni del provvedimento in esame intendono garantire il diritto alla conoscenza dei rapporti, aventi rilevanza economica o di vantaggio, intercorrenti tra le imprese produttrici di farmaci, strumenti, apparecchiature, beni e servizi, anche non sanitari, e i soggetti che operano nel settore della salute o le organizzazioni sanitarie.

L'articolo 2, sostanzialmente immodificato dal Senato, reca le definizioni di « impresa produttrice », « soggetti che operano nel settore della salute » e « organizzazione sanitaria ».

L'articolo 3, sul quale il Senato ha effettuato diversi interventi, disciplina la pubblicità delle erogazioni, delle convenzioni e degli accordi. Segnalo che vengono assoggettate a pubblicità le convenzioni ed erogazioni in denaro, beni, servizi ed altre utilità effettuate da un'impresa produttrice in favore: di un soggetto che opera nel settore della salute, quando abbiano un valore unitario sopra i 100 euro (50 euro

nel testo approvato in prima lettura dalla Camera) o complessivo annuo maggiore di 1.000 euro (500 euro nel testo approvato in prima lettura dalla Camera); di un'organizzazione sanitaria quando abbiano un valore unitario sopra i 1.000 euro (500 euro nel testo approvato in prima lettura dalla Camera) o un valore complessivo annuo superiore a 2.500 euro. Vengono poi sottoposti a pubblicità gli accordi tra le imprese produttrici e i soggetti che operano nel settore della salute o le organizzazioni sanitarie che producono vantaggi diretti o indiretti consistenti nella partecipazione a convegni, eventi formativi, organi consultivi o comitati scientifici o nella costituzione di rapporti di ricerca, consulenza, docenza. La pubblicità delle erogazioni, delle convenzioni e degli accordi è effettuata a cura dell'impresa produttrice mediante comunicazione dei relativi dati da inserire nel registro pubblico telematico di cui al successivo articolo 5. Qualora l'impresa produttrice abbia sede all'estero l'adempimento può essere eseguito dal rappresentante della stessa in Italia.

L'articolo 4 reca le disposizioni relative alla comunicazione delle partecipazioni azionarie, dei titoli obbligazionari e dei proventi derivanti da diritti di proprietà industriale o intellettuale.

L'articolo 5 prevede l'istituzione, nel sito *internet* istituzionale del Ministero della salute, del registro pubblico telematico denominato « Sanità trasparente ». Nel registro citato sono pubblicate le comunicazioni di cui all'articolo 3 e, in distinte sezioni, i dati risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 4 nonché gli atti di irrogazione delle sanzioni di cui al successivo articolo 6, comma 7. Il registro è liberamente accessibile per la consultazione ed è provvisto di funzioni che permettono la ricerca e l'estrazione delle comunicazioni, dei dati e degli atti di cui al comma 2 secondo – in base a una modifica introdotta nel corso dell'esame al Senato – gli standard degli *Open Data*. Il comma 9, modificato al Senato, dispone sugli oneri derivanti dall'attuazione del medesimo articolo 5.

L'articolo 6, in tema di vigilanza e sanzioni, rende le imprese produttrici responsabili della veridicità dei dati contenuti nelle comunicazioni di cui agli articoli 3 e 4. Il contenuto dell'articolo è rimasto immutato salvo l'unica modifica introdotta nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento riguardante il comma 12. In base a tale disposizione, i proventi derivanti dalla riscossione delle sanzioni affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, in misura pari al 50 per cento, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della salute ed essere destinati, nell'anno di riferimento, al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle attività di vigilanza svolte.

L'articolo 7, non modificato nel corso dell'esame al Senato, dispone che il Ministro della salute, entro il 31 dicembre di ogni anno, trasmetta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della legge in esame.

L'articolo 8, inserito nel corso dell'esame al Senato, dispone che ad esclusione delle attività di cui all'articolo 5 relative all'istituzione del registro pubblico telematico, le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della legge senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'articolo 9, non modificato nel corso dell'esame al Senato, reca le disposizioni finali.

Conclude formulando una proposta di parere favorevole sul provvedimento in titolo (*vedi allegato 1*).

Riccardo ZUCCONI (FDI) annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**La seduta termina alle 13.45.**

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

*Mercoledì 30 marzo 2022. — Presidenza del vicepresidente Andrea GIARRIZZO. — Interviene in videoconferenza la sottosegre-*

*taria per la transizione ecologica Vannia Gava.*

**La seduta comincia alle 13.45.**

Andrea GIARRIZZO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

**5-07792 Perconti: Sulla sicurezza delle reti italiane del gas naturale.**

Filippo Giuseppe PERCONTI (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Vannia GAVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Filippo Giuseppe PERCONTI (M5S), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta della rappresentante del Governo e si aspetta, in un prossimo futuro, l'adozione di opportuni provvedimenti volti a correggere le criticità denunciate nell'interrogazione in titolo e anche da molti mezzi di informazione. Rimarca con fermezza che non si può accettare che accadano incidenti come quello avvenuto a Ravanusa, luogo che conserva ancora quasi intatte le rovine dell'esplosione. Intende quindi cogliere l'occasione per invitare il Governo a fare ogni sforzo possibile per intervenire attivamente, rimuovendo le macerie che sono ancora lì presenti e sostenere la ricostruzione.

**5-07793 Benamati: Ulteriori interventi volti a contrastare l'incremento del prezzo dei prodotti energetici a tutela dei clienti domestici e del sistema produttivo italiano.**

Serse SOVERINI (PD), in qualità di cofirmatario, rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Vannia GAVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Serse SOVERINI (PD) replicando, si ri-allaccia a quanto evidenziato dalla rappresentante del Governo circa il ruolo ancora importante del gas naturale per la transizione energetica, in condizioni di sicurezza degli approvvigionamenti, e osserva che, ancora nell'ultimo Consiglio europeo, l'Europa ha stentato a trovare una soluzione unitaria così come non si è trovata sufficiente compattezza sull'applicazione di tetti di prezzo del gas.

Ricorda che, in merito all'approvvigionamento europeo di gas sui mercati internazionali, gli Stati Uniti si sono resi disponibili ad un accordo che prevede la garanzia del riempimento del 90 per cento delle scorte europee di gas entro il prossimo autunno, a fornire 15 miliardi di metri cubi aggiuntivi entro fine anno, per arrivare ad esportare in Europa entro il 2030, 50 miliardi all'anno, in modo da rendere meno pesante la dipendenza dalla Russia che nello scorso anno ha esportato verso i paesi europei ben 155 miliardi di metri cubi di gas.

Sottolinea, però, che si tratta di un obiettivo difficile da concretizzare. Infatti, evidenzia in primo luogo, anche la pur cospicua esportazione di GNL (Gas Naturale Liquefatto) degli Stati Uniti non può, per motivi ambientali, crescere sensibilmente oltre gli attuali 100 miliardi di metri cubi l'anno. Inoltre, l'esportazione di gas non può fisicamente aumentare in un breve spazio di tempo perché i terminali americani operano a capacità piena e occorrono quasi tre anni per costruirne di nuovi, e questi vengono iniziati solo se vi è la garanzia di fornitura e di acquisto per almeno un ventennio.

Rileva, quindi, che l'unico modo per accrescere sostanzialmente le esportazioni in Europa è deviare verso i nostri mercati parte della produzione che ora viene, per oltre la metà, esportata verso l'Asia. Rimarca, tuttavia, che bisogna tenere conto che, per una quota consistente, si tratta di contratti a lungo termine e che la modesta parte disponibile deve essere pagata a prezzi concorrenziali con quelli già altissimi che vengono pagati dai mercati asiatici.

Evidenzia, inoltre, che nel comunicato congiunto sull'accordo tra Unione europea e Stati Uniti non si parla di prezzi giacché nel Paese americano non possono che essere lasciati al libero mercato. Osserva quindi che ragionando con i dati attuali si deve arrivare alla conclusione che, oltre al prezzo all'origine, i costi di liquefazione, trasporto e rigassificazione porterebbero il prezzo del gas in Europa ad un livello probabilmente pari ad almeno cinque volte rispetto a quello degli Stati Uniti.

Tornando a segnalare, quindi, alla rappresentante del Governo le evidenziate criticità in merito alle strategie di approvvigionamento di gas e al controllo dell'impatto del rialzo dei prezzi, conclude ringraziando la sottosegretaria Gava per la risposta fornita.

**5-07794 Vianello: Sul prezzo al pubblico dei carburanti praticato da ENI nell'area ionica.**

Giovanni VIANELLO (MISTO-A) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Vannia GAVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Giovanni VIANELLO (MISTO-A), replicando, osserva preliminarmente che, stando ai dati comunicati nella risposta del Governo, sembra potersi dire che se una certa riduzione del prezzo dei carburanti è dovuta all'intervento sulle accise da parte dello Stato italiano – che ha rinunciato ad introiti non indifferenti, valutabili in diversi miliardi di euro –, altri interventi non sembrano aver toccato le multinazionali del petrolio. Rileva che la risposta del Governo pone in luce che il costo dei carburanti è profondamente condizionato dai mercati internazionali mentre ciascuna multinazionale agisce poi come meglio crede. Fa quindi presente che deve concludersi che l'estrazione domestica di idrocarburi, il loro trasporto interamente sul territorio nazionale attraverso strutture nazionali e il loro dispacciamento e la commercializzazione del prodotto finito tramite distributori propri, processi produttivi che sembre-

rebbero idonei a ridurre i costi, non comporti per ENI alcun tipo di contenimento dei costi considerando che i prezzi per il consumatore sono comunque più alti di quelli precedenti.

Evidenzia quindi che da tutto ciò emerge la semplice verità che estrarre idrocarburi da giacimenti italiani non comporta un abbassamento dei prezzi dei carburanti e che chi ha affermato il contrario lo ha fatto per pura retorica.

Auspica certamente che le autorità competenti monitorino attentamente la situazione e, nel caso, adottino i necessari provvedimenti per evitare speculazioni. Tuttavia non può che concludere che l'unica cosa certa è che la multinazionale ENI specula sugli idrocarburi anche di estrazione nazionale.

**5-07795 Porchietto: Sugli interventi per mitigare gli effetti dell'esposizione creditizia contratta dalle imprese energivore per fronteggiare l'aumento dei prezzi dell'energia.**

Claudia PORCHIETTO (FI) illustra l'interrogazione in titolo segnalando, in particolare, che essa è volta ad aprire una riflessione anche per quelle aziende che pur non rientrando nella categoria di energivore sono comunque grandi consumatrici di energia.

La sottosegretaria Vannia GAVA, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Claudia PORCHIETTO (FI), replicando, ringrazia la rappresentante del Governo per la risposta fornita e riconosce che l'Esecutivo fa il possibile in materia. Ribadisce tuttavia che l'interrogazione intendeva porre l'attenzione su un tema che certamente nei prossimi mesi sarà posto in evidenza. Osserva che il Ministero della transizione ecologica sta attualmente intervenendo sui cosiddetti costi fissi, che nel lungo periodo rimangono invariati, mentre sulle altre componenti dei prezzi, che hanno subito aumenti vertiginosi, non può intervenire. Sottolinea che con l'interrogazione in oggetto si cerca quindi di attirare l'attenzione del Governo sul fatto che le imprese, per affrontare il problema del caro energia, stanno mettendo in opera tutte le strategie possibili impiegando opportunisticamente strumenti idonei ad abbattere il costo dell'energia attuale ma che in prospettiva potrebbero comportare conseguenze di una certa gravità e di notevole peso economico sui conti delle imprese.

Andrea GIARRIZZO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.25.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 30 marzo 2022.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.35.

ALLEGATO 1

**Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie. C. 491-B Massimo Enrico Baroni, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.**

**PARERE APPROVATO**

La X Commissione,  
esaminato, per i profili di propria competenza, il testo della proposta di legge recante « Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della

salute e le organizzazioni sanitarie » (C. 491-B Massimo Enrico Baroni, approvata dalla Camera e modificata dal Senato),  
esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 2

**5-07792 Perconti: Sulla sicurezza delle reti italiane del gas naturale.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito alla questione posta dall'Onorevole interrogante, si rappresenta quanto segue.

Innanzitutto, occorre evidenziare preliminarmente che il servizio di distribuzione del gas naturale è attribuito in concessione dai singoli Comuni a società che svolgono il servizio, mediante gare pubbliche bandite dagli enti locali competenti.

Infatti, l'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, contiene i principi relativi all'assetto giuridico del servizio di distribuzione del gas naturale inteso come « il trasporto di gas naturale attraverso reti di gasdotti locali per la consegna ai clienti » e lo qualifica come attività di servizio pubblico.

Il citato decreto specifica che l'ente locale, inteso come Comune, unione di Comuni o Comunità montana, è titolare del servizio di distribuzione, nonché tenuto ad affidarne la gestione esclusivamente mediante gara, rimanendo titolare delle « attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e controllo sull'attività di distribuzione ».

Inoltre, il citato decreto prevede che i rapporti tra titolare e gestore del servizio di distribuzione siano regolati da un contratto di servizio formulato sulla base di un contratto tipo predisposto dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) ed approvato dal Ministero della Transizione ecologica.

Pertanto, il regime giuridico del servizio di distribuzione del gas naturale è caratterizzato dalla presenza di due soggetti ai quali sono attribuite competenze specifiche.

In particolare, l'ARERA ha funzioni di regolazione dell'erogazione del servizio nei confronti degli utenti attraverso la definizione delle condizioni economiche, di accesso e di erogazione del servizio.

L'Ente locale, titolare del servizio, persegue finalità legate ai profili della sicurezza, dell'universalità del servizio e dell'uso del territorio, attraverso l'apposizione di vincoli ed obblighi in capo all'operatore economico nei contratti di concessione.

Per quanto attiene alla sicurezza e continuità del servizio di distribuzione del gas, la regolazione definita dall'Autorità – ferme restando le sopra richiamate attribuzioni proprie degli enti locali concedenti in materia di vigilanza e controllo sulla distribuzione gas – disciplina la qualità del servizio in merito ad alcune attività rilevanti per la sua sicurezza. Tra queste si ricordano il pronto intervento, l'ispezione della rete di distribuzione, l'attività di localizzazione delle dispersioni, sia a seguito di ispezione che di segnalazione da parte di terzi, nonché l'odorizzazione del gas.

Si precisa che l'ARERA, annualmente, prevede programmi di controlli e verifiche ispettive, anche con il supporto della Guardia di Finanza, finalizzati ad accertare la corretta attuazione da parte delle imprese distributrici della regolazione della qualità del servizio di distribuzione del gas.

Inoltre, occorre segnalare che un rafforzamento degli obblighi posti in capo ai concessionari potrà essere realizzato attraverso lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale.

A valle del riassetto del servizio di distribuzione, introdotto dal decreto legislativo n. 164 del 2000 di liberalizzazione del settore, negli anni scorsi sono state emanate varie norme secondarie, che hanno disciplinato le modalità di gara e definito in modo dettagliato alcuni parametri rilevanti.

Ad oggi i termini per l'avvio delle gare sono scaduti e sono in corso le attività (definizione dei bandi e successive verifiche

da parte di ARERA) per addivenire allo svolgimento delle procedure di affidamento.

In ultimo, si osserva che le condotte, gli impianti e le derivazioni di utenza costruiti a partire dal 2008 ad oggi sono regolati dal decreto ministeriale 16 aprile 2008 recante « Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8 ».

Si specifica altresì che il Ministero dell'interno esercita, attraverso il Corpo dei Vigili del Fuoco, la funzione di controllo in merito alla corretta applicazione delle Regole Tecniche sopra citate.

In ogni caso, si assicura che il Ministero porrà massima attenzione, nell'ambito delle proprie competenze, affinché il quadro regolatorio garantisca elevati standard di sicurezza della rete di distribuzione del gas sul territorio nazionale.



## ALLEGATO 3

**5-07793 Benamati: Ulteriori interventi volti a contrastare l'incremento del prezzo dei prodotti energetici a tutela dei clienti domestici e del sistema produttivo italiano.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito alla questione posta dagli Onorevoli interroganti, relative ad iniziative volte a tutelare sia i consumatori che le imprese dalla spirale di aumento dei prezzi dell'energia, si rappresenta quanto segue.

I mercati energetici, a livello globale, sono stati investiti da fenomeni di rialzo delle quotazioni delle materie prime, soprattutto per quanto concerne il gas, che hanno determinato aumenti di prezzo eccezionali sia del gas naturale che dell'energia elettrica.

Questo fenomeno ha origine sia da questioni di mercato che geopolitiche con un forte impatto su tutti i Paesi, non solo europei, con la previsione di un suo protrarsi anche nei mesi prossimi.

Come ricordato dagli interroganti, il Governo è intervenuto più volte sin dell'anno scorso attraverso provvedimenti normativi che hanno stanziato ingenti risorse, inizialmente volti alla tutela delle fasce più deboli della popolazione e delle aziende maggiormente dipendenti dal gas.

Purtuttavia, sono state varate misure di portata strutturale nella direzione di accelerare il percorso di transizione ad un sistema energetico centrato sulle fonti rinnovabili, sia nella direzione di diversificare le fonti di approvvigionamento che di ridurre la dipendenza energetica dall'estero.

Difatti, nel decreto-legge n. 17 del 2022 sono previste ulteriori semplificazioni delle procedure autorizzative nel settore della generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nonché la valorizzazione della produzione nazionale di gas naturale ai fini della sicurezza e del contenimento dei costi per le imprese, attraverso la stipula di contratti a lungo termine.

Da ultimo, con il decreto-legge n. 21 del 2022, è stata posta attenzione anche al

rafforzamento delle attività di sorveglianza sui prezzi. Sono stati infatti potenziati le attività e gli strumenti a disposizione del Garante per la sorveglianza dei prezzi, che potrà richiedere alle imprese dati, notizie ed elementi specifici sulle motivazioni che hanno determinato le variazioni di prezzo.

Inoltre, è stato previsto l'obbligo per i titolari dei contratti di approvvigionamento di gas per il mercato italiano di trasmettere al Ministero della transizione ecologica e all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) i contratti già sottoscritti o da sottoscrivere, ai fini della trasparenza e del monitoraggio nel mercato del gas naturale, nel rispetto delle esigenze di riservatezza dei dati commercialmente sensibili.

Qualsivoglia iniziativa si intraprenda, non si può prescindere dalla considerazione del mix energetico nazionale in cui, pur a fronte di una penetrazione crescente delle fonti rinnovabili, il ruolo del gas riveste ancora un ruolo importante, anche nella generazione di energia elettrica.

Atteso ciò, è importante evidenziare ulteriori misure intraprese dal Governo per rendere più resiliente il sistema energetico, attraverso una ulteriore regolazione del sistema di stoccaggio di gas volto a sollecitare la risposta degli operatori, nonché attraverso interlocuzioni avviate con i Paesi terzi per una maggiore diversificazione delle fonti di approvvigionamento di gas naturale, nella consapevolezza del ruolo ancora importante di questo vettore energetico per la transizione energetica in condizioni di sicurezza delle forniture.

Il Governo italiano ha assunto un ruolo attivo, anche in funzione delle esigenze di medio-lungo periodo di un disegno dei mercati energetici coerente con le sfide della

transizione e della maggiore indipendenza energetica dell'UE dalla Russia, nel quadro delle iniziative adottate a livello europeo dalla Commissione europea, ad esempio mediante l'adozione della Comunicazione sulla sicurezza degli approvvigionamenti e sulla sostenibilità dei prezzi e del Quadro temporaneo sugli aiuti di stato per affrontare gli effetti della guerra in Ucraina.

Ulteriori proposte, quali l'applicazione di un tetto al prezzo del gas e il disaccoppiamento del mercato dell'energia elettrica dal mercato del gas naturale, necessitano di interventi nazionali armonizzati a livello europeo sul funzionamento dei mercati energetici sempre più integrati.

Pertanto, è ferma intenzione del Governo di promuovere nei tavoli europei misure concrete per la revisione del dise-

gno dei mercati energetici, in modo da valorizzare il ruolo delle negoziazioni a lungo termine, anche con riferimento alla diffusione dello strumento dei PPA (*Power Purchase Agreement*), con l'obiettivo di integrare in modo efficace l'energia rinnovabile nel sistema ed evitare che i cittadini paghino prezzi non corrispondenti ai costi di produzione, anche per assicurare che la transizione energetica avvenga in condizioni di equità sociale ed economica.

Il Governo, congiuntamente ai soggetti preposti, continuerà a porre massima attenzione all'evolversi delle dinamiche del mercato e all'andamento dei prezzi dell'energia al fine di sostenere la ripresa economica e limitare le ripercussioni sugli utenti e sul sistema produttivo.

## ALLEGATO 4

**5-07794 Vianello: Sul prezzo al pubblico dei carburanti praticato da ENI nell'area ionica.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito alla questione posta dall'Onorevole interrogante, circa le politiche di prezzo dei carburanti praticate dalla società ENI SpA, si rappresenta quanto segue.

Innanzitutto, si ricorda che presso il Ministero dello Sviluppo economico (MISE) esiste da alcuni anni l'Osservatorio prezzi carburanti, che è lo strumento di controllo e monitoraggio che permette di consultare in tempo reale i prezzi di vendita. Il mercato della distribuzione dei carburanti appare molto aperto registrandosi la presenza di oltre 22 mila punti vendita che offrono prezzi differenziati con possibilità di acquisti oculati al consumatore attento.

Il costo alla pompa della benzina si compone di diverse voci: la componente fiscale che è tra le più alte d'Europa (Accisa ed IVA) il prezzo industriale che sconta il riferimento al prezzo internazionale del carburante (benzina o gasolio) sul mercato PLATTS e sul quale incide anche l'effetto del cambio euro/dollaro. A questo si aggiunge il margine lordo delle compagnie petrolifere che rappresenta circa il 13 per cento del prezzo finale e remunera tutti i passaggi della filiera distributiva che comprende sia le spese di stoccaggio sia le scorte obbligatorie, il trasporto, il gestore di distribuzione, il costo dei biocarburanti e gli altri oneri. Anche il costo dell'energia elettrica utilizzato della filiera incide su questo valore.

I prezzi alla pompa di benzina e gasolio, quindi, non vengono definiti sulla base delle quotazioni del petrolio Brent, bensì sulla base delle quotazioni internazionali dei prodotti, rilevate attraverso le pubblicazioni di settore Platts.

Le predette quotazioni internazionali, a partire dall'ultima settimana di febbraio, a seguito dello scoppio della crisi russo-

ucraina, hanno subito repentini aumenti e oscillazioni, con conseguenti forti variazioni dei prezzi ai distributori; sul punto si segnala che, da prime informazioni assunte presso l'ENI, si evidenzerebbe che l'evoluzione del prezzo praticato dei carburanti sia in linea con l'andamento di tali quotazioni internazionali.

Si precisa che, con riferimento all'impianto ENI di Taranto sito sulla SS 106 espressamente citato, l'osservatorio prezzi del Ministero dello Sviluppo Economico conferma che il 13 marzo scorso effettivamente si sono registrati le cifre riportate.

Purtuttavia, a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 21 del 2022, lo stesso impianto, che risulterebbe nel sistema dell'osservatorio situato al km n. 220-220a, ha comunicato prezzi inferiori sia per la benzina che per il gasolio.

Specificatamente, in data 29 marzo i prezzi comunicati sono per la benzina *self-service* 1,839 euro al litro e 2,059 euro per il servito. Per quanto concerne il gasolio l'impianto ha comunicato il prezzo di 1,789 euro per il *self-service* e 2,009 euro per il servito.

Con il sopracitato decreto-legge il Governo ha predisposto una serie di misure specifiche per la prevenzione del rischio di manovre speculative.

In particolare, è previsto un rafforzamento delle attività di monitoraggio dell'andamento dei prezzi, tra le quali l'istituzione di un'apposita Unità di missione presso il MISE per le attività istruttorie, di analisi, valutazione e di elaborazione dei dati, nonché di supporto al Garante per la sorveglianza dei prezzi a cui può essere affidato il compito di prevenire eventuali manovre speculative.

Inoltre, è stato disposto che lo stesso Garante per la sorveglianza dei prezzi possa

avvalersi, tra gli altri, anche del supporto operativo della Guardia di Finanza per monitorare l'andamento dei prezzi, anche relativi alla vendita al pubblico di benzina e gasolio usato come carburante, praticati nell'ambito dell'intera filiera di distribuzione commerciale dei medesimi prodotti.

Secondo la nuova disposizione introdotta, la Guardia di Finanza segnala all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, per l'adozione dei provvedimenti di competenza, elementi, rilevati nel corso

delle attività di monitoraggio, sintomatici di condotte che possano ledere la concorrenza ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287 o costituire pratiche commerciali scorrette ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

Pertanto, attese le dinamiche di mercato e di formazione del prezzo, questo Ministero continuerà a monitorare, congiuntamente con gli altri organi preposti, l'andamento dei prezzi dei carburanti.

## ALLEGATO 5

**5-07795 Porchietto: Sugli interventi per mitigare gli effetti dell'esposizione creditizia contratta dalle imprese energivore per fronteggiare l'aumento dei prezzi dell'energia.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito alla questione posta dagli Onorevoli interroganti, si rappresenta quanto segue.

Innanzitutto, preme indicare che i mercati energetici sono interessati da diversi mesi da dinamiche rialziste delle quotazioni a livello globale, i cui effetti appaiono tuttora di durata non prevedibile, destando preoccupazione per l'impatto sulle famiglie e sulle attività produttive, già provate dalla crisi pandemica, in una fase delicata di ripresa dell'economia nazionale.

Come noto, il Governo è intervenuto più volte per mitigare l'impatto dell'incremento dei prezzi sulle bollette dei consumatori con misure che, fino ad oggi, hanno comportato un impegno di risorse pubbliche senza precedenti, pari a circa 19 miliardi di euro, di cui circa 14 miliardi sono stanziati per i primi due trimestri del 2022.

Tra le misure adottate si evidenziano l'azzeramento degli oneri di sistema e il contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, per i consumatori industriali energivori, riconosciuto in percentuale rispetto all'incremento dei costi di fornitura di elettricità dei primi due trimestri 2022. Si tratta di interventi in grado di fornire alle imprese e agli operatori economici un importante e immediato sostegno per fronteggiare la situazione di crisi.

Con riferimento, inoltre, alle imprese gasivore, il decreto ministeriale 21 dicembre 2021 ha previsto, a favore delle imprese che operano in settori a rischio di rilocalizzazione a causa dei costi energetici, uno sconto stabile sugli oneri di sistema gas stimato, complessivamente, dell'ordine di 250 milioni di euro l'anno.

L'Autorità di regolazione si sta adoperando per dare rapida attuazione alla norma in modo da assicurare l'abbattimento degli

oneri dal momento in cui questi dovranno essere ripristinati.

Nel contempo, come ricordato dall'interrogante, con i decreti-legge n. 17 del 2022 e n. 21 del 2022 sono state introdotte misure di natura strutturale volte principalmente ad incrementare l'autonomia energetica e la diversificazione degli approvvigionamenti da una parte, e le azioni di monitoraggio sui prezzi dall'altra.

In tale ambito sono state ulteriormente semplificate le procedure autorizzative nel settore della generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili ed è stato previsto il rafforzamento della produzione nazionale di gas naturale ai fini della sicurezza e in modo da perseguire, allo stesso tempo, il contenimento dei costi per le imprese, attraverso la stipula di contratti a lungo termine a prezzi equi.

Da ultimo, con il richiamato decreto-legge n. 21 del 2022, sono stati potenziati gli strumenti per l'attività di sorveglianza sui prezzi garantendo, agli organi preposti, di poter richiedere alle imprese dati, notizie ed elementi specifici sulle motivazioni che hanno determinato le variazioni di prezzo.

È stato, inoltre, imposto l'obbligo per i titolari dei contratti di approvvigionamento di gas per il mercato italiano di trasmettere al Ministero della transizione ecologica e all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) i contratti, ai fini della trasparenza e del monitoraggio nel mercato del gas naturale, nel rispetto delle esigenze di riservatezza dei dati commercialmente sensibili. Tali misure consentiranno di esaminare attentamente le dinamiche dei prezzi di importazione che influenzano i prezzi delle forniture energe-

tiche e, conseguentemente, di valutare eventuali interventi correttivi.

Si conferma, pertanto, l'impegno del Governo, insieme all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, a monitorare

l'evoluzione delle dinamiche di mercato e dei prezzi all'ingrosso di energia elettrica e gas al fine di mettere in campo le misure più opportune per mitigare l'impatto sugli utenti e sostenere la ripresa economica.

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di Arturo Maresca, professore ordinario di diritto del lavoro presso l'Università la Sapienza di Roma, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 745 Polverini, C. 864 Rizzetto, C. 915 Caiata e C. 2825 Caretta, recanti disposizioni in materia di prestazioni di lavoro accessorio ..... 159

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA ..... 159

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 160

##### COMITATO RISTRETTO:

Modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, concernenti l'accesso anticipato al pensionamento per i lavoratori delle imprese edili e affini. C. 1033 Tripiedi ..... 160

##### COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere. C. 1458 Frassinetti, C. 1791 Fragomeli, C. 1891 Spadoni, C. 2816 Bruno Bossio, C. 3404 De Lorenzo e C. 3483 Polidori ..... 160

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Amazon e di SOS-Logistica nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00695 Mura e 7-00702 Rizzetto, in materia di lavoro nei settori della logistica e del trasporto su strada ..... 160

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Assodelivery nell'ambito dell'esame della « Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali (COM(2021) 762 final) » ..... 160

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 30 marzo 2022.*

**Audizione di Arturo Maresca, professore ordinario di diritto del lavoro presso l'Università la Sapienza di Roma, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 745 Polverini, C. 864 Rizzetto, C. 915 Caiata e C. 2825 Caretta, recanti disposizioni in materia di prestazioni di lavoro accessorio.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.30 alle 14.10.

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

*Mercoledì 30 marzo 2022. — Presidenza della presidente Romina MURA.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

Romina MURA, *presidente*, avverte che, a causa dell'impossibilità del rappresentante del Governo a partecipare alla seduta odierna, lo svolgimento delle interrogazioni

a risposta immediata è rinviato ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.15.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 30 marzo 2022.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.30.

**COMITATO RISTRETTO**

**Modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, concernenti l'accesso anticipato al pensionamento per i lavoratori delle imprese edili e affini. C. 1033 Tripiedi.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.30 alle 14.40.

**COMITATO RISTRETTO**

**Disposizioni per l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere.**

**C. 1458 Frassinetti, C. 1791 Fragomeli, C. 1891 Spadoni, C. 2816 Bruno Bossio, C. 3404 De Lorenzo e C. 3483 Polidori.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.40 alle 14.45.

**AUDIZIONI INFORMALI**

*Mercoledì 30 marzo 2022.*

**Audizione di rappresentanti di Amazon e di SOS-Logistica nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00695 Mura e 7-00702 Rizzetto, in materia di lavoro nei settori della logistica e del trasporto su strada.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 15.45.

**AUDIZIONI INFORMALI**

*Mercoledì 30 marzo 2022.*

**Audizione di rappresentanti di Assodelivery nell'ambito dell'esame della « Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali (COM(2021) 762 final) ».**

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.45 alle 16.25.



## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 3475 Governo, recante « Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 ».

Giuseppe Ippolito, direttore generale della Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità del Ministero della salute; Maria Novella Luciani, direttore dell'Ufficio 2 – Riconoscimento e conferma IRCCS della medesima Direzione generale; Mauro Piacentini, presidente della Sezione per la ricerca sanitaria nell'ambito del Comitato tecnico sanitario del Ministero della salute .....	161
Paolo Marchetti, direttore scientifico dell'IDI IRCCS di Roma .....	161

#### SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. C. 3475 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	161
DL 24/2022: Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. C. 3533 Governo ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	162

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 30 marzo 2022.*

**Audizioni nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 3475 Governo, recante « Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 ».**

**Giuseppe Ippolito, direttore generale della Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità del Ministero della salute; Maria Novella Luciani, direttore dell'Ufficio 2 – Riconoscimento e conferma IRCCS della medesima Direzione generale; Mauro Piacentini, presidente della Sezione per la ricerca sanitaria nell'ambito del Comitato tecnico sanitario del Ministero della salute.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.45 alle 15.

**Paolo Marchetti, direttore scientifico dell'IDI IRCCS di Roma.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 15.15.

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 30 marzo 2022. — Presidenza della vicepresidente Rossana BOLDI.*

**La seduta comincia alle 15.15.**

**Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. C. 3475 Governo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 marzo 2022.

Rossana BOLDI, *presidente*, ricorda che nella giornata odierna si è concluso l'ampio ciclo di audizioni informali svolte.

Ricorda, altresì, che nella precedente riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è convenuto di fissare il termine per la presentazione delle proposte emendative a giovedì 7 aprile.

Nella seduta odierna, pertanto, avrà inizio la discussione sul provvedimento in esame, che si protrarrà nella seduta di domani, giovedì 31 marzo, e nelle sedute della settimana successiva.

Chiede, quindi, se vi siano deputati che intendono intervenire in discussione.

Elena CARNEVALI (PD) sottolinea che dalle audizioni svolte è emersa, in primo luogo, la complessità delle tematiche oggetto della legge di delega e rileva che nel corso delle stesse sono stati illustrati punti di vista molto differenti. Si riserva di esaminare tutto il corposo materiale depositato, manifestando sin da ora preoccupazione rispetto alla possibilità di predisporre tutte le necessarie proposte emendative entro il termine indicato dalla presidente. Osserva, inoltre, che non è ancora nota la posizione al riguardo della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dato particolarmente rilevante visto il carattere « regionalizzante » del testo in esame, segnalando l'opportunità di prevedere strumenti di coordinamento e di programmazione rispetto a quanto accade nelle diverse realtà territoriali.

In conclusione, richiama le criticità connesse alla mancanza di risorse finanziarie aggiuntive e quelle relative alla « piramide » dei ricercatori.

Rossana BOLDI, *presidente*, osserva che la richiesta, avanzata dalla collega Carnevali, di valutare la possibilità di un differimento del termine per la presentazione degli emendamenti potrà essere discussa nel corso dell'ufficio di presidenza previsto

per la giornata di domani, segnalando che occorre tenere in considerazione le esigenze di programmazione derivanti dai diversi provvedimenti che sono stati assegnati alla Commissione, a partire dal disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 24 del 2022 di cui sarà avviato l'esame nella giornata del odierna, e dall'obiettivo di assicurare tempi rapidi e certi per l'approvazione del disegno di legge delega. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**DL 24/2022: Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.**

**C. 3533 Governo.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesca Anna RUGGIERO (M5S), *relatrice*, ricorda che il disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, di cui la XII Commissione avvia l'esame nella seduta odierna, contiene diverse disposizioni tese al superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, messe in atto attraverso i numerosi provvedimenti precedentemente adottati, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, da ultimo prorogato fino al 31 marzo 2022.

Procede, quindi, all'illustrazione delle singole misure, premettendo che il decreto-legge in oggetto utilizza la tecnica della novella, apportando modifiche alle disposizioni recate da altri decreti intervenuti in materia (principalmente, i decreti-legge n. 44 e n. 52 del 2021), ovvero introducendo nuove disposizioni in tali provvedimenti. Il provvedimento si compone di 15 articoli, compresa la disposizione sull'entrata in vigore.

L'articolo 1 prevede che possono essere adottate una o più ordinanze ai sensi di quanto previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo n. 1 del 2018, allo scopo di ade-

guare all'evoluzione dello stato della pandemia da COVID-19 le misure di contrasto in ambito organizzativo, operativo e logistico emanate con ordinanze di protezione civile durante la vigenza dello stato di emergenza, preservando, fino al 31 dicembre 2022, la necessaria capacità operativa e di pronta reazione delle strutture durante la fase di progressivo rientro nell'ordinario. Le citate nuove ordinanze, da adottare su richiesta motivata delle Amministrazioni competenti, possono contenere misure derogatorie nei predetti ambiti, individuate nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, con efficacia limitata fino al 31 dicembre 2022. Si prevede altresì che tali ordinanze siano adottate nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunicate tempestivamente alle Camere.

L'articolo 2 prevede, in primo luogo, la costituzione di un'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, operante fino al 31 dicembre 2022, in sostituzione del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e per l'esecuzione della campagna vaccinale nazionale. Il direttore dell'Unità è nominato con decreto del Presidente del Consiglio di ministri e agisce con i poteri già attribuiti al Commissario straordinario (comma 1). L'Unità subentra in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al suddetto Commissario straordinario e cura la definizione e, ove possibile, la conclusione delle relative attività amministrative, contabili e giuridiche, ancora in corso alla data del 31 marzo 2022. Al 31 dicembre 2022, l'Unità procede alla chiusura della contabilità speciale e del conto corrente bancario già intestati al Commissario straordinario (comma 2).

L'articolo 2 prevede, inoltre, che dal 1° gennaio 2023 il Ministero della salute subentri nelle funzioni e nei rapporti attivi e passivi facenti capo alla suddetta Unità. Il Ministero della salute è autorizzato all'assunzione a tempo indeterminato, a decor-

rere dal 1° ottobre 2022, di un contingente di personale, non superiore a 59 unità, articolate secondo una determinata composizione. Il reclutamento in oggetto può avvenire sia mediante l'indizione di concorsi pubblici sia mediante l'utilizzo di graduatorie vigenti o il ricorso alle procedure di mobilità volontaria. Le assunzioni in esame sono autorizzate al fine di rafforzare le azioni di supporto nel contrasto alle pandemie, anche con riferimento agli approvvigionamenti di farmaci, vaccini e dispositivi di protezione individuale (comma 3).

Il comma 8 dell'articolo 2, intervenendo sul decreto legislativo n. 300 del 1999, specifica che tra le funzioni generali del Ministero della salute rientrano il contrasto ad ogni emergenza sanitaria, nonché ogni iniziativa volta alla cura delle patologie di tipo epidemico emergenti, suscettibili di trasformarsi in pandemie, mentre il comma 5 prevede che il Ministero medesimo provveda, entro il 31 dicembre 2022, alla definizione del nuovo assetto organizzativo, in relazione alle norme di cui al presente articolo. Nelle more dell'attuazione delle nuove disposizioni organizzative, le funzioni attribuite al medesimo Ministero dall'articolo in commento sono svolte dal Segretariato generale o da una direzione generale del Dicastero, individuata con decreto del Ministro della salute. Si provvede, inoltre, alla copertura finanziaria delle autorizzazioni di spesa relative alle predette assunzioni, alla gestione delle procedure concorsuali, alle spese di funzionamento e di allestimento delle postazioni lavorative degli assunti.

Fa presente, poi, che l'articolo 3 disciplina il potere di ordinanza del Ministro della salute in materia di ingressi nel territorio nazionale e per l'adozione di linee guida e protocolli connessi alla pandemia da COVID-19. In particolare, dal 1° aprile e fino al 31 dicembre 2022, in relazione all'andamento epidemiologico, il Ministro della salute, con propria ordinanza: di concerto con i Ministeri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome, può adottare e aggiornare linee guida e protocolli

volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali; sentiti i Ministri competenti per materia, può introdurre limitazioni agli spostamenti da e per l'estero nonché imporre misure sanitarie in dipendenza dei medesimi spostamenti.

La previsione è sostanzialmente riproduttiva di disposizioni vigenti, quale l'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 52 del 2021, che viene abrogato dal presente decreto.

L'articolo 4 reca la nuova disciplina relativa all'obbligo di isolamento in caso di positività al virus SARS-CoV-2 e all'obbligo di autosorveglianza in caso di contatto stretto con soggetti positivi al medesimo virus. La nuova disciplina è posta a regime, con decorrenza dal 1° aprile 2022, in sostituzione di quella operante fino al 31 marzo 2022.

Riguardo ai soggetti positivi, la novella conferma l'obbligo di isolamento, con il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora fino all'accertamento della guarigione. Essa conferma, inoltre, che le modalità attuative dell'applicazione del regime di isolamento sono definite con circolare del Ministero della salute, che la cessazione del medesimo regime consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o di un test molecolare e che tali test, al fine in oggetto, sono validi anche se svolti presso centri privati a ciò abilitati. Per la violazione del regime di isolamento, la novella di cui al successivo articolo 11, comma 1, lettera b), conferma le sanzioni penali già previste dalla disciplina vigente fino al 31 marzo 2022.

La novella di cui all'articolo 4 estende, con effetto dal 1° aprile 2022, il regime di autosorveglianza a tutti i casi di contatto stretto. Esso consiste nell'obbligo di indossare, fino al decimo giorno successivo all'ultimo contatto stretto, dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 (ovvero di tipo FFP3). Al riguardo, la novella specifica, rispetto alla norma vigente fino al 31 marzo 2022, che l'obbligo sussiste esclusivamente quando il soggetto si trovi in spazi al chiuso o nell'ambito di assembramenti e che sono esclusi dal medesimo

obbligo i casi generali di esenzione dall'obbligo di impiego dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (di cui all'articolo 5 del presente decreto). Sussiste altresì l'obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione del virus SARS-CoV-2 alla prima eventuale comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto (in caso di esito positivo del test, subentra, naturalmente il regime di isolamento). Per la violazione del regime di autosorveglianza, l'articolo 11, comma 1, lettera a), conferma le sanzioni amministrative già previste dalla disciplina vigente fino al 31 marzo 2022.

L'articolo 5 contiene disposizioni relative ai dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, introducendo a tal fine l'articolo 10-*quater* nel decreto-legge n. 52 del 2021.

A partire dal 1° aprile 2022 e fino al 30 aprile 2022 è fatto obbligo di indossare i dispositivi delle vie respiratorie di tipo FFP2 nei seguenti casi: a) per l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo: aeromobili, navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, treni interregionali, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità, autobus adibiti a servizi di trasporto tra più regioni; autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale, mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado e di secondo grado; b) per l'accesso a funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale, anche ove ubicate in comprensori sciistici; c) per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi.

Fino alla data del 30 aprile 2022, in tutti i luoghi al chiuso, con esclusione delle abitazioni private, è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di indossare dispositivi di protezione delle vie respirato-

rie, fermi restando i casi in cui è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 nei luoghi di cui sopra.

È ribadita la disposizione, già contenuta nell'articolo 5, comma 1-*bis*, del predetto decreto-legge n. 52 del 2021, abrogato dal presente decreto, in forza della quale in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, al chiuso, l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie non sussiste nel momento del ballo.

Fa presente che non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie: *a)* i bambini di età inferiore a sei anni; *b)* le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo; *c)* i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

L'articolo 6, insieme con il successivo articolo 7, mira al progressivo superamento delle misure di contrasto della diffusione dell'epidemia di COVID-19, in conseguenza del permanere di alcune esigenze di contrasto della diffusione della stessa, prevedendo la graduale eliminazione, rispettivamente, del *green pass* base e di quello rafforzato per l'accesso alle attività e ai servizi per i quali è stato richiesto nel perdurare dello stato di emergenza.

Pertanto, viene esteso dal 1° al 30 aprile 2022 l'obbligo di possedere ed esibire il *green pass* base (derivante da vaccinazione, guarigione o test) per i seguenti servizi e attività: mense e *catering* continuativo su base contrattuale; concorsi pubblici; corsi di formazione pubblici e privati; colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori (comma 2).

Invece, dal 1° aprile non sarà più necessario alcun *green pass* per i seguenti servizi e attività per i quali oggi è richiesto il *green pass* base: servizi alla persona; uffici pubblici; servizi postali, bancari e finanziari; attività commerciali. Del pari, dal 1° aprile 2022 non sarà più necessario alcun *green pass* per i seguenti servizi e attività per i quali oggi è richiesto il *green*

*pass* rafforzato: alberghi e strutture ricettive, nonché servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati; servizi di ristorazione all'aperto; musei, mostre e altri luoghi della cultura; sagre e fiere; centri termali, parchi tematici e di divertimento; centri culturali, sociali e ricreativi all'aperto; feste all'aperto; impianti di risalita; partecipazione, nel pubblico, a cerimonie pubbliche; mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale e regionale.

Con il medesimo comma 2 e con il successivo comma 5 si prevede l'obbligo di possedere ed esibire il *green pass* base, in luogo del *green pass* rafforzato, dal 1° al 30 aprile per i seguenti servizi e attività: servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati (per i quali già dal 1° aprile 2022 non è più previsto alcun *green pass*); partecipazione del pubblico agli spettacoli, agli eventi e alle competizioni sportivi che si svolgono all'aperto; mezzi di trasporto diversi dal trasporto pubblico locale e regionale.

Sempre l'articolo 6, con i commi 3 e 4, nonché con i commi 6, 7 e 8, estende fino al 30 aprile 2022 l'obbligo già previsto fino al 31 marzo 2022 di possedere ed esibire il *green pass* base per: accesso in ambito scolastico, educativo e formativo, nonché alle strutture di formazione superiore; accesso sui luoghi di lavoro nel settore pubblico e privato nonché per i magistrati negli uffici giudiziari.

Inoltre, con il comma 1 dell'articolo 6 si estende fino al 31 dicembre 2022 l'obbligo, già previsto fino al 31 marzo 2022, di possedere il *green pass* base ai fini delle uscite temporanee per le persone ospitate presso strutture di ospitalità e lungodegenza, residenze sanitarie assistite, *hospice*, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e no, strutture residenziali socioassistenziali e altre strutture residenziali.

L'articolo 7 modifica la disciplina vigente in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto *green pass* rafforzato, ai fini della sua graduale eliminazione. In particolare, il comma 1 estende fino al 30 aprile 2022 l'obbligo, già previsto fino al 31 marzo 2022, di possedere ed esibire il *green pass* rafforzato soltanto per i seguenti servizi e attività: *a)* piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità; *b)* convegni e congressi; *c)* centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione; *d)* feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso; *e)* attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò; *f)* attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati; *g)* partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso.

Il comma 2 del medesimo articolo proroga al 31 dicembre 2022 le disposizioni vigenti che regolamentano l'accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio assistenziali, socio sanitarie e *hospice*, nonché ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere. Pertanto, fino al 31 dicembre 2022 ai soggetti provvisti di certificazione verde COVID-19 rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo (*booster*) successiva al ciclo vaccinale primario è consentito l'accesso alle predette strutture senza ulteriori condizioni. Ai soggetti provvisti dei certificati verdi COVID-19 rilasciati a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario o per avvenuta guarigione da COVID-19 è invece richiesta una certificazione che attesti l'esito negativo del

test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle quarantotto ore precedenti l'accesso. In secondo luogo, la disposizione disciplina fino al 31 dicembre 2022 l'accesso dei visitatori ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere alle stesse condizioni previste per le strutture residenziali.

I commi da 1 a 3 dell'articolo 8 recano alcune modifiche alle norme sull'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 per i lavoratori che operano nei settori sanitario, sociosanitario e socioassistenziale, di cui agli articoli 4 e seguenti del decreto-legge n. 44 del 2021. Le novelle differiscono il termine finale di applicazione dell'obbligo dal 15 giugno 2022 al 31 dicembre 2022 e recano una norma procedurale sulla sospensione dell'obbligo per i casi di infezione dal virus SARS-CoV-2 e di successiva guarigione. In base ad essa, in caso di intervenuta guarigione dal COVID-19, l'Ordine professionale territorialmente competente, su istanza dell'interessato, dispone la cessazione temporanea della sospensione, sino alla scadenza del termine di differimento della vaccinazione, determinato in base alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della salute. La sospensione riprende efficacia automaticamente qualora l'interessato ometta di inviare all'ordine professionale il certificato di vaccinazione entro tre giorni dalla scadenza del suddetto termine di differimento.

Il comma 4 dell'articolo 8 reca alcune modifiche alle norme sull'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 per alcune categorie di lavoratori: confermano, per le categorie interessate, il termine finale del 15 giugno 2022 per l'applicazione dell'obbligo vaccinale; sopprimono, per il caso di inadempimento, con riferimento alle medesime categorie e ad eccezione parziale del personale docente nel settore scolastico, il divieto di svolgimento dell'attività lavorativa, ferme restando sia la condizione, fino al 30 aprile 2022, del possesso di un certificato verde COVID-19 di base per l'accesso al luogo di lavoro, sia la sanzione amministrativa pecuniaria di cento euro per il summenzionato inadempimento.

Le categorie interessate dalle novelle di cui all'articolo 8, comma 4, sono le seguenti: il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e dei servizi educativi per l'infanzia, il personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale e dei servizi di informazione e sicurezza, il personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, il personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori, il personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori nonché il personale dei Corpi forestali delle autonomie a statuto speciale.

Le novelle prevedono, per il personale docente inadempiente al suddetto obbligo di vaccinazione, l'utilizzo ad attività di supporto all'istituzione scolastica; per il medesimo personale viene mantenuto il divieto di svolgimento di attività didattica a contatto con gli alunni; il dirigente scolastico è tenuto a disporre il summenzionato utilizzo.

I commi 5 e 7 dell'articolo 8 recano alcuni interventi di coordinamento, in relazione ad altre novelle poste dal presente decreto, concernenti gli articoli 4-*quater* e 4-*sexies* del decreto-legge n. 44 del 2021, i quali stabiliscono, fino al 15 giugno 2022, l'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 per i soggetti di età pari o superiore a cinquanta anni, con applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, pari a cento euro. Per i medesimi soggetti, il comma 6 dell'articolo 8 dispone però la cessazione, a partire dal 25 marzo 2022, dell'obbligo di possesso ed esibizione (su richiesta) del certificato verde COVID-19 cosiddetto rafforzato per l'accesso ai luoghi di lavoro e agli uffici giudiziari, sostituendola, per il periodo 25 marzo-30 aprile 2022, con il medesimo obbligo ma relativo al certificato di base.

L'articolo 9, commi 1 e 2, modifica, a decorrere dal 1° aprile 2022 e fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021-2022, la disciplina relativa allo svolgimento delle attività nell'ambito dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, nelle

scuole primarie, nelle scuole secondarie di primo e secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), in presenza di casi di positività all'infezione da Covid-19 fra gli alunni. La nuova disciplina, alla luce del progressivo miglioramento del quadro epidemiologico e della maggiore copertura vaccinale sottolineati dalla relazione illustrativa, prevede che le attività didattiche ed educative si svolgano tutte in presenza, a prescindere dal numero di casi di positività accertata, fatta eccezione per gli stessi soggetti positivi al Covid-19, per i quali restano ferme le norme sull'isolamento, di cui si è detto illustrando le disposizioni di cui all'articolo 4 del presente decreto. La riammissione in classe dei suddetti alunni, comunque, è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati. Il perimetro applicativo dello strumento della didattica digitale integrata (DAD) viene circoscritto ai soli alunni delle scuole primarie, delle scuole secondarie di primo e secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale in isolamento che lo richiedano.

Segnala che il numero dei casi di positività accertata non viene più in rilievo, come in precedenza, per distinguere fra l'erogazione della didattica in presenza ovvero a distanza, bensì al fine di determinare la sola adozione di particolari misure igienico-sanitarie. In particolare, per tutte le articolazioni del sistema educativo, scolastico e formativo in presenza di almeno quattro casi di positività tra i bambini e gli alunni presenti – a seconda dei casi – nella sezione, gruppo classe o classe, l'attività educativa e didattica prosegue comunque in presenza per tutti e i docenti, gli educatori e gli alunni che abbiano superato i sei anni di età sono tenuti a utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al Covid-19. Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un *test*

antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In quest'ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con un'autocertificazione.

Resta ferma la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, compresa la partecipazione a manifestazioni sportive. Inoltre, viene disposta la proroga, dal 31 marzo 2022 e fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021-2022, dell'applicazione di alcune misure igienico-sanitarie nelle istituzioni e nelle scuole da esso contemplate, nonché negli istituti tecnici superiori. Nello specifico: *a)* è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive; *b)* è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano; *c)* resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all'infezione da Covid-19 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°.

L'articolo 10, comma 1, proroga al 31 dicembre 2022 i termini previsti dalle disposizioni elencate nell'allegato A (tra cui quelli concernenti: Conferimento di incarichi temporanei a laureati in medicina e chirurgia da parte delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale – Trattamento in servizio dei dirigenti medici e sanitari e del personale sanitario – Temporaneo superamento di alcune incompatibilità per gli operatori delle professioni sanitarie). Il comma 2 proroga al 30 giugno 2022 i termini previsti dalle disposizioni elencate nell'allegato B (tra cui quelli concernenti: Conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quie-

scenza – Sorveglianza sanitaria lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio – Disposizioni in materia di lavoro agile per i lavoratori del settore privato). Il comma 3 dell'articolo 10, con riferimento alle istituzioni universitarie, alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), nonché alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università, dispone la proroga fino al 30 aprile 2022 di alcune misure per prevenire il contagio da COVID-19.

L'articolo 10, comma 4, posticipa di tre mesi la scadenza del termine di applicazione di procedure semplificate per concorsi e per corsi di formazione in atto, per le Forze e le amministrazioni ivi richiamate. Per i concorsi, esse sono le Forze armate, le Forze di polizia, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'amministrazione penitenziaria e dell'esecuzione penale minorile ed esterna. I corsi di formazione riguardano il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

L'articolo 10, comma 5, estende fino al 31 dicembre 2022 l'operatività delle aree sanitarie temporanee già attivate dalle regioni e dalle province autonome per la gestione dell'emergenza COVID-19.

L'articolo 11 interviene con finalità di coordinamento sull'articolo 13 del decreto-legge n. 52 del 2021, che contiene la disciplina sanzionatoria relativa alle violazioni delle misure introdotte per contenere il contagio.

L'articolo 12, commi 1 e 2, conferma l'operatività delle USCA fino al 30 giugno 2022.

Ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione, il comma 3 riconosce l'attività lavorativa prestata dai medici specializzandi – in seguito al conferimento di incarichi di lavoro autonomo e individuale – anche al di fuori del periodo emergenziale.

L'articolo 13 detta disposizioni dirette a garantire, anche dopo la fine dello stato di emergenza, fissata al 31 marzo 2022, lo svolgimento della sorveglianza epidemiologica e microbiologica del SARS-COV-2, sulla base degli indirizzi forniti dal Ministero



della salute. Spetta all'Istituto superiore di sanità la gestione della specifica piattaforma dati (il Sistema di sorveglianza integrata COVID-19) istituita presso di esso, che le regioni e province autonome sono tenute ad alimentare con i dati sui casi acquisiti e raccolti nel rispetto di specifiche prescrizioni. La disposizione garantisce, anche dopo il 31 marzo 2022, la funzionalità del monitoraggio delle risposte immunologiche all'infezione e ai vaccini somministrati per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2. Per tale finalità, il Ministero della salute trasmette all'Istituto superiore di sanità, in interoperabilità con la suddetta piattaforma, i dati individuali relativi ai soggetti cui sono somministrate dosi di vaccino anti SARS-CoV-2 contenuti nell'Anagrafe nazionale vaccini.

Inoltre, il Sistema Tessera sanitaria, anche dopo il 31 marzo 2022, trasmette alla piattaforma il numero di tamponi antigenici rapidi effettuati con l'indicazione degli esiti, per la successiva trasmissione al Ministero della salute. Vengono inoltre dettate disposizioni sulle modalità di trattamento dei dati citati, sulla possibilità della loro condivisione per scopi di collaborazione scientifica e di sanità pubblica e sulla facoltà di trattamento degli stessi da parte di specifici centri di competenza, di enti di particolare rilevanza scientifica o di pubbliche amministrazioni, previa specifica e

motivata richiesta all'Istituto superiore di sanità.

Infine il comma 7 sottolinea che, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche produttive e sociali, continuerà ad essere monitorato con cadenza giornaliera, da parte delle regioni e delle province autonome, l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori. A tal fine, dopo il 31 marzo 2022, le regioni e le province autonome dovranno raccogliere i dati – da comunicare quotidianamente al Ministero della salute e all'Istituto superiore di sanità – secondo criteri indicati con specifica circolare del Ministero della salute.

In conclusione, fa presente che l'articolo 14 stabilisce l'abrogazione, a decorrere dal 1° aprile 2022, di un complesso di norme del decreto-legge n. 52 del 2021. Tali abrogazioni sono stabilite anche in relazione a varie nuove norme, poste dal presente decreto con la medesima decorrenza dal 1° aprile 2022, o in relazione alla cessazione al 31 marzo 2022 dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.

Rossana BOLDI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.40.**

**XIII COMMISSIONE PERMANENTE****(Agricoltura)****S O M M A R I O****INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:**

5-07786 Liuni: Sulla mancata concessione del patrocinio alla manifestazione « RinascITALIA »	171
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	178
5-07787 Anna Lisa Baroni: Iniziative urgenti per contrastare i danni derivanti dalla siccità alle produzioni agricole .....	171
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	179
5-07788 Lombardo: Sull'applicazione delle norme transitorie ai progetti afferenti alla campagna vitivinicola 2021/2022 .....	171
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	181
5-07541 Benedetti: Iniziative urgenti a favore della filiera lattiero-casearia .....	171
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	182
5-07789 Incerti: Sullo stato di attuazione dei progetti relativi alle infrastrutture irrigue previsti dal PNRR .....	172
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> .....	184
5-07790 Caretta Iniziative urgenti volte a garantire gli approvvigionamenti necessari di fertilizzanti, mangimi e di altre materie prime per il settore agricolo .....	172
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i> .....	185
5-07791 Cassese: Sulla mancata pubblicazione del decreto ministeriale relativo all'inserimento del cosiddetto « digestato essiccato » tra i prodotti fertilizzanti .....	172
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i> .....	186
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Sulla pubblicità dei lavori .....	173
Disciplina dell'ippicoltura e delega al Governo per l'adozione di disposizioni volte allo sviluppo del settore. C. 2531 Gadda ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	173
<i>ALLEGATO 8 (Proposte emendative approvate)</i> .....	187
Disposizioni per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura. Testo unificato C. 2049 Spena, C. 2930 Cenni e C. 2992 Ciaburro ( <i>Seguito esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3509 Bubisutti</i> ) .....	174
<i>ALLEGATO 9 (Proposta emendativa della relatrice)</i> .....	188
Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta. C. 183-B Gallinella, approvata dalla Camera e modificata dal Senato ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	174

**INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA**

Mercoledì 30 marzo 2022. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Gian Marco Centinaio.

**La seduta comincia alle 13.30.**

Filippo GALLINELLA, *presidente*, ricorda che la pubblicità delle sedute per lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata è assicurata tramite la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

**5-07786 Liuni: Sulla mancata concessione del patrocinio alla manifestazione « RinascITALIA ».**

Marzio LIUNI (LEGA) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Gian Marco CENTINAIO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Rileva, tuttavia, a titolo personale, come il patrocinio del Ministero alla manifestazione « RinascITALIA » avrebbe dovuto essere concesso.

Marzio LIUNI (LEGA), replicando, si dichiara insoddisfatto predisposta dagli uffici del Ministero, evidenziando come il settore del florovivaismo, rappresentando uno dei settori più colpiti dalla pandemia, meriterebbe ben altra considerazione da parte del Governo. Ricorda, altresì, come sia da tempo ferma all'esame del Senato la legge sul florovivaismo, fortemente attesa dagli operatori del settore, esprimendo rammarico per la mancanza di attenzione da parte dell'Esecutivo. Auspica, infine, che il MIPAAF possa modificare la decisione in ordine alla richiamata concessione del patrocinio.

**5-07787 Anna Lisa Baroni: Iniziative urgenti per contrastare i danni derivanti dalla siccità alle produzioni agricole.**

Anna Lisa BARONI (FI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Gian Marco CENTINAIO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Anna Lisa BARONI (FI), prende atto della risposta fornita dal rappresentante del Governo, che ringrazia per gli ulteriori elementi informativi riguardo ai finanziamenti e alle risorse finanziarie attualmente disponibili. Più in generale, conferma quanto già dichiarato in Assemblea nella seduta svoltasi nella giornata di ieri relativa all'informativa del Ministro Patuanelli, evidenziando la necessità che siano rivisti gli obiettivi della Nuova PAC a seguito degli effetti negativi per il settore dell'agricoltura riconducibili alla pandemia, alla grave siccità che ha colpito tutto il territorio nazionale e all'attuale conflitto ucraino-russo. Auspica, pertanto, che il Governo si faccia interprete nelle sedi opportune anche europee della necessità di ridiscutere gli interventi più urgenti per il settore agricolo.

**5-07788 Lombardo: Sull'applicazione delle norme transitorie ai progetti afferenti alla campagna vitivinicola 2021/2022.**

Antonio LOMBARDO (CI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Gian Marco CENTINAIO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Antonio LOMBARDO (CI), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo.

**5-07541 Benedetti: Iniziative urgenti a favore della filiera lattiero-casearia.**

Silvia BENEDETTI (MISTO-M-PP-RCSE) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Gian Marco CENTINAIO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Silvia BENEDETTI (MISTO-M-PP-RCSE), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo, che giudica non coraggiosa rispetto a una questione annosa e delicata come quella relativa al prezzo alla stalla del latte. In particolare, ritiene necessario che il Governo intervenga anche presso le istituzioni europee al fine di modificare la normativa vigente, in modo da porre fine all'attuazione di pratiche sleali da parte di alcuni operatori della filiera lattiero-casearia.

**5-07789 Incerti: Sullo stato di attuazione dei progetti relativi alle infrastrutture irrigue previsti dal PNRR.**

Antonella INCERTI (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Gian Marco CENTINAIO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Antonella INCERTI (PD), replicando, prende atto della risposta fornita dal rappresentante del Governo, che conferma le gravi criticità relative alla procedura di approvazione dei progetti relativi alle infrastrutture irrigue. Al riguardo, ritiene necessario un impegno maggiore del Governo al fine di monitorare nelle singole regioni lo stato di attuazione e di approvazione sia dei progetti relativi alle grandi infrastrutture irrigue, sia di quelli relativi agli invasi, garantendo in tali procedure una maggiore flessibilità.

**5-07790 Caretta Iniziative urgenti volte a garantire gli approvvigionamenti necessari di fertilizzanti, mangimi e di altre materie prime per il settore agricolo.**

Monica CIABURRO (FDI), intervenendo da remoto, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Gian Marco CENTINAIO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Maria Cristina CARETTA (FDI), replicando, si dichiara solo parzialmente soddisfatta della risposta resa dal rappresentante del Governo, evidenziando la grave situazione degli approvvigionamenti sia delle materie prime che dei mangimi e dei fertilizzanti a causa del perdurante conflitto bellico. Rispetto a tali criticità ritiene che il Governo debba prevedere interventi strutturali e non solo misure emergenziali, anche rivedendo gli obiettivi della nuova PAC e del *New Green Deal*. Più in generale, ritiene necessario un nuovo progetto di politica agricola che garantisca la sovranità alimentare ed il rilancio dei settori produttivi del *made in Italy*, anche al fine di disporre di strumenti più efficaci rispetto all'insorgere di eventuali esternalità negative.

**5-07791 Cassese: Sulla mancata pubblicazione del decreto ministeriale relativo all'inserimento del cosiddetto « digestato essiccato » tra i prodotti fertilizzanti.**

Gianpaolo CASSESE (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Gian Marco CENTINAIO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Gianpaolo CASSESE (M5S), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo, che ha preannunciato un intervento normativo volto all'inserimento del cosiddetto digestato essiccato nell'elenco dei fertilizzanti, evidenziando l'importanza di garantire l'autosufficienza energetica anche attraverso interventi nell'ambito dell'economia circolare e della decarbonizzazione. Al riguardo, ritiene che il settore dell'agricoltura possa dare un notevole contributo al fine di contrastare efficacemente i danni derivanti dai cambiamenti climatici.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata.

**La seduta termina alle 14.15.**

**SEDE REFERENTE**

Mercoledì 30 marzo 2022. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA. — Interviene, da remoto, il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Francesco Battistoni.

**La seduta comincia alle 14.15.****Sulla pubblicità dei lavori.**

Filippo GALLINELLA, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Disciplina dell'ippicoltura e delega al Governo per l'adozione di disposizioni volte allo sviluppo del settore.**

**C. 2531 Gadda.**

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 marzo scorso.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, ricorda che nella seduta del 16 marzo scorso la Commissione ha deliberato di costituire un Comitato ristretto, riunitosi in medesima data, per consentire un confronto tra i gruppi in merito alle problematiche connesse all'articolo 2 del provvedimento. Avverte che il relatore ha presentato l'emendamento 2.100 *(vedi allegato 8)*.

Invita, quindi, il relatore e il rappresentante del Governo ad esprimere il parere di competenza sulle proposte emendative riferite all'articolo 2.

Gianpaolo CASSESE (M5S), *relatore*, nel raccomandare l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma, soppressivo dell'articolo 2 del provvedimento in esame, invita al ritiro di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2, che in ogni caso ri-

sulterebbero preclusi dall'approvazione dell'emendamento 2.100.

Invita, altresì, al ritiro di tutti articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 2, ad eccezione dell'articolo aggiuntivo Schullian 2.016 sul quale esprime parere favorevole a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 8)*.

Il sottosegretario Francesco BATTISTONI esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento 2.100 del relatore *(vedi allegato 8)*.

Filippo GALLINELLA, *presidente* avverte che a seguito dell'approvazione dell'emendamento 2.100 del relatore devono ritenersi preclusi gli emendamenti Bubi-sutti 2.4, Ciaburro 2.11, Cadeddu 2.8, Gadda 2.1, gli identici emendamenti Critelli 2.6 e Paolo Russo 2.22, Caretta 2.19, Cadeddu 2.9, Ciaburro 2.15, Caretta 2.12, 2.20 e 2.13, Critelli 2.5, Ciaburro 2.17 e 2.14, Cadeddu 2.10, Bubi-sutti 2.3 e Caretta 2.21. Avverte, altresì, che la riformulazione dell'articolo aggiuntivo Schullian 2.016 è stata accolta dai presentatori.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Schullian 2.016 come riformulato *(vedi allegato 8)*.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, avverte che gli articoli aggiuntivi Gadda 2.01, Paolo Russo 2.014 e 2.012, L'Abbate 2.04, gli identici Gadda 2.02, Critelli 2.03, Cadeddu 2.07, Paolo Russo 2.013, nonché L'Abbate 2.06 e 2.05 e Paolo Russo 2.015 sono stati ritirati dai presentatori.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Ciaburro 2.08 e 2.09, Caretta 2.011 e Ciaburro 2.010.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, avverte che il testo risultante dagli emendamenti approvati sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva per acquisirne il parere.

**Disposizioni per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura.**

**Testo unificato C. 2049 Spena, C. 2930 Cenni e C. 2992 Ciaburro.**

*(Seguito esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3509 Bubisutti).*

La Commissione prosegue l'esame del testo unificato delle proposte di legge in titolo, rinviato nella seduta del 9 marzo scorso.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, ricorda che nella seduta del 9 marzo scorso è iniziato l'esame delle proposte emendative presentate. Successivamente si è riunito il Comitato ristretto istituito al fine di addivenire ad una nuova formulazione dell'articolo 3 del testo unificato.

Avverte, inoltre, che è stata assegnata la proposta di legge C. 3509 Bubisutti, recante « Disposizioni per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca e dell'acquacoltura », che è stata abbinata, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento, alle proposte di legge già in esame, vertendo sulla stessa materia. Precisa che tale ultima proposta, pertanto, per prassi costante, si intende confluita nel testo unificato all'esame della Commissione.

Cede quindi la parola alla relatrice, onorevole Incerti, che, come preannunciato in sede di Comitato ristretto, illustrerà i contenuti dell'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 3 (*vedi allegato 9*).

Antonella INCERTI (PD), *relatrice*, illustra sinteticamente i contenuti dell'emendamento a sua prima firma, interamente sostitutivo dell'articolo 3, già discusso in sede di Comitato ristretto. In particolare evidenzia come al nuovo ufficio di livello dirigenziale non generale siano attribuite sia le funzioni già previste in capo all'Onilfa sia nuove attribuzioni volte a promuovere l'imprenditoria e il lavoro femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste e dell'acquacoltura, anche prevedendo un ap-

posito portare telematico e la consultazione periodica delle organizzazioni datoriali, sindacali e associative. Rileva altresì che la proposta emendativa prevede che il nuovo ufficio si avvalga della collaborazione del CREA e dell'ISMEA, predisponendo un rapporto annuale sulla condizione dell'imprenditoria e del lavoro femminile trasmesso al Parlamento e alle regioni.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, propone di fissare il termine per la presentazione di subemendamenti all'emendamento 3.100 della relatrice alle ore 12 di lunedì 4 aprile.

La Commissione concorda.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta.**

**C. 183-B Gallinella, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Paolo PARENTELA (M5S), *relatore*, riferisce che la proposta di legge C. 183-B, di cui la Commissione avvia oggi l'esame in sede referente, approvata in prima lettura dalla Camera, è stata di recente approvata, con modifiche, dall'Assemblea del Senato (S. 878). Ricorda, in particolare che l'Assemblea della Camera, il 17 ottobre 2018, ha approvato la proposta di legge C. 183, recante « Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta, a chilometri zero o utile »; il testo è quindi passato all'esame del Senato.

Evidenzia, in particolare, che la presente proposta di legge si compone, attualmente, di 8 articoli e reca disposizioni volte alla valorizzazione e alla promozione dei

prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta.

L'articolo 1, modificato dal Senato definisce, al comma 1, le finalità del provvedimento che consistono nella valorizzazione e promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera; nel favorire il consumo dei predetti prodotti e nel garantire un'adeguata informazione al consumatore sulla loro origine e specificità. Il comma 2, prevede che le regioni e gli enti locali potranno adottare le iniziative di loro competenza per la valorizzazione di detti prodotti.

L'articolo 2, modificato dal Senato, reca le definizioni.

Il comma 1, lettera a), con riferimento ai prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero rinvia, per l'individuazione dei prodotti agricoli, a quelli elencati nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, mentre, per i prodotti alimentari, fa riferimento a quanto prescrive l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002.

La citata disposizione stabilisce che per « alimento » si intende qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito da esseri umani. In tale definizione sono comprese le bevande, le gomme da masticare e qualsiasi sostanza, compresa l'acqua, in quanto incorporata negli alimenti nel corso della loro produzione, preparazione o trattamento. Non risultano invece compresi nella suindicata definizione di alimenti i mangimi; gli animali vivi, (salvo il caso in cui siano preparati per l'immissione sul mercato ai fini del consumo umano); i vegetali prima della raccolta; i medicinali; i cosmetici; il tabacco; le sostanze stupefacenti o psicotrope; i residui e contaminanti.

Tali prodotti si considerano a chilometro zero quando provengono da luoghi di produzione e di trasformazione della materia prima agricola (o delle materie prime agricole primarie) posti a una distanza non superiore a 70 chilometri dal luogo di vendita, o comunque provenienti dalla stessa provincia del luogo di vendita (modifica

aggiunta dal Senato), dal luogo di consumo in caso di servizi di ristorazione. Sono compresi anche i prodotti della pesca nelle acque interne e lagunari, provenienti da punti di sbarco posti a una distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo di vendita, o dal luogo di consumo del servizio di ristorazione, catturati da imbarcazioni iscritte nei registri degli Uffici marittimi delle Capitanerie di Porto competenti per i punti di sbarco e da imprenditori ittici iscritti nel registro delle licenze di pesca tenuti presso le province competenti.

Ai sensi del comma 1 lettera b), sono prodotti agricoli e alimentari nazionali (parola aggiunta dal Senato) provenienti da filiera corta i prodotti la cui commercializzazione è caratterizzata dall'assenza di intermediari commerciali o dalla presenza di un solo intermediario tra produttore e consumatore finale.

L'articolo 3 prevede che lo Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere misure per favorire l'incontro diretto tra produttori e i soggetti gestori, pubblici e privati, della ristorazione collettiva.

L'articolo 4, modificato dal Senato, disciplina la vendita dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta.

Il comma 1, introdotto dal Senato, stabilisce che i comuni riservano almeno il 30 per cento del totale dell'area destinata al mercato (e, per la pesca, delle aree prospicienti i punti di sbarco) agli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero o a filiera corta.

Al comma 2, si prevede che, in caso di apertura di mercati agricoli di vendita diretta, i comuni possano riservare agli imprenditori agricoli che vendono prodotti a chilometro zero o a filiera corta appositi spazi all'interno delle aree del mercato. Inoltre, un ulteriore periodo del comma in esame, introdotto dal Senato, riconosce agli stessi imprenditori agricoli la possibilità di realizzare tipologie di mercati riservati alla vendita diretta dei prodotti agricoli di cui si discute.

Ricorda, in proposito, che la disciplina dell'attività di vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli è contenuta nell'art. 4 del decreto legislativo del 25 marzo 2022, n. 228.

Il comma 3 specifica che le regioni e gli enti locali, previa intesa con le associazioni di rappresentanza del commercio e della grande distribuzione, possono favorire la destinazione di particolari aree all'interno dei supermercati destinate alla vendita di tali prodotti.

L'articolo 5, modificato dal Senato, prevede l'istituzione dei loghi « chilometro zero » e « filiera corta ».

In particolare, il comma 1, statuisce che con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali – da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente proposta di legge di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con quello dello Sviluppo Economico e sentita la Conferenza Unificata – siano istituiti: il logo « chilometro zero » e il logo « filiera corta ». Spetta allo stesso decreto definire le condizioni e le modalità di attribuzione del logo, le modalità di verifica e attestazione della provenienza territoriale, gli adempimenti relativi alla tracciabilità, nonché le modalità con cui fornire una corretta informazione al consumatore.

Il comma 2, chiarisce che il logo è esposto nei luoghi di vendita diretta, nei mercati, negli esercizi commerciali o di ristorazione o di somministrazione (modifica aggiunta dal Senato) e all'interno dei locali, in spazi espositivi appositamente dedicati. Tale logo può essere pubblicato in piattaforme informatiche di acquisto o distribuzione che forniscono i prodotti oggetto della proposta di legge in esame. Il comma 3 precisa, inoltre, che il logo non può essere apposto sui prodotti, sulle loro confezioni e su qualsiasi imballaggio utilizzato per la vendita.

L'articolo 6, modificato dal Senato, disciplina la promozione dei prodotti a chilometro zero e provenienti da filiera corta nella ristorazione collettiva.

A tale fine interviene sull'articolo 144 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

(Codice dei contratti pubblici), sostituendone il primo comma. Viene previsto, quindi, che per i servizi di ristorazione la valutazione dell'offerta tiene conto, della qualità dei prodotti alimentari, con particolare riferimento a quella di prodotti biologici, tipici e tradizionali e di prodotti a denominazione protetta e indicazione geografica tipica, del rispetto delle disposizioni ambientali in materia di *green economy*, dei criteri ambientali minimi pertinenti, della qualità della formazione degli operatori e della provenienza da operatori dell'agricoltura biologica e sociale.

Con riferimento alla modifica effettuata dal Senato, evidenzia, che essa consiste nella soppressione del riferimento del criterio di premialità: nel testo approvato dalla Camera era stato previsto che l'utilizzo dei prodotti a chilometro zero o provenienti da filiera corta venisse considerato, a parità di offerta, criterio di premialità rispetto agli altri prodotti di qualità, quali i prodotti biologici, tipici o tradizionali, i prodotti a denominazione protetta e quelli provenienti dall'agricoltura sociale.

Per un approfondimento in merito ai criteri premiali da attribuirsi ai prodotti a chilometro zero e da filiera corta nell'ambito degli appalti pubblici e alla giurisprudenza recente della Corte Costituzionale, rinvia alla documentazione predisposta dal Servizio Studi.

Segnala, altresì, che il medesimo articolo 6 fa salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 5-*quater* del decreto-legge 104 del 2013, convertito con modificazioni, dalla legge 128 del 2013 e dall'articolo 6 della legge n. 141 del 2015. In proposito segnala che il richiamato comma 5-*quater* prevede che per l'affidamento e la gestione dei servizi di refezione scolastica e di fornitura di alimenti e prodotti agroalimentari agli asili nido, alle scuole dell'infanzia, alle scuole primarie, alle scuole secondarie di primo e di secondo grado e alle altre strutture pubbliche che abbiano come utenti bambini e giovani fino a diciotto anni di età, i relativi soggetti appaltanti devono prevedere che sia garantita un'adeguata quota di prodotti agricoli, ittici e agroalimentari provenienti da sistemi di filiera corta e biologica e



comunque a ridotto impatto ambientale e di qualità, nonché l'attribuzione di un punteggio per le offerte di servizi e forniture rispondenti al modello nutrizionale denominato «dieta mediterranea», consistente in un'alimentazione in cui prevalgano i prodotti ricchi di fibre, in particolare cereali integrali e semintegrali, frutta fresca e secca, verdure crude e cotte e legumi, nonché pesce, olio extravergine d'oliva, uova, latte e yogurt, con una limitazione nel consumo di carni rosse e zuccheri semplici. Analogamente, il richiamato articolo 6 della legge 141 del 2015 stabilisce che le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche e ospedaliere possono accordare, nelle gare concernenti i relativi servizi di fornitura, criteri di priorità per l'inserimento di prodotti agroalimentari provenienti da operatori dell'agricoltura sociale.

L'articolo 7, modificato dal Senato reca la disciplina relativa alle sanzioni.

Nel dettaglio, il comma 1, statuisce che, chiunque utilizzi le definizioni previste all'articolo 2 della presente proposta di legge o i loghi di cui all'articolo 5 in maniera non conforme alla presente legge è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.500 euro (la modificata operata dal Senato consiste in una definizione più dettagliata della condotta illecita).

I successivi commi da 2 a 5, inseriti dal Senato, introducono ulteriori disposizioni volte a disciplinare le sanzioni. In particolare, il comma 2 affida alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano le funzioni di controllo e di irrogazione delle stesse sanzioni. Il comma 4, stabilisce poi che, limitatamente ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura, la competenza per le attività di controllo e accertamento delle infrazioni spetta al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che

si avvale, a tal fine, del Corpo delle capitanerie di porto.

L'articolo 8 disciplina le abrogazioni. In particolare, al comma 1, si prevede l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 11 della legge 6 ottobre 2017, n. 158. Viene, al riguardo, disposto che ogni riferimento a tale disposizione debba intendersi riferito a quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettere a) e b) della proposta di legge in esame. Si tratta della legge sui piccoli comuni e, in particolare, della disposizione che fornisce una definizione di «prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta» e di «prodotti agricoli e alimentari a chilometro utile».

Infine i commi 2 e 3 prevedono la clausola di salvaguardia, (le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano applicano le disposizioni della presente legge nei limiti dei rispettivi statuti e delle loro norme di attuazione), e la possibilità, per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano, di istituire i loghi in forma bilingue.

In conclusione auspica una rapida approvazione del provvedimento in esame trattandosi di una terza lettura, proponendo la fissazione a breve del termine per la presentazione degli emendamenti.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, propone di fissare il termine per la presentazione di proposte emendative alle ore 12 di venerdì 8 aprile.

La Commissione concorda.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.30.**

## ALLEGATO 1

**Interrogazione n. 5-07786 Liuni: Sulla mancata concessione del patrocinio alla manifestazione « RinascITALIA ».****TESTO DELLA RISPOSTA**

Riguardo alle motivazioni per le quali il Ministero ha ritenuto di non concedere il patrocinio alla manifestazione « RinascITALIA facciamo rifiorire la speranza » evidenzio che la finalità del progetto non è stata ritenuta idonea a promuovere la produzione floricola, riguardando aspetti non strettamente attinenti con le competenze di questo Ministero. Peraltro, il progetto presentato, oltre a non essere chiaro nella calendarizzazione, appariva astratto nella realizzazione.

Detto questo, riguardo all'opportunità di rivedere tale decisione, rilevo che secondo quanto previsto dalla Circolare della Presidenza del Consiglio del 10 giugno 2019, in vigore dal 1° settembre 2019, il patrocinio è concesso a titolo gratuito per iniziative a carattere nazionale o internazionale di alto rilievo culturale, sociale, scientifico, artistico, storico, sportivo, ad esclusione di quelle che abbiano finalità commerciali o strettamente locale.

Ciascun Ministero può concedere il patrocinio esclusivamente per iniziative riguardanti le materie di competenza, in linea con quanto previsto dalla predetta Circolare, escludendo espressamente, tra l'altro, le iniziative che abbiano scopo di lucro diretto o indiretto.

Evidenzio a tal proposito che l'obiettivo del progetto presentato è quello di moti-

vare le Amministrazioni comunali ad aderire all'iniziativa « Comuni Fioriti » che dal 2019 da concorso diventa « Marchio di Qualità dell'Ambiente di Vita ».

Questa iniziativa di marketing turistico-ambientale ha lo scopo di promuovere e incentivare l'educazione ambientale e il rispetto dell'ambiente come fattori determinanti per la qualità della vita. La certificazione riguarda gli aspetti strettamente legati al decoro cittadino, con particolare riferimento alla cura del verde e all'abbellimento del territorio comunale mediante fioriture, intesi come presupposti essenziali al benessere della cittadinanza e alla qualità dell'accoglienza del Comune.

Dal Regolamento relativo al predetto Marchio, in particolare dagli articoli 4 e 5, emerge che i Comuni interessati sono tenuti al pagamento di una considerevole quota di iscrizione e di mantenimento del marchio di qualità per gli anni successivi.

Pertanto, sebbene si ritenga meritevole un'iniziativa che sostenga il settore florovivaistico e il decoro cittadino, considerato che il pagamento delle suddette quote configura una fattispecie di lucro indiretto, non sarà possibile concedere il patrocinio in quanto vietato espressamente dalla citata Circolare.

## ALLEGATO 2

**Interrogazione n. 5-07787 Anna Lisa Baroni: Iniziative urgenti per contrastare i danni derivanti dalla siccità alle produzioni agricole.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Come rilevato dall'interrogante, l'attuale situazione climatica e la carenza idrica in corso non rivestono più il carattere di straordinarietà. Per promuovere un utilizzo sempre più efficiente dell'acqua messa a disposizione e permettere una maggiore e più costante disponibilità di acqua per l'irrigazione, il Ministero ha adottato da tempo una Strategia Nazionale su risparmio idrico, sulla tutela territoriale e sulla lotta al dissesto idrogeologico volta a promuovere investimenti per la riduzione dei rischi in agricoltura connessi alla scarsità idrica e al dissesto idrogeologico.

Si tratta di una programmazione basata sull'adeguamento delle infrastrutture con finalità irrigua, come i grandi accumuli, le reti di adduzione idrica, la realizzazione di una rete capillare di piccoli invasi e le reti di distribuzione.

In tale contesto, per portare avanti la strategia sugli investimenti e contribuire al raggiungimento dei target di sviluppo sostenibile connessi all'efficientamento dell'uso dell'acqua, il MiPAAF sta sfruttando e integrando le potenzialità di finanziamento di vari fondi disponibili, sia nazionali che europei.

Rilevo al riguardo che, attraverso il Programma di sviluppo rurale nazionale (PSRN 2014-2020), i fondi per lo Sviluppo Rurale hanno contribuito alla realizzazione di interventi sulle infrastrutture irrigue per 356 milioni di euro; altri fondi di investimento nazionali nell'ambito della Politica di coesione (Piano operativo Agricoltura – POA) – Sottopiano 2, finanziato con fondi FSC 2014-2020, hanno permesso la realizzazione di 17 progetti per circa 152 milioni di euro.

Detto questo mi preme evidenziare che anche attraverso il PNRR, con la misura 4.3 della M2C4: Investimenti nella resi-

lienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche, si finanzieranno interventi per l'efficientamento del sistema irriguo per 880 milioni di euro.

Si tratta di interventi in capo agli enti irrigui diffusi sul territorio (Consorti di bonifica e irrigazione e di miglioramento fondiario), realizzabili nel breve-medio periodo, volti non solo al miglioramento delle reti e all'introduzione di sistemi di misurazione e telecontrollo delle risorse idriche, ma anche ad integrare l'ottimizzazione e la messa in sicurezza delle infrastrutture idriche primarie (grandi adduttori, dighe e invasi, grandi derivazioni) promosse dagli altri Ministeri nell'ambito della stessa Componente. L'intervento non finanzierà investimenti su invasi, onde evitare la sovrapposizione con le tipologie di interventi finanziati nell'ambito di investimenti della stessa Componente M2C4 proposti da altri Ministeri (4.1 della M2C4).

Occorre poi tener presente che, in maniera coordinata e complementare al PNRR, con le risorse della legge di bilancio 2021, per il triennio 2021-2023, saranno finanziati interventi per 440 milioni per soddisfare il fabbisogno di efficientamento irriguo sull'intero territorio nazionale.

Rilevo inoltre che, nell'ambito del predetto Sottopiano 2 del POA, oltre ad essere stati assegnati circa 86 milioni di euro (di cui 83 milioni destinati al Sud) per il finanziamento di infrastrutture irrigue, si è da poco concluso l'iter per l'assegnazione di circa 12 milioni per la progettazione di interventi strategici nazionali integrati in ambito territoriale e per i diversi usi dell'acqua.

Evidenzio infine che, nell'ambito della futura PAC, sarà possibile finanziare interventi finalizzati ad ottimizzare l'uso in campo della risorsa idrica e le buone pra-

tiche agricole al fine di promuovere l'adattamento del sistema agricolo al cambiamento climatico, nonché l'innovazione nella distribuzione della risorsa anche in considerazione di tutti i valori ecosistemici per

l'ambiente, il paesaggio, i laghi e le falde. Nel PSP della PAC sarà sicuramente importante consentire la realizzazione di piccoli invasi per il raggiungimento dei predetti obiettivi.

## ALLEGATO 3

**Interrogazione n. 5-07788 Lombardo: Sull'applicazione delle norme transitorie ai progetti afferenti alla campagna vitivinicola 2021/2022.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Rilevo in premessa che l'articolo 5, paragrafo 7 lettera *b*) del Regolamento (UE) 2021/2117 stabilisce che gli articoli da 39 a 54 del regolamento (UE) n. 1308/2013 continuano ad applicarsi dopo il 31 dicembre 2022 per quanto riguarda « le spese sostenute e i pagamenti effettuati per operazioni attuate a norma degli articoli 46 e 50 di detto regolamento anteriormente al 16 ottobre 2025, a condizione che, entro il 15 ottobre 2023, tali operazioni siano state parzialmente attuate e le spese sostenute ammontino ad almeno il 30 % del totale

delle spese pianificate, e che tali operazioni siano pienamente attuate entro il 15 ottobre 2025 ».

La norma, quindi, richiede unicamente che alla data del 15 ottobre 2023 i progetti siano ancora in corso di realizzazione e non scaduti per decorrenza dei termini.

È pacifico pertanto che un progetto di ristrutturazione e riconversione dei vigneti o di investimento presentato nella campagna 2021/2022 può usufruire della deroga contenuta nella norma transitoria alle predette condizione.

## ALLEGATO 4

**Interrogazione n. 5-07541 Benedetti: Iniziative urgenti a favore della filiera lattiero-casearia.****TESTO DELLA RISPOSTA**

La problematica evidenziata è comune alla totalità dei comparti agricoli e in particolare, per il settore lattiero-caseario, l'aumento dei costi di produzione pone in difficoltà le aziende dislocate in tutto il territorio nazionale. Tale situazione si riflette anche a livello europeo interessando, seppur con diversa intensità, pressoché tutti gli Stati membri.

Nonostante i disagi degli allevatori, allo stato attuale non sono previsti interventi a sostegno del mercato da parte dell'Unione europea e di conseguenza non vi sono misure nazionali da implementare, ad eccezione della misura «Emergenza stalle», messa in atto proprio da questo Dicastero. Inoltre, nel PSN 2023-2027, sono state individuate delle strategie di intervento coordinate fra i diversi settori produttivi, quali quello cerealicolo e delle proteaginoso ed il comparto della zootecnia più in generale.

Peraltro, al settore è destinato il 21,22 per cento dell'importo annuo di cui al finanziamento del sostegno accoppiato del Regolamento (UE) n. 1307/2013 corrispondente a circa complessivi euro 93 milioni di euro che, nell'anno di domanda 2020, ha consentito di erogare per ogni vacca che ha partorito nell'anno circa 136 euro nelle zone montane e 68,5 euro nelle altre zone.

Inoltre, è stato predisposto il decreto ministeriale che consentirà di anticipare entro il 31 luglio 2022 gli aiuti PAC del I pilastro che saranno oggetto della domanda unica il cui termine di presentazione scadrà il prossimo 16 maggio.

Tenuto conto dell'importanza del comparto lattiero caseario per il nostro Paese, il Piano strategico della PAC, notificato lo scorso dicembre alla Commissione europea e che si applicherà a partire dal 1 gennaio 2023, oltre a prevedere la conferma degli aiuti accoppiati già concessi negli ultimi

anni, ha previsto l'attivazione di un aiuto aggiuntivo finalizzato al miglioramento delle condizioni di benessere animale, pari a 60 euro/capo per le vacche da latte e a 200 euro/capo per gli allevatori che praticano la zootecnia estensiva nelle zone di montagna.

A fronte dei marcati incrementi dei prezzi delle principali commodity utilizzate sia per l'alimentazione degli animali che delle principali fonti energetiche, si evidenzia attualmente un prezzo del latte alla stalla di 41,50 €/kg in aumento di circa il 13,00 per cento rispetto al periodo giugno-agosto 2020, incremento che ha coinciso anche con un record produttivo.

Infatti, nel corso del 2021 le consegne di latte dichiarate dai primi acquirenti per la prima volta hanno superato i 13 milioni di tonnellate (per l'esattezza le stime indicano una produzione di 13.071.984 tonnellate) con un incremento di circa il 3 per cento nei confronti del 2020 di oltre il 7 per cento rispetto al 2019.

Anche le esportazioni dei prodotti del settore lattiero caseario italiano, costituite per la quasi totalità da formaggi, hanno fatto registrare nel periodo gennaio-ottobre 2021 forti incrementi delle esportazioni rispetto allo stesso periodo 2020.

Con riferimento rispetto degli impegni assunti dagli attori della filiera lattiero casearia con la sottoscrizione del protocollo di intesa del 9 novembre, preciso, che il Ministero non può in alcun modo intervenire in modo vincolante in quanto trattasi di impegni assunti dalle parti solo ed esclusivamente su base volontaria.

In tale contesto, il Ministero ha un compito di mero sostegno, promozione e facilitazione del dialogo tra le parti, senza poter assumere un ruolo attivo o impositivo che possa alterare le dinamiche del

mercato e le libere scelte degli attori coinvolti.

Infine, assicuro l'onorevole interrogante che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è fortemente impegnato anche a livello unionale nell'eviden-

ziare le problematiche esposte, coordinandosi con le delegazioni degli altri Stati Membri, che condividono le medesime istanze, così da prevedere adeguate misure comunitarie a sostegno dell'intero comparto zootecnico.

## ALLEGATO 5

**Interrogazione n. 5-07789 Incerti: Sullo stato di attuazione dei progetti relativi alle infrastrutture irrigue previsti dal PNRR.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Riguardo alla richiesta di informazioni sullo stato di attuazione e finanziabilità dei progetti selezionati nel settore delle infrastrutture irrigue a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), informo che il Ministero ha dovuto gestire più di 70 istanze di riesame presentate dai potenziali beneficiari.

Questa Amministrazione ha verificato la possibilità di attivare il soccorso istruttorio, istituito questo che, fermo restando il principio di autoresponsabilità dei concorrenti, trova applicazione in relazione a qualunque procedimento amministrativo a determinate condizioni, dovendo essere temperato con le esigenze di par condicio e imparzialità ed ispirato a criteri di correttezza reciproca senza alterare l'esito della procedura diretta alla selezione dei migliori candidati.

Ciò considerato, a fronte delle diverse tipologie di istanze proposte, si è ritenuto

di poter accogliere solo le domande di riesame verificabili dal sistema, non lesive della par condicio e non pregiudicanti i tempi di realizzazione del Piano.

Allo stato attuale, relativamente ai progetti presentati, l'Ufficio competente ha provveduto ad una preliminare verifica della documentazione trasmessa, ravvisando alcune criticità che sono state comunicate informalmente, anche attraverso riunioni bilaterali, ai Consorzi di bonifica.

Si sono tenuti, altresì, incontri dedicati con i soggetti proponenti e le relative Regioni competenti sulle specificità proprie del PNRR e sulla necessità che l'intero Piano, di cui la misura delle infrastrutture irrigue è solo una parte, movimenti la spesa nei tempi programmati.

Infine, si ricorda che la milestone prevista dalla misura degli investimenti irrigui, relativa ai decreti di concessione del finanziamento è fissata al 30 settembre 2022.



## ALLEGATO 6

**Interrogazione n. 5-07790 Caretta Iniziative urgenti volte a garantire gli approvvigionamenti necessari di fertilizzanti, mangimi e di altre materie prime per il settore agricolo.****TESTO DELLA RISPOSTA**

La problematica dell'attuale crisi di mercato e le possibili azioni da adottare in ambito unionale sono state ampiamente dibattute al Consiglio Agrifish del 21 marzo scorso. In tale contesto, anche su iniziativa italiana, sono state promosse una serie di misure eccezionali, rivolte principalmente ai settori più colpiti dall'aumento dei costi di produzione.

In particolare, per contrastare le turbative del mercato, è stato proposto l'utilizzo dei fondi derivanti da entrate a destinazione specifica (cd. assigned revenue) e una parte della riserva di crisi. Con questo meccanismo, saranno messi a disposizione del nostro Paese circa 48 milioni di euro da utilizzare entro il 30 settembre 2022, cui potranno essere aggiunti 96 milioni di cofinanziamento nazionale.

Inoltre, in data 24 marzo 2022, è stato attivato lo stoccaggio privato per le carni suine, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 sull'OCM unica.

In aggiunta, per sopperire alla crisi di liquidità, gli Stati membri potranno erogare un livello più alto di anticipi per i pagamenti diretti e le misure a superficie dello sviluppo rurale, a partire dal 16 ottobre 2022. In ogni caso, grazie ad una specifica iniziativa promossa a livello nazionale, sarà possibile erogare sino al 70 per cento dei pagamenti diretti entro il prossimo 31 luglio.

Sempre con lo stesso obiettivo, anche il settore agricolo, inizialmente escluso, potrà beneficiare del Temporary Crisis Framework sugli Aiuti di Stato, nei limiti di 35 mila euro per azienda.

Con l'obiettivo di incrementare il potenziale produttivo europeo per le colture prative ed i cereali, attraverso una deroga applicabile nel 2022, è stato deciso di rimettere in produzione le superfici destinate alle aree ecologiche e le aree ritirate dalla produzione.

Per assicurare maggiore trasparenza sulla situazione delle scorte di cereali e semi oleosi a livello unionale, la Commissione sta lavorando ad una proposta concernente le comunicazioni mensili delle giacenze che ogni Stato membro sarà tenuto a comunicare.

Per far fronte all'esigenza di approvvigionamento di materie prime e contrastare fenomeni speculativi, la DG SANTE si è resa disponibile, su richiesta degli Stati membri, ad autorizzare temporaneamente deroghe ai limiti massimi di residui fitosanitari (LMR) per le principali commodity importate dai Paesi terzi.

Infine, nel decreto-legge n. 21 del 2022, per quanto concerne il problema di approvvigionamento di fertilizzanti minerali, è stata approvata una norma che consente l'utilizzo del digestato, quale sottoprodotto della digestione anaerobica finalizzata alla produzione di biogas e biometano, nel rispetto dei principi dell'economia circolare, a condizione che le cosiddette matrici in ingresso, ovvero i prodotti utilizzati come materia prima per la produzione di energia, siano rappresentati unicamente da prodotti vegetali, sottoprodotti alimentari ed effluenti zootecnici.

## ALLEGATO 7

**Interrogazione n. 5-07791 Cassese: Sulla mancata pubblicazione del decreto ministeriale relativo all'inserimento del cosiddetto « digestato essiccato » tra i prodotti fertilizzanti.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Preliminarmente è necessario partire da alcune precisazioni.

Un concime per poter essere commercializzato sul territorio italiano deve essere incluso negli allegati del decreto legislativo n. 75 del 29 aprile 2010, recante « Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge n. 88 del 7 luglio 2009, ».

Ai sensi dell'articolo 10 del suddetto decreto legislativo, all'inserimento di nuovi fertilizzanti e modifiche degli allegati si provvede con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, su istanza da parte dei soggetti interessati.

A seguito dell'istanza di inserimento del prodotto richiamato dagli Onorevoli interroganti, è stato predisposto il relativo de-

creto che ha previsto la modifica dell'allegato 1 – « Concimi nazionali », con l'aggiunta di una nuova tipologia di concime organico, identificato dalla denominazione tipo « Digestato essiccato » e dell'allegato 7 « Tolleranze » con l'inserimento dei relativi valori di tolleranza per i parametri di carbonio organico, azoto organico, anidride fosforica, ossido di potassio e umidità.

Lo schema di decreto è stato firmato lo scorso 1° marzo ed è in via di registrazione da parte dei competenti organi di controllo contabile e di legittimità.

Il provvedimento in questione, una volta registrato, sarà inviato alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai fini della sua pubblicazione ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

ALLEGATO 8

**Disciplina dell'ippicoltura e delega al Governo per l'adozione di disposizioni volte allo sviluppo del settore. C. 2531 Gadda.**

**PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE**

ART. 2.

*Sopprimerlo.*

**2.100.** Il Relatore.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

Art. 2-bis.

*(Clausola di salvaguardia)*

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

**2.016.** *(Nuova formulazione)* Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

## ALLEGATO 9

**Disposizioni per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura. Testo unificato C. 2049 Spena, C. 2930 Cenni, C. 2992 Ciaburro e C. 3509 Bubisutti.**

**PROPOSTA EMENDATIVA DELLA RELATRICE**

ART. 3.

*Sostituirlo col seguente:*

Art. 3.

*(Ufficio per la promozione dell'imprenditoria e del lavoro femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura)*

1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale – Direzione generale dello sviluppo rurale, l'ufficio dirigenziale non generale per l'imprenditoria e il lavoro femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura.

2. L'ufficio di cui al comma 1 coordina le proprie attività con il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con i competenti uffici delle regioni e delle province autonome e si avvale della collaborazione dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA). All'Ufficio, cui sono attribuite le competenze dell'organismo previsto dal decreto del Ministro per le politiche agricole 13 ottobre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 dell'8 aprile 1998, sono assegnate le seguenti ulteriori funzioni:

a) monitorare l'evoluzione dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricol-

tura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura;

b) monitorare, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'evoluzione del lavoro femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura, con particolare riferimento alle retribuzioni, alle progressioni di carriera, al rispetto delle norme sulla maternità, alle situazioni di lavoro irregolare e a situazioni di molestie e violenza nei luoghi di lavoro;

c) monitorare l'attuazione e l'efficacia delle misure per la crescita del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura, previste dalla Politica agricola comune, primo e secondo pilastro, dai piani triennali della pesca e dell'acquacoltura, dalle norme nazionali e regionali, nonché dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e l'impatto che tali misure hanno complessivamente sulle donne;

d) condurre indagini periodiche volte ad accrescere le conoscenze e le competenze sul lavoro e sull'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura nonché sulla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;

e) elaborare misure dedicate e percorsi condivisi con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per promuovere la parità tra i sessi nell'accesso al credito, alla terra e alle acque nonché per garantire il sostegno all'attività di impresa durante la maternità, la genitorialità e nell'assistenza ai figli e ai familiari;

f) contribuire, per le attività di competenza, alla redazione del piano nazionale annuale di cui all'articolo 2;

g) provvedere, nelle materie di competenza, alla richiesta e allo scambio di informazioni disponibili con i corrispondenti organismi regionali e dell'Unione europea;

h) rendere accessibili, attraverso un apposito portale telematico costantemente aggiornato, informazioni relative alla normativa vigente in materia di formazione, lavoro e imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura, percorsi guidati per accedere ai finanziamenti, avvisi concernenti la pubblicazione di bandi nazionali e regionali concernenti tali settori, nonché informazioni utili per la risoluzione di problemi inerenti le procedure amministrative.

3. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2 l'Ufficio procede alla consultazione periodica delle organizzazioni dattoriali, sindacali e associative delle donne impegnate a diverso titolo nel mondo agricolo e agroalimentare.

4. L'Ufficio, avvalendosi della collaborazione del CREA e dell'ISMEA, dando conto dello svolgimento delle attività previste dal comma 2, predispose un rapporto annuale sulla condizione dell'imprenditoria e del lavoro femminile, che viene trasmesso al Parlamento ed alle regioni.

5. Per l'attività dell'ufficio di cui al comma 1 è stanziata una somma pari a 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022.

**3.100.** La Relatrice.

## XIV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Politiche dell'Unione europea)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, della decisione (UE) 2015/1814 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra e del regolamento (UE) 2015/757. COM(2021)551 final (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	190
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere. COM(2021)564 final (Parere alle Commissioni VIII e X) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	192
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	194

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Mercoledì 30 marzo 2022. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.*

#### La seduta comincia alle 14.

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, della decisione (UE) 2015/1814 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra e del regolamento (UE) 2015/757.**

**COM(2021)551 final.**

(Parere alla VIII Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dell'atto in oggetto.

Francesca GALIZIA (M5S), *relatrice*, nell'introdurre la proposta di direttiva di revisione del sistema di scambio di quote di emissioni dei gas ad effetto serra dell'Unione europea (*Emission trading system – ETS*), evidenzia che essa costituisce uno dei pilastri del pacchetto di iniziative legislative denominato « Pronti per il 55% » (« *Fit for 55%* »).

Il pacchetto della Commissione europea, presentato il 14 luglio 2021, intende adeguare la legislazione vigente ai nuovi obiettivi fissati dal regolamento europeo sul clima, che stabilisce una riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra del 55 per cento entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990.

Fa presente che la base giuridica della proposta è costituita dall'articolo 192 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Ricorda che, in conformità con l'articolo 191 e con l'articolo 192, paragrafo 1, del TFUE, l'Unione europea contribuisce a perseguire, tra l'altro, gli obiettivi di: salvaguardia, tutela e miglioramento

della qualità dell'ambiente, promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici.

Il sistema di scambio di quote di emissioni dell'Unione europea rappresenta il primo mercato del carbonio a livello globale, che si basa sulla fissazione di un massimale (*cap*) alle emissioni di gas ad effetto serra sul territorio dell'Unione europea, a cui corrisponde un numero equivalente di « quote » di emissione che possono essere acquistate o vendute sul mercato. L'allocazione delle quote avviene a titolo gratuito od oneroso mediante asta.

Il sistema ETS, disciplinato dalla direttiva 2003/87/CE, modificata da ultimo nel 2018, è stato oggetto di successive modifiche alle quali sono state associate diverse fasi: la IV fase è iniziata il 1° gennaio 2021 e terminerà nel 2030.

Attualmente il sistema, che copre circa il 36 per cento delle emissioni dell'Unione europea, si applica ai soggetti operanti nei settori della produzione di energia elettrica, dell'industria ad alta intensità energetica (detti nell'insieme « impianti fissi »), nonché al trasporto aereo all'interno dell'Unione.

La revisione si basa su un nuovo obiettivo di riduzione delle emissioni dei settori interessati dal sistema ETS del 61 per cento rispetto ai livelli del 2005 entro il 2030 (rispetto all'attuale -43 per cento), al fine di adeguarlo ai nuovi e più ambiziosi obiettivi climatici dell'Unione.

Richiama, nei termini di seguito riportati, i principali elementi di novità oggetto della revisione del sistema ETS, rinviando per una disamina più dettagliata alla documentazione predisposta dagli uffici.

Il nuovo obiettivo di riduzione comporta un adeguamento delle quote rilasciate nel sistema: si prevede, pertanto, un taglio iniziale e una riduzione progressiva più rapida delle quote di emissioni a cui si accompagnerà anche una riduzione del numero di quote gratuite che, lo ricordo, sono assegnate a soggetti operanti in settori a rischio di rilocalizzazione delle attività in paesi dalle normative ambientali meno ri-

gorose (*carbon leakage*). Si prevede, infatti, anche l'azzeramento progressivo delle assegnazioni a titolo gratuito per i settori oggetto del nuovo meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (*Carbon border adjustment mechanism, CBAM*), che è istituito da una proposta di regolamento facente parte del pacchetto e il cui esame sarà anch'esso avviato nella seduta odierna.

Per rafforzare il sistema ETS, la Commissione europea ne propone, inoltre, la graduale estensione, dal 2023, al trasporto marittimo, attraverso la sua applicazione alle emissioni di CO<sub>2</sub> prodotte dalle navi di grandi dimensioni (oltre 5000 tonnellate di peso) nelle tratte intra-UE e a quelle prodotte all'ormeggio in un porto dell'Unione europea, nonché alla metà delle emissioni delle navi che effettuano tratte che coinvolgono in entrata o in uscita porti extra-UE.

Evidenzia inoltre la particolare rilevanza dell'introduzione di un nuovo sistema di scambio delle quote di emissione, che si applicherà ai combustibili utilizzati per gli edifici e il trasporto stradale, settori fino ad ora interessati da misure nazionali in attuazione del regolamento di condivisione degli sforzi (*Effort sharing*). Si tratta di un sistema autonomo separato, ma contiguo, che sarà operativo dal 2026.

L'estensione del sistema ETS al trasporto su strada e agli edifici a tali settori rappresenta una delle questioni centrali della revisione della proposta della Commissione, in corso di approfondimento nel corso del negoziato, al fine di valutare l'impatto economico e sociale della nuova misura. Segnala in proposito che nell'ambito del pacchetto « Pronti per il 55% » si prevede l'istituzione di un Fondo sociale per il clima di 72,2 miliardi di euro per gli anni 2025-2032, il cui obiettivo generale è quello di contribuire alla transizione verso la neutralità climatica affrontando l'impatto sociale dell'inclusione del trasporto su strada e dell'edilizia nel sistema ETS.

La proposta di direttiva modifica le disposizioni sull'uso dei proventi derivanti dalla vendita delle quote. A tal fine, prevede che gli Stati membri utilizzino tutti i proventi derivanti dalla vendita all'asta delle

quote di emissioni per scopi legati alla questione climatica.

Dai proventi delle aste andrà detratta una quota pari al 25 per cento che sarà destinata al bilancio dell'Unione come risorsa propria a norma dell'articolo 311, paragrafo 3, del TFUE, in quanto il nuovo sistema di revisione dell'ETS rappresenterà una delle nuove entrate, per la cui istituzione la Commissione europea ha presentato una proposta di modifica della decisione sulle risorse proprie 2020/2053.

La proposta di revisione del sistema ETS prevede poi il potenziamento del Fondo per l'innovazione e del Fondo di Modernizzazione, volti rispettivamente a sostenere l'innovazione tecnologica mirata alla neutralità climatica e a promuovere interventi a sostegno della transizione energetica.

Per quanto concerne il negoziato, segnala che la proposta di direttiva è attualmente all'esame dei due colegislatori. Il Consiglio dei ministri dell'ambiente, nell'ultima riunione del 17 marzo, ha proceduto a uno scambio di opinioni sul sistema di scambio di quote di emissione per i settori del trasporto stradale e dell'edilizia e, in particolare, sull'efficacia dello strumento nella riduzione delle emissioni al fine di raggiungere l'obiettivo del -55 per cento nel 2030. La proposta è altresì in corso di esame presso la Commissione ambiente (ENVI) del Parlamento europeo.

In conclusione, nel ribadire l'importanza dell'atto in esame, si riserva di presentare una proposta di parere in esito al dibattito che si svolgerà in Commissione, anche tenuto conto dei tempi di esame presso la Commissione di merito.

Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.) chiede se nell'ambito delle novità introdotte dalla revisione del sistema ETS siano eventualmente previsti limiti per gli Stati membri all'ammontare di scambi di quote di emissioni dei gas ad effetto serra ammessi sul territorio, al fine di evitare il rischio di concentrazioni troppo elevate di emissioni inquinanti nelle aree prossime agli insediamenti industriali. Tale rischio, se non limitato nell'ambito del sistema ETS, è infatti elevato in particolare in prossimità

di impianti energivori, quali ad esempio i cementifici. Chiede inoltre se dopo la conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici di Glasgow sia intervenuta una revisione dei costi legati allo scambio delle quote ETS.

Francesca GALIZIA (M5S), *relatrice*, fa presente che gli elementi informativi richiesti dalla deputata Rossini saranno oggetto di approfondimento nel corso del prosieguo dell'istruttoria relativa all'atto in esame.

Sergio BATTELLI (M5S), *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere.**

**COM(2021)564 final.**

(Parere alle Commissioni VIII e X).

(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco BERTI (M5S), *relatore*, nell'avviare l'esame della proposta di regolamento, presentata il 14 luglio scorso nell'ambito del pacchetto legislativo europeo « Pronti per il 55% », fa presente che essa è volta ad introdurre un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (*Carbon Border Adjustment Mechanism*, « CBAM ») da applicare alle importazioni di merci nel territorio doganale dell'Unione, al fine di prevenire la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio al di fuori dell'Unione europea, derivante dall'accresciuto livello di ambizione degli obiettivi climatici europei.

Si tratta di una proposta annunciata dalla Commissione europea fin dalla presentazione del *Green Deal* nel 2019 e mirante ad applicare alle importazioni di merci da Paesi terzi costi del carbonio equivalenti a quelli fissati all'interno dell'Unione europea dal sistema per lo scambio di quote di



emissioni dei gas a effetto serra, in corso di revisione nell'ambito del citato pacchetto.

Fa presente che il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere rappresenta una delle nuove fonti di entrata per il bilancio dell'Unione europea, come concordato in sede di approvazione del quadro finanziario pluriennale per il 2021-2027, allo scopo di fornire le risorse necessarie per rimborsare i costi di finanziamento dei prestiti contratti nel quadro di *Next Generation EU* e finanziare il Fondo sociale per il clima. Nella proposta di decisione che modifica il quadro delle risorse proprie, la Commissione europea propone di applicare un'aliquota uniforme di prelievo pari al 75 per cento delle entrate derivanti dalla vendita di certificati, che sarà trasferito al bilancio dell'Unione europea.

Ricorda che la base giuridica della proposta è l'articolo 192, paragrafo 1, del TFUE, secondo cui il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria decidono in merito alle azioni che l'Unione deve intraprendere per realizzare gli obiettivi fissati dall'articolo 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) in materia ambientale.

Nel richiamare i principali contenuti della proposta di regolamento, rimandando per ulteriori approfondimenti alla documentazione predisposta dagli uffici, osserva che l'articolo 1 precisa che il meccanismo integra il sistema istituito per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra dell'Unione europea (*EU Emission Trading System*, ETS), applicando alle importazioni un complesso equivalente di norme. Il CBAM diventerà progressivamente un'alternativa ai meccanismi già previsti dalla disciplina del sistema ETS per prevenire il rischio di rilocalizzazione delle emissioni, in particolare l'assegnazione gratuita di quote. Il meccanismo prevede che un soggetto autorizzato presenti all'autorità competente una dichiarazione annuale delle emissioni incorporate nelle merci importate e restituisca un certo numero di certificati CBAM, precedentemente acqui-

stati, corrispondenti alle emissioni dichiarate.

Le merci sottoposte al meccanismo sono elencate nell'Allegato I: cemento, energia elettrica, concimi, ghisa, ferro e acciaio, alluminio. Si tratta delle merci individuate per la prima attuazione del meccanismo che dovrebbe successivamente essere esteso ad una gamma di prodotti più ampia. Nelle intenzioni della Commissione europea, il CBAM è destinato a sostituirsi alle assegnazioni di quote gratuite di cui beneficiano le imprese nell'ambito del sistema ETS e che, a partire dall'avvio del CBAM nel 2026, verranno gradualmente ridotte ad un ritmo annuale del 10 per cento fino ad essere eliminate nel 2035, come previsto dalla proposta di revisione del sistema ETS. Per consentire ai produttori, agli importatori e agli operatori commerciali di adeguarsi al nuovo regime, la riduzione dell'assegnazione gratuita delle quote dovrebbe essere attuata progressivamente in attesa dell'introduzione graduale del CBAM, al fine di garantire che non siano cumulative.

L'entrata in vigore del regolamento istitutivo del CBAM è prevista per il 1° gennaio 2023. A partire da tale data avrebbe inizio un periodo transitorio di tre anni (fino al 31 dicembre 2025), nel corso del quale il meccanismo consisterebbe in un obbligo di comunicazione senza oneri finanziari. Presupposto della nuova normativa è la sua compatibilità con le regole dell'Organizzazione mondiale del Commercio (OMC), la cui necessità è stata sottolineata anche dal Parlamento europeo in una risoluzione adottata il 10 marzo 2021.

Segnala inoltre che la proposta di regolamento demanda la disciplina di una serie di aspetti ad atti delegati della Commissione europea.

Per quanto concerne il negoziato, evidenzia che la proposta di direttiva è attualmente all'esame dei due colegislatori. In particolare, il 15 marzo il Consiglio dell'Unione europea ha approvato un orientamento generale sul testo, segnalando però la necessità di compiere progressi sufficienti su una serie di questioni strettamente connesse al CBAM, quali l'elimina-

zione graduale dell'assegnazione gratuita delle quote ai settori industriali contemplati dal CBAM e opportune soluzioni per la limitazione della potenziale rilocalizzazione delle emissioni di CO<sub>2</sub> legata alle esportazioni, in modo da garantire la compatibilità con le norme dell'Organizzazione mondiale del commercio.

Formula in ultimo tre considerazioni di carattere generale con riferimento al meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere.

In primo luogo, osserva che tale meccanismo si inserisce, come anche lo scambio di ETS esaminato in precedenza, quale entrata aggiuntiva nell'ambito dell'aumento delle risorse proprie dell'Unione europea deliberato nel 2020. Tale aumento, finanzia in primo luogo il rimborso delle emissioni dei titoli europei volti a finanziare l'espansione della sfera di intervento dell'Unione europea, con particolare riferimento alle iniziative intraprese in risposta alla crisi pandemica, prime tra tutte quelle incluse nel pacchetto NGEU. Ritene quindi di grande importanza il meccanismo in esame, che contribuisce a finanziare la spesa fiscale europea, non con trasferimenti a carico degli Stati membri, bensì con un aumento delle risorse proprie, la cui incidenza complessiva sul bilancio UE è attualmente limitata a un quarto del bilancio stesso.

In secondo luogo, evidenzia che il CBAM permette di prevenire il fenomeno del cosiddetto *carbon leakage*, ovvero il rischio che, in risposta all'incremento dei costi dovuto agli elevati standard ambientali adottati dalla UE, le imprese europee adottino strategie di *dumping* ambientale volte a trasferire i plessi produttivi inquinanti all'estero, in paesi con standard meno elevati, per poi importare i beni così prodotti all'interno dei confini europei. La previsione di un meccanismo di adeguamento del carbonio alla frontiera disincentiva tale tipo di strategia, evitando che si producano al con-

tempo danni ambientali al di fuori dei confini europei ed effetti distorsivi di mercato all'interno di tali confini, a carico delle imprese che non adottano tali strategie di concorrenza sleale.

In ultimo, osserva che il CBAM rafforza l'influenza esterna degli *standard* ambientali definiti dalle istituzioni europee, ovvero il cosiddetto «*Brussels effect*», spingendo anche i paesi esterni ai confini europei ad adottare *standard* compatibili con quelli operanti all'interno del Continente europeo, al fine di agevolare gli scambi commerciali evitando aggravii impositivi alla frontiera. Resta da verificare la compatibilità del CBAM con le regole del commercio internazionale stabilite dal WTO, che potrebbe giudicare il meccanismo in questione una barriera al commercio internazionale. Ricorda in proposito che Cina, Brasile, Sud Africa e India hanno già espresso in proposito la loro contrarietà. A maggior ragione ritiene importante che la decisione europea venga supportata da ciascuno degli Stati membri, al fine di rafforzarne il peso anche nel contesto internazionale.

Concludendo, nel sottolineare la rilevanza della proposta di regolamento in esame, si riserva di presentare una proposta di parere in esito al dibattito che si svolgerà in Commissione, anche tenuto conto dei tempi di esame presso le Commissioni di merito.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.15.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.25.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per le questioni regionali

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021. S. 2469 Governo (Parere alla 10 <sup>a</sup> Commissione del Senato) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e un’osservazione</i> ) .....	195
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	201
Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie. C. 491-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla XII Commissione della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	196
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	203
Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere. C. 2805, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni II e XII della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	198
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	204

##### SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 30 marzo 2022. — Presidenza della presidente Emanuela CORDA.

##### La seduta comincia alle 8.35.

##### Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021. S. 2469 Governo.

(Parere alla 10<sup>a</sup> Commissione del Senato).

(*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e un’osservazione*).

La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 marzo 2022.

Il deputato Davide GARIGLIO (PD), *relatore*, riformula la proposta di parere esposta nella precedente seduta nel senso di trasformare in condizione l’osservazione

relativa all’articolo 6, comma 3, e volta ad ampliare il ricorso all’intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell’adozione dei decreti legislativi attuativi della delega in materia di servizi pubblici locali (*vedi allegato 1*).

La deputata Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING), nel condividere l’opportunità di ampliare il ricorso all’intesa, chiede se in tal senso si siano espresse anche le rappresentanze del sistema delle autonomie territoriali.

Il deputato Davide GARIGLIO (PD), *relatore*, rileva che sia l’ANCI sia l’UPI hanno richiesto, nelle loro audizioni presso la Commissione competente in sede referente, il ricorso all’intesa per l’adozione di tutti i decreti legislativi previsti dall’articolo 6.

La senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (FdI) dichiara che si asterrà dal voto.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore, come riformulata nella seduta odierna.

**Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie.**

**C. 491-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

(Parere alla XII Commissione della Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Emanuela CORDA, *presidente*, constatata l'assenza della relatrice, impossibilitata a partecipare alla seduta, chiede al senatore Francesco Mollame di assumerne le funzioni.

Il senatore Francesco MOLLAME (L-SP-PSd'Az), *relatore* ricorda preliminarmente che la Commissione ha già esaminato il provvedimento, in occasione dell'esame in prima lettura alla Camera, esprimendo in quell'occasione, nella seduta del 13 febbraio 2019, un parere favorevole. Il parere favorevole è stato poi ribadito nel corso dell'esame al Senato, nella seduta del 10 luglio 2019.

In entrambe le occasioni, il parere precisava che il provvedimento appare prevalentemente riconducibile all'ambito della materia « tutela della salute », di cui all'articolo 117, comma 3, della Costituzione, oggetto di potestà legislativa concorrente, nonché, in particolare con riferimento alle norme relative alla vigilanza e alle sanzioni, alla materia « giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa », di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione, di competenza legislativa dello Stato. Inoltre, l'articolo 1 della proposta qualifica il diritto alla conoscenza dei rapporti tra le imprese ed i soggetti operanti nel settore della salute come livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera m) della Costituzione.

Ciò premesso espone il contenuto del provvedimento, soffermandosi in particolare sulle modifiche introdotte al Senato rispetto al testo già esaminato dalla Camera e sulle quali la Camera è chiamata ora ad esprimersi.

L'articolo 1, non modificato nel corso dell'esame al Senato, qualifica, come si è visto, il diritto alla conoscenza dei rapporti tra le imprese ed i soggetti operanti nel settore della salute quale livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera m) della Costituzione, in attuazione dei principi contenuti negli articoli 32 (Tutela della salute) e 97 della Costituzione (efficienza ed imparzialità della pubblica amministrazione).

L'articolo 2 chiarisce le definizioni recate dal provvedimento.

L'articolo 3 disciplina la pubblicità delle erogazioni, delle convenzioni e degli accordi. Vengono assoggettate a pubblicità le convenzioni ed erogazioni in denaro, beni, servizi ed altre utilità effettuate da un'impresa produttrice in favore: di un soggetto che opera nel settore della salute, quando abbiano un valore unitario sopra i 100 euro (50 euro nel testo approvato in prima lettura dalla Camera) o complessivo annuo maggiore di 1.000 euro (500 euro nel testo approvato in prima lettura dalla Camera); di un'organizzazione sanitaria quando abbiano un valore unitario sopra i 1000 euro (500 euro nel testo approvato in prima lettura dalla Camera) o un valore complessivo annuo superiore a 2.500 euro.

Vengono poi sottoposti a pubblicità gli accordi tra le imprese produttrici e i soggetti che operano nel settore della salute o le organizzazioni sanitarie che producono vantaggi diretti o indiretti consistenti nella partecipazione a convegni, eventi formativi, organi consultivi o comitati scientifici o nella costituzione di rapporti di ricerca, consulenza, docenza. La pubblicità delle erogazioni, delle convenzioni – il riferimento alle convenzioni è stato aggiunto nel corso dell'esame al Senato – e degli accordi è effettuata a cura dell'impresa produttrice mediante comunicazione dei relativi dati da inserire nel registro pubblico telematico di cui all'articolo 5. Qualora l'impresa pro-

duttrice abbia sede all'estero l'adempimento può essere eseguito dal rappresentante della stessa in Italia – così modificato nel corso dell'esame al Senato. Il testo approvato dalla Camera faceva riferimento al rappresentante locale definito ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera t) del decreto legislativo n. 219 del 2006, « Attuazione della direttiva 2001/83/CE relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano » –.

L'articolo 4 obbliga le imprese produttrici costituite in forma societaria a comunicare al Ministero della salute, entro il 31 gennaio di ogni anno, i dati identificativi e il codice fiscale o la partita IVA (dati di cui al precedente articolo 3, comma 4, lettere a) e b)) dei soggetti che operano nel settore della salute e delle organizzazioni sanitarie per le quali ricorra una delle seguenti condizioni: a. siano titolari di azioni o di quote del capitale della società ovvero di obbligazioni dalla stessa emesse, iscritti per l'anno precedente, rispettivamente, nel libro dei soci o nel libro delle obbligazioni; b. abbiano percepito dalla società, nell'anno precedente, corrispettivi per la concessione di licenze per l'utilizzazione economica di diritti di proprietà industriale o intellettuale.

L'articolo 5 prevede l'istituzione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, nel sito internet istituzionale del Ministero della salute, del registro pubblico telematico denominato « Sanità trasparente ». La data di inizio del funzionamento del registro è comunicata mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. Nel registro citato sono pubblicate le comunicazioni di cui all'articolo 3 e, in distinte sezioni, i dati risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 4 nonché gli atti di irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 6, comma 7. Il registro è liberamente accessibile per la consultazione ed è provvisto di funzioni che permettono la ricerca e l'estrazione delle comunicazioni, dei dati e degli atti di cui al comma 2 secondo gli *standard* degli *Open Data* – così modificato nel corso dell'esame al Senato –. Quanto agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo viene stabilito – con le modifica-

zioni approvate nel corso dell'esame al Senato – che essi sono pari a 300.000 euro per l'anno 2022 e a 50.413 euro annui a decorrere dall'anno 2023, e che ad essi si provveda: quanto a 300.000 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 34-ter (Accertamento e riaccertamento annuale dei residui passivi), comma 4, della legge n. 196/2009 (Legge di contabilità e finanza pubblica), iscritta nello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno 2022; quanto a 50.413 euro annui a decorrere dall'anno 2023 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero della salute.

L'articolo 6, in tema di vigilanza e sanzioni, rende le imprese produttrici responsabili della veridicità dei dati contenuti nelle comunicazioni di cui agli articoli 3 e 4. Vengono previste le sanzioni in caso di omessa comunicazione telematica, da parte dell'impresa produttrice, delle erogazioni e delle relazioni d'interesse dirette e indirette (di cui all'articolo 3). Per ciascuna comunicazione omessa, la sanzione amministrativa pecuniaria corrisponde al pagamento di una somma di 1.000 euro aumentata di venti volte l'importo dell'erogazione alla quale si riferisce l'omissione. Il comma 3 prevede le sanzioni relative all'omessa comunicazione telematica da parte delle imprese produttrici costituite in forma societaria dei dati identificativi degli eventuali operatori sanitari in possesso di azioni/quote o obbligazioni o che percepiscono compensi per la concessione di licenze per l'utilizzazione economica di diritti di proprietà industriale o intellettuale (comunicazione di cui all'articolo 4, comma 1), ovvero relativamente all'omessa indicazione qualora il valore complessivo delle azioni o delle quote costituisca una partecipazione qualificata (indicazione di cui

all'articolo 4, comma 3). Ove l'obbligo non venga rispettato, entro il termine del 31 gennaio di ogni anno, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 a 50.000 euro. In caso di notizie incomplete nelle comunicazioni di cui agli articoli 3 e 4, l'impresa produttrice deve integrarle nel termine di novanta giorni. Nel caso in cui l'integrazione non venga effettuata nel termine si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 a 50.000 euro. Salvo che il fatto costituisca reato, all'impresa produttrice che fornisce notizie false nelle comunicazioni di cui agli articoli 3 e 4 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 a 100.000 euro.

L'articolo 7, non modificato nel corso dell'esame al Senato, prevede che il Ministro della salute, entro il 31 dicembre di ogni anno, trasmetta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della legge in esame.

L'articolo 8, inserito nel corso dell'esame al Senato, dispone che ad esclusione delle attività di cui all'articolo 5, riguardante l'istituzione del registro pubblico telematico (cfr. supra), le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della legge nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 9, non modificato nel corso dell'esame al Senato (*ex* articolo 8), reca le disposizioni finali, prevedendo che gli obblighi di comunicazione relativi alle erogazioni e alle relazioni d'interesse dirette e indirette (previsti dall'articolo 3) si applicano a decorrere dal secondo semestre successivo a quello in corso alla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'avviso di inizio funzionamento del registro Sanità trasparente (avviso previsto dall'articolo 5, comma 1). Gli obblighi di comunicazione relativi alle partecipazioni azionarie, ai titoli obbligazionari e ai proventi derivanti da diritti di proprietà industriale o intellettuale (previsti dall'articolo 4) si

applicano a decorrere dal secondo anno successivo a quello in corso alla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'avviso di inizio funzionamento del registro Sanità trasparente (previsto dall'articolo 5, comma 1).

Le modifiche introdotte al Senato non appaiono presentare profili problematici per quello che attiene all'ambito di competenza della Commissione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

#### **Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere.**

##### **C. 2805, approvato dal Senato.**

(Parere alle Commissioni II e XII della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

La deputata Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.), *relatrice*, rileva come il provvedimento appaia principalmente riconducibile alla materia « coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale », attribuito alla competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *r*) della Costituzione.

Con riferimento al contenuto, la proposta di legge, che consta di 7 articoli, sia volta a disciplinare la raccolta di dati e informazioni sulla violenza di genere esercitata contro le donne, al fine di monitorare il fenomeno ed elaborare politiche che consentano di prevenirlo e contrastarlo.

A tal fine il testo:

introduce l'obbligo per gli uffici, gli enti, gli organismi e i soggetti pubblici e privati che partecipano all'informazione statistica ufficiale di fornire i dati e le notizie per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale, nonché di rilevare, ela-

borare e diffondere i dati relativi alle persone disaggregate per uomini e donne;

introduce l'obbligo per tutte le strutture sanitarie pubbliche, e in particolare le unità operative di pronto soccorso, di fornire i dati e le notizie relativi alla violenza contro le donne;

istituisce un sistema integrato tra i Ministeri dell'interno e della giustizia per la rilevazione dei dati riguardanti la commissione di reati ascrivibili al fenomeno della violenza contro le donne, con particolare riguardo a quei dati che consentano di ricostruire la relazione esistente tra l'autore e la vittima del reato;

stabilisce che alle rilevazioni concernenti specifici reati siano apportate le opportune modifiche affinché vengano registrati i dati riguardanti la relazione tra l'autore e la vittima del reato, la loro età e genere e le circostanze del reato, prevedendo a tal fine l'emanazione di due appositi decreti del Ministro della giustizia;

perfeziona, arricchendole di ulteriori dati informativi, le rilevazioni annuali condotte dall'ISTAT sulle prestazioni e i servizi offerti rispettivamente dai centri antiviolenza e dalle case rifugio.

Passando a illustrare in dettaglio il contenuto del provvedimento, l'articolo 1 esplicita le finalità della proposta di legge, ovvero la raccolta di dati e informazioni sulla violenza di genere esercitata contro le donne, con il precipuo scopo di monitorare il fenomeno ed elaborare politiche che consentano di prevenirlo e contrastarlo.

L'articolo 2 detta disposizioni concernenti l'informazione statistica ufficiale sulla violenza di genere, nonché alcuni obblighi generali di rilevazione e raccolta delle informazioni statistiche.

In particolare, i commi da 1 a 3 intervengono in tema di supporto statistico e informativo da parte degli organi del Sistema statistico nazionale (Sistan) nell'ambito delle politiche e azioni di contrasto alla violenza di genere condotte dal Dipar-

timento per le pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

I commi da 4 a 6 dettano invece disposizioni relative alla dimensione di genere degli obblighi di informazione statistica e delle conseguenti rilevazioni.

L'articolo 3 stabilisce che, in merito all'attuazione dell'articolo 2, venga predisposta una relazione, quale integrazione della Relazione annuale al Parlamento che, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo n. 322 del 1989, il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette annualmente sulle attività svolte dall'Istat e dagli altri enti operanti nel Sistema statistico nazionale (Sistan) nel corso dell'anno precedente.

L'articolo 4 obbliga tutte le strutture sanitarie pubbliche, e in particolare le unità operative di pronto soccorso, a fornire i dati e le notizie relativi alla violenza contro le donne.

L'articolo 5 istituisce un sistema integrato tra i Ministeri dell'interno e della giustizia per la rilevazione dei dati riguardanti la commissione di reati ascrivibili al fenomeno della violenza contro le donne, con particolare riguardo a quei dati che consentono di ricostruire la relazione esistente tra l'autore e la vittima del reato.

L'articolo 6 prevede che alle rilevazioni concernenti i reati per i quali è ritenuta necessaria la ricostruzione del rapporto tra l'autore e la vittima siano apportate le opportune modifiche affinché vengano registrati, secondo quanto disposto dagli articoli precedenti, i dati riguardanti la relazione tra l'autore e la vittima del reato, la loro età e genere e le circostanze del reato, attraverso l'emanazione di due appositi decreti del Ministro della giustizia.

L'articolo 7 intende perfezionare, arricchendole di ulteriori dati informativi, le rilevazioni annuali condotte dall'Istat sulle prestazioni e i servizi offerti rispettivamente dai centri antiviolenza e dalle case rifugio.

In particolare, il comma 3 prevede che le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, fatte salve le loro competenze e la possibilità di effettuare autonome rilevazioni sul fenomeno

della violenza, utilizzino i dati disaggregati su base territoriale raccolti dall'Istat per le indagini periodiche sui centri anti violenza e sulle case rifugio accreditati e non accreditati, di cui si avvale il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri al fine di supportare le politiche e le azioni di contrasto alla violenza di genere.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**La seduta termina alle 8.50.**



## ALLEGATO 1

**Disegno di legge annuale sulla concorrenza 2021 (S. 2469 Governo).****PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge S. 2469, recante legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 e rilevato che:

il provvedimento appare principalmente riconducibile alla materia di esclusiva competenza statale « tutela della concorrenza » (articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione); assumono poi rilievo, con riferimento a singole disposizioni, le materie di esclusiva competenza statale mercati finanziari e tutela dell'ambiente (articolo 117, secondo comma, lettera s)); le materie di competenza concorrente governo del territorio, porti e aeroporti civili, ordinamento della comunicazione, produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (articolo 117, terzo comma) e la materia di residuale competenza regionale trasporto pubblico locale (articolo 117, quarto comma; si richiama in proposito anche la sentenza n. 222 del 2005 della Corte costituzionale);

la giurisprudenza della Corte costituzionale ha sottolineato il carattere trasversale della materia « tutela della concorrenza », alla luce del suo carattere finalistico; tale materia si intreccia quindi facilmente con altre attribuite alla competenza legislativa concorrente o con quella residuale regionale (si veda in tal senso la sentenza n. 93 del 2017); ad essa è inoltre sotteso « l'intendimento del legislatore costituzionale del 2001 di unificare in capo allo Stato strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese » (sentenza n. 14 del 2004);

a fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento opportunamente prevede forme di coinvolgimento del si-

stema delle autonomie territoriali; in particolare, il comma 1 dell'articolo 2 prevede il parere in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione dei decreti legislativi attuativi della delega per la mappatura e la trasparenza dei regimi concessori di beni pubblici; il comma 3 dell'articolo 8 prevede il parere in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto legislativo attuativo della delega in materia di trasporto pubblico non di linea; il comma 1 dell'articolo 17, ai capoversi commi 4 e 9, prevede il parere della Conferenza Stato-regioni per, rispettivamente, il decreto del Ministro della salute che individuerà l'elenco delle aziende autorizzate e la definizione dei programmi finalizzati al raggiungimento dell'autosufficienza nella produzione di medicinali emoderivati; il comma 3 dell'articolo 23, prevede il parere e, per i profili di competenza regionale, l'intesa, in sede di Conferenza unificata per l'adozione dei decreti legislativi attuativi della delega al Governo per la revisione dei procedimenti amministrativi in funzione di sostegno alla concorrenza; il comma 2 dell'articolo 24 prevede l'intesa in sede di Conferenza unificata per l'adozione dei decreti legislativi attuativi della delega in materia di semplificazione dei controlli sulle attività economiche;

anche il comma 3 dell'articolo 6 prevede la previa intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione, nell'ambito della delega in materia di servizi pubblici locali, dei decreti legislativi attuativi dei principi di delega in materia di definizione dei criteri per l'ottimale organizzazione territoriale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (comma 2, lettera d)) e in materia di razionalizzazione del rapporto tra la definizione dei servizi pubblici locali e la definizione per l'affidamento dei rapporti negoziali di partena-

riato regolati dal codice del terzo settore (decreto legislativo n. 117 del 2017, comma 2, lettera *o*); per l'attuazione dei decreti legislativi attuativi degli altri principi di delega è previsto il parere della Conferenza unificata; al riguardo, si ricorda che la sentenza n. 251 del 2016 della Corte costituzionale ha censurato alcune disposizioni della legge n. 124 del 2015 di riforma della pubblica amministrazione, incluse quelle in materia di servizi pubblici locali, in quanto lesive del principio di leale collaborazione, perché tale principio non poteva ritenersi soddisfatto dalla previsione di parere nell'ambito del sistema delle Conferenze, in luogo dell'intesa; tra queste vi erano anche disposizioni che contenevano principi di delega analoghi ad alcuni dei principi di delega della disposizione in commento e per i quali però si prevede, in base al comma 3 dell'articolo 6, il parere e non l'intesa in sede di Conferenza unificata; si tratta in particolare, al comma 2, delle lettere *b*) (razionalizzazione della ripartizione dei poteri di regolazione e di controllo tra i diversi livelli di governo locale), *c*) (definizione dei criteri per l'istituzione di regimi speciali o esclusivi), *q*) (revisione della disciplina dei regimi di proprietà e di gestione delle reti), *r*) (razionalizzazione dei criteri per la definizione dei regimi tariffari) *t*) (razionalizzazione delle modalità di partecipazione degli utenti) *z*) (definizione di strumenti per la trasparenza dei contratti di servizio);

il comma 1 dell'articolo 17, al capoverso comma 2, prevede «l'intesa con »

la Conferenza Stato-regioni per l'adozione del decreto del Ministro della salute che definirà lo schema-tipo della Convenzione con le aziende autorizzate alla lavorazione del plasma per la produzione di medicinali emoderivati; al riguardo, si rileva che, dal punto di vista formale, appare preferibile utilizzare la formulazione «previa intesa in sede di »;

sul provvedimento sono pervenute osservazioni e proposte di modifica della Conferenza delle regioni, dell'ANCI e dell'UPI, esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni:*

provveda la Commissione di merito a:

1. ad approfondire le osservazioni e le richieste di modifica pervenute dai soggetti rappresentativi delle autonomie territoriali;

2. a sostituire all'articolo 6, comma 3, le parole: «di cui alle lettere *d*) e *o*)» con le seguenti: «di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *o*), *q*), *r*), *t*) e *z*)» e le parole da: «alle lettere *a*), *b*)» a «e *z*)» con le seguenti: «alle lettere *a*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*), *l*), *m*), *n*), *p*), *s*), *u*) e *v*)»

*e con la seguente osservazione:*

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di sostituire all'articolo 17, comma 1, capoverso comma 2 le parole: «d'intesa con la Conferenza» con le seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza».

## ALLEGATO 2

**Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie (C. 491-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato).**

**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminata la proposta di legge C. 491-B, recante disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie;

richiamati i pareri favorevoli espressi sul provvedimento il 13 febbraio 2019, nel corso dell'esame in prima lettura alla Camera e il 10 luglio 2019, nel corso dell'esame al Senato e rilevato che:

il provvedimento appare prevalentemente riconducibile all'ambito della materia « tutela della salute », di cui all'articolo 117, comma 3, della Costituzione, og-

getto di potestà legislativa concorrente, nonché, in particolare con riferimento alle norme relative alla vigilanza e alle sanzioni, alla materia « giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa », di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *l*) della Costituzione, di competenza legislativa dello Stato;

l'articolo 1 della proposta qualifica il diritto alla conoscenza dei rapporti tra le imprese ed i soggetti operanti nel settore della salute come livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera *m*) della Costituzione,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 3

**Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere  
(C. 2805, approvata dal Senato).****PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminata la proposta di legge C. 2805, approvata dal Senato, recante disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere;

considerato il notevole rilievo sociale e politico della proposta di legge, la quale si inserisce nelle iniziative volte a contrastare ogni forma di violenza di genere, con l'obiettivo specifico di disciplinare la raccolta di dati e informazioni sulla violenza di genere esercitata contro le donne, al fine di monitorare il fenomeno ed elaborare poli-

tiche che consentano di prevenirlo e contrastarlo;

rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento appaia principalmente riconducibile alla materia « coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale », attribuita alla competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *r*), della Costituzione,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per l'attuazione del federalismo fiscale

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Audizione del Direttore generale delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, professoressa Fabrizia Lapecorella, sull'assetto della finanza territoriale e sulle linee di sviluppo del federalismo fiscale (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera, nonché ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione*) ..... 205

#### AUDIZIONI

*Mercoledì 30 marzo 2022. – Presidenza del presidente Cristian INVERNIZZI.*

#### La seduta comincia alle 8.20.

**Audizione del Direttore generale delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, professoressa Fabrizia Lapecorella, sull'assetto della finanza territoriale e sulle linee di sviluppo del federalismo fiscale.**

*(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera, nonché ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione).*

Cristian INVERNIZZI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta sarà assicurata, oltre che mediante il resoconto stenografico, anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione, facendo presente che la professoressa Lapecorella è accompagnata dalla dottoressa Maria Teresa Monteduro, Direttore della Direzione studi e ricerche economico-fiscali del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, dal dottor Marco Carotenuto, Dirigente della medesima Direzione, e dalla dottoressa Claudia Rotunno, Dirigente della Direzione le-

gislazione tributaria e federalismo fiscale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.

Fabrizia LAPECORELLA, *Direttore generale delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione, consegnando della documentazione alla Commissione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, il senatore Marco PEROSINO (FIBP-UDC) e, a più riprese, il deputato Gian Mario FRAGOMELI (PD).

Fabrizia LAPECORELLA, *Direttore generale delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze*, e Maria Teresa MONTEDURO, *Direttore della Direzione studi e ricerche economico-fiscali del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze*, rispondono ai quesiti posti e forniscono precisazioni e chiarimenti.

Cristian INVERNIZZI, *presidente*, nel ringraziare la professoressa Lapecorella e i suoi collaboratori, dispone che la documentazione consegnata sia allegata al resoconto stenografico e dichiara conclusa l'audizione.

#### La seduta termina alle 9.35.

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMITATO PARLAMENTARE

### per la sicurezza della Repubblica

---

#### S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente in merito alla programmazione dei lavori .....	206
---	-----

*Mercoledì 30 marzo 2022. – Presidenza  
del presidente URSO.*

**La seduta comincia alle 13.30.**

**Comunicazioni del Presidente in merito alla pro-  
grammazione dei lavori.**

Il PRESIDENTE rende alcune comuni-  
cazioni sulle quali interviene il senatore  
MAGORNO (IV-PSI) e i deputati Enrico  
BORGHI (PD), Maurizio CATTOI (M5S),  
DIENI (M5S) e VITO (FI).

**La seduta termina alle 14.45.**

## COMITATO PARLAMENTARE

### di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

#### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	207
Gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento all'attualità dell'Accordo di Schengen, nonché al controllo e alla prevenzione delle attività transnazionali legate al traffico di migranti e alla tratta di persone.	
Audizione del Ministro dell'interno, Luciana Lamorgese ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	207
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	208

#### INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 30 marzo 2022. — Presidenza del presidente Eugenio ZOFFILI.

#### La seduta comincia alle 8.35.

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Eugenio ZOFFILI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione in diretta *streaming* sulla *web-tv* e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

**Gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento all'attualità dell'Accordo di Schengen, nonché al controllo e alla prevenzione delle attività transnazionali legate al traffico di migranti e alla tratta di persone.**

**Audizione del Ministro dell'interno, Luciana Lamorgese.**

(*Svolgimento e conclusione*).

Eugenio ZOFFILI, *presidente*, introduce l'audizione.

Luciana LAMORGESE, *Ministro dell'interno*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono, per porre domande e richiedere chiarimenti, i deputati Laura RAVETTO (LEGA), Flavio DI MURO (LEGA), Francesca GALIZIA (M5S) e Vito DE FILIPPO (PD), e i senatori Marinella PACIFICO (Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC))), Cristiano ZULIANI (L-SP-PSd'Az) e Tony Chike IWOB (L-SP-PSd'Az).

Luciana LAMORGESE, *Ministro dell'interno*, replica alle considerazioni e ai quesiti posti, annunciando l'invio della relazione svolta.

Eugenio ZOFFILI, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione, avvertendo che il testo completo della relazione sarà allegato

al resoconto stenografico della seduta odierna.

**La seduta termina alle 9.45.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 9.45 alle 9.50.



## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### di vigilanza sull'anagrafe tributaria

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori .....	209
Audizione, in videoconferenza, di Markus Richter, Sottosegretario di Stato al Ministero dell'interno della Repubblica Federale di Germania e Commissario per le tecnologie dell'informazione, in tema di strategie di sviluppo del <i>cloud</i> nazionale ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	209

#### AUDIZIONI

Mercoledì 30 marzo 2022. – Presidenza del presidente Ugo PAROLO.

#### La seduta comincia alle 8.05.

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Ugo PAROLO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione in diretta *streaming* sulla *web-tv* e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

**Audizione, in videoconferenza, di Markus Richter, Sottosegretario di Stato al Ministero dell'interno della Repubblica Federale di Germania e Commissario per le tecnologie dell'informazione, in tema di strategie di sviluppo del *cloud* nazionale.**

(*Svolgimento e conclusione*).

Ugo PAROLO, *presidente*, introduce il tema dell'audizione all'ordine del giorno.

Markus Richter, *Sottosegretario di Stato al Ministero dell'interno della Repubblica Federale di Germania e Commissario per le tecnologie dell'informazione*, svolge una relazione.

Intervengono, per porre domande, formulare osservazioni e richiedere chiarimenti, Ugo PAROLO, *presidente*, e, i deputati Paolo GIULIODORI (Misto A) da remoto, e Carlo GIACOMETTO (FI).

Markus Richter, *Sottosegretario di Stato al Ministero dell'interno della Repubblica Federale di Germania e Commissario per le tecnologie dell'informazione*, risponde alle considerazioni e ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di informazione e valutazione.

Ugo PAROLO, *presidente*, ringrazia il Sottosegretario di Stato per il contributo reso e dichiara conclusa l'audizione.

#### La seduta termina alle 8.35.

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per l'infanzia e l'adolescenza

#### S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori ..... 210

#### PROCEDURE INFORMATIVE:

Audizione del sottosegretario di stato alla salute, Andrea Costa in relazione all'esame dell'affare assegnato n. 1122 sulle iniziative da adottarsi a favore dei bambini e degli adolescenti che si trovano in Ucraina e dei profughi minori di età provenienti da questa zona di conflitto 210

*Mercoledì 30 marzo 2022. — Presidenza della presidente RONZULLI. — Interviene, in relazione all'Affare assegnato n. 1122, il sottosegretario di Stato alla salute, Andrea Costa.*

#### La seduta comincia alle 8.45.

##### Sulla pubblicità dei lavori.

La PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, con contestuale registrazione audio, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

I lavori della Commissione, che saranno oggetto di registrazione, potranno essere quindi seguiti – dall'esterno – sia sulla *web TV Camera* che su quella del Senato.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

#### PROCEDURE INFORMATIVE

*Mercoledì 30 marzo 2022.*

**Audizione del sottosegretario di stato alla salute, Andrea Costa in relazione all'esame dell'affare assegnato n. 1122 sulle iniziative da adottarsi a favore dei bambini e degli adolescenti che si trovano in Ucraina e dei profughi minori di età provenienti da questa zona di conflitto.**

La PRESIDENTE avverte che prosegue con l'audizione odierna il ciclo di audizioni in merito all'affare assegnato n. 1122 concernente le iniziative da adottarsi a favore dei bambini e degli adolescenti che si trovano in Ucraina e dei profughi minori di età provenienti da questa zona di conflitto.

Ringrazia il sottosegretario di Stato alla salute, Andrea Costa per essere intervenuto in presenza.

Il sottosegretario Andrea COSTA riferisce sulle tematiche oggetto dell'affare assegnato.

La PRESIDENTE dichiara aperto il dibattito.

Intervengono per porre quesiti il deputato Paolo LATTANZIO (PD), la senatrice Paola BINETTI (FIBP-UDC), la deputata Fabiola BOLOGNA (CI), la senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (FdI), la deputata Maria SPENA (FI), l'onorevole

Maria Teresa BELLUCCI (FDI) e l'onorevole Paolo SIANI (PD).

La PRESIDENTE, non essendovi ulteriori domande o richieste di intervento, dichiara conclusa la discussione e dà la parola al Sottosegretario.

Il sottosegretario Andrea COSTA risponde ai quesiti posti.

La PRESIDENTE ringrazia il Sottosegretario e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 9.25.**

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»

#### S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori .....	212
Audizione di Ferdinando Palanti, ex Presidente della cooperativa « Il Forteto » .....	212
Variazione nella composizione della Commissione .....	212
Sulla pubblicità dei lavori .....	213
Audizione del dottor Luciano Barillaro, Consigliere d'Ambasciata all'epoca dei fatti .....	213

*Mercoledì 30 marzo 2022. – Presidenza della presidente PIARULLI. – Interviene Ferdinando Palanti, ex Presidente della cooperativa « Il Forteto ».*

#### **La seduta comincia alle 8.35.**

##### **Sulla pubblicità dei lavori.**

La PRESIDENTE ricorda che della seduta verrà redatto il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento interno, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e della *web tv* per le parti della seduta che la Commissione intende considerare pubbliche.

Non essendovi osservazioni contrarie neanche da parte dell'auditore, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori. È comunque fatta salva la possibilità anche per l'auditore di rappresentare in ogni momento della audizione eventuali ragioni ostative alla suddetta forma di pubblicità.

##### **Audizione di Ferdinando Palanti, ex Presidente della cooperativa « Il Forteto ».**

Il signor PALANTI svolge una relazione ricordando la propria nomina a Presidente

della cooperativa « Il Forteto » dal 2015 sino al 21 dicembre 2018 e ricostruendo le relative vicende.

Pone quesiti la PRESIDENTE richiamando il tema dei rapporti tra la cooperativa e l'associazione « Il Forteto », nonché soffermandosi sul tema delle perdite registrate tra il 2015 e il 2018 dalla cooperativa e sui rapporti con la Legacoop Toscana.

Pone, altresì, quesiti la senatrice BOTTICI (M5S) soffermandosi, in particolare, sui rapporti tra la cooperativa « Il Forteto » e Agriambiente e approfondendo il tema delle ispezioni svolte nei confronti della cooperativa con particolare riferimento al controllo operato dal Ministero per lo sviluppo economico.

Il signor PALANTI risponde ai quesiti posti ricordando le azioni intraprese in qualità di Presidente della cooperativa all'epoca dei fatti.

La PRESIDENTE ringrazia l'auditore e dichiara conclusa l'audizione.

##### **Variazione nella composizione della Commissione.**

La PRESIDENTE informa che la Presidente del Senato ha chiamato a far parte

della Commissione la senatrice Elena Testor, in sostituzione della senatrice Alessandra Riccardi, dimissionaria. A nome di tutti i componenti della Commissione, ringrazia la senatrice Alessandra Riccardi per il lavoro svolto e dà quindi il benvenuto alla senatrice Elena Testor.

**La seduta termina alle 9.55.**

*Mercoledì 30 marzo 2022. – Presidenza della presidente PIARULLI. – Interviene il dottor Luciano Barillaro, Consigliere d'Ambasciata all'epoca dei fatti.*

**La seduta comincia alle 13.50.**

**Sulla pubblicità dei lavori.**

La PRESIDENTE ricorda che della seduta verrà redatto il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento interno, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e della *web tv* per le parti della seduta che la Commissione intende considerare pubbliche.

Non essendovi osservazioni contrarie neanche da parte dell'auditore, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori. È comunque fatta salva la possibilità anche per l'auditore di rappresentare in ogni momento della audizione eventuali ragioni ostative alla suddetta forma di pubblicità.

**Audizione del dottor Luciano Barillaro, Consigliere d'Ambasciata all'epoca dei fatti.**

IL dottor BARILLARO svolge una relazione ricostruendo la difesa del Governo italiano in relazione alla sentenza CEDU sul caso Scozzari, con particolare riferimento alla fase di esecuzione di tale sen-

tenza. Ricorda, al riguardo, che tale fase di esecuzione vide il coinvolgimento del Ministero degli affari esteri, mentre la difesa anteriore alla sentenza CEDU in parola fece capo al Ministero della giustizia.

Pone quesiti la PRESIDENTE soffermandosi sull'elemento della non corrispondenza dei genitori di fatto rispetto a quelli risultanti dai provvedimenti di affidamento.

Il dottor BARILLARO risponde ai quesiti posti.

La PRESIDENTE propone di sospendere l'audizione, che potrà essere ripresa in relazione ai lavori d'Aula del Senato.

**La seduta, sospesa alle 14.05, è ripresa alle 16.10.**

Il dottor BARILLARO riprende la propria relazione evidenziando come, all'epoca dei fatti, le posizioni ricevute dai diversi attori istituzionali rappresentassero, in modo unanime, il Forteto come una realtà positiva. Richiama, al riguardo, la nota predisposta dalla Regione Toscana, inerente la ricostruzione della realtà del Forteto a firma del dottor Vinicio Biagi.

Pone quesiti la PRESIDENTE in ordine agli elementi conoscitivi che furono forniti al Governo ai fini del contenzioso in rilievo, richiamando i contenuti della nota citata dall'auditore.

Il dottor BARILLARO risponde ai quesiti posti.

La PRESIDENTE ringrazia l'auditore e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 16.20.**

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori ..... 214

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione Cammino – Camera Nazionale Avvocati per la persona (*Svolgimento e conclusione*) ..... 214

##### AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori ..... 215

Audizione, in videoconferenza, di Clede Maria Garavini, già Garante per l'infanzia e l'adolescenza della regione Emilia Romagna (*Rinvio*) ..... 215

#### AUDIZIONI

*Mercoledì 30 marzo 2022. — Presidenza della presidente Laura CAVANDOLI.*

#### **La seduta comincia alle 8.15.**

##### **Sulla pubblicità dei lavori.**

Laura CAVANDOLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

**Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione Cammino – Camera Nazionale Avvocati per la persona.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Laura CAVANDOLI, *presidente*, ricorda che l'audizione odierna prosegue l'approfondimento degli impatti della recente riforma del processo civile sulla materia oggetto dell'inchiesta parlamentare. In questo

quadro, è particolarmente prezioso il contributo dell'associazione « Cammino », che già da diversi anni ha posto in molteplici sedi istituzionali il tema di una complessiva riforma dei procedimenti minorili. Invita quindi l'avvocato Maria Giovanna Ruo, Presidente dell'Associazione, a svolgere la sua relazione.

Maria Giovanna RUO, *Presidente dell'Associazione Cammino-Camera Nazionale Avvocati per la persona*, illustra il complesso dei recenti interventi normativi sui procedimenti minorili, sottolineando in particolare l'importanza di una loro conformità ai principi stabiliti dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, e le principali problematiche aperte. Deposita il testo della sua relazione, che viene acquisito agli atti della Commissione.

Laura CAVANDOLI, *presidente*, ringrazia per la disponibilità l'audita, ricorda che – come concordato – i parlamentari formuleranno quesiti scritti e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termine alle 9.30.**

**AUDIZIONI**

*Mercoledì 30 marzo 2022. — Presidenza della presidente Laura CAVANDOLI.*

**La seduta comincia alle 14.**

**Sulla pubblicità dei lavori.**

Laura CAVANDOLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Comunica che, essendo in corso votazioni presso l'Assemblea del Senato, l'odierna audizione è rinviata ad altra seduta.

**Audizione, in videoconferenza, di Clede Maria Garavini, già Garante per l'infanzia e l'adolescenza della regione Emilia Romagna.**

*(Rinvio).*

**La seduta termine alle 14.15.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## INDICE GENERALE

### GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

#### GIUNTA PLENARIA:

Richiesta avanzata dal deputato Giovanni Donzelli nell'ambito del procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Prato (n. 1604/19 RGNR – n. 2130/19 RG GIP) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	3
AVVERTENZA .....	5

### COMMISSIONI RIUNITE (III e VII)

#### RISOLUZIONI:

7-00807 Mollicone: Sulla tutela del patrimonio culturale e artistico in Ucraina.	
7-00809 Di Giorgi: Sulla tutela del patrimonio culturale ed artistico in Ucraina.	
7-00812 Belotti: Sulla tutela del patrimonio culturale ed artistico in Ucraina.	
7-00814 Del Sesto: Sulla tutela del patrimonio culturale ed artistico in Ucraina ( <i>Discussione congiunta e rinvio</i> ) .....	6
ALLEGATO ( <i>Nuova formulazione</i> ) .....	9
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	8

### COMMISSIONI RIUNITE (VIII e IX)

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante modifiche ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2021 di individuazione di interventi diversi nei settori delle infrastrutture portuali, dei presidi di pubblica sicurezza, delle infrastrutture idriche e delle infrastrutture stradali quali interventi infrastrutturali prioritari per la cui realizzazione o il cui completamento si rende necessaria la nomina di commissari straordinari. Atto n. 364 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	12
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	15
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'individuazione di nuovi interventi infrastrutturali da realizzare ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e dei commissari straordinari individuati per ciascuna opera. Atto n. 373 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	13
ALLEGATO 2 ( <i>Documentazione depositata dalla rappresentante del Governo</i> ) .....	16

### COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	17
---	----



**COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)**

## ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (legge sull'intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti legislativi dell'Unione. COM(2021) 206 final e Allegati ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	18
ALLEGATO ( <i>Proposta di documento finale delle relatrici</i> ) .....	20

**I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni**

## COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e alla legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia. Emendamenti testo unificato C. 1951 e abb.-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	24
--	----

## SEDE REFERENTE:

Sull'ordine dei lavori .....	25
Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani fondamentali e per il contrasto alle discriminazioni. Testo unificato C. 855 Quartapelle Procopio, C. 1323 Scagliusi e C. 1794 Brescia ( <i>Rinvio del seguito dell'esame</i> ) .....	25
Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e alla legge 25 marzo 1993, n. 81, concernenti il computo dei votanti per la validità delle elezioni comunali e il numero delle sottoscrizioni per la presentazione dei candidati alle medesime elezioni. C. 3144, approvata dal Senato ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	25

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante individuazione e abrogazione degli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione. Atto n. 369 ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	26
---	----

## RELAZIONI AL PARLAMENTO:

Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021. Doc. CCLXIII, n. 1 ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 124 del regolamento, e rinvio</i> ) .....	27
ALLEGATO ( <i>Proposta di risoluzione formulata dalla relatrice Baldino</i> ) .....	28

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	27
---	----

**II Giustizia**

## COMITATO DEI NOVE:

Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e alla legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia. Emendamenti testo unificato C. 1951 Bruno Bossio, C. 3106 Ferraresi, C. 3184 Delmastro Delle Vedove e C. 3315 Paolini-A .....	33
--	----

## SEDE REFERENTE:

Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura. C. 2681 Governo, C. 226 Ceccanti, C. 227 Ceccanti, C. 489 Zanettin, C. 976 Rossello, C. 989 Bartolozzi, C. 1156 Dadone,	
--	--

C. 1919 Colletti, C. 1977 Dadone, C. 2233 Pollastrini, C. 2517 Sisto, C. 2536 Zanettin, C. 2691 Costa e C. 3017 Costa ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	33
ALLEGATO 1 ( <i>Proposte emendative segnalate</i> ) .....	36
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 21 aprile 2011, n. 62, in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori. C. 2298 Siani, C. 1780 Cirielli e C. 3129 Bellucci ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	34
ALLEGATO 2 ( <i>Ulteriori emendamenti presentati</i> ) .....	109
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	35

### III Affari esteri e comunitari

#### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sugli esiti della missione della deputata Yana Ehm presso l'Ufficio in Siria dello <i>United Nations Development Programme</i> (UNDP) (23 febbraio 2022) .....	110
--	-----

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dello <i>United Nations Resident Coordinator and Humanitarian Coordinator for Syria</i> , Imran Riza .....	112
--	-----

#### RISOLUZIONI:

7-00790 Formentini: Sulla strategia italiana per la regione dell'Indo-Pacifico ( <i>Discussione e rinvio</i> ) .....	112
ALLEGATO ( <i>Nuova formulazione</i> ) .....	114

### IV Difesa

#### RISOLUZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori .....	116
7-00734 Roberto Rossini: Sulle iniziative da adottare per la semplificazione della procedura di autorizzazione alla sottoscrizione di contratti di sponsorizzazione per gli atleti militari ( <i>Seguito discussione e rinvio</i> ) .....	116
7-00753 Tondo: Sugli approfondimenti scientifici in relazione alla morte di alcuni militari in conseguenza di tumori linfatici ( <i>Discussione e rinvio</i> ) .....	117
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	117

### V Bilancio, tesoro e programmazione

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 17/2022: Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali. C. 3495 Governo (Parere alle Commissioni VIII e X) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	119
Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, del 5 marzo 2008, fatto a Roma il 27 settembre 2021. C. 3417 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	119
Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere. C. 2805, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni II e XII) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	120
Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e alla legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o	

internati che non collaborano con la giustizia. C. 1951 e abb.-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere su emendamenti</i> ) .....	122
<b>ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto ministeriale recante individuazione dei beneficiari delle risorse per le annualità 2018-2021 e dei residui relativi alle annualità 2014-2017 del Fondo nazionale integrativo per i comuni montani. Atto n. 370 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	125
<b>DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante indivi- duazione e abrogazione degli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione. Atto n. 369 (Rilievi alla I Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'ar- ticolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i> ) .....	126
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'individuazione di nuovi interventi infrastrutturali da realizzare ai sensi del citato articolo 4 e dei commissari straordinari individuati per ciascuna opera. Atto n. 373 (Rilievi alle Commissioni VIII e IX) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i> ) .....	128
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	130
<b>VI Finanze</b>	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	131
<b>VII Cultura, scienza e istruzione</b>	
<b>AUDIZIONI:</b>	
Audizione, in videoconferenza, del Ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, sull'organizza- zione dell'accoglienza scolastica degli studenti ucraini esuli ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) ..	132
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, del 5 marzo 2008, fatto a Roma il 27 settembre 2021. C. 3417 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	133
ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) .....	137
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	136
<b>VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici</b>	
<b>ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri: sostituzione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 2021 di individuazione dei lavori relativi al compendio immobiliare denominato « Palazzo Fienga » in Torre Annunziata (Napoli) quale intervento infrastrutturale per la cui realizzazione o il cui completamento si rende necessaria la nomina di un commissario straordinario. Atto n. 366 ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione</i> )	138
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	141
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri: modifiche ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2021 e 5 agosto 2021 di individuazione dei lavori relativi alla realizzazione della Cittadella della sicurezza « caserma Boscariello » di Napoli e alla realizzazione della nuova sede centrale del comando dei vigili del fuoco di Barletta-Andria- Trani quali interventi infrastrutturali per la cui realizzazione o il cui completamento si	

rende necessaria la nomina di commissari straordinari. Atto n. 367 ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	139
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	142
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri: modifiche ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2021 e 5 agosto 2021 di individuazione dei lavori relativi a vari presidi di pubblica sicurezza quali interventi infrastrutturali per la cui realizzazione o il cui completamento si rende necessaria la nomina di commissari straordinari. Atto n. 368 ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	139
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	143
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	140
ERRATA CORRIGE .....	140

## IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

### RELAZIONI AL PARLAMENTO:

Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – anno 2021. Doc. CCLXIII, n. 1 ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	144
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	144
---	-----

### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, dell'arch. Giuseppe Leoni nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente dell'Aero Club d'Italia (nomina n. 109) .....	144
---	-----

## X Attività produttive, commercio e turismo

### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie. C. 491-B Massimo Enrico Baroni, approvata dalla Camera e modificata dal Senato ( <i>Parere alla XII Commissione</i> ) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	145
---	-----

ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	150
--	-----

### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-07792 Perconti: Sulla sicurezza delle reti italiane del gas naturale .....	147
--	-----

ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	151
--	-----

5-07793 Benamati: Ulteriori interventi volti a contrastare l'incremento del prezzo dei prodotti energetici a tutela dei clienti domestici e del sistema produttivo italiano .....	147
---	-----

ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	153
--	-----

5-07794 Vianello: Sul prezzo al pubblico dei carburanti praticato da ENI nell'area ionica ..	148
--	-----

ALLEGATO 4 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	155
--	-----

5-07795 Porchietto: Sugli interventi per mitigare gli effetti dell'esposizione creditizia contratta dalle imprese energivore per fronteggiare l'aumento dei prezzi dell'energia .....	149
---	-----

ALLEGATO 4 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	157
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	149
---	-----

## XI Lavoro pubblico e privato

### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di Arturo Maresca, professore ordinario di diritto del lavoro presso l'Università la Sapienza di Roma, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 745 Polverini, C. 864	
--	--

Rizzetto, C. 915 Caiata e C. 2825 Caretta, recanti disposizioni in materia di prestazioni di lavoro accessorio .....	159
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA .....	159
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	160
COMITATO RISTRETTO:	
Modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, concernenti l'accesso anticipato al pensionamento per i lavoratori delle imprese edili e affini. C. 1033 Tripiedi .....	160
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni per l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere. C. 1458 Frassinetti, C. 1791 Fragomeli, C. 1891 Spadoni, C. 2816 Bruno Bossio, C. 3404 De Lorenzo e C. 3483 Polidori .....	160
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di rappresentanti di Amazon e di SOS-Logistica nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00695 Mura e 7-00702 Rizzetto, in materia di lavoro nei settori della logistica e del trasporto su strada .....	160
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di rappresentanti di Assodelivery nell'ambito dell'esame della « Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali (COM(2021) 762 final) » .....	160
<b>XII Affari sociali</b>	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizioni nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 3475 Governo, recante « Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 ».	
Giuseppe Ippolito, direttore generale della Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità del Ministero della salute; Maria Novella Luciani, direttore dell'Ufficio 2 – Riconoscimento e conferma IRCCS della medesima Direzione generale; Mauro Piacentini, presidente della Sezione per la ricerca sanitaria nell'ambito del Comitato tecnico sanitario del Ministero della salute .....	161
Paolo Marchetti, direttore scientifico dell'IDI IRCCS di Roma .....	161
SEDE REFERENTE:	
Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. C. 3475 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	161
DL 24/2022: Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. C. 3533 Governo ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	162
<b>XIII Agricoltura</b>	
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-07786 Liuni: Sulla mancata concessione del patrocinio alla manifestazione « RinascITALIA »	171
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	178
5-07787 Anna Lisa Baroni: Iniziative urgenti per contrastare i danni derivanti dalla siccità alle produzioni agricole .....	171
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	179

5-07788 Lombardo: Sull'applicazione delle norme transitorie ai progetti afferenti alla campagna vitivinicola 2021/2022 .....	171
ALLEGATO 3 (Testo della risposta) .....	181
5-07541 Benedetti: Iniziative urgenti a favore della filiera lattiero-casearia .....	171
ALLEGATO 4 (Testo della risposta) .....	182
5-07789 Incerti: Sullo stato di attuazione dei progetti relativi alle infrastrutture irrigue previsti dal PNRR .....	172
ALLEGATO 5 (Testo della risposta) .....	184
5-07790 Caretta Iniziative urgenti volte a garantire gli approvvigionamenti necessari di fertilizzanti, mangimi e di altre materie prime per il settore agricolo .....	172
ALLEGATO 6 (Testo della risposta) .....	185
5-07791 Cassese: Sulla mancata pubblicazione del decreto ministeriale relativo all'inserimento del cosiddetto « digestato essiccato » tra i prodotti fertilizzanti .....	172
ALLEGATO 7 (Testo della risposta) .....	186
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Sulla pubblicità dei lavori .....	173
Disciplina dell'ippicoltura e delega al Governo per l'adozione di disposizioni volte allo sviluppo del settore. C. 2531 Gadda (Seguito esame e rinvio) .....	173
ALLEGATO 8 (Proposte emendative approvate) .....	187
Disposizioni per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura. Testo unificato C. 2049 Spena, C. 2930 Cenni e C. 2992 Ciaburro (Seguito esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3509 Bubisutti) .....	174
ALLEGATO 9 (Proposta emendativa della relatrice) .....	188
Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta. C. 183-B Gallinella, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (Esame e rinvio) .....	174

#### **XIV Politiche dell'Unione europea**

##### **ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:**

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, della decisione (UE) 2015/1814 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra e del regolamento (UE) 2015/757. COM(2021)551 final (Parere alla VIII Commissione) (Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio) .....	190
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere. COM(2021)564 final (Parere alle Commissioni VIII e X) (Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio) .....	192
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	194

#### **COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI**

##### **SEDE CONSULTIVA:**

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021. S. 2469 Governo (Parere alla 10 <sup>a</sup> Commissione del Senato) (Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e un'osservazione) .....	195
ALLEGATO 1 (Parere approvato) .....	201

Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie. C. 491-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla XII Commissione della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	196
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	203
Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere. C. 2805, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni II e XII della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	198
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	204

## **COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE**

### **AUDIZIONI:**

Audizione del Direttore generale delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, professoressa Fabrizia Lapecorella, sull'assetto della finanza territoriale e sulle linee di sviluppo del federalismo fiscale ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera, nonché ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione</i> ) .....	205
---	-----

## **COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA**

Comunicazioni del Presidente in merito alla programmazione dei lavori .....	206
---	-----

## **COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE**

### **INDAGINE CONOSCITIVA:**

Sulla pubblicità dei lavori .....	207
Gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento all'attualità dell'Accordo di Schengen, nonché al controllo e alla prevenzione delle attività transnazionali legate al traffico di migranti e alla tratta di persone.	
Audizione del Ministro dell'interno, Luciana Lamorgese ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	207
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	208

## **COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA**

### **AUDIZIONI:**

Sulla pubblicità dei lavori .....	209
Audizione, in videoconferenza, di Markus Richter, Sottosegretario di Stato al Ministero dell'interno della Repubblica Federale di Germania e Commissario per le tecnologie dell'informazione, in tema di strategie di sviluppo del <i>cloud</i> nazionale ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	209

## **COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA**

Sulla pubblicità dei lavori .....	210
-----------------------------------	-----

### **PROCEDURE INFORMATIVE:**

Audizione del sottosegretario di stato alla salute, Andrea Costa in relazione all'esame dell'affare assegnato n. 1122 sulle iniziative da adottarsi a favore dei bambini e degli adolescenti che si trovano in Ucraina e dei profughi minori di età provenienti da questa zona di conflitto	210
---	-----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FATTI ACCADUTI PRESSO  
LA COMUNITÀ «IL FORTETO»**

Sulla pubblicità dei lavori .....	212
Audizione di Ferdinando Palanti, ex Presidente della cooperativa « Il Forteto » .....	212
Variatione nella composizione della Commissione .....	212
Sulla pubblicità dei lavori .....	213
Audizione del dottor Luciano Barillaro, Consigliere d'Ambasciata all'epoca dei fatti .....	213

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ CON-  
NESSE ALLE COMUNITÀ DI TIPO FAMILIARE CHE ACCOLGONO MINORI**

## AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori .....	214
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione Cammino – Camera Na- zionale Avvocati per la persona ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	214

## AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori .....	215
Audizione, in videoconferenza, di Clede Maria Garavini, già Garante per l'infanzia e l'adole- scenza della regione Emilia Romagna ( <i>Rinvio</i> ) .....	215

